# MANUALE I CORSO ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

A CURA DI PROFF. CANTINO V., DEVALLE A., RIZZATO F.

1.	IL BILANCIO: INTRODUZIONE	4
2. NO	I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: I SOGGETTI INTERESSATI E LE	35
	2.1 I principi generali degli IAS/IFRS.	
	2.1.1 I criteri base di valutazione.	
	2.1.2 I documenti di bilancio.	
	2.2 Differenze tra IAS/IFRS e Codice Civile	
	2.2.1 Utilizzatori del bilancio.	51
	2.2.2 Nozione di reddito e patrimonio.	
	2.2.3 Postulato prevalente.	
	2.2.4 Criteri base di valutazione	
	2.2.5 Documenti di bilancio	
	2.3.1 Lo stato patrimoniale nei bilanci IAS/IFRS	
	2.3.2 Il conto Economico nei bilanci IAS/IFRS  2.3.3 Il rendiconto finanziario come parte integrante del bilancio d'esercizio: IAS	
	IAS 7	
	2.4 LE VALUTAZIONI NEL BILANCIO IAS/IFRS	75
	2.4.1 Le attività immateriali	75
	2.4.2 Le aggregazioni aziendali e l'avviamento	
	2.4.3 Le attività materiali	
	2.4.4 Gli strumenti finanziari	
	2.4.5. Le rimanenze e le commesse a lungo termine	
	2.4.7. Le imposte anticipate e differite	
3.	IL GOVERNO D'IMPRESA: SOGGETTO ECONOMICO E SOGGETTO GIURIDICO 122	
	3.1 I modelli di Corporate Governance.	125
	3.1.1 L'impresa padronale	126
	3.1.2 L'impresa consociativa.	127
	3.1.3 La public company.	
	3.2 La Corporate Governance in Italia.	
	3.2.1 Modello tradizionale.	
	3.2.2 Modello monistico.	
	3.2.3 Modello dualistico	
4 T	•	134
	LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEI RISCHI AZIENDALI: IL RISK NAGEMENT	142
1417	4.1 Il sistema di controllo nell'economia aziendale	
	4.2 Il Risk Management e il sistema di controllo interno.	
Ε	4.3 L'evoluzione dei modelli di Enterprise Risk Management negli Stati Uniti ed in Europa.	
	4.4 Sistemi di controllo e compliance.	
	4.5 La funzione di internal auditing introdotta dal D.Lgs. 58/98	
	4.6 La figura del Dirigente Preposto introdotta dalla Legge 262/2005	

4.7 L'organismo di vigilanza introdotto dalla L. 231/2001	169
4.8 Le altre figure responsabili di sottosistemi di controllo e conformità	introdotte su base
legale o volontaria.	180

### 1. IL BILANCIO: INTRODUZIONE

Il bilancio d'esercizio è il documento redatto ogni anno dagli amministratori che presenta l'andamento economico, finanziario e patrimoniale dell'impresa.

Esso assume un'importante funzione conoscitiva nei confronti dei numerosi stakeholders aziendali:

- <u>i soggetti esterni all'impresa</u>: primi fra tutti i finanziatori, che hanno poche opportunità di acquisire informazioni sull'andamento della gestione, così come gli investitori, l'amministrazione finanziaria, i clienti ed i fornitori;
- i soggetti interni: amministratori e manager, per valutare il proprio operato e prendere le
  decisioni per il futuro, dipendenti e soci, i primi per conoscere l'andamento dell'impresa presso
  cui prestano la propria attività lavorativa, i secondi per valutare le opportunità di remunerazione
  del loro investimento.

Si tratta, come è noto, di un documento obbligatorio per legge, ma che nasce dall'esigenza sostanziale di conoscere l'andamento della gestione da parte di tutti gli stakeholders.

Il bilancio spesso, purtroppo, rimane però un documento ad esclusivo utilizzo degli addetti ai lavori, direttori amministratori, dottori commercialisti, ecc., senza riuscire a raggiungere realmente l'amplia platea di soggetti che ne sono destinatari.

L'elevato contenuto tecnico del bilancio e le difficoltà interpretative che ne derivano riduce la propensione alla sua lettura da parte dei soggetti non specificatamente qualificati, talvolta nelle PMI gli amministratori/proprietari stessi, che non avendo competenze specifiche in materia di bilancio delegano la redazione del bilancio al proprio commercialista.

#### 1.1 Come nasce il bilancio?

Per leggere e comprendere il bilancio di un'impresa non è indispensabile occuparsi professionalmente di contabilità e bilancio o avere trascorsi di studi ragionieristici. I soci di un'impresa dovrebbero riuscire a cogliere gli aspetti fondamentali del bilancio della propria impresa.

Di seguito viene presentato, con numerose semplificazioni, un esempio di come nasce un bilancio. Considerata la finalità di introdurre i concetti fondamentali del bilancio, tra le numerose semplificazioni adottate, non viene considerato l'aspetto fiscale (IVA ed imposte sul reddito).

#### 1.2 Lo stato patrimoniale

Per iniziare un'attività d'impresa è necessario costituire la società e mettere a disposizione di quest'ultima una somma di denaro. Si ipotizza che l'imprenditore decida di costituire una società con un capitale sociale pari a  $500^1$ .

Al momento della costituzione viene versata l'intera somma sul conto corrente dell'impresa. In una situazione simile, il versamento effettuato dai soci a titolo di capitale di rischio rappresenta anche la ricchezza complessiva dell'impresa.

Il documento di stato patrimoniale successivamente alla costituzione è pertanto il seguente:

#### Stato Patrimoniale iniziale

Conto corrente	500.000	Capitale sociale	500.000
Totale	500.000		500.000

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si ricorda peraltro che le norme civilistiche richiedono inoltre a chi costituisce una società di capitali un minimo di capitale sociale iniziale, cioè una somma di denaro iniziale che i soci devono cedere alla società.

L'attività operativa non è ancora iniziata, pertanto è necessario individuare gli investimenti necessari per mettere in condizione l'impresa di poter iniziare l'attività produttiva.

Ipotizziamo che gli investimenti richiesti siano i seguenti:

impianti e macchinari
 attrezzature
 automezzi
 euro 1.000.000
 euro 200.000
 euro 30.000

Definiti gli investimenti iniziali, il neo imprenditore deve individuare le modalità di finanziamento, cioè verificare se finanziare direttamente con capitale di rischio l'inizio dell'attività oppure, come è più probabile, ricorrere, almeno in parte, a prestiti bancari.

Ipotizziamo che per sostenere i costi degli investimenti l'imprenditore sia ricorso ad un mutuo bancario per euro 800.000 che viene fin da subito utilizzato, e viene inoltre utilizzato il denaro versato dai soci all'atto della costituzione ad eccezione di 70.000 Euro che si intende lasciare sul conto corrente per future esigenze finanziarie.

A questo punto, è possibile costruire un primo stato patrimoniale iniziale, cioè il documento del bilancio che rappresenta gli investimenti ed i finanziamenti, nonché la ricchezza iniziale dell'impresa.

Se confrontiamo gli elementi che incrementano la ricchezza dell'impresa con quelli che la riducono, si ottiene la ricchezza iniziale, chiamata nella terminologia contabile «patrimonio netto».

La relazione fondamentale è infatti:

(attività – passività) = patrimonio netto  

$$(1.300 - 800) = 500$$

Tali elementi attivi e passivi del patrimonio relativi all'impresa vengono rappresentati , dal punto di vista espositivo, attraverso un documento, disciplinato dal codice civile, che prende il nome di stato patrimoniale.

Per fare in modo che il totale della sezione sinistra corrisponda al totale della sezione destra, il patrimonio netto viene riportato nella parte destra.

Lo stato patrimoniale è diviso in due sezioni:

- l'attivo che accoglie gli investimenti dell'impresa
- il passivo che accoglie le fonti di finanziamento delle impresa

Di conseguenza nel nostro esempio si ottiene il seguente prospetto:

#### Stato Patrimoniale iniziale

Attivo		Passivo	
Impianti e macchinari	1.000.000	Capitale sociale	500.000
Attrezzature	200.000	_	
Automezzi	30.000	Mutuo passivo	800.000
Conto corrente	70.000	1	
Totale	1.300.000		1.300.000

#### 1.3 Il conto economico

Con l'inizio dell'attività, dopo aver assunto il personale dipendente, l'impresa deve acquisire i primi fattori produttivi (materie prime, servizi, ecc.) e quindi sostiene i primi costi per poi successivamente ottenere i primi ricavi dalla vendita dei prodotti finiti.

Nel corso del primo anno di attività si ipotizza che i costi sostenuti ed i ricavi ottenuti siano i seguenti:

- vendite	euro 600.000
- prestazioni di servizi	euro 100.000
- acquisti di materie prime	euro 300.000
- spese per servizi	euro 90.000
- costo del lavoro	euro 200.000

- interessi passivi bancari euro 20.000

Giunti al termine del primo anno di attività, l'imprenditore si pone domande come queste: «Come è andata la gestione?», «Quanto ho guadagnato?»

Per rispondere è necessario costruire il conto economico: il risultato della gestione è infatti determinato dai ricavi meno i costi di competenza dell'esercizio. In altre parole, per verificare se la gestione ha prodotto utili, è necessario confrontare i ricavi derivanti dalle vendite dei beni e servizi con i costi derivanti dall'acquisizione dei fattori produttivi utilizzati per la produzione dei beni.

Riprendendo i dati ipotizzati sopra, inserendo tutti i costi e ricavi rilevati nell'esercizio, nel conto economico otteniamo la situazione seguente:

#### Conto Economico 1/1 – 31/12

***************************************	<del>-</del>
Ricavi delle vendite	600.000
Ricavi da prestazioni di servizi	100.000
Acquisti di materie prime	-300.000
Spese per servizi	-90.000
Costo del lavoro	-200.000
Interessi passivi bancari	-20.000

Nell'esempio non abbiamo però considerato che, naturalmente, non tutti gli acquisti saranno già stati pagati alla data di chiusura dell'esercizio, così come non tutte le vendite saranno già state incassate. Pertanto, in stato patrimoniale saranno presenti crediti verso clienti e debiti verso fornitori.

Si ipotizza che nel caso in esame i crediti verso clienti ammontino a euro 300.000 ed i debiti verso fornitori a euro 170.000.

La dinamica degli incassi e dei pagamenti è quindi la seguente:

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi:700.000 (meno) Incassi (400.000)

Crediti verso clienti 300.000

Acquisti e spese per prestazioni di servizi: 390.000 (meno) Pagamenti (220.000)

Debiti verso fornitori 170.000

La liquidità ottenuta dagli incassi e dalle disponibilità sul conto corrente è stata quindi utilizzata nel seguente modo:

Incassi e disponibilità sul conto corrente: 470.000 (meno) Pagamento fornitori (220.000) (meno) Pagamento retribuzioni (200.000) (meno) Interessi passivi bancari (20.000) saldo del conto corrente bancario: 30.000

Lo stato patrimoniale risulta quindi così strutturato:

#### Stato Patrimoniale al 31/12

Attivo		Passivo	
Impianti e macchinari	1.000.000	Capitale sociale	500.000
Attrezzature	200.000	Mutuo passivo	800.000
Automezzi	30.000	Debiti verso fornitori	170.000
Crediti verso clienti	300.000		
Conto corrente	30.000		

#### 1.4 La determinazione del risultato dell'esercizio

La determinazione del risultato d'esercizio (utile o perdita) non deriva però dalla semplice somma algebrica dei costi e ricavi rilevati in un anno, perché il risultato così ottenuto non rappresenterebbe correttamente il risultato economico.

Per definire correttamente l'utile o la perdita della gestione è necessario considerare i costi ed i ricavi di competenza dell'esercizio, cioè quelli che sono effettivamente attribuibili all'esercizio.

Per ottenere il risultato d'esercizio, gli amministratori devono effettuare numerose operazioni, definite nel gergo contabile «operazioni di rettifica», o «di assestamento» o «di chiusura», attraverso le quali si giunge ad ottenere un risultato economico che è effettivamente riferibile al periodo annuale considerato.

Le operazioni principali che devono essere effettuate in tale fase riguardano i seguenti aspetti:

- a) le rimanenze di magazzino;
- b) le costruzioni in economia;
- c) gli ammortamenti;
- d) i ratei e risconti e le partite da liquidare.

#### a) Le rimanenze di magazzino

Le materie prime acquisite nell'esercizio vengono utilizzate per la produzione, ma alla data di chiusura dell'esercizio quasi sempre risulterà che una quota di materie prime non è ancora stata utilizzata. Nel determinare il risultato economico non sarebbe corretto considerare tali materie non ancora utilizzate, poiché si tratta, di materie prime che saranno utilizzate nel prossimo anno (o nei prossimi) e che, pertanto, non sono riferibili alla gestione di quest'anno.

Immaginiamo, ad esempio, due imprese identiche: gli amministratori della prima a fine anno acquistano 400.000 euro di materie prime da utilizzare nei primi mesi dell'anno successivo, quelli della seconda, invece, decidono di effettuare tale acquisto nella prima settimana dell'anno successivo. È chiaro che non sarebbe corretto un risultato economico della prima impresa diverso da quello della seconda, in quanto l'unica differenza è rappresentata dal momento differente nell'acquisto delle materie prime.

Nella costruzione del conto economico, infatti, i costi delle materie prime non utilizzati nell'esercizio non devono influenzare il risultato dell'esercizio, poiché non rispondono a fattori produttivi utilizzati nel corso dell'esercizio.

La determinazione del risultato non deriva dalla semplice contrapposizione dei costi e dei ricavi che si sono manifestati nell'esercizio, ma richiede l'individuazione dei costi e ricavi effettivamente riferibili all'esercizio, in applicazione del principio chiamato di «competenza economica».

Nel conto economico devono cioè essere considerati i costi che hanno contribuito all'ottenimento dei ricavi ovvero i consumi di materie prime.

Se ipotizziamo che in magazzino risultino ancora euro 80.000 di materie prime inutilizzate, è necessario fare in modo che da un lato, i costi per materie prime che influenzano il risultato economico siano pari a euro 220.000 (cioè i 300.000 di acquisti meno le rimanenze pari a 80.000) ed allo stesso tempo, le materie prime inutilizzate devono essere indicate nello stato patrimoniale tra

le attività. In altre parole, occorre che nel conto economico emerga soltanto il valore del consumo dei fattori produttivi nell'esercizio.

Dal punto di vista tecnico, tale risultato non viene ottenuto riducendo direttamente il valore degli acquisti di materie prime, che saranno quindi iscritti in conto economico per l'interno valore, ma attraverso l'iscrizione del valore finale delle rimanenze di materie prime, in quanto si tratta di fattori produttivi acquistati e non utilizzati. Occorre quindi ridurre l'effetto di tali costi in conto economico, in quanto si tratta di fattori produttivi che non sono ancora stati impiegati nella produzione e che, pertanto, non sono correlati a ricavi.

L'iscrizione del valore delle rimanenze in conto economico come un ricavo consente di stornare il costo delle materie prime inutilizzate, cioè di incidere negativamente sul risultato d'esercizio per l'importo di competenza, pari a euro 220.000.

Nell'esempio le rimanenze di materie prime risulteranno iscritte in bilancio nel modo seguente:

#### Conto Economico 1/1-31/12

Ricavi delle vendite	600.000
Ricavi da prestazioni di servizi	100.000
Rimanenze finali di materie prime	80.000
Acquisti di materie prime	-300.000
Spese per servizi	-90.000
Costo del lavoro	-200.000
Interessi passivi bancari	-20.000

#### Stato Patrimoniale al 31/12

Attivo		Passivo	
Impianti e macchinari	1.000.000	Capitale sociale	500.000
Attrezzature	200.000	Mutuo passivo	800.000
Automezzi	30.000	Debiti verso fornitori	170.000
Rimanenze di materie prime	80.000		
Crediti verso clienti	300.000		
Conto corrente	30.000		

#### b) Le costruzioni in economia

Le imprese talvolta invece di acquistare beni strumentali dal mercato esterno, lo realizzano direttamente nei propri stabilimenti. Ad esempio, nel caso di un macchinario, talvolta la produzione necessita di un bene personalizzato non presente sul mercato, oppure, per un'impresa di costruzione edile, sarà naturale costruire direttamente il proprio fabbricato strumentale.

In tali casi, al termine della realizzazione l'impresa dispone di un nuovo macchinario come nel caso di acquisto sul mercato esterno. I costi sostenuti per la realizzazione del macchinario, però, come la mano d'opera ed ai materiali diretti, sono stati rilevati in conto economico, nonostante siano riferibili alla costruzione del macchinario.

Inoltre, il macchinario non risulta iscritto in stato patrimoniale, poiché non è mai stato acquisto sul mercato esterno.

Nell'ambito delle operazioni di chiusura, in tali situazioni, è necessario da un lato considerare che i costi sostenuti per la realizzazione del macchinario non sono di competenza dell'esercizio, poiché i benefici che l'impresa otterrà dal macchinario riguardano un certo numero di anni futuri; dall'altro, che è necessario iscrivere in stato patrimoniale il macchinario, poiché, nella sostanza, l'impresa dispone anche dei macchinari realizzati in economia.

Come nel caso delle rimanenze di magazzino, anche in questo caso non vengono ridotte le singole voci di costo riferibili alla realizzazione del macchinario, ma l'intero importo del costo sostenuto per la costruzione del macchinario, ad esempio pari a euro 200.000, viene iscritto tra i ricavi per

annullare l'effetto dei costi sulla determinazione del risultato dell'esercizio. Contemporaneamente viene poi iscritto nello stato patrimoniale il macchinario, per un importo pari al costo sostenuto. Nell'esempio il macchinario costruito internamente comporterà l'iscrizione in bilancio delle seguenti voci:

#### Conto Economico 1/1-31/12

100.000 80.000
200.000
200.000
-300.000
-90.000
-200.000
-20.000

#### Stato Patrimoniale al 31/12

Attivo	Passivo
Z 111110	1 433400

Impianti e macchinari	1.200.000	Capitale sociale	500.000
Attrezzature	200.000		
Automezzi	30.000	Mutuo passivo	800.000
Rimanenze di materie prime	80.000	Debiti verso fornitori	170.000
Crediti verso clienti	300.000		
Conto corrente	30.000		

#### c) Gli ammortamenti

Se è evidente che beni come i fabbricati, i macchinari, le attrezzature, ecc., costituiscono investimenti, è anche necessario considerare che con il trascorrere del tempo e l'utilizzo nell'ambito del processo produttivo, tali beni in genere si riducono di valore (l'unico bene a vita utile illimitata è rappresentato in linea generale dai terreni).

Il discorso è però molto diverso per gli altri investimenti in beni strumentali, ad esempio, un automezzo. Il bene viene iscritto tra le attività dello stato patrimoniale al momento dell'acquisizione perché rappresenta un elemento che incrementa la ricchezza dell'impresa. È però anche necessario considerare che non si tratta di un investimento «eterno», poiché il suo valore si riduce con il trascorrere degli anni, a seguito dell'utilizzo nel processo produttivo aziendale.

Ciò significa che l'azienda, per poter ottenere i ricavi di vendita, oltre alle materie prime, al lavoro, alle spese per servizi, ecc., ha utilizzato anche l'automezzo.

Di conseguenza, in applicazione del principio di competenza, è necessario iscrivere in conto economico una quota del costo dell'automezzo in ciascun anno in cui il bene viene utilizzato.

Se ipotizziamo che l'automezzo abbia una vita utile di 5 anni, poiché è stato acquistato a euro 30.000, in ciascun anno è necessario iscrivere in conto economico un importo pari a 1/5 del costo totale, cioè euro 6.000 (ipotizzando come avviene in genere che l'automezzo contribuisca nella medesima misura). Tale costo prende il nome di ammortamento.

L'iscrizione in conto economico di un costo a titolo di ammortamento dovuto al consumo del bene comporta però, quale conseguenza, anche la riduzione del valore dell'automezzo iscritto in stato patrimoniale, che non sarà più iscritto al valore di acquisizione, pari a euro 30.000, ma soltanto a euro 24.000.

Lo stesso ragionamento vale per gli altri beni strumentali la cui vita utile è limitata: impianti e macchinari ed attrezzature. Si ipotizza che l'ammontare dell'ammortamento sia rispettivamente pari a euro 150.000 ed a euro 25.000.

Nell'esempio, il bilancio risulta il seguente:

#### Conto Economico 1/1-31/12

Como 20000m00 1/1 C1/12	
Ricavi delle vendite	600.000
Ricavi da prestazioni di servizi	100.000
Rimanenze finali di materie prime	80.000
Costruzioni in economia	200.000
Acquisti di materie prime	-300.000
Spese per servizi	-90.000
Costo del lavoro	-200.000
Interessi passivi bancari	-20.000
Ammortamento automezzi	-6.000
Ammortamento impianti e macchinari	-150.000
Ammortamento attrezzature	-25.000

#### Stato Patrimoniale al 31/12

Attivo Passivo

Impianti e macchinari	1.050.000	Capitale sociale	500.000
Attrezzature	175.000	Mutuo passivo	800.000
Automezzi	24.000	Debiti verso fornitori	170.000
Rimanenze di materie prime	80.000		
Crediti verso clienti	300.000		
Conto corrente	30.000		

#### e) I ratei e risconti e le partite da liquidare

L'esercizio di dodici mesi rappresenta l'insieme delle operazioni effettuate dall'impresa tra due date (ad esempio: 1/01 - 31/12), ma la gestione dell'impresa continua naturalmente indipendentemente dalla durata del periodo amministrativo di riferimento per la redazione del bilancio. Accade quindi che alcune operazioni rilevate nell'esercizio siano in realtà in tutto o in parte riferibili all'esercizio successivo e, al contrario, che alcune operazioni non ancora rilevate siano in realtà in tutto o in parte attribuibili all'esercizio oggetto del bilancio.

Talune operazioni, inoltre, sono state completate nell'esercizio, ma il documento giustificativo viene emesso soltanto nell'esercizio successivo, si pensi, ad esempio, alla possibilità di emettere le fatture di vendita entro la metà del mese successivo rispetto alla consegna dei prodotti.

In tali casi, la vendita, anche se di competenza dell'esercizio, non è stata contabilizzata durante l'esercizio, a causa della mancata emissione del documento (che rappresenta l'oggetto su cui si basa la rilevazione dei fatti amministrativi durante l'anno).

Per determinare correttamente il risultato d'esercizio è quindi necessario:

- aggiungere i costi e ricavi (o quote di costi e ricavi) relativi alle operazioni che si manifesteranno finanziariamente (come crediti e debiti) soltanto nell'esercizio successivo ma che sono attribuibili (o per la parte attribuibile) all'esercizio;
- rinviare all'esercizio successivo i costi e ricavi (o le quote di costi e ricavi) relativi alle operazioni che si sono già manifestate finanziariamente se riferibili (o per la parte riferibile) all'esercizio successivo.

In stato patrimoniale, a fronte dell'iscrizione di quota di costo nel conto economico viene iscritto un «rateo passivo» tra le passività, mentre l'imputazione in conto economico di una quota di ricavo comporta l'iscrizione in stato patrimoniale di un «rateo attivo» tra le attività.

Il rinvio all'esercizio successivo di una quota di costo comporta l'iscrizione in stato patrimoniale di un risconto attivo tra le attività, mentre lo storno di una quota di ricavo determina l'iscrizione in stato patrimoniale di un risconto passivo tra le passività.

Se invece è necessario imputare un intero costo o un intero ricavo poiché si tratta di operazioni di competenza che si manifesteranno finanziariamente soltanto nell'esercizio successivo, in corrispondenza all'imputazione del costo e del ricavo viene rilevata una voce di credito/debito presunta (in quanto non è ancora stato emesso il documento che giustifica l'operazione) che viene definita "partita da liquidare", ad esempio: clienti c/fatture da emettere, fornitori c/fatture da ricevere, ecc.

Nell'esempio si ipotizza che:

- a) il primo di aprile dell'esercizio successivo saranno pagati interessi passivi sul mutuo per euro 20.000;
- b) in data primo dicembre è stato pagato l'affitto bimestrale dello stabilimento per euro 15.000;
- c) sono stati consegnati prodotti finiti in data 27 dicembre per euro 40.000: la fattura sarà emessa nel mese di gennaio dell'esercizio successivo.

A seguito di tali operazioni il bilancio risulta il seguente:

#### Conto economico 1/1 - 31/12

Ricavi delle vendite	640.000
Ricavi da prestazioni di servizi	100.000
Rimanenze finali di materie prime	80.000
Costruzioni in economia	200.000
Acquisti di materie prime	-300.000
Spese per servizi	-90.000
Costo del lavoro	-200.000
Interessi passivi bancari	-20.000
Ammortamento automezzi	-6.000
Ammortamento impianti e macchinari	-150.000
Ammortamento attrezzature	-25.000
Interessi passivi su mutui	-10.000
Affitti passivi	-7.500

#### Stato patrimoniale al 31/12

Attivo		Passivo	
Impianti e macchinari	1.050.000	Capitale sociale	500.000
Attrezzature	175.000	Mutuo passivo	800.000
Automezzi	24.000	Debiti verso fornitori	170.000
Rimanenze di materie prime	80.000	Ratei passivi su mutui	10.000
Crediti verso clienti	300.000		
Conto corrente	15.000		
Risconti attivi	7.500		
Fatture da emettere	40.000		

Dopo aver completato le operazioni di rettifica è possibile determinare il risultato d'esercizio che si ottiene dalla somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi di reddito. Nel caso in esame, il risultato dell'esercizio è il seguente:

componenti positivi di reddito: euro 1.020.000 (meno) componenti negativi di reddito: euro 808.500 utile ante imposte: euro 211.500

Di conseguenza il bilancio al 31 dicembre del primo anno di attività è il seguente:

#### Conto Economico 1/1-31/12

Como 20000m00 1/1 C1/12	
Ricavi delle vendite	640.000
Ricavi da prestazioni di servizi	100.000
Rimanenze finali di materie prime	80.000
Costruzioni in economia	200.000
Acquisti di materie prime	-300.000
Spese per servizi	-90.000
Costo del lavoro	-200.000
Interessi passivi bancari	-20.000
Ammortamento automezzi	-6.000
Ammortamento impianti e macchinari	-150.000
Ammortamento attrezzature	-25.000
Interessi passivi su mutui	-10.000
Affitti passivi	-7.500
Utile d'esercizio	211.500

#### Stato patrimoniale finale al 31/12

Attivo Passivo

2 10000		1 WSSIVO	
Impianti e macchinari	1.050.000	Capitale sociale	500.000
Attrezzature	175.000	Utile d'esercizio	211.500
Automezzi	24.000	Mutuo passivo	800.000
Rimanenze di materie prime	80.000	Debiti verso fornitori	170.000
Crediti verso clienti	300.000	Ratei passivi su mutui	10.000
Conto corrente	15.000		
Risconti attivi	7.500		
Fatture da emettere	40.000		
Totale	1.691.500	totale	1.691.500

Il risultato d'esercizio rappresenta quindi la ricchezza creata nell'esercizio per effetto del buon andamento della gestione e, allo stesso tempo, l'incremento di ricchezza (ovvero di patrimonio netto) a disposizione dell'impresa. Di conseguenza l'utile viene iscritto sia nel conto economico, sia nello stato patrimoniale.

#### 1.5 La nota integrativa

La nota integrativa è il documento che "integra" gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, illustrando i contenuti delle voci di bilancio e le modalità con cui sono stati determinati i valori quantitativi.

Ad esempio, nel caso degli ammortamenti, la nota integrativa illustra i criteri che hanno condotto a definire la quota corretta di ammortamento.

Inoltre, la nota integrativa consente di illustrare le informazioni di tipo qualitativo che non è possibile indicare negli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

#### 1.6 La disciplina di legge del bilancio

Il bilancio d'esercizio è disciplinato dal Codice Civile negli artt. dal 2423 al 2435-bis<sup>2</sup>.

L'art. 2423, co. 1 del Codice Civile stabilisce che il bilancio è composta dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico:
- Nota Integrativa.

Lo Stato Patrimoniale, redatto ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile, rappresenta la situazione patrimoniale dell'impresa, individuando le attività, le passività ed il patrimonio netto.

Il Conto Economico, redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile, rappresenta il risultato economico conseguito nell'esercizio, mediante l'individuazione dei ricavi e dei costi attinenti al periodo amministrativo considerato.

La Nota Integrativa, redatta principalmente ai sensi degli artt. 2427 e 2427-bis del Codice Civile, consente di illustrare analiticamente i principi ed i criteri utilizzati nella determinazione del reddito e del patri

Gli altri documenti relativi al bilancio d'esercizio sono i seguenti:

- la relazione sulla gestione;
- gli allegati al bilancio;
- la relazione del Collegio Sindacale e/o del Revisore contabile;
- il bilancio consolidato.

La relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, deve essere predisposta dagli amministratori ed ha il compito di illustrare, tra l'altro, la situazione della società e l'andamento della gestione nel suo complesso e nei diversi settori.

Gli allegati al bilancio sono relativi alle società controllate e collegate. In particolare, l'art. 2429 co. 3 del Codice Civile stabilisce che debbano essere depositate presso la sede della società con il bilancio:

- le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate;
- un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

La relazione del Collegio Sindacale e/o la relazione del Revisore contabile (laddove obbligatorie) debbono anch'esse, ai sensi dell'art. 2429, co. 3, essere depositate con il bilancio. Si tratta delle relazioni dei soggetti incaricati nel controllo all'interno delle società<sup>3</sup>.

#### 1.7 Le finalità del bilancio

Le finalità del bilancio d'esercizio sono individuate dall'articolo 2423 secondo il quale il bilancio d'esercizio «deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio».

Le finalità del bilancio d'esercizio rappresentano le linee guida che devono orientare gli amministratori nella redazione del bilancio d'esercizio.

Il Codice Civile individua quindi i postulati:

della chiarezza;

della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Essi sono diretti a realizzare una piena comprensibilità del bilancio d'esercizio e tutte le altre regole (principi di redazione e principi contabili) devono essere interpretate tenendo conto di questi postulati.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per apprendimenti sulla parte normativa del bilancio si veda: Pisoni P., Bava F., Busso D., Il bilancio d'esercizio. Principi, struttura e valutazioni, Euroconference Editore, Verona, settembre 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per maggiori ragguagli sul controllo nell'ambito delle società si rimanda al capitolo sugli organi di controllo.

Il postulato della chiarezza è finalizzato a far si che il bilancio sia redatto in una forma tale da rendere agevole la lettura delle informazioni contenute nello stesso.<sup>4</sup>

Il rispetto degli schemi di bilancio è funzionale al postulato della chiarezza in quanto consente agli schemi di esplicare per intero la capacità informativa relativamente alla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e al risultato d'esercizio<sup>5</sup>.

Il raggruppamento di voci si ha nel momento in cui due o più voci previste dagli schemi vengono sostituite da una sola voce. L'art. 2423-ter consente il raggruppamento di voci solo qualora l'importo delle voci sia irrilevante ai fini della chiarezza o quando il raggruppamento favorisca la chiarezza. In questo secondo caso, è necessario indicare distintamente in Nota Integrativa le voci oggetto del raggruppamento.

La Nota Integrativa, disciplinata dall'art. 2427, inoltre, riveste un ruolo di primo piano nel rendere chiaro e comprensibile il bilancio d'esercizio.

Al fine di rispettare il postulato della chiarezza, la Nota Integrativa deve avere:

- un contenuto sufficientemente esauriente, ma non eccessivo, in modo da non generare confusione nel lettore del bilancio:
- una forma agevole a leggersi, eventualmente anche mediante l'utilizzo di tabelle e prospetti.

Il postulato della rappresentazione veritiera e corretta è finalizzato a salvaguardare l'«attendibilità» del bilancio d'esercizio con riferimento alla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'impresa.

L'uso dell'aggettivo veritiero con riferimento alla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio, né promettere ai lettori del bilancio stesso, l'esposizione di una verità oggettiva di bilancio, impossibile da raggiungibile in riferimento ai valori stimati. Al contrario, l'aggettivo veritiero richiede ai redattori del bilancio, da un lato, la determinazione corretta degli importi stimati e, dall'altro, la rappresentazione adeguata del risultato di tali stime. Per quanto riguarda le situazioni che vengono rappresentate nel bilancio, occorre sottolineare che:

- la situazione patrimoniale viene esposta e rappresentata nello Stato Patrimoniale;
- il risultato economico viene esposto e rappresentato nel Conto Economico.

La rappresentazione finanziaria della società viene attuata mediante:

- la classificazione delle attività e delle passività secondo criteri finanziari, il che comporta la distinzione, nell'attivo, degli elementi patrimoniali in immobilizzazioni e attivo circolante a seconda della loro destinazione;
- l'indicazione per i crediti e i debiti degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (per i crediti iscritti nell'attivo immobilizzato, deve essere indicata la parte scadente entro l'esercizio successivo);
- l'iscrizione degli acconti a fornitori nel raggruppamento in cui verrà iscritto il bene per il quale è stato versato l'acconto (e non tra i crediti);
- la presentazione del rendiconto finanziario.

La presentazione del rendiconto finanziario non è richiesta dal Codice Civile, anche se il principio contabile italiano n. 12 ne raccomanda la presentazione nel fascicolo di bilancio.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il Codice Civile (art. 2423-*ter*) prevede una serie di norme volte ad assicurare un livello minimo di chiarezza per quanto riguarda la rappresentazione formale degli schemi di bilancio: lo Stato Patrimoniale, previsto all'art. 2424, e il Conto Economico, previsto all'art. 2425.

L'art. 2423-ter stabilisce, infatti, che le voci previste dagli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico devono essere iscritte nell'ordine indicato (rispetto degli schemi) e separatamente (divieto di raggruppamento di voci); inoltre, sono vietati i compensi di partite.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'art. 2423-*ter*, inoltre, stabilisce che:

<sup>-</sup> le voci precedute da numeri arabi sono ulteriormente suddivisibili o raggruppabili (in questo caso, però, il raggruppamento deve favorire la chiarezza);

l'aggiunta di voci è necessaria qualora il contenuto non sia previsto in alcuna voce indicata negli schemi degli artt. 2424
 e 2425:

<sup>-</sup> l'adattamento delle voci è necessario qualora sia richiesto dalla particolare attività esercitata.

La rappresentazione veritiera e corretta è perseguita dal legislatore anche attraverso la richiesta:

- di fornire informazioni complementari qualora quelle specificatamente richieste non siano sufficienti a garantire una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, co. 3);
- di derogare alle norme specificatamente previste qualora, in casi eccezionali, <sup>6</sup> l'applicazione di una di queste norme non consenta una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, co. 4).

In questo secondo caso, l'utilizzo della deroga deve essere motivato in Nota Integrativa; devono inoltre essere indicati gli effetti della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Il legislatore non ha individuato i casi eccezionali, mentre nella Relazione al decreto legislativo si legge che non costituisce mai caso eccezionale la sopravvenuta scarsa significatività dei valori storici per effetto dell'inflazione.

Ciò significa che la redazione del bilancio, pur essendo un obbligo di legge, non può limitarsi ad una semplice applicazione di norme, ma deve essere sempre improntata al rispetto delle clausole generali di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta: gli amministratori, per individuare correttamente il momento in cui applicare il terzo ed il quarto comma dell'art. 2423 devono rifarsi ai principi di una «sana, onesta e consapevole amministrazione».

#### 1.8 I principi di redazione

I «principi di redazione» rappresentano orientamenti di carattere più tecnico relativi alla redazione del bilancio d'esercizio, la cui osservanza consente di rispettare il dettato delle clausole generali.

I «principi di redazione», rappresentano quindi un'applicazione pratica dei postulati di «chiarezza» e «rappresentazione veritiera e corretta». L'osservanza di tali principi dovrebbe portare, nella maggior parte dei casi, alla redazione di un bilancio d'esercizio chiaro, veritiero e corretto. In effetti, ciascuno dei principi di redazione realizza congiuntamente le clausole generali di redazione

I «principi di redazione» individuati esplicitamente dal Codice Civile all'art. 2423-bis sono i seguenti:

- continuità (n. 1);
- prudenza (n. 1, 2 e 4);
- competenza (n. 3);
- valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci (n. 5);
- costanza dei criteri di valutazione (n. 6).

Inoltre, il principio contabile italiano n. 11 individua ulteriori principi di redazione quali la neutralità, la significatività e la rilevanza, la verificabilità dell'informazione, ma, soprattutto, la prevalenza della sostanza sulla forma.

#### Continuità

Con il termine «bilancio d'esercizio» il Codice Civile si riferisce al bilancio dell'impresa in funzionamento (bilancio ordinario), nella valutazione degli elementi del patrimonio occorre tener conto della prospettiva della continuazione dell'attività.

Tale principio comporta che:

nelle valutazioni di bilancio si debba tener conto dei valori dei beni in quanto utilizzati dall'impresa: non è pertanto possibile valutare, ad esempio, i beni strumentali al valore di

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Costituisce caso eccezionale il terreno la cui destinazione viene variata dal piano regolatore da agricola ad edificabile. La giurisprudenza è concorde nel non ritenere caso eccezionale il fatto che il valore reale di un bene sia di molto superiore al valore di iscrizione in bilancio; tale regola è valevole anche nel caso in cui il bilancio si chiuda con una perdita d'esercizio per quanto rilevante (di conseguenza, non è ammessa in questi casi la rivalutazione, ad esempio, degli immobili).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Gli eventuali utili derivanti dall'applicazione della deroga non sono distribuibili se non in misura corrispondente al valore recuperato (alienazione dell'elemento patrimoniale o copertura con il processo di ammortamento).

realizzo diretto sul mercato, in quanto tali elementi, essendo inseriti nel sistema impresa, non verranno venduti sul mercato, ma verranno realizzati indirettamente attraverso i ricavi di vendita dei beni:

 non sia possibile continuare ad utilizzare le regole del bilancio d'esercizio quando nell'impresa viene meno il presupposto della continuità aziendale. In tali situazioni, infatti, i criteri da utilizzare sono quelli propri dei bilanci di liquidazione.

#### Prudenza

La valutazione delle attività e delle passività non deve determinare sopravvalutazioni del reddito e del patrimonio.

Le conseguenze operative di tale principio sono le seguenti:

- devono essere iscritte in bilancio tutte le perdite, anche se solo presunte, e di tutti i rischi prevedibili;
- non devono essere iscritte in bilancio gli utili non ancora realizzati (cosiddetti utili «sperati»).

Il Codice Civile individua il principio di prudenza congiuntamente con il principio di continuità, sottolineando che il processo valutativo si riferisce ad operazioni in corso che troveranno compimento soltanto nei periodi successivi e il cui esito, alla data di formazione del bilancio, non può che essere incerto.

L'applicazione del principio di prudenza non può essere il pretesto per ingiustificate riduzioni del patrimonio di bilancio<sup>8</sup>.

La conseguenza tecnica del principio di prudenza si identifica con la scelta, come criterio base di valutazione, del criterio del costo storico: gli elementi del patrimonio vengono iscritti ad un valore pari alle spese sostenute per l'acquisizione del connesso fattore produttivo. Tale valore deve essere rettificato o sostituito per tenere conto da un lato della minor utilità dei fattori produttivi in relazione al loro utilizzo (es.: processo di ammortamento), dall'altro di mutamenti di valore non connessi con l'utilizzo (es.: crollo del valore di mercato dei prodotti finiti in magazzino). Il Codice Civile prevede espressamente le seguenti eccezioni al criterio del costo:

- poste monetarie in valuta estera: la valutazione deve avvenire al tasso di cambio esistente alla chiusura dell'esercizio, rilevando anche gli utili non ancora realizzati nel Conto Economico;
- lavori in corso su ordinazione: la valutazione può essere effettuata, in alternativa al criterio del costo, sulla base dei corrispettivi maturati;
- partecipazioni in imprese controllate e collegate immobilizzate: la valutazione può essere effettuata, in alternativa al criterio del costo, con il criterio del patrimonio netto, che prende in considerazione anche gli incrementi di valore della partecipazione per effetto degli incrementi del patrimonio netto della partecipata;
- <u>crediti</u>: la valutazione deve essere effettuata al presumibile valore di realizzo.

Al di là delle eccezioni al criterio del costo previste espressamente dal Codice Civile, gli amministratori non possono derogare a tale principio, a meno che non sussistano casi eccezionali che rendano il criterio alternativo al costo in grado di fornire una rappresentazione più corretta, più chiara e più veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'impresa.

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Si consideri, a questo proposito, quanto indicato nell'art. 2424-bis co. 3 a proposito del contenuto della voce «Fondi per rischi e oneri»: «Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza». In pratica, i rischi o gli oneri devono essere determinati e l'esistenza deve essere quantomeno probabile: non si può, invocando il principio di prudenza, iscrivere nel bilancio fondi a copertura di rischi generici d'impresa non determinati: in questo caso si sarebbe di fronte ad un eccesso di prudenza attuato al fine di porre in essere politiche di bilancio, rappresentando la situazione dell'impresa in modo non chiaro, non corretto, non veritiero.

#### Competenza

Il principio della «competenza» è individuato al n. 3 dell'art. 2423-bis del Codice Civile che stabilisce che «si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento».

Il principio della «competenza» è diretto alla determinazione del reddito prodotto nell'esercizio come differenza tra il flusso dei ricavi e il flusso dei costi relativi alla gestione, indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria.

Per quanto riguarda i ricavi, essi si considerano economicamente conseguiti nel periodo amministrativo in cui, da un lato, è stato completato il processo produttivo dei beni o dei servizi e, dall'altro, è avvenuto lo scambio con terze economie.

Lo scambio si considera effettuato, per i beni, al momento della consegna o della spedizione, mentre, per quanto riguarda i servizi, il momento dello scambio coincide con l'effettuazione della prestazione. Nel caso in cui i ricavi si riferiscano a due o più esercizi è necessario effettuare una ripartizione tra i vari periodi amministrativi.

I costi, in quanto remunerazione di fattori produttivi, devono essere imputati nell'esercizio in cui i relativi fattori produttivi hanno concorso alla determinazione dei ricavi, ovvero nell'esercizio in cui hanno ceduto la loro utilità: si parla in questo senso di correlazione tra ricavi e costi iscritti nel Conto Economico.

In taluni casi può non essere possibile individuare la correlazione con i ricavi. Ciò accade quando si percepisce che il fattore produttivo non è in grado o non è più in grado di cedere utilità, oppure quando, pur stimando che il costo sarà in grado di apportare benefici economici futuri, non si è in grado di stabilire una correlazione causa-effetto, né di trovare un criterio di ripartizione ragionevole tra i vari periodi amministrativi. In questi casi, il costo deve essere iscritto nel conto economico dell'esercizio nel quale ci si rende conto della cessazione dell'utilità.

#### Valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci

Non devono essere effettuate compensazioni tra utili non realizzati relativi ad alcuni elementi del patrimonio aziendale e perdite presunte relative ad altri elementi patrimoniali. Un simile comportamento contrasterebbe con l'obbligo della rappresentazione veritiera e corretta e determinerebbe una evidente violazione del principio di prudenza.

#### Costanza dei criteri di valutazione

I criteri di valutazione degli elementi patrimoniali non possono essere modificati da un esercizio all'altro se non in casi eccezionali, motivando l'applicazione della deroga in Nota Integrativa ed indicando l'influenza del cambiamento del criterio di valutazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico.

In particolare, per quanto riguarda il postulato della «chiarezza», la costanza dei criteri di valutazione consente di realizzare, congiuntamente con i principi di competenza e prudenza, il principio di «neutralità» del bilancio d'esercizio.

Mantenere costanti i criteri di valutazione, infatti, permette di evitare di utilizzare il cambiamento dei criteri di valutazione come mezzo per effettuare politiche di bilancio.

#### Prevalenza della sostanza sulla forma

La rappresentazione delle operazioni deve essere basata su aspetti sostanziali e non su quelli formali/giuridici. Il principio contabile italiano n. 11, fin dalla formulazione del 1994, indicava tra i principi di redazione quello della prevalenza della sostanza sulla forma. Il Codice Civile, tuttavia,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Si pensi, ad esempio, ai costi capitalizzati relativi a ricerche condotte internamente all'azienda per i quali diventa evidente che non ci saranno più benefici economici futuri. Il costo, sebbene non abbia ceduto interamente l'utilità prevista, deve essere considerato sostenuto e, pertanto, iscritto nel Conto Economico.

non prevedeva espressamente tale principio: anzi, nell'ordinamento italiano è sempre prevalsa l'indicazione di rappresentare le operazioni sulla base degli aspetti formali/giuridici dei contratti sottostanti.

Dal 2004, con la riforma del diritto societario, è stato introdotto il principio per cui le valutazioni di bilancio non devono essere effettuate con riferimento solo alla continuazione dell'attività e secondo prudenza, ma anche «tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato».

Inoltre, è stata disciplinata la rappresentazione contabile di talune operazioni, al fine di far prevalere la sostanza sulla forma (es.: operazioni di pronti contro termine, operazioni di sale e lease-back) ed è stata richiesto l'inserimento di nuove informazioni relative alla sostanza economica di quelle operazioni che vengono rappresentate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico secondo una logica formale (es.: locazioni finanziarie).

Il principio contabile n. 11, rivisto dall'OIC proprio in seguito alla riforma del diritto societario, fornisce in merito le seguenti indicazioni:

«Per ciascuna operazione o fatto e comunque per ogni accadimento aziendale, è indispensabile conoscere la sostanza economica dello stesso qualunque sia la sua origine (contrattuale, legislativa ecc.). [...]

La sostanza economica dell'operazione che è stata così identificata rappresenta, salvo i casi indicati successivamente, l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dell'evento nel bilancio, affinché quest'ultimo possa assicurare chiarezza di redazione ed una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. [...]

Individuata la sostanza economica dell'operazione-bisogna altresì considerare gli aspetti formali (contrattuali e giuridici) per le eventuali limitazioni imposte dalla vigente legislazione. Infatti, vi sono situazioni nelle quali:

le norme civilistiche e/o fiscali relative a particolari fattispecie possono rendere opportuna una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza economica dell'operazione;

le norme civilistiche impongono la rilevazione dell'operazione in base agli aspetti formali, ma non impediscono che la sostanza economica dell'operazione possa altrimenti essere riflessa contabilmente. Ad esempio, l'operazione di vendita («sale») e concomitante retrolocazione con una operazione di leasing finanziario («lease back») costituisce da un punto di vista sostanziale un'operazione di finanziamento; in tal caso è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato, rilevando, tuttavia, il differimento della plusvalenza che è accreditata a Conto Economico gradualmente, sulla durata del contratto di leasing (o sulla vita utile del cespite secondo le varie fattispecie), come è invece richiesto dalla metodologia del leasing finanziario.

Nelle situazioni di cui al punto a) nelle quali la contabilizzazione non può effettuarsi in base alla sostanza dell'operazione si devono fornire nella Nota Integrativa tutti gli elementi ed i dati (informazioni complementari) atti ad esprimerla. Tra tali informazioni, come peraltro previsto dall'art. 2427 per le locazioni finanziarie, risultano anche gli effetti di tale impostazione sostanziale sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul patrimonio netto e sul risultato dell'esercizio, affinché il bilancio possa raggiungere le sue finalità di chiarezza nella redazione e di rappresentazione veritiera e corretta in precedenza richiamate e possa quindi rispettare i postulati del bilancio stesso.

Quanto appena detto si applica anche ai casi di difformità di specifiche disposizioni di legge rispetto ai postulati di bilancio, in quanto ai fini della informativa complementare le predette difformità sono da equiparare ai casi di contrasto tra aspetti sostanziali e formali.

Nelle situazioni di cui al precedente punto b), gli effetti dell'operazione vanno trattati secondo la sostanza economica e si devono fornire le necessarie informazioni nella Nota Integrativa (si veda il Principio contabile 12, Appendice 2)».

Ciò significa, quindi, che l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma non è ancora così lineare, poiché viene applicato in modo differente a seconda delle operazioni da rappresentare.

#### 1.9 I principi contabili

I <u>«principi contabili»</u> consistono in norme tecnico-applicative per la rilevazione delle operazioni di gestione, per la redazione degli schemi di bilancio e per la valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi.

Si tratta delle regole per la formazione del bilancio d'esercizio che trovano il fondamento logico nei «postulati» del bilancio d'esercizio.

I principi contabili riguardano l'intero processo formativo del bilancio d'esercizio: essi possono pertanto avere ad oggetto la rilevazione contabile delle operazioni di gestione, la redazione del bilancio d'esercizio, la valutazione delle attività e delle passività costituenti il patrimonio di bilancio (tavola 1).

In linea di massima, i principi contabili individuati dal Codice Civile possono avere ancora carattere di indeterminatezza oppure consentire la scelta tra più criteri alternativi. In questi casi, si fa ricorso ai principi contabili di generale accettazione, frutto del lavoro della dottrina e delle associazioni dei professionisti contabili nazionali ed internazionali.

Per quanto riguarda, in particolare, i principi contabili relativi ai criteri di valutazione delle singole voci, essi sono primariamente individuati dall'art. 2426 Codice Civile, integrato dai principi contabili elaborati dalla dottrina e dagli organismi professionali.

Un'analisi anche sommaria dell'art. 2426 permette di individuare come criterio base di valutazione il costo che, in linea di massima, non può mai essere superato.

In taluni casi, il costo deve essere ridotto o per effetto di ammortamenti e perdite durevoli di valore oppure per allinearlo ad un minor valore di mercato.

Nel nostro ordinamento, quindi, il valore di mercato viene utilizzato solo in taluni casi e solo per individuare una perdita di valore; esso non viene mai utilizzato per individuare incrementi di valore, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio della prudenza.

Tavola 1: Principi contabili italiani.

Numero	Titoli
PC n. 11	Bilancio d'esercizio – Finalità e postulati
PC n. 12	Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi
PC n. 13	Le rimanenze di magazzino
PC n. 14	Disponibilità liquide
PC n. 15	I crediti
PC n. 16	Le immobilizzazioni materiali
PC n. 17	Il bilancio consolidato
PC n. 18	Ratei e risconti
PC n. 19	I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato – I debiti
PC n. 20	Titoli e partecipazioni
PC n. 21	Il metodo del patrimonio netto
PC n. 22	Conti d'ordine
PC n. 23	Lavori in corso su ordinazione
PC n. 24	Immobilizzazioni immateriali
PC n. 25	Il trattamento contabile delle imposte sul reddito
PC n. 26	Operazioni e partite in moneta estera
PC n. 27	Introduzione dell'euro quale moneta di conto
PC n. 28	Il patrimonio netto
PC n. 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio
PC n. 30	I Bilanci Intermedi
Interpretativo 1	Documento interpretativo n. 1 del Principio contabile 12 – Classificazione nel Conto Economico dei costi e ricavi
Interpretativo 2	Documento interpretativo n. 2 del Principi contabile 25 - Contabilizzazione del consolidato e
	della trasparenza fiscale
OIC n. 1	I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio
OIC n. 2	Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
OIC n. 3	Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione
	sulla gestione
OIC n. 4	Fusione e scissione
OIC n. 5	Bilanci di liquidazione

#### 1.10 Il contenuto della nota integrativa

La Nota Integrativa, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni, deve contenere le seguenti indicazioni (art. 2427 del Codice Civile):

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- 3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e: «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;

- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni:
- l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
- 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- 6-*ter*) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- 7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello Stato Patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;
- 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
- 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n.17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
- la composizione delle voci: *«proventi straordinari»* e *«oneri straordinari»* del Conto Economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 14) un apposito prospetto contenente:
  - a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
  - b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie;
- 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
- il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
- 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

- 19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;
- 19-*bis*) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
- 20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-*septies* con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-*bis*;
- 21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
- 22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;
- 22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;
- 22-*ter*) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

# 1.10.1 Le informazioni sugli strumenti finanziari: l'art.2427-bis

L'art.2427-bis è il seguente:

- 1. Nella nota integrativa sono indicati:
  - 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
    - *a) il loro fair value*;
    - b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
  - 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
    - a) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
    - b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.
- 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - c) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
  - d) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
  - e) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

- 3. Il fair value è determinato con riferimento:
  - a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
  - b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
- 4. Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non dà un risultato attendibile.

Sull'argomento è intervenuto l'<u>OIC</u>, con il <u>documento n.3</u> «Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione».

Di seguito, pertanto, sono analizzati i seguenti aspetti relativamente agli strumenti finanziari:

- 1) definizione di fair value;
- 2) rimando ai principi contabili internazionali;
- 3) modifiche alla Nota Integrativa del bilancio d'esercizio.

#### Definizione di fair value

Il co.3 dell'art.2427-bis afferma che il fair value è determinato con riferimento:

- al <u>valore di mercato</u>, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile. Qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
- al <u>valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati</u>, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile. Tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Il co.4 del medesimo articolo, invece, stabilisce che il *fair value* non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati non dà un risultato attendibile.

In realtà, l'art.2427-bis non entra nei dettagli tecnici rimandando (si veda paragrafo successivo) ai principi contabili internazionali.

#### Rimando ai principi contabili internazionali

La materia degli strumenti finanziari è estremamente complessa e in continua evoluzione. In tal senso, il legislatore ha preferito fornire poche definizioni, rimandando, invece, ai principi contabili internazionali in materia.

In questo modo, si è evitato di «ingessare» la normativa legandola, al contrario, ai principi contabili internazionali, le cui modifiche avvengono con estrema rapidità.

In particolare, il co.2 del art.2427 rimanda ai **principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea** per le seguenti definizioni:

- strumento finanziario;
- strumento finanziario derivato;
- fair value;
- modello e tecnica di valutazione generalmente accettato.

Come sottolineato dall'OIC 3, i principi contabili internazionali compatibili con la normativa dell'Unione Europea sono i principi emanati dallo IASB.

I principi contabili internazionali che hanno ad oggetto gli strumenti finanziari sono i seguenti:

- IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione;
- IAS 32, Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative;
- IFRS 7, Strumenti finanziari: informazioni integrative.

Il principio contabile più rilevante è sicuramente lo IAS 39 che detta le regole per la rilevazione e la valutazione nel bilancio d'esercizio e consolidato degli strumenti finanziari.

La finalità dello IAS 32 è quella di definire le modalità per l'esposizione degli strumenti finanziari nel bilancio d'esercizio, individuando le informazioni che devono essere fornite relativamente a tutti gli strumenti finanziari utilizzati dall'impresa sia quelli rilevati nel bilancio, sia quelli che non sono stati rilevati.

L'IFRS 7 ha sostituito lo IAS 30 relativamente all'informativa dei bilanci bancari e completa quanto previsto dallo IAS 32 e dallo IAS 39.

L'OIC 3 ha ripreso e commentato le definizioni contenute in questi tre documenti.

In particolare, di seguito si analizzano i seguenti aspetti:

- 1) strumento finanziario e strumento finanziario derivato;
- 2) fair value e modalità di determinazione.

#### Strumento finanziario e strumento finanziario derivato

Il paragrafo 11 dello IAS 32 definisce <u>strumento finanziario</u> qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per un soggetto e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un altro soggetto.

Il paragrafo 11 dello IAS 32 definisce <u>attività finanziaria</u> qualsiasi attività che rappresenti, alternativamente:

- a) disponibilità liquide;
- b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra impresa (ad esempio, un'azione);
- c) un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra impresa (ad esempio, un credito, un titolo di credito quale un'obbligazione) o a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente favorevoli (ad esempio, un'obbligazione convertibile);
- d) un contratto che potrà o potrebbe essere regolato attraverso strumenti di patrimonio netto propri dell'impresa e che, alternativamente:
  - non è un derivato per il quale l'impresa è o potrebbe essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti finanziari propri;
  - è un derivato che può o potrebbe essere regolato anche attraverso lo scambi o di un ammontare prefissato di denaro contante o un'altra attività finanziaria ad un numero prefissato di strumenti di patrimonio netto propri dell'impresa. Per questo scopo, gli strumenti di patrimonio netto propri dell'impresa non includono gli strumenti che sono essi stessi contratti per la futura ricezione o consegna di strumenti di patrimonio netto propri dell'impresa.

Il paragrafo 11 dello IAS 32 definisce **passività finanziaria** qualsiasi passività che rappresenti:

- a) un'obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra impresa (ad esempio, un debito) o a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente sfavorevoli;
- b) un contratto che può o potrebbe essere regolato attraverso strumenti finanziari propri dell'impresa e, alternativamente:
  - non è un derivato per il quale l'impresa è o potrebbe essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti di patrimonio netto propri dell'impresa;
  - è un derivato che potrà o potrebbe esser regolato anche attraverso lo scambio di un ammontare prefissato di denaro contante o di un'altra attività finanziaria contro un numero prefissato di strumenti di patrimonio netto propri dell'impresa. A questo scopo, gli strumenti di patrimonio netto propri dell'impresa non includono gli strumenti che sono essi stessi

contratti per la futura ricezione o consegna di strumenti di patrimonio netto propri dell'impresa.

Il paragrafo 11 dello IAS 32 definisce <u>strumento di patrimonio netto</u> qualsiasi contratto che rappresenti una partecipazione residua nell'attivo di un'impresa al netto di tutte le sue passività.

Si tratta, ad esempio, delle azioni e degli altri strumenti finanziari emettibili dalle società. Il paragrafo 9 dello IAS 39 definisce **strumento finanziario derivato** qualsiasi contratto che abbia

contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- a) il valore cambia in relazione ai cambiamenti che si verificano in un prestabilito tasso di interesse, prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, rating di un credito o altra variabile (alcune volte denominata «sottostante»);
- b) richiede che non vi sia alcun investimento netto iniziale o un minimo investimento netto iniziale relativo ad altre tipologie di contratti che hanno una simile reazione a cambiamenti delle condizioni mercato;
- c) sarà regolato in data futura.

Sono pertanto strumenti derivati i future, i contratti a termine, le opzioni, gli swap, ecc..., basati su tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi dei titoli, panieri di titoli, di valute, di tassi di interesse, ecc...

Lo IAS 39 distingue poi tra:

- strumenti finanziari di copertura;
- strumenti finanziari non di copertura (ovvero di speculazione).

Le condizioni da rispettare affinché uno strumento derivato possa essere considerato di copertura sono molto rigide ed è anche necessario monitorare, nello svolgimento dell'operazione, l'efficacia della copertura.

L'OIC 3 sottolinea come la definizione di strumento finanziario secondo i principi contabili internazionali è così ampia che vi ricadono numerose fattispecie, dalle disponibilità liquide ai titoli, ai crediti fino ai debiti.

Di seguito viene riportato un elenco non esaustivo di strumenti finanziari ai quali deve essere applicato lo IAS 39:

- titoli di debito;
- titoli di capitale (ad eccezione delle partecipazioni in imprese controllate, collegate e *joint* venture), compresi i nuovi strumenti finanziari introdotti dalla riforma;
- altre attività finanziarie, quali investimenti e crediti (siano essi «originati» dall'impresa oppure «acquisiti» da altre imprese);
- passività finanziarie (siano esse «originate» dall'impresa oppure «acquisite» da altre imprese);
- strumenti finanziari derivati (siano essi attività o passività derivate);
- strumenti finanziari derivati incorporati («embedded») in altri strumenti finanziari;
- attività e passività utilizzate come strumenti di copertura.

#### Fair value e modalità di determinazione

Il fair value, criterio base per la valutazione degli strumenti finanziari, è «il corrispettivo al quale un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione equa» (paragrafo 8).

Il fair value del corrispettivo dato o ricevuto è normalmente determinabile facendo riferimento al costo della transazione medesima o ad altri valori di mercato.

Per quanto riguarda il valore di mercato, lo IAS 39 fornisce la seguente definizione di strumento quotato su un mercato attivo: «Uno strumento finanziario è considerato quotato in un mercato attivo se i prezzi sono prontamente e regolarmente disponibili in un listino, operatore, intermediario, settore industriale, agenzia di determinazione del prezzo, autorità di regolamentazione e tali prezzi rappresentano operazioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali contrattazioni».

Secondo l'OIC 3, un <u>mercato</u> può essere definito <u>attivo</u> se gli strumenti in esso negoziati risultano sufficientemente liquidi. Per valutare la liquidità di un mercato o di uno specifico strumento finanziario occorre considerare i seguenti fattori:

- l'ampiezza, cioè la presenza di numerosi operatori;
- lo spessore, cioè cadute di domanda e offerta in presenza di forti oscillazioni di prezzo;
- l'elasticità, cioè la velocità di reazione di domanda e offerta alle variazioni di prezzo;
- i costi di smobilizzo, rappresentati da commissioni, differenze denaro-lettera, ecc...

Dunque ai fini della determinazione del *fair value* degli strumenti finanziari attraverso prezzi rilevabili su mercati attivi, l'impresa deve innanzitutto individuare per ogni singolo strumento quale mercato, sistema di scambio o *provider* finanziario considera come mercato attivo e periodicamente verificare la liquidità dello strumento finanziario attraverso il monitoraggio della continuità delle quotazioni, dei volumi scambiati e degli scostamenti di prezzi nelle diverse giornate (un prezzo eccessivamente volatile può essere un sintomo di scarsa liquidità dello strumento). Infine, l'impresa deve stabilire quale prezzo fornito dal mercato viene utilizzato per la determinazione del *fair value*: ad esempio, il prezzo di chiusura o il prezzo di riferimento ovvero, per gli strumenti i cui prezzi vengono forniti da *providers*, l'orario della giornata in cui viene fatta la rilevazione.

Nel caso di strumenti finanziari composti, laddove non siano disponibili prezzi di mercato complessivi, ma solo per le singole componenti, il *fair value* potrà essere determinato sulla base dei prezzi di mercato delle parti che lo compongono.

Inoltre, qualora non sia riscontrabile sul mercato attivo un prezzo riferito allo strumento da valutare, ma è possibile rilevare il prezzo di uno strumento analogo, cioè con caratteristiche tecniche, quali tipologia dello strumento, valuta, durata, scadenza, emittente, ecc. similari a quelle dello strumento da valutare, può essere utilizzato quest'ultimo prezzo.

Per tutti gli strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare un mercato attivo, il *fair* value deve essere determinato facendo riferimento a **tecniche di valutazione**.

Tra queste rientrano:

- 1) il riferimento a recenti transazioni di mercato fra controparti terze;
- 2) il riferimento al valore corrente di scambio di strumenti che possiedano analoghe caratteristiche;
- 3) la valutazione mediante l'attualizzazione dei flussi di cassa attesi con il cd. *discounted cash flows* (DCF);
- 4) l'utilizzo di modelli valutativi quali i cosiddetti «option pricing models».

Secondo la guida applicativa dello IAS 39, se per una determinata categoria di strumenti gli attori del mercato sono soliti seguire una particolare tecnica valutativa e questa ha dato prova di poter definire stime di valore attendibili, allora quella particolare tecnica dovrà essere comunemente adottata.

#### Le informazioni da inserire in Nota Integrativa

La norma richiede che vengano esposte nella Nota Integrativa le seguenti informazioni (art.2427-bis, co.1):

- illustrazione, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, del loro fair value e delle informazioni sulla loro entità e natura;
- indicazione, per le immobilizzazioni finanziarie (escluse le partecipazioni in società controllate, collegate e *joint ventures*) iscritte ad un valore superiore al loro *fair value*, del valore contabile e del *fair value* delle singole attività (o di appropriati raggruppamenti di tali attività) e dei motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

Di seguito si analizzano le informazioni relative:

- 1) agli strumenti finanziari derivati;
- 2) alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a valori superiori al fair value.

Strumenti finanziari derivati

La presenza di strumenti finanziari derivati, siano essi di copertura o di speculazione (negoziazione), obbliga l'impresa ad inserire in nota integrativa informazioni:

- sul loro fair value a fine esercizio;
- sulla loro entità;
- sulla loro natura.

Il Codice Civile non ha fornito indicazioni più specifiche sulla natura di tali informazioni.

A tal proposito, l'OIC 3 afferma che, sulla scorta dello IAS 32 e dell'IFRS 7, «appare logico ritenere, che le informazioni integrative comprendano un insieme di descrizioni qualitative e quantitative, tenuto conto della natura degli strumenti e della loro importanza relativa».

In altre parole, il <u>tenore dell'informativa</u> da fornire in relazione alle varie categorie di strumenti finanziari in portafoglio <u>dovrà essere modulato</u> in relazione all'<u>importanza relativa di tali</u> strumenti rispetto al complesso delle posizioni detenute dall'impresa.

L'OIC 3 ricorda che per l'individuazione dei derivati di copertura è opportuno rifarsi allo IAS 39 e al D.Lgs. n.87/92 nella parte dedicata alle operazioni fuori bilancio.

In particolare, i criteri previsti dallo IAS 39 per identificare le operazioni di copertura sono state riportate nell'appendice C del documento n.3 dell'OIC.

Secondo l'OIC 3, le modalità di classificazione e di identificazione delle diverse categorie di strumenti a fronte delle quali fornire l'informativa richiesta dal codice civile dovrà realizzarsi per passi successivi; spetterà quindi alla direzione aziendale raggruppare gli strumenti finanziari per classi pertinenti alla natura delle informazioni fornite, tenendo in considerazioni aspetti quali le caratteristiche degli strumenti e le finalità del loro utilizzo.

Nel documento n.3, l'OIC presenta due tabelle che possono essere utilizzate per fornire le informazioni richieste dal 2427-bis, co.1, qualora l'impresa abbia stipulato **molteplici contratti** derivati con finalità di trading e/o di copertura e devono essere coerenti con le informazioni di tipo qualitativo sulla gestione dei rischi finanziari che vengono fornite nella relazione sulla gestione ai sensi dell'art.2428, comma 2, n.6-bis.

In particolare, nella Tav. I è riportata la tabella per i derivati di negoziazione, mentre nella Tav. II è riportata la tabella per i derivati di copertura. Inoltre, nella Tav. III sono riportate le note per la compilazione.

Con riferimento ai derivati di copertura per la gestione dei rischi finanziari, poiché presumibilmente contrapposte alle plus e minusvalenze riportate nella tabella relative ai contratti derivati, le correlate poste coperte presentano minus e plusvalenze anch'esse non rilevate, sarebbe opportuno riportare in calce alla tabella anche questi ultimi valori per una maggior completezza dell'informativa.

Con riferimento ai contratti derivati di copertura, nella nota integrativa si devono fornire informazioni sulle attività/passività oggetto di copertura e sulla verifica dell'efficacia delle coperture stesse.

Qualora, invece, il <u>numero dei contratti derivati</u> in essere a fine anno fosse <u>estremamente</u> <u>contenuto</u>, le tabelle possono essere sostituite con un'informativa per ogni singolo contratto con l'indicazione di:

- tipologia del contratto derivato;
- finalità (trading o copertura);
- valore nozionale;
- rischio finanziario sottostante (rischio di tasso di interesse, di cambio, creditizio, ecc...);
- fair value del contratto derivato;
- attività o passività coperta (per i contratti derivati di copertura);
- fair value dell'attività o passività coperta se disponibile (per i contratti derivati di copertura).

Immobilizzazioni finanziarie iscritte a valori superiori al fair value

L'art.2427-bis si applica alle immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni in imprese controllate e collegate.

Pertanto, l'ambito di applicazione è costituito dalle seguenti immobilizzazioni finanziarie:

- partecipazioni in imprese controllanti e in altre imprese;
- crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e verso altri;
- altri titoli;
- azioni proprie.

La disposizione si applica quando il valore attribuito in bilancio a tali immobilizzazioni risulta superiore rispetto al fair value.

Tale disposizione va letta congiuntamente con la disposizione dell'art.2426 n.3 che prevede l'obbligo di svalutare le immobilizzazioni finanziarie in presenza di perdite durevoli di valore.

In particolare, è necessario indicare «i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato».

Anche in questo caso, l'OIC ha predisposto una tabella utilizzabile per fornire le informazioni in nota integrativa.

#### 1.11 Il bilancio di gruppo

I soggetti che devono redigere il bilancio consolidato sono definiti dal D.Lgs. n. 127/1991 di recepimento della VII Direttiva comunitaria (Direttiva 78/660/CEE)<sup>10</sup>.

L'art. 25 della citata norma, infatti dispone che: «le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all'art. 2201 del Codice Civile le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata».

Le condizioni che fanno scattare l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono quindi le seguenti:

- natura giuridica di società di capitali dell'impresa-madre (controllante);
- esercizio di un «controllo» su un'altra impresa.

La natura giuridica che fa scattare l'obbligo di redazione del bilancio consolidato è quella della società di capitali, o forme giuridiche ad essa assimilabili (es.: società cooperative, mutue assicuratrici)<sup>11</sup>.

Sono quindi escluse dall'obbligo di consolidamento, se controllano società di capitali, soltanto le società di persone, le associazioni o fondazioni che esercitino attività d'impresa, e gli imprenditori individuali, e ciò anche in considerazione della circostanza che essi non hanno obblighi di pubblicazione dei propri bilanci.

Un caso particolare è rappresentato dalla situazione in cui una società di persone sia interamente controllata da una società di capitali (art. 2361 Codice Civile), poiché, in presenza di tale situazione, la società di persone ha l'obbligo di redazione del bilancio e, se controlla altre imprese, anche del bilancio consolidato<sup>12</sup>.

In relazione al bilancio consolidato, il concetto di impresa controllata è disciplinato nel modo seguente:

sono considerate imprese controllate<sup>13</sup>:

<sup>10</sup> Le norme del D.Lgs. 127/1991 sono applicabili a tutte le società che non hanno l'obbligo di utilizzare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> L'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le capogruppo in forma cooperativa o di mutua assicuratrice o di ente pubblico economico si giustifica con la diffusione e rilevanza economica nel nostro paese, di gruppi controllati da tali imprese.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Nei principi contabili internazionali la materia è disciplinata dallo IAS 27 il quale non fa alcun riferimento alla natura giuridica della controllante, stabilendo che, se una «entità» ne controlla un'altra ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Art. 2359 C.C.

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti sufficienti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini dell'applicazione delle suddette norme si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi;

- sono in ogni caso considerate controllate (art. 26 D.Lgs. n.127/1991):
  - le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole:
  - le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla la maggioranza dei diritti di voto.

Ai fini di questa fattispecie, si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

Con il D.Lgs 127/1991 si è ritenuto di escludere dall'obbligo del consolidamento le imprese controllate ai sensi del n. 3 dell'art. 2359, primo comma, del Codice Civile, ovvero le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa<sup>14</sup>.

Infine, l'inesistenza di limitazioni di territorio nell'individuazione delle controllate da includere nel consolidamento costituisce una implicita applicazione del principio di consolidamento su scala mondiale imposto dall'art. 3 della settima direttiva.

Il principio contabile nazionale n. 17 stabilisce inoltre che, ai fini dell'obbligo al consolidamento, il controllo deve risultare:

- stabile nel tempo: non deve trattarsi di un rapporto di controllo transitorio od occasionale;
- *autonomo*: nei termini in cui l'esercizio dei diritti di voto non deve dipendere dalla collaborazione o dall'alleanza con altri soggetti indipendenti.

Secondo i principi contabili internazionali (IAS 27), il controllo, quale elemento discriminante per la redazione del bilancio consolidato, oltre che presumersi quando la controllante possiede direttamente o indirettamente tramite controllate più della metà dei diritti di voto esercitabili in assemblea<sup>15</sup>, si presume in caso di mancanza di tale requisito nelle seguenti situazioni:

- esercizio del controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con un altro investitore;
- possibilità di determinare le scelte amministrative e gestionali dell'impresa in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;
- possibilità di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo;
- possibilità di indirizzare la maggioranza dei voti alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo amministrativo.

Di fatto, quindi, per i principi contabili internazionali il controllo può risultare anche in assenza di vincolo partecipativo<sup>16</sup>.

A tal proposito è necessario ricordare che la Direttiva 2003/51/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, ha modificato, tra l'altro, anche la Direttiva 83/349/CEE («settima

<sup>15</sup> Lo IAS 27 lega tale presunzione alla possibilità, in casi eccezionali, di dimostrare chiaramente che tale possesso non costituisca controllo (si veda IAS 27, § 12).

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> La motivazione, secondo la relazione, risiede nella considerazione che non sembra che la sola esistenza di influenza dominante fondata su vincoli contrattuali giustifichi l'inclusione nei conti consolidati del patrimonio e dei risultati economici di tali controllate.

Questa distinzione ha assunto una grande importanza negli ultimi anni, a seguito dello sviluppo di strutture giuridiche, note come «special purposes entities» o S.P.E., che permettono di costituire società aventi le caratteristiche di una controllata pur senza il possesso di una partecipazione.

direttiva») allineando il concetto comunitario di controllo al concetto di controllo contenuto nei principi contabili internazionali.

Attraverso tale Direttiva, il testo del paragrafo 2 dell'articolo 1 della VII direttiva è sostituito dal seguente:

«Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prescrivere ad ogni impresa soggetta alla propria legislazione nazionale di redigere conti consolidati e una relazione consolidata sulla gestione se:

- a) questa impresa (impresa madre) ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo su un'altra impresa (impresa figlia) ovvero
- b) questa impresa (impresa madre) e un'altra impresa (impresa figlia) sono sottoposte alla direzione unitaria dell'impresa madre».

L'articolo 1 della VII direttiva, qui modificato, precisa quali imprese siano da considerare «imprese figlie» di una «impresa madre».

L'obbligo di redazione del bilancio consolidato scatta quindi al verificarsi delle due condizioni sopra esaminate:

- controllante con natura giuridica di società di capitali;
- esercizio del controllo su almeno un'altra impresa.

Sul piano operativo, ciò significa non già l'obbligo di redigere, all'interno di un gruppo, un solo bilancio consolidato, bensì la necessità di redigere tanti bilanci consolidati quante sono le situazioni in cui si verificano congiuntamente le condizioni indicate.

#### I limiti per la redazione del bilancio consolidato

Sono esonerate da tale obbligo le società controllanti di cui sopra qualora, unitamente alle imprese controllate, non hanno superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti (art. 27, D.Lgs.  $127/91)^{17}$ :

- totale degli attivi degli stati patrimoniali: euro 17.500.000;
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 35.000.000;
- n. 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

#### 1.12 Il processo di formazione e deposito del bilancio

Il processo di formazione del bilancio ed i tempi sono fissati dal legislatore civilistico.

Il Codice Civile disciplina i seguenti aspetti legati agli adempimenti relativi al bilancio delle società che adottano il modello tradizionale:

- convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio;
- deposito del bilancio:

pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (art. 2364, co. 2, Codice Civile).

Lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, nelle seguenti ipotesi:

1) obbligo di redazione del bilancio consolidato;

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Si ricorda che l'art. 27, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. 127/91, stabilisce che «non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95 % delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. L'esonero previsto dal comma precedente è subordinato alle seguenti condizioni: a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee; b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio».

2) quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Le condizioni sub 1) e sub 2) operano disgiuntamente: in altri termini, il differimento della convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio a 180 giorni può essere effettuato o dalle società che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato oppure da altre società laddove vi siano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'esercizio dell'opzione per il differimento a 180 giorni deve essere segnalato, da parte degli amministratori, nella relazione sulla gestione, indicando le ragioni che hanno indotto alla dilazione dei termini.

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (art. 2429, Codice Civile).

Il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato del controllo contabile devono predisporre ognuno una relazione con le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. Entrambi i soggetti devono, in ogni caso, riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate ed un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato.

I soci possono prendere visione di tutti i documenti depositati presso la sede sociale.

La pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni

L'art. 2435 del Codice Civile stabilisce che, entro 30 giorni dall'approvazione, devono essere depositati, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese i seguenti documenti:

- una copia del bilancio;
- le relazioni degli amministratori, dei sindaci e dei revisori contabili;
- il verbale di approvazione dell'assemblea<sup>18</sup>.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio <u>le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati</u> sono tenute a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese anche i seguenti elenchi:

- elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute;
- elenco dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime.

Gli elenchi devono essere corredati dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

#### 1.13 Presentare il bilancio

Il bilancio d'esercizio è il documento economico-finanziario principale con cui l'impresa presenta i risultati ottenuti nell'ultimo anno ai propri stakeholders. Per conquistare e mantenere la fiducia dei propri interlocutori, è fondamentale però che gli amministratori non considerino tale documento come puramente un adempimento di legge, ma piuttosto un documento centrale nell'attività di comunicazione d'impresa.

Come avviene quindi in generale per gli strumenti della comunicazione d'impresa, il bilancio non deve essere considerato un documento da tenere nascosto (talvolta anche imprese di dimensioni rilevanti tendono a non rendere disponibile il proprio bilancio, nonostante sia un documento pubblico).

 $<sup>^{18}</sup>$  Oppure del consiglio di sorveglianza, in caso di adozione del modello dualistico.

Nella redazione del bilancio è necessario curare anche gli aspetti che possono influenzare la comunicazione, come l'impaginazione e la grafica, l'utilizzo dei colori, l'eventuale inserimento di fotografie di stabilimenti e prodotti, grafici che mettano in evidenza i principali trend, ecc., così come si cura nei minimi dettagli il proprio catalogo prodotti.

Come avviene nel caso del lancio di nuovi prodotti aziendali, inoltre, gli amministratori devono valutare l'opportunità di organizzare un evento ogni anno per presentare il bilancio ai propri finanziatori, ai clienti e fornitori, ai dipendenti, alla comunità e, più in generale, a tutti i soggetti interessati a conoscere l'andamento dell'impresa.

Un amministratore che considera il bilancio un potente strumento di comunicazione si presenta alla banca di sua iniziativa per illustrarne il contenuto al responsabile dell'ufficio fidi o al direttore della filiale non appena il bilancio è disponibile. Il comportamento opposto, naturalmente, è rappresentato dagli amministratori che con motivazioni poco credibili cercano sempre di posticipare la consegna del bilancio alla banca, nel timore delle conseguenze che ne potrebbero derivare. Il rapporto banca-impresa, ancora di più a seguito dell'entrata in vigore degli accordi di Basilea 2, deve essere improntato alla massima correttezza e trasparenza.

Il bilancio inteso come strumento di comunicazione deve mettere chiaramente in evidenza i punti di forza dell'impresa, ad esempio individuando chiaramente all'interno della nota integrativa i plusvalori latenti (in particolare quando sono presenti immobili di proprietà dell'impresa) che non possono essere riconosciuti direttamente nello stato patrimoniale (nel bilancio redatto secondo le norme del codice civile).

La trasparenza nella comunicazione finanziaria può indurre gli amministratori a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio in versione integrale (o almeno i principali dati economico-finanziari), così come all'attivazione di un indirizzo email per fornire le informazioni economico-finanziarie e l'individuazione di un responsabile delle relazioni con gli stakeholders, così come avviene per le società quotate nei mercati regolamentati.

# 1.14 Lo Schema di bilancio d'esercizio in forma ordinaria

	1	S	TATO PATRIMONIAL	<u>.E</u>			
ATTIVO				PASSIVO			
A) CREDITI V/ SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI,     con separata indicazione della parte già richiamata				A) PATRIMONIO NETTO			
				I. Capitale sociale			
B) IMMOBILIZZAZIONI I. Immobilizzazioni immateriali				II. Riserva da sovrapprezzo azioni III. Riserva di rivalutazione			
Costi di impianto e di ampliamento				IV. Riserva legale			
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità     Diritti brevetto ind.le e utilizz. opere dell'ingegno				V. Riserve statutarie     VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				VII. Altre riserve, distintamente indicate			
5) Avviamento     6) Immobilizzazioni in corso ed acconti				-			
7) Altre				VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
Totale  II. Immobilizzazioni materiali				IX. Utile (perdita) dell'esercizio  Totale Patrimonio netto (A)			
1) Terreni e fabbricati				• •			
Impianti e macchinario     Attrezzature industriali e commerciali				B) FONDI PER RISCHI E ONERI  1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili			
4) Altri beni				2) Per imposte, anche differite			
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti Totale				3) Altri Totale Fondi per rischi e oneri (B)			
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata							
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:				C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
Partecipazioni in:     Partecipazioni in:							
a. imprese controllate				D) DEBITI, con separata indicazione, per	Fet	Olter	
b. imprese collegate c. imprese controllanti				ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
d. altre imprese		C:-		1) Obbligazioni			
2) Crediti:	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		Obbligazioni convertibili     Debiti verso soci per finanziamenti			
a. verso imprese controllate				Debiti verso banche			
b. verso imprese collegate c. verso controllanti				Debiti verso altri finanziatori     Acconti			
d. verso altri				7) Debiti verso fornitori			
Altri titoli     Azioni proprie, con indicazione del valore				B) Debiti rappresentati da titoli di credito     Debiti verso imprese controllate			
nominale complessivo				10) Debiti verso imprese collegate			
Totale				11) Debiti verso controllanti 12) Debiti tributari			
Totale Immobilizzazioni (B)				13) Debiti verso istituti di previdenza			
C) ATTIVO CIRCOLANTE				e di sicurezza sociale 14) Altri debiti			
I. Rimanenze				Totale Debiti (D)			
Materie prime, sussidiarie e di consumo     Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				E) RATEI E RISCONTI con separata			
3) Lavori in corso su ordinazione				indicazione dell'aggio su prestiti			
4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti							
Totale							
II. Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi					
verso clienti	12 IIIesi	12 IIIesi					
2) verso imprese controllate 3) verso imprese collegate							
4) verso controllanti							
4 bis) crediti tributari 4 ter) imposte anticipate							
5) verso altri							
Totale  III. Attività finanziarie che non costituiscono							
immobilizzazioni							
Partecipazioni in imprese controllate     Partecipazioni in imprese collegate							
3) Partecipazioni in imprese controllanti							
Altre partecipazioni     Azioni proprie, con indicazione del valore							
nominale complessivo							
6) Altri titoli Totale	-				-		
IV. Disponibilità liquide							
Depositi bancari e postali     Assegni							
3) Denaro e valori in cassa							
Totale Totale Attivo circolante (C)	-						
D) RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti							
,							
TOTALE ATTIVO				TOTALE PASSIVO			
Conti d'ordine dell'attivo				Conti d'ordine del passivo			
	1						

CONTO ECONOMICO	
A) VALORE DELLA PRODUTIONE	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	
Totale (A)	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	+
7) Per servizi	
8) Per godimento beni di terzi	
9) Per il personale	
a) Salari e stipendi	
b) Oneri sociali	
c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescienza e simili	
e) Altri costi	
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibiltà liquide	<del>                                     </del>
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     Accantonamenti per rischi	
13) Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione	
Totale (B)	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli	
da imprese controllate e collegate	
16) Altri proventi finanziari	
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli	
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese	
controllate e collegate e di quelli da controllanti	
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese	
controllate e collegate e verso controllanti	
17 bis) utili e perdite su cambi Totale (15+16-17 + - 17 bis)	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	
18) Rivalutazioni:	
a) di partecipazioni	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
19) Svalutazioni:	
a) di partecipazioni     b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	<del>                                     </del>
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	<del>                                     </del>
Totale delle rettifiche (18-19)	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi	
non sono iscrivibili al n. 5)	1
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti	
contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti	
Totale delle partite straordinarie (20-21)	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO	

# 2.I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: I SOGGETTI INTERESSATI E LE NORME DI RIFERIMENTO

A partire dall'esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005 alcune società europee (e, quindi, italiane) devono/possono abbandonare il modello di bilancio basato sul Codice Civile e sulle Direttive Comunitarie per adottare il modello di bilancio previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Si tratta di un modello di bilancio fondato su presupposti totalmente differenti rispetto a quelli del Codice Civile, la cui applicazione porta alla determinazione di un patrimonio e di un reddito diversi da quelli che scaturirebbero applicando le Direttive comunitarie.

La scelta della Comunità Europea di obbligare/consentire ad alcune società l'utilizzo degli IAS/IFRS è motivata dalla necessità di armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società europee. L'obiettivo è pertanto quello di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e, di conseguenza, l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno.

Nel presente capitolo sono analizzati i seguenti aspetti:

- 1. i soggetti interessati: le società che devono/possono redigere il bilancio secondo gli IAS/IFRS;
- 2. le norme di riferimento comunitarie;
- 3. le norme di riferimento interne.
- 1. I soggetti interessati: le società che devono/possono redigere il bilancio secondo gli IAS/IFRS

A partire dall'esercizio che ha avuto inizio il 1° gennaio 2005 alcuni gruppi europei (e, quindi, italiani) hanno dovuto o potuto abbandonare il modello di bilancio consolidato e d'esercizio basati sul Codice Civile e sulle Direttive Comunitarie, per adottare il modello previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

L'Unione Europea, infatti, ha identificato nei principi contabili emanati dallo IASB, i principi IAS/IFRS, il corpo normativo di riferimento verso cui far convergere i criteri di redazione dei bilanci delle imprese e dei gruppi residenti negli Stati membri.

Tale modello di riferimento si basa su presupposti sensibilmente differenti rispetto a quelli del Codice Civile, e la sua applicazione porta alla determinazione di un patrimonio e di un reddito diversi da quelli che scaturirebbero applicando le Direttive comunitarie.

La scelta della Comunità Europea di obbligare/consentire ad alcuni gruppi l'utilizzo degli IAS/IFRS è motivata dalla necessità di armonizzare l'informazione finanziaria presentata dai gruppi europei. L'obiettivo è pertanto quello di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci a livello europeo e, di conseguenza, l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno.

I gruppi italiani che devono o possono redigere il loro bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali sono individuati dalle seguenti norme di riferimento:

- 1) Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- 2) esercizio dell'opzione prevista dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 da parte del legislatore nazionale.

Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 individua i soggetti obbligati a livello europeo ad adottare gli IAS/IFRS, demandando agli Stati membri l'individuazione degli altri soggetti che, nei singoli Stati, devono/possono applicare i principi contabili internazionali. Tale Regolamento, poi, stabilisce anche le modalità tecniche attraverso le quali individuare i singoli IAS/IFRS da applicare.

I punti fondamentali del Regolamento sono i seguenti:

- a) obbligo di applicazione degli IAS/IFRS;
- b) opzioni possibili per gli Stati membri.

Nei punti che seguono vengono esaminati gli indicati aspetti.

#### a) Obbligo di applicazione degli IAS/IFRS

L'art. 4 del Regolamento prevede che per ogni esercizio finanziario avente inizio a partire dal 1° gennaio 2005 le società soggette al diritto di uno Stato membro redigano i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro.

L'ambito obbligatorio di applicazione è quindi rappresentato dai bilanci consolidati dei gruppi quotati in una borsa europea.

#### b) Opzioni possibili per gli Stati membri

Le possibili opzioni previste per gli Stati membri sono le seguenti:

- art. 5: gli Stati membri possono consentire o prescrivere alle società quotate di redigere il loro bilancio d'esercizio (separato o individuale) ed alle società non quotate di redigere il bilancio consolidato e/o il bilancio d'esercizio conformemente ai principi contabili internazionali;
- art. 9: gli Stati membri possono posticipare l'inizio dell'obbligo di adottare i principi contabili internazionali agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2007 alle società i cui soli titoli di debito sono quotati o i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un paese terzo e che, a tal fine, hanno applicato principi riconosciuti internazionalmente a partire da un esercizio finanziario iniziato prima della data di pubblicazione del Regolamento nella G.U.C.E.

L'aspetto più rilevante è sicuramente quello disciplinato dall'art. 5 che demanda ai singoli Stati membri le scelte in merito ai seguenti aspetti:

- società quotate: obbligo/facoltà di utilizzo degli IAS/IFRS per il bilancio d'esercizio;
- società non quotate: obbligo/facoltà di utilizzo degli IAS/IFRS per il bilancio consolidato e/o il bilancio d'esercizio.

In Italia, l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 è avvenuto in due fasi:

- 1) emanazione della legge delega (L. 306/2003);
- 2) emanazione del decreto legislativo di attuazione (D.Lgs. 38/2005).

Il D.Lgs. 38/2005 di attuazione ha così disciplinato le opzioni in tema di utilizzo dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio (19) e del bilancio consolidato da parte delle società italiane:

\_

<sup>19</sup> Sul piano terminologico, ai fini IAS/IFRS il bilancio d'esercizio può assumere una delle seguenti denominazioni (IAS 27 – Bilancio consolidato e separato):

<sup>-</sup> bilancio separato;

<sup>-</sup> bilancio individuale.

Infatti, il par. 4 dello IAS 27 precisa che «Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un'impresa a controllo congiunto, nel quale le partecipazioni sono trattate con il metodo dell'investimento diretto (valutazione al costo o al fair value) piuttosto che in base ai risultati conseguiti ed al patrimonio netto delle società partecipate».

Il bilancio separato è quindi il bilancio d'esercizio di una entità che possiede partecipazioni controllate e/o collegate e/o a controllo congiunto inclusa in un bilancio consolidato.

- a) società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani:
  - redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2005;
  - redigono il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2006;
  - hanno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali per l'esercizio 2005;
- b) società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico<sup>20</sup>:
  - redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2005;
  - redigono il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2006;
  - hanno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali per l'esercizio 2005;
- c) banche italiane; società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; società di intermediazione mobiliare; società di gestione del risparmio; società iscritte nell'albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; istituti di moneta elettronica:
  - redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2005;
  - redigono il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2006;
  - hanno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali per l'esercizio 2005;
- d) imprese di assicurazione:
  - redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2005;
  - se emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2006;
- e) società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società alle lettere precedenti, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto:
  - hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2005;
  - hanno al facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2005;
- f) società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, che redigono il bilancio consolidato:
  - hanno la facoltà di redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2005;
  - se esercitano l'indicata facoltà, hanno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio 2005;
- g/1) società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti incluse nel bilancio consolidato delle società di cui alla lettera f):
  - hanno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili

Il par. 7 dello IAS 27 specifica che «Il bilancio di un'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione in un'entità a controllo congiunta non rappresenta un bilancio separato». Tale bilancio viene usualmente denominato bilancio individuale ed è il bilancio redatto da una società non tenuta alla presentazione del bilancio consolidato e non facente parte di un gruppo che lo redige (es.: società che detiene partecipazioni solo in società collegate, e non anche in società controllate, oppure società che pur detenendo partecipazioni in società controllate non supera i limiti oltre i quali sorge l'obbligo del bilancio consolidato).

20 Art. 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

internazionali a partire dall'esercizio 2005;

- g/2) società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti non incluse in un bilancio consolidato:
  - hanno la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;
- h) società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata:
  - non applicano i principi contabili internazionali.

Il quadro di sintesi dei soggetti obbligati in Italia ad utilizzare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato è riportato nella Tavola 1.

Tavola 1 – Soggetti italiani e adozione dei principi contabili internazionali.

Tavola i Coggotti namarii e adozione dei piniolpi comaziii internazionali.			
TIPOLOGIE DI SOCIETÀ	BILANCIO CONSOLIDATO IAS	BILANCIO D'ESERCIZIO IAS	
a) società quotate	OBBLIGO DA 2005	FACOLTÀ DA 2005	
		OBBLIGO DA 2006	
b) società con strumenti finanziari	OBBLIGO DA 2005	FACOLTÀ DA 2005	
diffusi tra il pubblico		OBBLIGO DA 2006	
c) banche italiane, capogruppo di	OBBLIGO DA 2005	FACOLTÀ DA 2005	
gruppi bancari, SIM, SGR,		OBBLIGO DA 2006	
finanziarie, istituti di moneta			
elettronica			
d) società assicurative	OBBLIGO DA 2005	OBBLIGO DA 2006	
		Se quotate e no bilancio consolidato	
e) società incluse nel bilancio	FACOLTÀ DA 2005	FACOLTÀ DA 2005	
consolidato di società sub a), b), c) e			
d) e diverse dalle società sub h)			
f) società che redigono il bilancio	FACOLTÀ DA 2005	FACOLTÀ DA 2005,	
consolidato diverse dalle società sub		se opzione per il consolidato	
a), b), c) e d) e diverse dalle società			
sub h)			
g/1) società diverse da precedenti		FACOLTÀ DA 2005	
incluse nel bilancio consolidato di			
società sub f) e diverse dalle società			
sub h)			
g/2) società diverse da precedenti non		FACOLTÀ dall'esercizio individuato	
incluse in un bilancio consolidato e		con apposito decreto	
diverse dalle società sub h)			
h) società che possono redigere il		DIVIETO	
bilancio abbreviato			

Gli obblighi e le facoltà di redazione del **bilancio consolidato** secondo gli IAS/IFRS sono quindi i seguenti:

OBBLIGO di redazione, dal 2005, per le società quotate, le società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, società finanziarie, istituti di moneta elettronica, società assicurative;

FACOLTÀ di redazione, dal 2005, per le società incluse nel bilancio consolidato di uno dei soggetti sopra citati, che a loro volta redigono il bilancio consolidato;

FACOLTÀ di redazione, dal 2005, per le società che redigono il bilancio consolidato, pur non appartenendo ad una delle citate categorie.

I gruppi che non redigono, per obbligo o per scelta, il bilancio consolidato IAS/IFRS continuano ad applicare le regole del citato D.Lgs. n. 127/1991.

# Allo stesso modo, gli obblighi e le facoltà di redazione del bilancio d'esercizio sono i seguenti:

OBBLIGO di redazione, dal 2006, per le società quotate, le società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, società finanziarie, istituti di moneta elettronica e società assicurative, queste ultime se quotate e se non redigono il bilancio consolidato;

FACOLTÀ di redazione, dal 2005, per le società incluse nel bilancio consolidato di uno dei soggetti sopra citati, che a loro volta redigono il bilancio consolidato;

FACOLTÀ di redazione, dal 2005, per le società che optano per la redazione del consolidato IAS, pur non appartenendo ad una delle citate categorie, e per le società incluse nel suddetto consolidato; FACOLTÀ di redazione, a partire dall'esercizio che sarà individuato con apposito decreto, per le società non incluse in un bilancio consolidato;

DIVIETO di redazione per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

#### 2. Le norme di riferimento comunitarie

I Regolamenti che la Comunità Europea ha emanato relativamente al bilancio secondo gli IAS/IFRS sono i seguenti:

- 1. Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- 2. Regolamento (CE) n. 1725/2003;
- 3. Regolamento (CE) n. 707/2004;
- 4. Regolamento (CE) n. 2086/2004;
- 5. Regolamento (CE) n. 2236/2004;
- 6. Regolamento (CE) n. 2237/2004;
- 7. Regolamento (CE) n. 2238/2004;
- 8. Regolamento (CE) n. 211/2005;
- 9. Regolamento (CE) n. 1751/2005;
- 10. Regolamento (CE) n. 1864/2005;
- 11. Regolamento (CE) n. 1910/2005;
- 12. Regolamento (CE) n. 2106/2005;
- 13. Regolamento (CE) n. 108/2006;
- 14. Regolamento (CE) n. 708/2006;
- 15. Regolamento (CE) n. 1329/2006;
- 16. Regolamento (CE) n. 610/2007;
- 17. Regolamento (CE) n. 611/2007;
- 18. Regolamento (CE) n. 1358/2007;
- 19. Regolamento (CE) n. 1004/2008;
- 20. Regolamento (CE) n. 1126/2008;
- 21. Regolamento (CE) n. 1260/2008;
- 22. Regolamento (CE) n. 1261/2008;
- 23. Regolamento (CE) n. 1262/2008;
- 24. Regolamento (CE) n. 1263/2008;
- 25. Regolamento (CE) n. 1274/2008;
- 26. Regolamento (CE) n. 53/2009;
- 27. Regolamento (CE) n. 69/2009;
- 28. Regolamento (CE) n. 70/2009;
- 29. Regolamento (CE) n. 254/2009;
- 30. Regolamento (CE) n. 460/2009;
- 31. Regolamento (CE) n. 494/2009;

- 32. Regolamento (CE) n. 495/2009;
- 33. Regolamento (CE) n. 636/2009;
- 34. Regolamento (CE) n. 824/2009;
- 35. Regolamento (CE) n. 839/2009;
- 36. Regolamento (CE) n. 1136/2009;
- 37. Regolamento (CE) n. 1164/2009;
- 38. Regolamento (CE) n. 1165/2009;
- 39. Regolamento (CE) n. 1171/2009;
- 40. Regolamento (CE) n. 1293/2009;
- 41. Regolamento (CE) n. 243/2010;
- 42. Regolamento (CE) n. 244/2010;
- 43. Regolamento (CE) n. 550/2010;
- 44. Regolamento (CE) n. 574/2010;
- 45. Regolamento (CE) n. 632/2010;
- 46. Regolamento (CE) n. 633/2010;
- 47. Regolamento (CE) n. 662/2010.

Il Regolamento sub 1), già in parte esaminato, ha l'obiettivo di individuare i soggetti obbligati a livello europeo ad adottare gli IAS/IFRS, nonché di demandare agli Stati membri l'individuazione degli altri soggetti che, nei singoli Stati, devono/possono applicare i principi contabili internazionali.

I regolamenti sub 2)-47) contengono l'indicazione (e la traduzione nelle lingue ufficiali) dei singoli principi contabili internazionali da applicare, con le eventuali successive modifiche

Al momento attuale i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni sono i seguenti: ELENCO DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS) E DELLE RELATIVE INTERPRETAZIONI (SIC/IFRIC)

#### Principi contabili internazionali (IFRS/IAS) omologati

- IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
- IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
- IFRS 3 Aggregazioni aziendali
- IFRS 3 Aggregazioni aziendali (versione rivista)

[deve essere applicato dall'esercizio finanziario che inizia dopo il 30 giugno 2009]

- IFRS 4 Contratti assicurativi
- IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
- IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
- IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
- IFRS 8 Settori operativi

[da applicare a partire dall'esercizio finanziario 2009]

- IAS 1 Presentazione del bilancio
- IAS 2 Rimanenze
- IAS 7 Rendiconto finanziario
- IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori
- IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
- IAS 11 Commesse a lungo termine
- IAS 12 Imposte sul reddito
- IAS 14 Informativa di settore

[da applicare fino all'esercizio finanziario 2008]

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari

- IAS 17 Leasing
- IAS 18 Ricavi
- IAS 19 Benefici per i dipendenti
- IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica
- IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
- IAS 23 Oneri finanziari
- IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
- IAS 26 Fondi di previdenza
- IAS 27 Bilancio consolidato e separato
- IAS 27 Bilancio consolidato e separato (versione rivista)
- [deve essere applicato dall'esercizio finanziario che inizia dopo il 30 giugno 2009]
- IAS 28 Partecipazioni in società collegate
- IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate
- IAS 31 Partecipazioni in joint venture
- IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
- IAS 33 Utile per azione
- IAS 34 Bilanci intermedi
- IAS 36 Riduzione di valore delle attività
- IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
- IAS 38 Attività immateriali
- IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
- IAS 40 Investimenti immobiliari
- IAS 41 Agricoltura

#### Interpretazioni (IFRIC/SIC) dei principi contabili internazionali omologate

- IFRIC 1 Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari
- IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili
- IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing
- IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali
- IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico—Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione secondo lo IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate
- IFRIC 8 Ambito di applicazione dell'IFRS 2
- IFRIC 9 Rivalutazione dei derivati incorporati
- IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore
- IFRIC 11 IFRS 2-Operazioni con azioni proprie e del gruppo

[deve essere applicato a partire dall'esercizio finanziario 2008; se l'esercizio comincia in gennaio o febbraio, deve essere applicato a partire dalla data di inizio dell'esercizio finanziario 2009]

IFRIC 12 – Accordi per servizi in concessione

[deve essere applicato dall'esercizio che ha inizio dopo marzo 2009]

IFRIC 13 - Programmi di fidelizzazione della clientela

[deve essere applicato dall'esercizio finanziario 2009]

IFRIC 14 - Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione

[deve essere applicato dall'esercizio finanziario 2009]

IFRIC 15 – Accordi per la costruzione di immobili

[deve essere applicato dall'esercizio finanziario che inizia dopo il 31 dicembre 2009]

IFRIC 16 - Coperture di un investimento netto in una gestione estera

[deve essere applicato dall'esercizio finanziario che inizia dopo il 30 giugno 2009]

IFRIC 17 - Distribuzione ai soci di attività non rappresentate da disponibilità liquide

[deve essere applicato dall'esercizio finanziario che inizia dopo il 31 ottobre 2009]

IFRIC 18 - Cessioni di attività da parte della clientela

[deve essere applicato dall'esercizio finanziario che inizia dopo il 31 ottobre 2009]

IFRIC 19 – Estinzione di passività finanziarie con strumenti di capitale

[deve essere applicato dall'esercizio finanziario che inizia dopo il 1 luglio 2010]

SIC 7 Introduzione dell'euro

- SIC 10 Assistenza pubblica—Nessuna specifica relazione alle attività operative
- SIC 12 Consolidamento—Società a destinazione specifica (società veicolo)
- SIC 13 Imprese a controllo congiunto—Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo
- SIC 15 Leasing operativo—Incentivi
- SIC 21 Imposte sul reddito—Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili
- SIC 25 Imposte sul reddito-Cambiamenti di condizione fiscale di un'entità o dei suoi azionisti
- SIC 27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing
- SIC 29 Informazioni integrative—Accordi per servizi in concessione
- SIC 31 Ricavi—Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari
- SIC 32 Attività immateriali—Costi connessi a siti web

#### Principi contabili internazionali (IFRS) in attesa di omologazione

IFRS for SME

IFRS 9 – Financial Instruments

Inoltre, lo IASB ha in corso di revisione o di emanazione diversi documenti<sup>21</sup>.

#### I principi adottati, il Framework, le appendici e le motivazioni per le conclusioni.

Il regolamento IAS prevede l'**obbligo giuridico** di redigere i bilanci conformemente agli **IAS** adottati, ovvero agli IAS omologati dalla UE.

Gli IAS fissano requisiti di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa riguardanti le transazioni e gli eventi che sono importanti per i bilanci redatti con scopi di carattere generale.

Essi sono basati sul *Framework* (*Quadro sistematico*) per la preparazione e la presentazione del bilancio, che esamina i concetti fondamentali riguardanti la presentazione delle informazioni nei bilanci redatti con scopi di carattere generale.

Tuttavia, l'indicato Framework non costituisce né uno IAS né un'interpretazione, e pertanto non viene adottato nel diritto comunitario; nonostante ciò, esso offre una base di valutazione per la risoluzione di problemi contabili, soprattutto nei casi in cui non esiste alcun documento specifico applicabile ad una determinata voce di bilancio. In tali casi, gli IAS impongono alle società di utilizzare il proprio giudizio professionale nell'elaborazione e nell'applicazione di una metodologia contabile che consenta di presentare informazioni pertinenti e affidabili: nel quadro di tale giudizio, devono essere prese in considerazione, in particolare, le definizioni ed i criteri di rilevazione e di valutazione enunciati nel Framework.

In modo analogo, quando uno IAS o un'interpretazione si applica ad una voce di bilancio, occorre tener conto anche di eventuali **appendici** e **motivazioni per le conclusioni** e di **indicazioni per l'applicazione**, anche se tali parti dei documenti originari IAS/IFRS non sono riportate nei regolamenti attuativi.

#### 3. LE NORME DI RIFERIMENTO INTERNE

Le norme interne che hanno disciplinato gli IAS/IFRS sono le seguenti:

1.D.Lgs. 38/2005;

2.circolare Banca d'Italia n. 262 del 22 Dicembre 2005;

3.provvedimenti ISVAP;

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Lo stato avanzamento lavori dei diversi progetti dello IASB è disponibile sul sito dello IASB (www.iasb.org).

4.delibera Consob n. 15519 del 27 Luglio 2006;

5.risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate.

#### 1. D.Lgs. 38/2005

Oltre a quanto esaminato nei paragrafi precedenti il D.Lgs. 38/2005 prende in considerazione anche i seguenti aspetti:

- la distribuibilità degli utili («plusvalenze da valutazione») derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali (es.: utilizzo del fair value) nel bilancio d'esercizio;
- la disponibilità/distribuibilità delle riserve derivanti dal passaggio ai principi contabili internazionali;
- la determinazione del reddito imponibile delle società che adottano i principi contabili internazionali.

#### 2. Circolare Banca d'Italia n. 262/2005

La circolare della Banca d'Italia si applica esclusivamente agli istituti bancari ed agli enti finanziari<sup>22</sup>.

In particolare le disposizioni della circolare disciplinano le modalità di redazione degli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario), della nota integrativa nonché della relazione sulla gestione.

#### 3. Provvedimenti ISVAP

I provvedimenti emanati dall'ISVAP avente ad oggetto i documenti di bilancio sono i seguenti:

- n. 2404 del 22 Dicembre 2005;
- n. 2460 del 10 Agosto 2006.

Il provvedimento n. 2404 del 22 Dicembre 2005 fornisce le istruzioni per la compilazione dei prospetti di bilancio consolidato che comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario ed i prospetti da includere nella nota integrativa.

Per quanto riguarda le indicazioni dei prospetti da includere nella nota integrativa, nel documento in oggetto sono presenti indicazioni essenziali che non esauriscono l'insieme delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato.

Il provvedimento n. 2460 del 10 Agosto 2006 modifica, invece, gli schemi per la redazione della relazione semestrale prevista dal Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G e dalla Circolare ISVAP 19 luglio 1999 n. 380/D ed moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato di cui al Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G.

#### 4. Delibera Consob n. 15519 del 27 Luglio 2006

La Delibera Consob n. 15519 stabilisce che il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani e delle società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, diverse da quelle bancarie ed assicurative, deve essere redatto in conformità ai principi contabili internazionali.

Inoltre, fornisce indicazioni in relazione:

- alla scelta degli schemi di bilancio;
- alle voci di bilancio;

ai criteri di classificazione delle voci di bilancio.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Le istruzioni della circolare n.262/2005 si applicano alle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e gli enti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

5. Risoluzioni dell'Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha, attualmente, emanato le seguenti risoluzioni:

- n. 111/E del 15 luglio 2005;
- n. 133 del 16 Novembre 2006.

La <u>risoluzione n. 111/E del 15 luglio 2005</u> riguarda il trattamento dell'avviamento nel caso di acquisto di un ramo d'azienda, comprensivo dei diritti di proprietà della cedente, tra cui i diritti d'autore e di sfruttamento commerciali relativi ad un prodotto software. Nell'atto di cessione tali diritti erano stati ricompresi nella voce avviamento. In particolare, vengono trattate le seguenti problematiche:

- eliminazione dell'avviamento residuo;
- iscrizione di una specifica attività immateriale al suo fair value alla date della sua acquisizione.

La <u>risoluzione n. 133 del 16 Novembre 2006</u> riguarda, invece, il corretto trattamento tributario applicabile all'iscrizione in bilancio degli accantonamenti a titolo di Trattamento di Fine Rapporto in seguito all'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

# 2.1 I principi generali degli IAS/IFRS.

I principi generali sui quali si basa il bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS sono contenuti, principalmente, nel Quadro sistematico per la preparazione del bilancio (Framework) e nello IAS 1 – Presentazione del bilancio.

Il Quadro sistematico per la preparazione del bilancio (Framework) è di importanza fondamentale per la comprensione dei principi generali, in quanto contiene i concetti base ed è richiamato da numerosi principi contabili internazionali.

Inoltre, nel caso di operazioni che non trovano disciplina in un principio specifico, la rilevazione e la valutazione delle stesse deve avvenire in conformità ai principi generali individuati dal Framework.

Lo IAS 1 è un vero e proprio principio contabile che disciplina sia i principi generali (riprendendoli dal Framework) sia il contenuto del bilancio.

La lettura congiunta dello IAS 1 e del Framework porta ad individuare i seguenti principi generali (<sup>23</sup>):

- assunzioni che stanno alla base del bilancio;
- caratteristiche qualitative del bilancio;
- criteri base di valutazione.

Tali principi generali sono comuni al bilancio consolidato ed al bilancio d'esercizio.

In particolare, per gli IAS/IFRS, il bilancio per eccellenza è il bilancio consolidato, cioè il bilancio del gruppo costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate<sup>24</sup>.

Di conseguenza, nel seguito vengono analizzati i principali generali con riferimento agli aspetti:

- comuni al bilancio consolidato e al bilancio d'esercizio;
- specifici del solo bilancio consolidato.

Le assunzioni che stanno alla base del bilancio (d'esercizio e consolidato).

(23) Per approfondimenti si veda: Pisoni P., Bava F., Busso D., Devalle A. *Il bilancio d'esercizio 2011 Euro*conference Editore 2010 e Di Pietra R., *Framework e standard contabili dello IASB: alla ricerca di un difficile sincretismo*, Gruppo AIDEA di ricerca IAS, pubblicato sul sito <a href="www.accademiaaidea.it">www.accademiaaidea.it</a>, Lai A., *L'evoluzione del bilancio d'esercizio verso i principi contabili internazionali*, Atti del Convegno "Il nuovo bilancio d'esercizio, tenutosi presso Vicenza, Università degli studi di Verona. Si veda inoltre Devalle A. *Misurazione della performance nel bilancio IFRS*, Mc Graw Hill, 2010.

<sup>(&</sup>lt;sup>24</sup>) Si veda Dezzani F., *«Bilancio separato»*, *«Bilancio individuale» e «Bilancio consolidato» secondo «i principi IAS»*, in Impresa c.i., n. 7-8 del 31 agosto 2005.

Le assunzioni che stanno alla base del bilancio sono le seguenti:

- competenza economica;
- continuità aziendale.

#### Competenza economica.

Gli effetti dei fatti amministrativi e degli altri eventi sono rilevati al momento della loro manifestazione economica e, cioè, sulla base della competenza economica (accrual basis).

Infatti, gli effetti delle transazioni devono essere rilevati quando si verificano e non quando viene ricevuto o versato denaro o suo equivalente<sup>25</sup>.

Il Framework indica come principio base la competenza economica poiché permette agli utilizzatori di verificare non soltanto gli incassi e pagamenti effettuati nel passato, ma anche di comprendere la dinamica degli incassi e pagamenti futuri.

La regola generale, tuttavia, è quella che prevede che:

- i ricavi siano rilevati in Conto Economico nel momento in cui ha luogo un incremento di benefici economici futuri che comporta un incremento di attività o un decremento di passività che può essere valutato attendibilmente;
- i costi siano rilevati in Conto Economico quando ha luogo un decremento dei benefici
  economici futuri che comporta un decremento di attività o un incremento di passività che
  può essere valutato attendibilmente. I costi sono rilevati in Conto Economico secondo il
  criterio della diretta associazione tra i costi sostenuti e il conseguimento di specifiche voci
  di ricavo.

Il Framework, di conseguenza, esclude la rilevazione dei fatti amministrativi ricorrendo alla loro manifestazione numeraria.

#### Continuità aziendale.

Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della <u>continuazione dell'attività</u> (<u>going concern</u>) (<sup>26</sup>).

Nei principi contabili internazionali, anche lo IAS 1 fa riferimento alla continuità aziendale, indicando che, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'impresa di continuare a operare come un'impresa in funzionamento.

Il principio indica che il bilancio deve essere redatto nell'ottica di un'impresa in funzionamento a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'impresa o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a fare questo (<sup>27</sup>).

La direzione aziendale, nel caso in cui sia a conoscenza di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come una impresa in funzionamento, deve mettere in evidenza tali incertezze.

Nel caso in cui il bilancio non sia redatto nell'ottica di una impresa in funzionamento, la direzione deve indicare tale situazione, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'impresa non sia considerata in funzionamento.

Al fine di determinare se è applicabile il presupposto dell'impresa in funzionamento, è necessario tenere in considerazione tutte le informazioni disponibili relativamente al prevedibile futuro, che dovrebbe essere relativo, almeno, ai dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio.

Il grado di approfondimento dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso che sono, ad esempio, le seguenti:

.

<sup>(25) § 22</sup> del Framework.

<sup>(26) § 23</sup> del Framework.

<sup>&</sup>lt;sup>(27)</sup> IAS 1.

- se l'impresa ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia pertinente può essere raggiunta senza dettagliate analisi;
- in altri casi, la direzione aziendale potrebbe aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, per poter ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

Nel caso in cui dovesse venir meno il presupposto della continuità, l'impresa potrebbe trovarsi non in grado di realizzare le attività per il valore iscritto in bilancio e ciò potrebbe comportare modifiche negli importi e nelle scadenze delle passività che, in questo caso, potrebbero dover essere rettificate.

Il principio di competenza economica e quello della continuità aziendale sono pertanto i pilastri sui quali poggiano tutti i principi relativi al bilancio, comprese le caratteristiche qualitative del bilancio stesso.

# Le caratteristiche qualitative del bilancio.

Le caratteristiche qualitative del bilancio sono subordinate ai principi di competenza economica e continuità aziendale.

Esse rappresentano i principi che devono essere osservati nella redazione del bilancio, laddove siano presenti le assunzioni fondamentali.

Le caratteristiche qualitative individuate dal Framework sono le seguenti:

- comprensibilità;
- significatività;
- attendibilità;
- comparabilità.

Di seguito, si procede all'analisi delle caratteristiche sopra individuate.

# Comprensibilità.

La comprensibilità (<sup>28</sup>) fa riferimento alla immediata comprensione delle informazioni contenute nel bilancio da parte degli utilizzatori del bilancio stesso.

La comprensibilità del bilancio deve essere riferita sia alle singole poste di bilancio sia al bilancio nel suo complesso.

In tal senso, secondo il Framework, la comprensibilità deve essere parametrata su un lettore che abbia una ragionevole conoscenza:

- dell'attività commerciale ed economica dell'impresa;
- degli aspetti contabili.

Per rispettare la comprensibilità non è ammessa l'esclusione di informazioni ritenute troppo complesse, ma al contrario tali informazioni devono essere spiegate per poterne permettere la comprensione al lettore del bilancio.

# Significatività.

La significatività (<sup>29</sup>) fa riferimento al fatto che un'informazione per essere utile deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori.

Secondo il Framework, l'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente.

La significatività del bilancio fa riferimento sia a dati consuntivi sia a dati previsionali.

Infatti, i dati consuntivi possono essere utilizzati per formulare previsioni (anche se non espressamente esplicitate) e di conseguenza influire sulle decisioni degli utilizzatori.

Infatti, la capacità di effettuare previsioni tramite il bilancio è comunque facilitata dal modo in cui è esposta l'informazione su operazioni ed eventi passati.

Il concetto di significatività è intimamente connesso con quello di <u>rilevanza</u> (<sup>30</sup>).

L'informazione, infatti, è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.

La rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa della posta e dall'errore giudicati nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. La rilevanza fornisce, perciò, una soglia o un limite piuttosto che rappresentare una caratteristica qualitativa primaria che l'informazione deve possedere per essere utile.

(<sup>29</sup>) § 26-27 del Framework.

<sup>(28) § 25</sup> del Framework.

<sup>(30) § 11</sup> dello IAS 1 e § 29-30 del Framework.

#### Attendibilità.

L'attendibilità fa riferimento alla qualità dell'informazione. In particolare, un'informazione è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa come presentazione attendibile di ciò che intende rappresentare o di ciò che si può ragionevolmente ritenere che essa rappresenti (31)

L'attendibilità, quindi, è in primo luogo conformità a quanto previsto dai singoli IAS/IFRS.

Inoltre, affinché le informazioni contenute nel bilancio siano attendibili è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

- rappresentazione fedele;
- prevalenza della sostanza sulla forma;
- neutralità;
- prudenza;
- completezza.

La <u>rappresentazione fedele</u> significa che il bilancio deve rappresentare fedelmente le operazioni di gestione sottostanti (<sup>32</sup>).

In altri termini, i valori del bilancio devono corrispondere alla contabilità e, quindi, la risultanza delle rilevazioni contabili.

Il Framework, sottolinea, però, come possa essere difficoltoso fornire una rappresentazione attendibile di ciò che si vuole rappresentare (<sup>33</sup>). Tale difficoltà può nascere dall'applicazione dei criteri di valutazione e di rappresentazione delle informazioni in bilancio. Si pensi, ad esempio, alla difficoltà di valutazione dell'avviamento che le entità all'interno dell'azienda possono generare.

La <u>prevalenza della sostanza sulla forma</u> implica che se l'informazione deve rappresentare fedelmente le operazioni e gli altri eventi aziendali, è necessario che essi siano rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale (<sup>34</sup>). In tal modo l'informazione riflette fedelmente i fatti e le operazioni.

Di conseguenza, il Framework predilige il rispetto della sostanza dell'operazione al posto del profilo giuridico dell'operazione stessa.

La <u>neutralità</u> significa che l'informazione contenuta nel bilancio per essere attendibile deve essere scevra da distorsioni preconcette (<sup>35</sup>).

Le informazioni devono essere ottenute senza l'intenzione di far sorgere un determinato giudizio nell'utilizzatore del bilancio.

La <u>prudenza</u> o «conservatism» consiste nell'impiego di un grado di cautela nell'esercizio dei giudizi necessari per l'effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati.

Tuttavia, l'esercizio della prudenza non consente, per esempio, la creazione di riserve occulte o accantonamenti eccessivi, la sottostima deliberata di attività o ricavi o la sovrastima deliberata di passività o costi, poiché il bilancio non sarebbe neutrale e, quindi, non avrebbe la caratteristica dell'attendibilità.

Infine, la <u>completezza</u> indica che per essere attendibili, le informazioni di bilancio devono essere complete entro i limiti di rilevanza e costo. Una omissione può rendere l'informazione falsa o fuorviante e perciò non attendibile e non significativa (<sup>36</sup>).

L'omissione di informazioni può trovare giustificazione nella scarsa rilevanza e nei costi connessi alla loro predisposizione.

<sup>(31) § 13-22</sup> dello IAS 1 e § 31-32 del Framework (32) § 33 del Framework (33) § 34 del Framework (34) § 35 del Framework. (35) § 36 del Framework. (36) § 38 del Framework

# Comparabilità.

La comparabilità fa riferimento alla necessità da parte degli utilizzatori di comparare i bilanci:

- di una stessa impresa nel tempo, al fine di identificare gli andamenti tendenziali della situazione patrimoniale finanziaria e di quella economica;
- di più imprese nello spazio, al fine di valutare le relative situazioni patrimoniali finanziarie, gli andamenti economici e i cambiamenti della relativa situazione finanziaria.

La valutazione e l'esposizione degli effetti finanziari di operazioni e altri eventi tra loro simili devono perciò essere iscritte in bilancio in modo coerente, nel corso del tempo, sia nell'ambito di una stessa impresa sia per imprese diverse.

Il Framework sottolinea che affinché i bilanci siano comparabili è necessario che vengano fornite indicazioni sui criteri utilizzati, sulle loro modifiche da un esercizio all'altro, nonché sugli effetti sul patrimonio e sul reddito delle modifiche di criteri.

La comparabilità, poi, richiede che i documenti del bilancio presentino i dati relativi all'esercizio precedente.

## 2.1.1 I criteri base di valutazione.

L'analisi dei diversi principi contabili internazionali attualmente in vigore porta ad individuare due criteri di valutazione «base» (<sup>37</sup>):

- il costo storico;
- il fair value (o valore di mercato).

Il costo storico è rappresentato dall'equivalente in denaro corrisposto/ricevuto per l'acquisizione dell'attività/passività.

Il fair value è il corrispettivo al quale due parti consapevoli e disponibili sarebbero disposte a scambiarsi l'attività o la passività. In linea di massima, laddove esistente, il fair value equivale al valore di mercato.

Nell'ambito dei principi contabili internazionali coesistono entrambi i criteri.

In particolare, le situazioni che possono presentarsi sono le seguenti:

- il criterio del fair value è l'unico criterio utilizzabile (è il caso, ad esempio, degli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione e degli strumenti finanziari disponibili per la vendita IAS 39);
- il criterio del costo e il criterio del fair value sono alternativi: la scelta del criterio di valutazione è demandata ai redattori del bilancio (è il caso, ad esempio, delle immobilizzazioni immateriali diverse da avviamento e marchi IAS 38, delle immobilizzazioni materiali IAS 16 e degli investimenti immobiliari IAS 40);
- il criterio del costo è l'unico utilizzabile ed il fair value interviene solo come valore per la determinazione dell'eventuale perdita di valore (è il caso, ad esempio, delle rimanenze di magazzino IAS 2).

Inoltre, il fair value diviene l'unico valore utilizzabile per l'iscrizione di attività e passività acquisite in seguito ad un'aggregazione aziendale (IFRS 3). In tali casi, l'eventuale avviamento iscritto in

<sup>(37)</sup> Il framework identifica i seguenti criteri di valutazione:

<sup>-</sup> Costo storico. Le attività sono iscritte all'importo monetario o suo equivalente pagato o al fair value (valore equo) del corrispettivo versato per acquisire le attività al momento della loro acquisizione. Le passività sono iscritte all'importo del corrispettivo ricevuto in cambio di tale obbligazione, o in alcune circostanze (per esempio, per le imposte sul reddito), agli importi di denaro o suo equivalente che si prevede debba essere versato per estinguere la passività nel normale svolgimento dell'attività.

<sup>-</sup> Costo corrente. Le attività sono iscritte all'importo di denaro o suo equivalente che dovrebbe esser pagato se la stessa attività o una sua equivalente fosse acquisita al momento attuale. Le passività sono iscritte all'importo di denaro o suo equivalente non attualizzato che si prevede sarebbe necessario per estinguere l'obbligazione al momento attuale.

<sup>-</sup> Valore di realizzo (regolamento). Le attività sono iscritte al valore del denaro o suo equivalente che potrebbe al momento attuale essere ottenuto vendendo un'attività in una dismissione non forzosa. Le passività sono iscritte ai loro valori di regolamento; ovverosia, al valore non attualizzato di denaro o suo equivalente che si suppone debba essere pagato per estinguere le passività nel normale svoleimento dell'attività

<sup>-</sup> Valore attuale. Le attività sono iscritte al valore attuale attualizzato dei futuri flussi finanziari netti in entrata che si prevede che l'elemento possa generare nel normale svolgimento dell'attività. Le passività sono iscritte al valore attuale attualizzato dei futuri flussi finanziari netti in uscita che si prevede siano necessari per estinguere le passività nel normale svolgimento dell'attività. Indica, inoltre, che il più utilizzato è il costo.

seguito all'acquisizione non viene più ammortizzato, ma sottoposto a test annuale per verificare perdite di valore dovute a decrementi nei fair value dei business acquisiti.

Nell'ambito dei criteri di valutazione, trova poi ampio spazio anche il valore attuale (è il caso, ad esempio, di tutti gli strumenti finanziari con scadenze determinate che non rientrano nelle categorie valutate a fair value – IAS 39). La determinazione del valore attuale è sempre effettuata utilizzando tassi di attualizzazione di mercato.

# 2.1.2 I documenti di bilancio.

Il contenuto del bilancio è fissato dallo IAS 1 al paragrafo 8 che prevede che l'informativa completa di bilancio sia composta dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- prospetto delle variazioni di patrimonio netto che mostri alternativamente:
  - tutte le variazioni delle poste di patrimonio netto;
  - le variazioni di patrimonio netto diverse da quelle derivanti da operazioni con i possessori di capitale proprio che agiscono in tale loro qualità;
- rendiconto finanziario;
- note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre note esplicative.

Tutti i documenti sono disciplinati dallo IAS 1 tranne il rendiconto finanziario che è disciplinato dallo IAS 7.

Inoltre, lo IAS 1 detta il contenuto minimo delle note al bilancio, che devono contenere anche tutte le informazioni previste dagli altri IAS/IFRS.

I principi contabili internazionali prevedono un ampliamento delle informazioni da fornire in nota integrativa (dagli IAS/IFRS chiamate «note al bilancio»).

Le note al bilancio hanno i seguenti obiettivi:

- informare sui principi di redazione del bilancio e sugli specifici principi contabili scelti e applicati per operazioni e fatti significativi;
- fornire l'informativa richiesta dai principi contabili internazionali non esposta in altre parti del bilancio;
- fornire l'ulteriore informativa che non è esposta nei prospetti del bilancio, ma che è necessaria per fornire una presentazione attendibile.

Tra le novità di maggiore impatto risultano essere le informative di settore (IAS 14) che devono contenere le seguenti informazioni:

- per area di attività e per ambito geografico, tra di loro gerarchicamente subordinati in schema primario e schema secondario di presentazione;
- analisi dettagliata delle informazioni economiche, finanziarie e patrimoniali da fornire per ciascun settore;
- modalità espositiva.

Lo IAS 1 incoraggia, inoltre, gli amministratori a presentare, congiuntamente al bilancio, una propria relazione nonché relazioni ambientali e sociali. Tuttavia, tali documenti, non costituendo bilancio in senso stretto, non sono presi in considerazione dagli IAS/IFRS.

# 2.2 Differenze tra IAS/IFRS e Codice Civile.

L'illustrazione sintetica dei principi generali alla base del bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS effettuata nel precedente paragrafo, mette in luce le profonde diversità tra i due corpi di regole, sorti in due contesti giuridici profondamente diversi: un contesto di civil law per il Codice Civile e le Direttive Comunitarie e un contesto di common law per gli IAS/IFRS.

Le principali differenze tra principi contabili nazionali ed internazionali risiedono:

- negli utilizzatori del bilancio;
- nella nozione di reddito e patrimonio;
- nel postulato prevalente;
- nel criterio base di valutazione;
- nei documenti che compongono il bilancio.

Di seguito si analizzano le principali differenze.

#### 2.2.1 Utilizzatori del bilancio.

Le ragioni di una diversità così profonda tra i due corpi di regole sono innanzitutto da ricercarsi nei destinatari cui è rivolto il bilancio secondo il Codice Civile e secondo gli IAS/IFRS.

Se, infatti, nel nostro ordinamento il bilancio d'esercizio è rivolto principalmente al <u>creditore</u> della società, nel contesto dei principi contabili internazionali il bilancio d'esercizio è essenzialmente rivolto all'investitore.

Nel Framework gli utilizzatori sono distinti in relazione ai rapporti che intrattengono con l'azienda ed alle decisioni economiche che devono assumere.

Per ogni possibile destinatario vengono indicate le differenti esigenze conoscitive e le informazioni di bilancio che, più di altre, possono favorire l'assunzione delle decisioni.

Il Framework tratta, in particolare, i seguenti utilizzatori del bilancio:

- investitori;
- dipendenti;
- finanziatori;
- fornitori ed altri creditori commerciali;
- clienti;
- governi ed enti pubblici.

Gli <u>investitori</u> necessitano di un'informazione contabile che permetta di valutare la convenienza ad acquistare, detenere o vendere una quota del capitale di una qualsiasi azienda, considerando inoltre le opportunità alternative d'investimento (offerte da altre aziende o relative ai mercati dei prodotti finanziari).

Inoltre, gli investitori sono interessati a usufruire delle informazioni che li mettano in grado di valutare la capacità di remunerazione dell'impresa attraverso la distribuzione di dividendi.

Nel caso dei <u>dipendenti e delle organizzazioni sindacali</u> i fabbisogni informativi riguardano principalmente la redditività e la solidità dell'azienda presso cui essi prestano la loro attività lavorativa.

I dipendenti sono, inoltre, interessati a valutare la capacità dell'azienda nel garantire per il futuro la corresponsione delle remunerazioni pattuite e delle indennità pensionistiche accantonate, nonché di comprendere le opportunità di lavoro esistenti in termini prospettici.

<u>Le istituzioni finanziarie ed i risparmiatori</u> che hanno finanziato l'azienda (ad esempio, con l'accesso ad operazioni bancarie o ricorrendo all'acquisto di titoli di credito), sono interessate ad acquisire informazioni che permettano di comprendere se l'impresa è in grado di restituire il capitale alla data prefissata.

Inoltre, sono interessati a capire se l'impresa ha la liquidità necessaria per la corresponsione degli interessi ad intervalli di tempo definiti.

L'aspetto primario di osservazione è l'aspetto finanziario, per comprendere la capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziaria.

Nel caso dei <u>fornitori</u> l'esigenza di fornire adeguata tutela ai loro crediti commerciali si traduce nella ricerca di informazioni che permettano di comprendere se il credito concesso sulle forniture sarà regolarmente onorato.

I fornitori normalmente si limitano a valutare la solvibilità dell'azienda nel breve periodo. Nei casi di stringente relazione tra azienda e fornitore (l'azienda è uno dei principali clienti del fornitore che per questo motivo si trova in una situazione di dipendenza) il fornitore sarà interessato ad avere informazioni idonee a valutare la stabilità del rapporto commerciale nel medio e lungo termine.

Anche nel caso dei <u>clienti</u> assumono una particolare rilevanza le informazioni relative alla stabilità del rapporto commerciale (soprattutto nei casi di dipendenza del cliente dall'approvvigionamento di beni e servizi).

Il <u>Governo e le istituzioni pubbliche</u> sono interessati ad ottenere informazioni sull'attività delle aziende allo scopo di conoscere l'allocazione e l'impiego delle risorse produttive, per programmare le politiche industriali o fiscali, nonché per determinare il reddito nazionale o per realizzare le rilevazioni statistiche nazionali.

Il Framework sottolinea, inoltre, come le diverse esigenze informative dei diversi utilizzatori non possono essere tutte soddisfatte, ma al tempo stesso sottolinea come vi siano alcune esigenze comuni a tutti gli utilizzatori.

La scelta del Framework è stata di privilegiare come utilizzatori gli investitori poiché essendo i fornitori di capitale di rischio dell'impresa, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori del bilancio.

Il quadro concettuale in esame di fatto individua nella categoria degli investitori i principali destinatari delle informazioni di Bilancio, riconoscendo tale gruppo costituito primariamente da azionisti.

#### 2.2.2 Nozione di reddito e patrimonio.

Il bilancio d'esercizio fornisce la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'impresa in funzionamento nel trascorso esercizio.

Nel bilancio d'esercizio sono esposti, di conseguenza, il «reddito d'esercizio» e il connesso «capitale di bilancio».

In un primo momento il reddito iscritto in bilancio è stato il cosiddetto «reddito distribuibile» o «reddito consumabile».

Tale configurazione di reddito si basa sull'assunto che è possibile effettuare «politiche di conguaglio dei risultati» o, meglio, «politiche di stabilità del reddito destinabile al consumo» non solo all'atto della destinazione del reddito d'esercizio, mediante la costituzione di «riserve di utili», ma anche all'atto della formazione del reddito d'esercizio, mediante la valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio di bilancio.

Il conguaglio dei risultati operato all'atto della destinazione del reddito consente al management di distribuire l'utile solo quando effettivamente rifletta redditività di lungo periodo. In caso contrario esso viene accantonato in una riserva «palese», utilizzabile per distribuire dividendi negli esercizi ad andamento economico sfavorevole.

Anche il conguaglio dei risultati operato all'atto della formazione del reddito di bilancio consente di creare riserve nei periodi economicamente favorevoli e di prelevare da queste riserve nei periodi economicamente sfavorevoli. Tuttavia, si tratta di riserve «occulte» create nel processo di valutazione degli elementi del patrimonio. Esse si riflettono quindi, da un lato sul valore assegnato agli elementi attivi e passivi del patrimonio quali l'ammortamento delle immobilizzazioni tecniche, le costruzione interne, i titoli, i crediti dall'altro nella creazione di fondi rischi a fronte di rischi generici.

Per lungo tempo, nel nostro Paese è stata preferita la via del conguaglio all'atto della formazione del reddito d'esercizio. La conseguenza di tale operato risiedeva nel fatto che i valori di bilancio erano permeati da un elevato grado di ermetismo.

Negli ultimi decenni, il bilancio d'esercizio è diventato un documento utilizzato, non solo come base per la destinazione del reddito (e quindi «destinato» agli azionisti), ma anche e soprattutto come fonte di informazioni per gli altri «stakeholders» (non solo azionisti, ma anche clienti, fornitori, finanziatori, dipendenti, Amministrazione Finanziaria, ecc.).

L'esposizione nel bilancio del «reddito distribuibile» derivante da politiche di conguaglio effettuate nella valutazione degli elementi del patrimonio, implica che i dati di bilancio siano incomprensibili per la maggior parte degli stakeholder. Inoltre, diventa anche quasi impossibile operare un qualsiasi controllo da parte di terzi (sindaci, società di revisione, magistratura) sull'operato degli amministratori.

Gradualmente, attraverso l'opera di alcuni Studiosi, le riforme legislative nazionali e comunitarie si è cercato di trasformare il bilancio d'esercizio da documento intellegibile ad una sola categoria di soggetti (azionisti di maggioranza) a documento con un contenuto minimo di informazioni utilizzabili da tutti gli stakeholder.

Il reddito esposto in bilancio, di conseguenza, non è più il reddito «distribuibile», bensì il reddito «prodotto», derivante da valutazioni scevre da politiche di conguaglio.

I principi IAS/IFRS, invece, hanno come obiettivo la determinazione del reddito potenziale o della performance aziendale in quanto i principali destinatari del bilancio sono gli investitori (altri soggetti di maggioranza e minoranza, credito, ecc.).

Di conseguenza, il bilancio secondo gli IAS/IFRS deve rappresentare le potenzialità di una data azienda in un'ottica economica, finanziaria e patrimoniale.

La potenzialità dell'impresa significa rappresentare la capacità potenziale dell'impresa di produrre risorse economico – finanziarie e patrimoniali attraverso la propria attività, a prescindere dalle risorse effettivamente prodotte.

# 2.2.3 Postulato prevalente.

Affinché il reddito ed il patrimonio siano in un caso quelli effettivi e nell'altro quelli potenziali è evidente che debbano esserci dei cambiamenti tra i <u>postulati prevalenti</u> che stanno alla base della costruzione del bilancio.

In entrambi i corpi di regole, il postulato che rimane invariato è quello della <u>continuità aziendale</u>, richiamato dal nostro Codice Civile al n. 1 dell'art. 2423-*bis* e posto dagli IAS/IFRS come condizione di base (assunzione) per la redazione del bilancio.

Tuttavia, mentre nel Codice Civile sul medesimo piano della continuità è posta la prudenza, negli IAS/IFRS a fianco della continuità è posta la competenza economica.

Ciò significa che il postulato prevalente alla base del bilancio d'esercizio redatto secondo il Codice Civile è, sempre, la <u>prudenza</u>. Sul piano operativo, questo implica che al reddito d'esercizio partecipino solo i componenti positivi realizzati, e non quelli solo sperati o presunti, mentre i componenti negativi di reddito sono tutti quelli di competenza dell'esercizio, corrisposti o solo presunti (ad esempio, accantonamenti per rischi, rettifiche di valore e svalutazioni di beni iscritti nell'attivo, ecc.).

Per gli IAS/IFRS, invece, il postulato prevalente è sempre quello della <u>competenza economica</u>. Sul piano operativo, questo significa che nella misurazione del reddito devono essere considerati sia i componenti realizzati sia quelli presunti, indipendentemente dal loro segno contabile.

In questo contesto, quindi, anche i componenti positivi non realizzati possono/devono concorrere alla determinazione del risultato di bilancio.

Il principio della prudenza è ancora presente negli IAS/IFRS, ma come semplice condizione per realizzare l'attendibilità delle informazioni esposte nel bilancio.

Per gli IAS/IFRS la prudenza consiste semplicemente nell'impiego di un grado di cautela nell'esercizio dei giudizi necessari per l'effettuazione delle stime richieste in condizioni di incertezza, in modo che le attività o i ricavi non siano sovrastimati e le passività o i costi non siano sottostimati (<sup>38</sup>).

(38) § 37 del Framework

#### 2.2.4 Criteri base di valutazione.

La realizzazione concreta dei due differenti postulati passa attraverso una diversa prevalenza di criteri di valutazione.

Nel Codice Civile il criterio di valutazione quasi esclusivo è il criterio del costo che comporta la non considerazione di valori di mercato più elevati o di utili sperati.

Come illustrato dal principio contabile nazionale n. 11, il costo è il criterio che non è in contrasto con il postulato della prudenza e che presenta le seguenti caratteristiche:

- rappresenta la spesa sostenuta per l'acquisizione dei beni, ma anche il valore delle loro «qualità funzionali che partecipano al processo formativo del reddito, ossia, è anche espressione del loro valore di funzionamento»;
- lascia il minor spazio ad apprezzamenti soggettivi;
- è di facile applicabilità ed attuazione.

Nel nostro ordinamento, il valore originario del costo è sottoposto a continue verifiche per esaminare le diminuzioni di funzionalità dei beni.

Nell'ambito dei principi contabili internazionali entra in modo significativo il fair value (valore di mercato), sia come unico criterio di valutazione sia come criterio che si affianca al costo.

In questo senso, il fair value viene utilizzato non solo come criterio di valutazione per i beni investimento (si pensi agli investimenti immobiliari o agli strumenti finanziari posseduti da un'impresa industriale), ma anche per i beni strumentali, utilizzati nel processo produttivo dell'impresa (si pensi alle immobilizzazioni immateriali e materiali oppure agli strumenti finanziari posseduti da una banca o da un altro istituto finanziario).

L'utilizzo del fair value presuppone l'esistenza di un mercato attivo del bene da valutare oppure la possibilità di stimarlo attendibilmente attraverso perizie, modelli di valutazione, ecc. Dal momento che l'attendibilità è una caratteristica fondamentale del bilancio secondo gli IAS/IFRS, l'impossibilità di giungere ad una stima attendibile del fair value obbliga i redattori del bilancio a ritornare al criterio del costo.

#### 2.2.5 Documenti di bilancio.

Il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali rappresenta la situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'impresa attraverso i seguenti documenti obbligatori:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota integrativa.


Il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili internazionali comprende i seguenti documenti aggiuntivi rispetto ai documenti previsti dal codice civile:

- rendiconto finanziario;
- prospetto delle variazioni di patrimonio netto (<sup>39</sup>).

Tali documento sono, infatti, indispensabili per fornire agli utilizzatori informazioni concernenti la situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa.

In sintesi le differenze tra principi contabili internazionali e IAS/IFRS sono rappresentati nella Tavola 1.

Tavola.1 - Principali differenze tra IAS/IFRS e Codice Civile.



# 2.3 I DOCUMENTI DEL BILANCIO IAS/IFRS

I documenti da redigere per la presentazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS sono i seguenti:

- 1) stato patrimoniale;
- 2) conto economico;
- 3) rendiconto finanziario;
- 4) prospetto delle variazione delle poste di patrimonio netto;
- 5) note al bilancio.

Per quanto riguarda le società quotate italiane, occorre ricordare che la Delibera Consob 27 luglio 2006, n. 15519, fornisce le seguenti indicazioni per la presentazione degli schemi di bilancio:

- scelta degli schemi di bilancio: l'impresa deve riportare chiaramente nei documenti contabili indicazioni circa lo schema di bilancio adottato rispetto a quelli indicati nello IAS 1; inoltre, il metodo di classificazione adottato deve essere mantenuto costante nel tempo, anche in occasione della predisposizione delle situazioni contabili in date diverse dalle scadenze annuali, ed ogni variazione dovrà essere motivata nelle note al bilancio;
- voci di bilancio: per le voci riportate nei prospetti deve esistere il rinvio alla relativa informativa nelle note di bilancio; inoltre, negli schemi devono essere evidenziate, qualora di importo significativo, le sottovoci relative agli ammontari delle posizioni o transizioni con parti correlate, distintamente dalle voci di riferimento;
- criterio di classificazione degli schemi di bilancio: nel caso in cui la società scelga di presentare le poste patrimoniali in ordine al loro grado di liquidità, devono essere riportate, nelle note al bilancio, le motivazioni di tale scelta e la circostanza che tale presentazione fornisce informazioni attendibili e più significative rispetto alla distinzione in poste correnti/non correnti.

# 2.3.1 Lo stato patrimoniale nei bilanci IAS/IFRS

La disciplina dello stato patrimoniale è contenuta nello IAS 1, anche se talune problematiche legate allo stato patrimoniale sono trattate anche nel Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e la presentazione del bilancio.

Di seguito vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- 1) i criteri di classificazione delle voci nello stato patrimoniale;
- 2) la forma di presentazione dello stato patrimoniale.
- 1) I criteri di classificazione delle voci

Lo IAS 1 prevede che le imprese possano presentare lo stato patrimoniale secondo due modalità che differiscono tra di loro per il criterio di classificazione utilizzato nell'esposizione delle attività e delle passività.

I due criteri di classificazione sono i seguenti:

- 1) classificazione sulla base del ciclo operativo e, quindi, delle attività in attività correnti e non correnti e delle passività in passività correnti e non correnti;
- 2) classificazione delle attività e delle passività sulla base della loro liquidità.

Lo IAS 1 stabilisce che, in linea di massima, la classificazione da utilizzare è quella sub 1).

La classificazione secondo il criterio della liquidità è da utilizzarsi solo quando fornisca informazioni più rilevanti e significative rispetto a quella secondo il ciclo operativo.

Inoltre, lo IAS 1 prevede la possibilità di presentare alcune delle attività e passività utilizzando una classificazione corrente/non corrente e altre in ordine di liquidità quando ciò fornisce informazioni che sono attendibili e più significative. Il principio contabile specifica che una tale necessità di presentazione mista potrebbe sorgere in relazione alla coesistenza di diverse attività.

Sempre con riferimento alle modalità di rappresentazione delle voci nel prospetto di stato patrimoniale, gli IAS prevedono che, indipendentemente dal criterio di classificazione adottato vengano fornite delle indicazioni sulla scadenza delle attività e delle passività.

1. Classificazione secondo il ciclo operativo (attività e passività correnti e non correnti)

La classificazione delle attività e delle passività in correnti e non correnti è legata al ciclo operativo<sup>40</sup> dell'impresa.

Il ciclo operativo è definito dallo IAS 1 come "...il tempo intercorrente tra l'acquisizione dei materiali che entrano nel processo produttivo e la loro realizzazione in denaro o in altro strumento prontamente convertibile in denaro".

Le attività e le passività correnti sono infatti principalmente quelle che si suppone siano realizzate o estinte nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa.

Di conseguenza, quando il ciclo operativo di un'impresa che fornisce beni o servizi è chiaramente identificabile, la classificazione delle attività e passività in correnti e non correnti consente al lettore del bilancio d'esercizio di distinguere le attività circolanti nette come capitale di funzionamento da quelle usate dall'impresa per le operazioni a lungo termine.

Lo IAS 1 stabilisce che un'attività debba essere considerata **attività corrente** quando rientra in una delle seguenti categorie:

- a) attività possedute per la vendita ed il consumo che si suppone vengano realizzate nel normale svolgimento del ciclo operativo;
- b) attività possedute principalmente per essere negoziate;
- c) attività che si suppone che debbano essere realizzate entro dodici mesi dalla data del bilancio:
- d) attività sotto forma di denaro o di altro mezzo equivalente non vincolate per quanto riguarda il loro utilizzo.

Rientrano nella categoria *sub a)* le rimanenze e i crediti commerciali che vengono venduti, utilizzati e realizzati come parte del normale ciclo operativo. Ai fini della classificazione tra le attività correnti non è necessario valutare la loro scadenza: di conseguenza i crediti commerciali con scadenza superiore ai dodici mesi dalla data del bilancio debbono essere considerati attività correnti, così come la parte di rimanenze che non sarà consumata o venduta entro l'esercizio successivo.

Rientrano nella categoria sub b) gli strumenti finanziari (titoli) posseduti per negoziazione.

Rientrano nella categoria *sub c*) gli strumenti finanziari e i crediti che siano realizzabili entro dodici mesi dalla data del bilancio. In caso contrario, essi debbono essere classificati come attività non correnti

Nella categoria *sub d*) sono ricomprese le disponibilità liquide sotto forma di denaro in cassa, conti correnti bancari attivi ed altri depositi a vista oltre che gli strumenti finanziari considerati mezzi equivalenti.

Di conseguenza, le attività correnti comprendono:

- le rimanenze;
- i crediti commerciali;
- le attività finanziarie realizzabili entro dodici mesi;
- le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti.

Nei principi contabili internazionali non è contenuta una vera e propria definizione di **attività non correnti**: si tratta infatti di una categoria definita per esclusione, nel senso che comprende tutto ciò che non può essere classificato come attività corrente.

Le attività non correnti, quindi, comprendono:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Il ciclo operativo non deve essere confuso con il ciclo monetario che è il lasso temporale intercorrente tra le uscite monetarie legate all'acquisizione dei fattori produttivi e le entrate monetarie derivanti dall'incasso dei crediti. Il ciclo operativo è uguale o maggiore rispetto al ciclo monetario: la coincidenza tra i due si ha solo nel caso in cui l'acquisizione dei fattori produttivi dia origine a delle uscite monetarie immediate, senza prevedere la possibilità di posticipare il pagamento dei materiali acquistati (dilazione concessa dai fornitori).

- le attività materiali (definite dai principi contabili internazionali immobili, impianti e macchinari);
- le attività immateriali;
- le altre attività operative e finanziarie realizzabili oltre i dodici mesi<sup>41</sup>.

Lo IAS afferma che le imprese possono utilizzare dei termini diversi da "attività correnti" a condizione che l'uso di descrizioni alternative garantisca in ogni caso la chiarezza circa il significato di tale raggruppamento.

Lo IAS 1 stabilisce che una passività debba essere considerata passività corrente quando rientra in una delle seguenti categorie:

- a) passività che si suppone vengano estinte nel normale svolgimento del ciclo operativo;
- b) passività assunte prevalentemente per attività di trading;
- c) passività per le quali l'estinzione è dovuta entro i dodici mesi dalla data del bilancio;
- d) l'impresa non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento delle passività oltre i dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Rientrano nella categoria sub a) i debiti commerciali e gli accantonamenti che si suppone vengano estinti durante il ciclo operativo (es.:, accantonamenti per garanzie prodotti). Anche in questo caso, non è rilevante la scadenza delle passività, in quanto debbono essere considerate correnti anche quelle la cui estinzione è prevista oltre l'esercizio successivo.

Rientrano nella categoria sub c) quelle passività che, pur non essendo legate al ciclo operativo aziendale, daranno origine ad esborsi monetari nel corso dell'esercizio successivo. Si tratta:

- degli scoperti di conto corrente bancario ed altre forme di finanziamento a breve termine concesse dagli istituti di credito (es.: debiti per smobilizzo di ricevute bancarie);
- della parte dei finanziamenti a medio/lungo termine (es.: mutui e prestiti obbligazionari) con scadenza entro l'esercizio successivo;
- dei debiti per dividendi da corrispondere agli azionisti;
- dei debiti di natura fiscale per imposte sul reddito da pagare all'Erario;
- degli altri debiti non commerciali la cui estinzione è prevista entro l'esercizio successivo.

Di conseguenza, le passività correnti comprendono:

- i debiti commerciali;

- i fondi che si estinguono nel normale svolgimento del ciclo operativo (per garanzie prodotti, ecc.);

tutti gli altri debiti di qualunque natura (finanziaria, fiscale, ecc.) il cui rimborso è previsto entro l'esercizio successivo.

Anche per le passività non correnti non viene fornita una vera e propria definizione, in quanto si afferma che fanno parte delle passività non correnti tutte le passività non classificabili come correnti.

Lo IAS 1 specifica che devono in ogni caso essere classificate come passività correnti le passività finanziarie che devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, anche se il termine originario era per un periodo superiore a dodici mesi e un accordo di rifinanziamento o di rimodulazione dei pagamenti a lungo termine viene concluso dopo la data di riferimento del bilancio e prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione.

Al contrario, se l'impresa prevede ed ha la discrezionalità di rifinanziare o rinnovare un'obbligazione per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio secondo un accordo di finanziamento esistente, essa classifica la passività come non corrente, anche se sarebbe scaduta entro un periodo più breve.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Lo IAS 1 recita: "aventi natura a lungo termine". Tale locuzione è da intendersi realizzabili oltre l'esercizio successivo se letta congiuntamente ai successivi paragrafi dello IAS che hanno ad oggetto l'esemplificazione delle attività correnti.

Per poter fare ciò, è tuttavia necessario che il rifinanziamento o il rinnovo dell'obbligazione siano a discrezione dell'impresa e non dell'ente concedente: il tal caso, infatti, il potenziale rifinanziamento non è considerato e l'obbligazione è classificata come corrente.

Di conseguenza, le passività non correnti comprendono:

- i debiti non commerciali (finanziari, fiscali, ecc.) il cui rimborso è previsto oltre i dodici mesi:
- le altre passività operative e non il cui regolamento è previsto oltre i dodici mesi.

#### Classificazione secondo la liquidità

Quando un'impresa sceglie di non classificare le attività e le passività sulla base del ciclo operativo, le attività e le passività stesse devono essere presentate genericamente nell'ordine della loro liquidità. Di fatto quindi:

- le attività devono essere presentate sulla base della loro realizzabilità, ovvero della loro attitudine a trasformarsi in denaro o in altro strumento prontamente convertibile in denaro;
- le passività devono essere presentate sulla base della loro esigibilità, ovvero della loro attitudine a dar luogo ad esborsi di denaro.

Il principio contabile non disciplina in alcun modo lo stato patrimoniale redatto secondo il criterio della liquidità; inoltre, nell'appendice allo IAS 1 è riportata esclusivamente l'altra modalità di redazione dello stato patrimoniale.

#### L'indicazione della data di scadenza delle attività e delle passività

Lo IAS 1 prevede che, indipendentemente dal criterio di classificazione adottato nella redazione dello stato patrimoniale, per ciascuna voce dell'attivo e del passivo, il cui importo sia realizzabile o regolabile in parte entro l'esercizio successivo ed in parte oltre l'esercizio successivo, sia necessario indicare separatamente:

- l'importo realizzabile o regolabile entro dodici mesi dalla data di bilancio;
- l'importo realizzabile o regolabile oltre dodici mesi dalla data di bilancio.

Tale informazione è utile ai lettori del bilancio nella valutazione della liquidità e della solvibilità dell'impresa stessa.

L'indicazione separata degli importi con scadenza entro dodici mesi da quelli con scadenza oltre dodici mesi deve essere fornita per tutti gli elementi dell'attivo e del passivo e, quindi:

- per le attività e le passività finanziarie: si tratta dei crediti e dei debiti di qualunque natura,
   ma anche di tutti gli altri strumenti finanziari<sup>6</sup>, quali titoli, strumenti derivati, ecc.;
- per le attività e le passività non monetarie: si tratta, ad esempio, delle rimanenze e dei fondi. L'indicazione deve essere fornita anche quando questi elementi siano stati classificati in attività e passività correnti e non correnti.

Lo IAS riporta l'esempio delle rimanenze che, nel caso in cui venga adottata la classificazione basata sul ciclo operativo, sono in ogni caso classificate tra le attività correnti. È tuttavia utile indicare nel prospetto di stato patrimoniale, i valori delle rimanenze che si prevede verranno realizzate in un tempo superiore ai dodici mesi dalla data del bilancio consolidato.

#### La forma di presentazione

Lo IAS 1 non prevede un contenuto rigido e definito dello stato patrimoniale, ma solo un contenuto minimale.

Lo IAS 1, infatti, indica una serie di elementi per i quali, come minimo, lo stato patrimoniale deve riportare i valori: si tratta, quindi, delle voci che devono essere esposte obbligatoriamente in modo separato e per le quali non sono ammesse ulteriori aggregazioni. Nella Tavola che segue sono riportate le voci minime dello stato patrimoniale secondo lo IAS 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tale previsione deriva dallo IAS 32 – Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative.

#### Tavola 1. Il contenuto minimo dello stato patrimoniale.

- a) immobili, impianti e macchinari (IAS 16 IAS 17 IAS 36)
- b) investimenti immobiliari (IAS 40)
- c) attività immateriali (IAS 38 IAS 36)
- d) attività finanziarie [esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i)] (IAS 39)
- e) partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto (IAS 28)
- f) attività biologiche (IAS 41)
- g) rimanenze (IAS 2)
- h) crediti commerciali e altri crediti (IAS 18 IAS 39)
- i) disponibilità liquide e mezzi equivalenti (IAS 7)
- j) il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
- k) debiti commerciali e altri debiti (IAS 39)
- 1) accantonamenti (IAS 37)
- m) passività finanziarie [esclusi i valori esposti in (k), e (l)] (IAS 39);
- n) passività e attività per imposte correnti, come definito nello IAS 12 Imposte sul reddito;
- o) passività e attività per imposte differite, come definito nello IAS 12;
- p) passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5;
- q) interessenze di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto (IAS 27); e
- r) capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante (IAS 32).

# 2.3.2 Il Conto Economico nei bilanci IAS/IFRS

Lo IAS 1 prevede che il conto economico includa tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio e che la contabilizzazione dei ricavi e dei costi avvenga secondo il principio della competenza economica.

Tra gli indicati componenti di reddito sono compresi gli effetti delle modifiche nelle stime contabili, tranne i casi esplicitamente previsti da uno specifico principio o da una particolare interpretazione dello stesso.

Alcune voci, pur essendo in grado di soddisfare le definizioni contenute nel Quadro sistematico, sono escluse dal Conto Economico ma influenzano direttamente il patrimonio netto. Sono esclusi dal Conto Economico, i seguenti elementi:

- le variazioni nella riserva di rivalutazione relativa a immobili, impianti e macchinari e attività immateriali:
- gli utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita;
- la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari;
- gli utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti;
- gli utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera.

Le principali esclusioni dal conto economico riguardano gli elementi considerati dallo IAS 8 e cioè:

- la correzione di errori;
- gli effetti del cambiamento di principi contabili.

Lo IAS 1 lascia, però, la scelta al redattore del bilancio in merito alla redazione dei prospetti di natura economica. Infatti, i componenti positivi e negativi di reddito possono essere rappresentati:

- in un unico prospetto (Conto Economico complessivo);
- in due prospetti:

- il primo che illustra le componenti dell'utile (perdita) d'esercizio (conto economico separato);
- il secondo che inizia dall'utile (perdita) d'esercizio e illustra le voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (prospetto di conto economico complessivo) ovvero:
  - variazioni nella riserva di rivalutazione;
  - utili e perdite attuariali da piani a benefici definiti;
  - utili e perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera;
  - utili e perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita;
  - parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari.

Le disposizioni applicative relative allo schema di conto economico sono le seguenti:

- l'utile o la perdita d'esercizio deve essere suddiviso nella quota attribuibile alle minoranze e nella quota del gruppo (in un bilancio consolidato);
- voci addizionali, intestazioni e risultati parziali devono essere presentati nel prospetto di conto economico quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico;
- voci addizionali sono incluse nel prospetto e le definizioni usate e l'ordine delle voci devono essere modificati quando ciò è necessario per spiegare i fattori che hanno determinato il risultato economico;
- le voci di ricavi e costi non devono essere compensate se non richiesto o consentito da un principio o da una interpretazione;
- la società non deve presentare proventi e oneri come componenti straordinari nel prospetto di conto economico.

Al conto economico devono essere applicate tutte le disposizioni previste dallo IAS 1 per il bilancio nel suo complesso. In particolare, si ricorda che lo IAS 1 richiede che tutti i dati numerici inclusi nel bilancio debbano essere forniti anche per il periodo precedente.

Lo IAS 1 comprende le seguenti indicazioni di informazioni relative al conto economico, che possono essere esposte nel prospetto o nelle note:

- indicazione distinta di componenti;
- analisi dei costi;
- dividendi.

#### Indicazione distinta di componenti

Quando le componenti di ricavo e di costo sono significative, la loro natura e l'importo devono essere indicati distintamente.

Le circostanze che potrebbero dare origine all'indicazione distinta delle componenti di ricavo e di costo sono così individuate dallo IAS 1:

- svalutazione di rimanenze (al valore netto realizzabile) o di immobili, impianti e macchinari (al valore recuperabile) ed i conseguenti eventuali ripristini di valore;
- ristrutturazione delle attività e storni di accantonamenti per i costi di ristrutturazione;
- dismissioni di elementi di immobili, impianti e macchinari;
- cessioni di investimenti partecipativi;
- attività operative cessate;
- definizione di contenziosi:
- altri storni di accantonamenti.

#### Analisi dei costi

La società deve presentare un'analisi dei costi utilizzando una delle seguenti classificazioni:

analisi per natura;

analisi per destinazione.

La scelta delle modalità di analisi deve essere effettuata considerando quale analisi fornisce indicazioni attendibili e più rilevanti.

#### **COSTI PER NATURA**

Con questa analisi, i costi sono aggregati secondo la natura dei sottostanti fattori di produzione (es.: ammortamenti, acquisti di materiali, benefici per i dipendenti, e così via): il metodo è considerato dallo IAS 1 di semplice applicazione e particolarmente utile per la previsione dei futuri flussi finanziari.

Il documento fornisce il seguente esempio di classificazione dei costi per natura:

Ricavi		X
Altri proventi		X
Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione	X	
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	X	
Costi connessi a benefici per i dipendenti	X	
Ammortamenti	X	
Altri costi	X	
Costi totali		(X)
Utile		X

#### **COSTI PER DESTINAZIONE**

L'indicata forma di analisi, denominata anche del «costo del venduto», classifica i costi secondo la loro destinazione (es.: costo del venduto, costi di distribuzione, costi amministrativi, e così via): secondo lo IAS 1, il metodo può fornire agli utilizzatori informazioni più significative rispetto alla classificazione dei costi per natura, ma può richiedere ripartizioni con un notevole grado di discrezionalità.

Il documento fornisce il seguente esempio di classificazione dei costi per destinazione:

Ricavi	X
Costo del venduto	(X)
Utile lordo	X
Altri proventi	X
Costi di distribuzione	(X)
Costi amministrativi	(X)
Altri costi	(X)
Utile	X

Le società che classificano i costi per destinazione devono riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, gli ammortamenti ed i costi di benefici per i dipendenti, dato che l'informativa per natura, come già sottolineato, viene giudicata utile nel prevedere i futuri flussi finanziari.

#### Dividendi

La società deve indicare, o nel prospetto di conto economico o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto, oppure nelle note, l'importo dei dividendi rilevati come distribuzione durante l'esercizio ai possessori di capitale conferito ed il relativo importo per azione<sup>42</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Si veda, a tal proposito, lo IAS 33 – Utile per azione.

# 2.3.3 Il rendiconto finanziario come parte integrante del bilancio d'esercizio: IAS 1 e IAS 7

Per i principi contabili internazionali il rendiconto finanziario è parte integrante del bilancio d'esercizio e, pertanto, deve essere obbligatoriamente presentato insieme agli altri documenti che compongono il bilancio stesso.

Tale obbligo è ribadito da altre disposizioni del suddetto principio contabile.

Lo stesso IAS 1, al paragrafo 10 stabilisce infatti che:

"I bilanci devono rappresentare in modo attendibile la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e i flussi finanziari dell'impresa. [...]".

La struttura, il contenuto e gli obiettivi informativi del rendiconto finanziario non sono però trattati nello IAS 1: il paragrafo 90 di questo documento fa, infatti, un rinvio allo IAS 7 (Rendiconto finanziario), principio nel quale sono indicate le disposizioni che un'impresa deve seguire nella redazione del rendiconto finanziario e nella produzione di tutte le informazioni ad esso relative.

Il paragrafo 1 dello IAS 7 ribadisce l'obbligatorietà del rendiconto finanziario affermando che:

"Un'impresa deve predisporre il rendiconto finanziario secondo quanto previsto dal presente Principio e deve presentarlo come parte integrante del suo bilancio per ciascun esercizio per il quale il bilancio è presentato".

L'obbligatorietà di tale documento è motivata dal fatto che gli utilizzatori del bilancio d'esercizio di un'impresa sono interessati ad avere informazioni sulla generazione e sull'utilizzo delle risorse finanziarie (in particolare, disponibilità liquide e mezzi equivalenti), indipendentemente dal tipo di attività svolta dall'impresa stessa: a questo proposito lo IAS 7 paragrafo 3 specifica che il rendiconto finanziario è obbligatorio anche per gli enti finanziari.

Tali informazioni si possono ottenere dal rendiconto finanziario dal momento che esso è un prospetto che raggruppa in modo organico, in relazione ai diversi obiettivi di informazione, i flussi dei fondi che si sono manifestati in un determinato periodo di tempo, consentendo di illustrare la "dinamica finanziaria" della gestione. Infatti, solo un'esposizione organica dei flussi permette di formulare giudizi (e, quindi, di interpretare) la politica finanziaria dell'impresa.

Il rendiconto finanziario, di fatto, svolge una funzione simile a quella del conto economico: quest'ultimo illustra l'aspetto economico della gestione (ricavi e costi) mentre il rendiconto ne illustra l'aspetto finanziario mediante l'esposizione analitica dei "flussi dei fondi", individuando la quantità e la qualità delle risorse finanziarie acquisite ("fonti") e la quantità e la qualità della destinazione/utilizzo ("impieghi") delle risorse stesse.

Secondo gli IAS, l'esposizione dei flussi finanziari, se interpretata anche alla luce di quanto esposto nello stato patrimoniale e nel conto economico, consente all'utilizzatore del bilancio d'esercizio:

- a) con riferimento alla singola impresa di valutare:
  - le variazioni intervenute nelle attività e nelle passività;
  - la struttura finanziaria:
  - la capacità di modificare nel corso del tempo la quantità e la tempistica dei flussi finanziari per adeguarsi ai cambiamenti o per sfruttare opportunità;
- b) con riferimento a più imprese di confrontare:
  - la capacità di generare flussi finanziari;
  - la capacità di generare risultati operativi, in quanto i flussi finanziari eliminano gli effetti dell'impiego di trattamenti contabili differenti per le medesime operazioni.

Per ciò che concerne la normativa italiana in merito di rendiconto finanziario, è necessario rifarsi all'art. 2423 C.C. Tale articolo, al co. 1 stabilisce che il bilancio è unicamente composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; inoltre, né l'art. 2427 (contenuto della nota integrativa) né l'art. 2428 (contenuto della relazione sulla gestione) prevedono la redazione del rendiconto finanziario.

Tuttavia, l'art. 2423, al comma 2, afferma che il bilancio deve fornire la rappresentazione veritiera e corretta non solo della situazione patrimoniale ed economica della società, ma anche della situazione finanziaria.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni di natura finanziaria altrimenti non ottenibili né dallo stato patrimoniale né dal conto economico. Esso è pertanto il prospetto che, rappresentando adeguatamente l'evoluzione della situazione finanziaria dell'impresa, permette di adempiere compiutamente alla richiesta dell'art. 2423 co. 2 del C.C. In caso contrario, è la nota integrativa che deve fornire un minimo di informazioni finanziarie tali da mettere in condizione il lettore del bilancio di rappresentarsi la situazione finanziaria dell'impresa.

Proprio per questo motivo, il principio contabile italiano 12 (Composizione e schemi del bilancio d'esercizio) afferma che il rendiconto finanziario deve essere incluso nelle note integrative dei bilanci delle società: la mancanza di tale documento è considerata ammissibile solo per le imprese che, a causa delle loro modeste dimensioni, sono dotate di una struttura amministrativa inadeguata allo scopo.

La riforma del diritto societario non apporta modifiche alla disciplina italiana in tema di rendiconto finanziario, lasciando quindi la situazione immutata per la redazione del bilancio d'esercizio di tutte le società e per la redazione del bilancio consolidato delle società non quotate.

# Il rendiconto finanziario previsto dallo IAS 7.

Il paragrafo 10 dello IAS 7 stabilisce che "Il rendiconto finanziario deve presentare i flussi finanziari avvenuti nell'esercizio classificandoli tra attività operativa, di investimento e finanziaria.": tale rendiconto è denominato "Cash flow statement".

Si tratta di un rendiconto finanziario di liquidità:

- basato su un concetto di liquidità ben delineato (le "disponibilità liquide e mezzi equivalenti");
- nel quale i flussi finanziari devono essere presentati in una forma predeterminata (ovvero distinti tra attività operativa, di investimento e finanziaria).

Non è quindi possibile redigere il rendiconto finanziario utilizzando grandezze "fondo"<sup>43</sup> diverse dalle "disponibilità liquide e dai mezzi equivalenti" oppure adottando una diversa forma di rappresentazione dei flussi finanziari<sup>44</sup>.

2) *posizione finanziaria netta* determinata secondo il principio nazionale 30 (Bilanci Intermedi) (Differenza fra le disponibilità liquide, sommate ai crediti finanziari a breve e a lungo termine e l'indebitamento finanziario a breve e a lungo termine);

Il rendiconto che analizza le variazioni nella grandezza sub 1) è denominato Rendiconto di capitale circolante netto (o Working Capital Statement) mentre i rendiconti finanziari che analizzano le variazioni nelle grandezze sub 2), 3), 4) e 5) sono generalmente e indistintamente denominati Rendiconto di liquidità (o Cash Flow Statement).

Negli ultimi anni il rendiconto finanziario più utilizzato sia dalle imprese italiane che da quelle straniere è il rendiconto finanziario di liquidità.

Per i principi contabili nazionali, documento 12, il rendiconto finanziario può assumere indifferentemente la forma del rendiconto di liquidità, utilizzando le grandezze sub 4) e sub 5) oppure la forma del rendiconto di capitale circolante netto.

I rendiconti di liquidità che analizzano le variazioni nella posizione finanziaria netta, sia essa totale o di breve periodo, sono redatti in modo particolare dalle società quotate italiane, che hanno l'obbligo nelle relazioni semestrali e trimestrali di indicare l'ammontare di tali grandezze.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Le grandezze fondo utilizzate nella prassi dalle società italiane nella redazione del rendiconto finanziario sono le seguenti:

<sup>1)</sup> capitale circolante netto (attività a breve – passività a breve).

<sup>3)</sup> *posizione finanziaria a breve* (Differenza fra le disponibilità liquide, sommate ai crediti finanziari a breve termine e l'indebitamento finanziario a breve);

<sup>4)</sup> disponibilità liquide e mezzi equivalenti (disponibilità liquide + attività finanziarie a breve termine altamente liquide);

<sup>5)</sup> disponibilità liquide (cassa e depositi e conti correnti bancari e postali attivi, cioè raggruppamento C.IV dello stato patrimoniale).

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Il rendiconto di liquidità può assumere due impostazioni (schemi) differenti:

Nel proseguo, si analizzeranno i seguenti aspetti del rendiconto previsto dallo IAS 7:

- concetto di liquidità;
- attività operativa;
- attività di investimento;
- attività finanziaria;
- aspetti particolari.

Si ricorda che, dal momento che il rendiconto finanziario è a tutti gli effetti parte integrante del bilancio d'esercizio, devono essere applicate allo stesso tutte le disposizioni previste dallo IAS 1 per il bilancio d'esercizio. In particolare, si ricorda che al paragrafo 38, lo IAS 1 richiede che tutti i dati numerici inclusi nel bilancio d'esercizio debbano essere forniti anche per il periodo precedente.

# Il concetto di liquidità: disponibilità liquide ed equivalenti

Lo IAS 7 individua nelle "Disponibilità liquide e mezzi equivalenti" la grandezza finanziaria da tenere sotto controllo nel rendiconto di liquidità. Infatti, il paragrafo 6 dispone che "i flussi finanziari sono le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti".

Per lo IAS 7, quindi, la liquidità è composta dai seguenti elementi:

disponibilità liquide: cassa e depositi a vista;

disponibilità liquide equivalenti: investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità.

#### a) Disponibilità liquide

Con il termine *disponibilità liquide* lo IAS intende il denaro in cassa e tutti i depositi incassabili a vista.

Il termine depositi è da intendersi in senso ampio, in quanto comprende tutte le somme di denaro depositate presso le banche, gli uffici postali ed altri enti finanziari il cui valore è certo ed oggettivo e che sono immediatamente disponibili per le imprese (conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio, assegni circolari e bancari, ecc.).

Per quanto concerne l'Italia, si tratta del raggruppamento *C.IV – Disponibilità liquide* dell'attivo di stato patrimoniale.

Per quanto riguarda i conti correnti bancari passivi, lo IAS 7 (paragrafo 8) ricorda che in linea di massima i prestiti bancari rientrano nell'attività finanziaria e, di conseguenza, non dovrebbero essere inseriti all'interno delle disponibilità liquide.

Lo IAS 7 precisa, tuttavia, che in alcuni Paesi gli scoperti bancari rimborsabili a vista costituiscono per le imprese parte integrante delle loro liquidità. Si tratta di situazioni, aggiunge lo IAS, nelle quali il saldo dello scoperto bancario oscilla molto nel corso del periodo, diventando in taluni periodi anche positivo. Questo tipo di scoperto bancario deve essere inserito all'interno delle disponibilità liquide o dei mezzi equivalenti, in quanto costituisce a tutti gli effetti uno strumento di elasticità di cassa.

È quindi possibile affermare che nel caso dell'Italia, i conti correnti bancari i cui saldi sono passivi al termine dell'esercizio si debbano far rientrare tra le disponibilità liquide.

Nell'impostazione sub 1) (cosiddetta impostazione «tradizionale»), l'enfasi è posta sulle variazioni in termini di variazioni di cassa, conti correnti attivi e passivi intervenute nella situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. I flussi derivanti dalla gestione extra-reddituale vengono quindi classificati sulla base dei raggruppamenti della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

Nell'impostazione sub 2) (cosiddetta impostazione «per flussi di attività»), l'enfasi è posta sulle diverse «attività» dell'impresa: i flussi della gestione extra-reddituale vengono distinti in flussi generati o assorbiti dall'attività di investimento (relativa all'acquisto/vendita di immobilizzazioni) o dall'attività di finanziamento (relativa all'acquisizione del fattore produttivo capitale).

Nel documento 12 la Commissione italiana sui principi contabili consente l'utilizzo di entrambi gli schemi di rendiconto di liquidità.

<sup>1)</sup> rendiconto di liquidità «tradizionale»;

<sup>2)</sup> rendiconto di liquidità per «flussi di attività».

Devono invece essere considerati attività finanziaria i debiti per ricevute bancarie anticipate dagli istituti di credito con la clausola "salvo buon fine": infatti, nonostante le denominazioni utilizzate in contabilità per individuare questi debiti (ad esempio, Banca c/RIBA, Banca c/effetti, ecc.) e nonostante le modalità tecniche utilizzate dagli istituti di credito (accredito sul conto corrente ordinario o su di un conto anticipi) si tratta di una vera e propria operazione di finanziamento operata mediante lo smobilizzo dei crediti rappresentati da ricevute bancarie.

#### b) Disponibilità liquide equivalenti

Con il termine Disponibilità liquide equivalenti lo IAS intende gli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità.

Si tratta di investimenti detenuti per soddisfare impegni di cassa a breve, cioè somme di denaro investite in strumenti finanziari prontamente realizzabili nel momento in cui si verifica l'impegno di cassa: l'obiettivo di tali investimenti è quello di conciliare l'esigenza di avere somme liquide con quella di evitare di lasciare infruttifere o quasi tali somme.

Lo IAS 7 precisa (paragrafo 7) che affinché uno strumento finanziario possa essere considerato disponibilità liquida equivalente è necessario che esso sia:

- prontamente convertibile in un ammontare noto di denaro;
- soggetto ad un irrilevante rischio di variazione del valore.

È quindi necessario che lo strumento finanziario abbia un mercato sufficientemente liquido tale da consentire il facile realizzo all'impresa e, contemporaneamente, il valore di realizzo deve essere sostanzialmente certo, in quanto il rischio di variazione del valore deve essere irrilevante.

Secondo lo IAS, tali caratteristiche si ritrovano negli strumenti finanziari di debito (titoli obbligazionari privati, titoli pubblici, ecc.) la cui scadenza è compresa entro i tre mesi dalla data d'acquisto.

Non devono pertanto essere considerati disponibilità liquide equivalenti:

- gli strumenti finanziari di capitale (ad esempio, azioni). In questo caso, infatti, la variazione di valore non è irrilevante, dal momento che i titoli azionari possono subire notevoli variazioni di valore anche da un giorno all'altro;
- gli strumenti finanziari di debito con scadenza oltre i tre mesi. In questo caso, infatti, esiste il rischio di oscillazione dei prezzi dovuto all'andamento dei tassi di interesse: tale circostanza fa venir meno l'irrilevanza del rischio di variazione del valore di realizzo.

Le disponibilità liquide equivalenti sono classificate, in Italia, nello stato patrimoniale nel raggruppamento *C.III – Attività finanziarie* che non costituiscono immobilizzazioni, alla voce 6) *Altri titoli*.

La liquidità considerata dallo IAS 7 nella redazione del rendiconto finanziario è sintetizzata nella Tavola 1.

I movimenti all'interno delle voci che costituiscono le disponibilità liquide ed equivalenti non sono considerati flussi finanziari, in quanto fanno parte della gestione della liquidità stessa.

Inoltre, gli eventuali investimenti di eccedenze di liquidità in mezzi equivalenti sono sempre da considerarsi parte della gestione della liquidità e, quindi, i relativi movimenti non devono essere inclusi nei flussi finanziari.

Tavola 1 - La liquidità secondo lo IAS 7.

	Esercizio n	Esercizio n – 1
Disponibilità liquide		
Depositi bancari e postali (Attivo C.IV.1)	X	X
Assegni (Attivo C.IV.2)	X	X
Denaro in cassa (Attivo C.IV.3)	X	X
Conti correnti bancari passivi (inseriti in Passivo D.3)	(X)	(X)
Disponibilità liquide equivalenti		
• Strumenti finanziari di debito facilmente realizzabili	X	X
(inseriti in Attivo C.III.6)		
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI	X	X

Lo IAS 7, paragrafo 45 dispone che i componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti debbano essere chiaramente indicati.

Inoltre, lo IAS richiede che vi sia una riconciliazione tra il valore dei componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti indicati nel rendiconto finanziario con le voci esposte nello stato patrimoniale.

Tale informazioni hanno lo scopo di favorire la comprensibilità del rendiconto finanziario, dal momento che gli strumenti utilizzati dalle imprese per gestire la liquidità sono sempre più numerosi e complessi.

Al rendiconto finanziario, in quanto parte integrante del bilancio d'esercizio, si applicano le disposizioni dello IAS 8 (Utile (Perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili). Pertanto, se un'impresa modifica da un esercizio all'altro i criteri per la determinazione delle liquidità e dei mezzi equivalenti (ad esempio, una diversa classificazione di alcuni strumenti finanziari) essa deve fornire tutte le informazioni previste dallo IAS 8<sup>45</sup>.

Lo IAS 7 (paragrafo 45) non specifica il documento nel quale devono essere fornite tali indicazioni. L'impresa potrebbe utilizzare i seguenti documenti di bilancio:

il rendiconto finanziario, inserendo in questo documento non solo il totale delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti ad inizio e fine periodo, ma anche il dettaglio;

le note esplicative al bilancio nel suo complesso, facendo degli opportuni richiami e dettagliando la grandezza utilizzata nel rendiconto finanziario;

le note al rendiconto finanziario.

Lo IAS 7 riporta nell'appendice un esempio di rendiconto finanziario, nel quale la modalità per illustrare la composizione delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti è quella sub 3).

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Il cambiamento sopra citato rientra nell'ambito delle modifiche ai principi contabili, dal momento che lo IAS 8, al paragrafo 6 definisce i principi contabili come "...gli specifici principi, basi, convenzioni, regole e prassi applicati da un'impresa nella preparazione e nella presentazione del bilancio".

Il paragrafo 49 dello IAS 8 stabilisce che un cambiamento di principio contabile deve essere applicato retroattivamente a meno che l'ammontare delle eventuali modifiche non sia determinabile con ragionevolezza. Le rettifiche che eventualmente dovessero sorgere in seguito al cambiamento di criterio, devono essere rilevate come rettifiche al saldo d'apertura degli utili portati a nuovo. In pratica, il bilancio, compresa l'informazione comparativa con gli esercizi precedenti deve essere presentato come se il nuovo principio fosse sempre stato applicato (ovvero come se il componente avesse sempre fatto parte oppure mai fatto parte delle disponibilità liquide ed equivalenti).

Il paragrafo 53 dello stesso principio contabile stabilisce, inoltre, che quando la modifica ad un principio contabile ha degli effetti rilevanti sull'esercizio corrente, sugli esercizi passati o sugli esercizi successivi è necessario indicare nelle notizie integrative:

i motivi del cambiamento;

l'ammontare della rettifica per l'esercizio corrente e per ciascun esercizio presentato;

l'ammontare della rettifica relativa agli esercizi precedenti a quelli inclusi nell'informativa comparativa;

il fatto che l'informazione comparativa è stata riscritta o che ciò non è stato possibile.

#### L'attività operativa

Secondo lo IAS 7 paragrafo 6 l' "attività operativa rappresenta le principali attività generatrici di ricavi dell'impresa e le altre attività di gestione che non sono di investimento o finanziarie".

L'attività operativa riguarda pertanto l'attività ordinaria dell'impresa ed è costituita dalle operazioni che mediante il sostenimento dei costi ed il conseguimento dei ricavi partecipano alla formazione dell'utile o della perdita d'esercizio. Proprio per questo motivo, l'attività operativa è talvolta denominata "gestione reddituale".

Lo IAS 7 riporta a titolo esemplificativo alcune di operazioni derivanti dall'attività operativa dell'impresa:

- incassi derivanti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
- incassi di royalties, compensi, commissioni e altri ricavi;
- pagamenti a fornitori per l'acquisto di materie prime, semilavorati, merci e servizi;
- pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti;
- pagamenti e rimborsi di imposte di imposte sul reddito, a meno che non possano essere specificamente fatti rientrare nell'attività finanziaria o di investimento;
- incassi e pagamenti derivanti da contratti stipulati a scopo di negoziazione o commerciale.

Alcune operazioni, quali la vendita di un elemento delle immobilizzazioni, possono dare origine a ricavi (plusvalenze) o costi (minusvalenze) che partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio. Tali flussi finanziari, tuttavia, sono flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento, in quanto connessi alla gestione di beni patrimoniali. Nella presentazione del flusso finanziario derivante dall'attività operativa, l'utile o la perdita d'esercizio devono essere pertanto corretti per eliminare l'influenza di tali plus/minusvalenze che verranno, invece, considerate nell'attività finanziaria.

L'ammontare e la composizione del flusso di liquidità derivante dall'attività operativa è un indicatore fondamentale per comprendere le dinamiche finanziarie dell'impresa nel periodo considerato e per poter effettuare delle previsioni per l'esercizio successivo.

Infatti, il flusso finanziario derivante dall'attività operativa dovrebbe essere sufficiente:

- a mantenere inalterata oppure ad ampliare la capacità operativa dell'impresa effettuando nuovi investimenti (attività di investimento);
- a rimborsare i prestiti e a pagare i dividendi (attività di finanziamento).

Qualora il flusso finanziario derivante dall'attività operativa non sia sufficiente per compensare gli esborsi finanziari sopra indicati, l'impresa si troverebbe costretta o ad utilizzare le disponibilità liquide ed equivalenti accumulate negli esercizi precedenti oppure a ricorrere a fonti di finanziamento esterne all'impresa, quali nuovi debiti finanziari o nuovi apporti di capitale da parte dei soci.

Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa viene così scomposto:

Disp	onibilità liquide generate dalle operazioni	•••••
-	interessi corrisposti	()
-	imposte pagate	<u>()</u>
Flus	si finanziari prima degli elementi straordinari	•••••
$\pm$	incassi/uscite per eventi straordinari	<u></u>
Disp	onibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa	•••••

Le disponibilità liquide generate dalle operazioni indicano il flusso di cassa generato dalla sola attività caratteristica dell'impresa.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è denominato nel principio contabile italiano 12 "flusso di cassa generato (o assorbito) dalle operazioni di gestione reddituale".

I *flussi finanziari prima degli elementi straordinari* indicano il flusso di cassa generato dall'attività caratteristica tenuto conto anche degli interessi corrisposti e delle imposte pagate.

Le disponibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa comprendono anche le uscite e le entrate derivanti da eventuali eventi straordinari.

Tale scomposizione, illustrata nell'esempio riportato nell'appendice allo IAS 7, è necessaria al fine di soddisfare le richieste dei paragrafo 29, 31 e 35 dello stesso IAS che richiedono l'indicazione separata rispettivamente dei componenti straordinari, degli interessi e dei dividendi e delle imposte sul reddito.

I flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (o meglio, le disponibilità liquide generate dalle operazioni) devono essere presentati, a scelta dell'impresa, utilizzando uno dei seguenti metodi:

metodo diretto (o analitico): il flusso finanziario viene determinato mediante la contrapposizione tra le principali categorie di incassi lordi e le principali categorie di pagamenti lordi;

metodo indiretto (o sintetico): il flusso finanziario viene determinato mediante la rettifica dell'utile o della perdita d'esercizio.

Di seguito vengono illustrati i due metodi.

#### Metodo diretto

Il metodo diretto è il metodo preferito dallo IAS 7 che al paragrafo 19 afferma che "le imprese sono incoraggiate a presentare i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa utilizzando il metodo diretto".<sup>47</sup>.

La ragione di tale preferenza è da ricercarsi nelle maggiori informazioni che sono disponibili con il metodo diretto, informazioni che possono essere utili nella stima dei flussi finanziari degli esercizi successivi.

Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa può essere ottenuto alternativamente: dalle registrazioni contabili delle imprese; oppure

rettificando le vendite, il costo del venduto e altre voci del conto economico per:

incando le vendite, il costo dei venduto è aftre voci dei como economico per.

- le variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti operativi durante l'esercizio;
- altri elementi non monetari;
- altri elementi per i quali gli effetti monetari sono flussi finanziari da attività di investimento o finanziarie.

Il metodo *sub a)* mette in evidenza gli effettivi flussi lordi di incassi e pagamenti derivanti dall'attività operativa.

Il metodo *sub b)* privilegia l'aspetto economico, in quanto il punto di partenza è costituito dai i ricavi e dai costi del conto economico, i quali vengono rettificati per giungere ai corrispondenti incassi e pagamenti. Il pregio di questo metodo risiede nella possibilità di poter agevolmente confrontare il rendiconto finanziario con il conto economico.

Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa determinato con il metodo diretto assume una delle forme riportate nella Tavola 2 e nella Tavola 3.

-

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Il principio contabile italiano 12 è più orientato verso il metodo sintetico (o indiretto) per la determinazione del flusso di cassa generato (o assorbito) dalle operazioni di gestione reddituale. Secondo tale principio, infatti, la determinazione analitica, è molto più complessa e richiede la disponibilità in contabilità degli incassi e dei pagamenti relativi alle singoli classi di costi e di ricavi da esporre nel rendiconto finanziario.

Tavola 2 - Flusso finanziario derivante dall'attività operativa: metodo diretto (modalità sub a)).

	Esercizio n	Esercizio n – 1
Entrate da incassi da clienti	•••••	•••••
Pagamenti a fornitori ed a lavoratori dipendenti	()	()
Disponibilità liquide generate dalle operazioni	•••••	•••••
- interessi corrisposti	()	()
- imposte pagate	()	()
Flussi finanziari prima degli elementi straordinari	•••••	•••••
± incassi/uscite per eventi straordinari		
Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa	•••••	•••••

Tavola 3 - Flusso finanziario derivante dall'attività operativa: metodo diretto (modalità sub b).

	•	,		
	Esercizio n	Esercizio n – 1		
Ricavi da vendita				
± Rettifiche per variazione di crediti verso clienti	•••••	•••••		
Entrate da incassi da clienti	•••••			
Costo del venduto				
± Rettifiche per variazione di debiti verso fornitori e				
rimanenze				
Uscite per pagamenti di fornitori e lavoratori dipendenti per	•••••			
costo del venduto				
Altri costi amministrativi e di vendita				
± Rettifiche per variazione di debiti verso fornitori				
Uscite per pagamenti di fornitori e lavoratori dipendenti per		•••••		
costi amm.tivi e di vendita				
Disponibilità liquide generate dalle operazioni	•••••	•••••		
- interessi corrisposti	()	()		
- imposte pagate	()	()		
Flussi finanziari prima degli elementi straordinari	•••••	•••••		
± incassi/uscite per eventi straordinari	•••••	•••••		
Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa	•••••	•••••		

#### Metodo indiretto

Il flusso finanziario derivante dalla gestione operativa è ottenuto rettificando *l'utile* (o la perdita) operativo prima delle imposte e degli elementi straordinari<sup>48</sup>:

- dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria: voci che nell'esercizio non hanno originato esborso ovvero non hanno originato liquidità (ad esempio, ammortamenti e svalutazioni);
- da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dalla gestione di
  investimento o finanziaria: voci che, essendo collegate alle attività di investimento o di
  finanziamento non riguardano le operazioni dell'attività operativa, ma quelle dell'attività di
  investimento (plusvalenze o minusvalenze su cespiti, titoli azionari, titoli a reddito fisso, ecc.) o
  di "finanziamento" (dividendi pagati, interessi passivi, ecc.);
- dalle variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti operativi dell'esercizio.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Lo IAS 7 afferma che è necessario rettificare l'"utile" o la "perdita" senza specificare se si tratti di "utile" o "perdita" d'esercizio oppure l'"utile o la perdita operativa prima delle imposte e degli elementi straordinari". L'appendice allo IAS 7, nel riportare un esempio di redazione del rendiconto finanziario, utilizza l'"utile o la perdita operativa prima delle imposte e degli elementi straordinari", unica configurazione di utile/perdita che consente di indicare separatamente i componenti straordinari, gli interessi e i dividendi nonché le imposte sul reddito.

Le rettifiche *sub a)* hanno lo scopo di trasformare i "flussi di costi" ed i "flussi di ricavi" rilevati nel conto economico in "flussi di uscite" ed in "flussi di entrate" monetarie che si sono verificate nel corso dell'esercizio. Tali rettifiche si estrinsecano nell'eliminazione dal conto economico dei valori che non hanno determinato esborsi monetari, cioè dei costi/ricavi non derivanti da variazioni di cassa o di debiti/crediti.

Esempi di tali operazioni sono i seguenti:

- ammortamento di immobilizzazioni immateriali e materiali;
- svalutazione di attività (crediti, titoli, partecipazioni, immobilizzazioni immateriali e materiali).

Le rettifiche *sub b*) tendono a rettificare il risultato economico per consentire l'indicazione dell'effettivo valore di vendita dei beni patrimoniali dell'attivo all'interno dei flussi di liquidità dell'attività di investimento (es.: plusvalenze o minusvalenze realizzate su cespiti, che fanno riferimento ad attività di investimento).

Le rettifiche *sub c*) hanno lo scopo di rettificare quei valori che hanno determinato movimenti monetari (entrate ed uscite di cassa) in misura diversa da quella che appare come costo o ricavo rilevato nel conto economico (es.: le entrate di cassa derivanti dalla vendita di prodotti sono pari alla somma algebrica delle vendite contabilizzate nell'esercizio con l'eventuale diminuzione o aumento delle esistenze finali di crediti verso clienti rispetto alle esistenze iniziali dei medesimi crediti).

Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa determinato con il metodo indiretto assume la forma indicata nella Tavola 4.

Tavola 4 - Flusso finanziario derivante dall'attività operativa determinato con il metodo indiretto.

	Esercizio n	Esercizio n
		-1
Utile prima delle imposte e degli elementi straordinari	•••••	•••••
Rettifiche per:		
± elementi non monetari		
± elementi della gestione finanziaria e d'investimento		
Utile operativo prima delle variazioni del capitale circolante	•••••	•••••
± variazione capitale circolante	()	()
Disponibilità liquide generate dalle operazioni	•••••	•••••
- interessi corrisposti	()	()
- imposte pagate	()	()
Flussi finanziari prima degli elementi straordinari	•••••	•••••
± incassi/uscite per eventi straordinari	•••••	
Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività operativa	•••••	•••••

Il paragrafo 15 dello IAS 7 specifica che qualora l'impresa possegga titoli mobiliari e prestiti a scopo di negoziazione commerciale, essi devono essere trattati come rimanenze: gli eventuali flussi finanziari legati all'acquisto ed alla vendita di tali titoli devono pertanto essere classificati nell'attività operativa<sup>49</sup>.

#### La gestione di investimento

L'attività di investimento comprende tutte le operazioni legate all'acquisizione ed alla cessione di attività a lungo termine e di altri investimenti non rientranti nella nozione di "liquidità".

L'ammontare e la composizione del flusso finanziario derivante dall'attività di investimento è utile agli utilizzatori del bilancio, in quanto si tratta di risorse finanziarie utilizzate per acquisire elementi del patrimonio destinati a produrre negli esercizi successivi dei ricavi e, quindi, dei flussi finanziari.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Rientrano in questa fattispecie i titoli ed i prestiti posseduti da banche ed enti finanziari.

L'attività di investimento comporta principalmente degli esborsi finanziari, ma, quando gli elementi patrimoniali vengono dismessi, il prezzo di vendita rappresenta un'entrata monetaria.

Lo IAS 7 riporta i seguenti esempi di flussi assorbiti o generati dalle attività di investimento:

- pagamenti per acquisti e incassi per vendite di *immobili*, *impianti* e *macchinari*, *beni immateriali* e *altri beni immobilizzati*. Lo IAS 7 specifica che debbono essere ricompresi nell'attività di investimento anche i pagamenti per acquisizione di questi elementi (compresi i costi capitalizzati) mediante la costruzione interna;
- pagamenti per acquisizioni e incassi per vendite di *strumenti rappresentativi di patrimonio netto* o di debito di altre imprese e partecipazioni in joint ventures. Si tratta degli esborsi e degli incassi derivanti da acquisizioni e alienazioni di partecipazioni e titoli rappresentativi di debito. In quest'ultimo caso, si tratta degli investimenti che non possono essere fatti rientrare nella nozione di disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- pagamenti e incassi per anticipazioni e prestiti fatti a terzi<sup>50</sup>. Si tratta dei *crediti finanziari* che l'impresa vanta nei confronti di imprese controllate, collegate o di altri enti ancora. Tali crediti sono considerati attività di investimento e, pertanto, i relativi flussi in entrata ed in uscita devono essere classificati nell'attività di investimento;
- pagamenti ed incassi derivanti da operazioni su *strumenti derivati* (lo IAS cita: contratti di consegna a termine, contratti a termine, contratti a premio e contratti swap). Affinché il flusso finanziario possa essere classificato come attività di investimento è necessario che i contratti non siano posseduti a scopo di negoziazione commerciale (in questo il flusso viene classificato tra l'attività operativa) oppure che i pagamenti e gli incassi derivino da attività finanziaria (ad esempio, per gli enti finanziari).

I flussi finanziari derivanti da contratti che vengono utilizzati dall'impresa come mezzo di copertura di altre posizioni, devono essere classificati coerentemente con i flussi finanziari derivanti dalla posizione coperta.

I flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento devono essere presentati in modo da indicare distintamente le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi: non è quindi possibile presentare i flussi finanziari al netto, compensando l'incasso ed il pagamento (IAS 7 paragrafo 21). L'articolazione minima del flusso finanziario derivante dall'attività di investimento è riportata nella Tavola 5.

.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Le banche e gli altri enti finanziari devono classificare tali flussi nell'attività operativa, in quanto per tali imprese l'attività ordinaria consiste, tra le altre, nella concessione di prestiti alla clientela.

Tavola 5 - Flusso finanziario derivante dall'attività di investimento.

	Esercizio	Esercizio
	n	n–1
- Pagamenti per acquisizioni di immobili, impianti, macchinari	()	()
ed altre immobilizzazioni materiali		
+ Incassi (corrispettivi ottenuti) per vendita di immobili,	•••••	•••••
impianti, macchinari ed altre immobilizzazioni materiali		
- Pagamenti per acquisizioni di beni immateriali e costi	()	()
capitalizzati		
+ Incassi (corrispettivi ottenuti) per vendita di immobilizzazioni	•••••	
immateriali		
- Pagamenti per concessione di anticipazioni o prestiti a terzi	()	()
+ Incassi per rimborso di anticipazioni o prestiti a terzi	•••••	
- Pagamenti per strumenti derivati	()	()
+ Incassi da strumenti finanziari	•••••	•••••
- Pagamenti per acquisizioni di partecipazioni in imprese	()	()
controllate e collegate e in joint venture		
+ Incassi (corrispettivi ottenuti) per vendita di imprese controllate		
e collegate e in joint venture		
Disponibilità liquide nette derivanti/impiegate dall'attività di	•••••	•••••
investimento		

## La gestione finanziaria

L'attività di finanziamento comprende tutte le operazioni legate all'acquisizione ed al successivo rimborso di risorse finanziarie, siano esse acquisite con il vincolo del debito o con quello del pieno rischio (o capitale proprio).

L'ammontare e la composizione del flusso finanziario derivante dall'attività finanziaria serve agli utilizzatori del bilancio per prevedere le richieste di futuri esborsi finanziari da parte dei soggetti che hanno finanziato l'impresa, indipendentemente dalla modalità tecnica con la quale il finanziamento ha avuto luogo.

Lo IAS 7 riporta a titolo i seguenti esempi di flussi assorbiti o generati dalle attività di finanziamento:

- incassi per emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio;
- pagamenti agli azionisti per acquistare o liberare le azioni della società (acquisto di azioni proprie);
- incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
- pagamenti per rimborsi di prestiti, effettuati in una qualsiasi delle forme riportate nel punto precedente;
- pagamenti da parte del locatario per la riduzione delle passività esistenti relative a un leasing finanziario.

Con riferimento al leasing finanziario, si ricorda che lo IAS 17 ne prevede l'iscrizione secondo il metodo finanziario, ovvero mediante l'iscrizione all'attivo del bene acquisito in leasing e nel passivo del debito nei confronti della società di leasing. Il leasing finanziario si configura infatti come una vera e propria forma di finanziamento; pertanto:

- il pagamento della quota capitale del canone di leasing è un flusso dell'attività finanziaria, in quanto riduzione del debito iscritto nel passivo;
- il pagamento della quota interessi del canone di leasing può essere alternativamente indicato nei flussi dell'attività operativa o in quelli dell'attività finanziaria.

Anche per l'attività finanziaria i flussi finanziari devono essere presentati in modo da indicare distintamente le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi: non è quindi possibile presentare i flussi finanziari al netto, compensando l'incasso ed il pagamento (IAS 7 paragrafo 21). L'articolazione minima del flusso finanziario derivante dall'attività di investimento è riportata nella Tavola 6.

Tavola 6 - Flusso finanziario derivante dall'attività finanziaria.

		Esercizio	Esercizio
		n	n – 1
+	Incassi derivanti da emissione di azioni o altri titoli rappresentativi di capitale		
-	Pagamenti per acquisizioni di azioni proprie	()	()
+	Incassi da ottenimento di prestiti		
-	Pagamenti per rimborso di prestiti	()	()
-	Pagamenti per riduzione di debiti per leasing finanziario	()	()
Dis	Disponibilità liquide nette derivanti/impiegate dall'attività finanziaria		*****

## 2.4 LE VALUTAZIONI NEL BILANCIO IAS/IFRS

Le valutazioni di bilancio vengono qui presentate avendo riguardo soprattutto al processo decisionale che deve essere seguito per l'effettuazione operativa delle stesse.

In particolare, le valutazioni di bilancio esaminate di seguito sono le seguenti:

- 1) le attività immateriali;
- 2) le aggregazioni aziendali e l'avviamento;
- 3) le attività materiali
- 4) gli strumenti finanziari;
- 5) le rimanenze e le commesse a lungo termine;
- 6) gli accantonamenti, le passività potenziali e i benefici al personale;
- 7) le imposte anticipate e differite.

All'interno di ogni paragrafo sono riportati uno o più quadri di sintesi volti ad individuare le scelte operative da compiersi all'atto dell'iscrizione e della valutazione delle diverse voci di bilancio.

#### 2.4.1 Le attività immateriali

Le regole IAS/IFRS per le attività immateriali (IAS 38) riguardano principalmente i seguenti aspetti:

- 1) la definizione di attività immateriale;
- 2) l'acquisto dall'esterno;
- 3) la produzione interna: i costi di ricerca e sviluppo;
- 4) le valutazioni successive alla prima iscrizione.

#### 3.1.1. Definizione di attività immateriale

Gli IAS/IFRS definiscono l'attività immateriale come un'attività non monetaria identificabile priva di consistenza fisica e posseduta per essere utilizzata nella produzione o fornitura di beni o servizi, per affitto a terzi o per fini amministrativi.

Le caratteristiche necessarie per soddisfare la definizione di attività immateriale sono, pertanto, le seguenti:

- identificabilità: l'attività deve essere separabile (ovvero può essere ceduta, trasferita, locata, ecc.) oppure nasce da un contratto o da altri diritti legali (indipendentemente dal fatto che possa essere separabile);
- controllo: l'attività deve essere una risorsa controllata dall'impresa in conseguenza di eventi passati. Il controllo rappresenta il potere da parte dell'impresa di ottenere i benefici economici futuri dall'attività e di impedirne l'utilizzo da parte dei terzi;
- benefici futuri: l'attività è una risorsa dalla quale sono attesi benefici economici futuri per l'impresa.

Lo IAS 38 richiede che l'impresa rilevi un'attività immateriale se, e solo se:

- è probabile che i futuri benefici economici che sono attribuibili all'attività affluiranno all'impresa;
- il costo dell'attività può essere determinato attendibilmente.

In assenza di una delle suddette caratteristiche, <u>la spesa deve essere rilevata nell'esercizio in cui è stata sostenuta.</u>

Lo IAS 38 fornisce i seguenti <u>esempi di spese che debbono essere rilevate come costo nell'esercizio</u> di sostenimento:

- a) spese di ricerca;
- b) spese di avviamento di un'attività o di un'azienda (costi di impianto e di ampliamento);

- c) spese di formazione del personale;
- d) spese di pubblicità e di promozione;
- e) spese di ricollocamento o di riorganizzazione di parte o di tutta l'impresa.
- 3.1.2. Acquisto dall'esterno

Lo IAS 38 prevede che un'immobilizzazione immateriale possa pervenire all'impresa con tre diverse modalità e, precisamente:

- a) acquisto dall'esterno;
- b) produzione interna;
- c) valutazione successiva alla prima iscrizione
- d) acquisizione nell'ambito di una aggregazione aziendale (business combination).

Di seguito si analizza la modalità sub a), mentre la modalità sub b) è analizzata nel successivo paragrafo 3.1.3 e la modalità sub c) è analizzata nel successivo paragrafo 3.2.

Nell'ipotesi di **acquisto dall'esterno**, le immobilizzazioni immateriali devono essere iscritte in bilancio al costo sostenuto per l'acquisto, inclusi i dazi doganali o le imposte non rimborsabili e qualsiasi spesa direttamente attribuibile (es.: onorari per assistenza legale), al netto di eventuali sconti o riduzioni commerciali.

Se il pagamento è differito oltre i normali termini, il costo deve essere determinato in base al prezzo equivalente per contanti, e la differenza tra questo importo ed il prezzo effettivo è contabilizzata come interesse passivo lungo l'arco temporale di esistenza del debito.

### Produzione interna: i costi di ricerca ed i costi di sviluppo

Nella fattispecie di produzione interna, i beni devono essere capitalizzati qualora ne ricorrano i presupposti e, in ogni caso, solo nella fase di sviluppo.

I presupposti indicati dallo IAS 38 sono i seguenti:

- possibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;
- intenzione di completare l'attività immateriale per usarla o venderla;
- capacità di usare o vendere l'attività immateriale;
- dimostrazione del modo in cui l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri. Tra le altre cose, l'impresa deve dimostrare l'esistenza di un mercato per il prodotto dell'attività immateriale o per l'attività immateriale stessa o, se deve essere usata per fini interni, l'utilità di tale attività immateriale;
- disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;
- capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo.

In presenza di tali presupposti, <u>la capitalizzazione del costo è un obbligo e non una facoltà per l'impresa.</u>

Il «percorso logico» seguito dai principi contabili internazionali è, quindi, così sintetizzabile:

- classificazione del processo di creazione dell'attività in una fase di ricerca ed in una fase di sviluppo: se l'impresa non è in grado di distinguere le indicate fasi di un progetto interno, deve trattare i relativi costi come sostenuti nella fase di ricerca (e, conseguentemente, iscriverli nel conto economico);
- 2) nessuna attività immateriale derivante dalla fase di ricerca di un progetto interno deve essere rilevata, e le relative spese devono essere iscritte nel conto economico dell'esercizio di sostenimento. Lo IAS 38 fornisce i seguenti esempi di attività rientranti nella definizione di ricerca: attività finalizzata all'ottenimento di nuove conoscenze; indagine, valutazione e selezione delle applicazioni dei risultati della ricerca; ricerca di alternative per materiali,

- progetti, processi, sistemi o servizi, ideazione, progettazione, valutazione e selezione di alternative possibili per materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati;
- 3) un'attività immateriale derivante dalla fase di sviluppo di un progetto interno deve essere rilevata in presenza dei presupposti prima indicati. Lo IAS 38 fornisce i seguenti esempi di attività rientranti nella definizione di sviluppo: progettazione, costruzione e verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi; progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti nuove tecnologie; impianti pilota; progettazione, costruzione e prova di alternative per materiali, progetti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati.

In proposito, i principi internazionali esplicitano le seguenti precisazioni:

- l'avviamento generato internamente non deve essere rilevato come un'attività;
- non devono essere rilevati come attività immateriali i marchi, le testate giornalistiche, i diritti di utilizzazione di diritti editoriali, le anagrafiche clienti ed altri elementi simili, in quanto i costi sostenuti per il loro sviluppo non possono essere distinte dal costo sostenuto per sviluppare l'attività aziendale nel suo complesso.

## Valutazioni successive alla prima iscrizione

L'<u>iscrizione in bilancio</u> delle attività immateriali, nei casi indicati nei punti precedenti, avviene <u>al costo</u>; nel caso di aggregazioni aziendali il costo è rappresentato dal fair value dei singoli elementi individuati.

Nella determinazione del costo, i principi contabili internazionali prevedono che debbano essere considerati anche gli oneri di diretta attribuzione, ed in questo non si discostano dalle norme attualmente vigenti.

Le <u>valutazioni successive</u> delle attività immateriali iscritte in bilancio possono avvenire, alternativamente, secondo i seguenti <u>modelli:</u>

- modello del costo;
- modello del fair value.

Il <u>modello del costo</u> prevede che, dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale sia iscritta in bilancio al costo, al netto degli ammortamenti accumulati e delle perdite durevoli di valore.

Lo IAS 38 identifica due categorie di beni:

- a) beni a vita utile finita;
- b) beni a vita utile indefinita.

I <u>beni a vita utile finita</u> devono essere assoggettati ad ammortamento, considerando il costo del bene e la sua vita utile. Il valore residuo del bene deve essere di norma assunto pari a zero, salvo che esista un mercato attivo dello stesso e sia probabile che continuerà ad esistere alla fine dell'utilizzo del bene oppure vi sia l'impegno da parte di terzi di riacquistare il bene al termine della sua vita utile. Lo IAS 38 prevede che normalmente il criterio di ammortamento più adatto sia quello a quote costanti, o comunque un altro che rifletta un più rapido ammortamento dei beni.

I <u>beni a vita utile indefinita</u> non devono essere assoggettati ad ammortamento, ma devono essere sottoposti, almeno annualmente, ad un <u>test di impairment</u>, applicando lo IAS 36.

L'impairment test viene anche applicato, alle attività a vita utile finita. In questi casi, l'impairment test è effettuato quando si hanno evidenze di perdite di valore e l'eventuale svalutazione si somma all'ammortamento.

L'impairment test è basato sul **valore recuperabile** dell'attività immateriale. Tale valore recuperabile è il maggiore tra il fair value, al netto dei costi diretti di vendita, ed il suo valore attuale calcolato sulla base dei flussi finanziari futuri netti che si prevede che essa possa generare.


Il <u>modello del fair value</u> (o modello della rideterminazione del valore) prevede che, dopo la rilevazione iniziale, un'attività immateriale sia essere iscritta al suo fair value, determinato facendo riferimento ad un mercato attivo, così come definito dallo IAS 38.

A questo proposito, lo IAS 38 specifica che, in ogni caso, i beni che hanno caratteristiche di unicità (es.: marchi, brevetti) non possono essere valutati al fair value, in quanto si presume l'assenza di un mercato attivo.


La rideterminazione del valore può portare:

- ad un incremento dell'attività immateriale: l'effetto dell'eventuale rivalutazione deve essere rilevato in un'apposita <u>riserva di patrimonio netto</u>, a meno che sia successiva ad una precedente svalutazione che abbia interessato il conto economico;
- ad un decremento dell'attività immateriale: l'effetto dell'eventuale svalutazione deve essere rilevato a conto economico, a meno che sia successiva ad una precedente rivalutazione iscritta in una riserva di patrimonio netto.

## QUADRO DI SINTESI 1 – ISCRIZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMMATERIALI



# QUADRO DI SINTESI 2 – ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI COSTI DI RICERCA E DEI COSTI DI SVILUPPO



## 2.4.2 Le aggregazioni aziendali e l'avviamento

L'avviamento è disciplinato dal documento IFRS 3, dedicato alle **operazioni di aggregazione aziendale**, ovvero operazioni di imprese o attività aziendali distinte in un'unica entità tenuta alla redazione del bilancio (es.: fusioni, acquisizioni di rami d'azienda, ecc.).

Per il citato documento, che deve essere utilizzato dalle società che redigono il loro bilancio d'esercizio ed il loro bilancio consolidato con gli IAS/IFRS, tutte le aggregazioni aziendali devono essere contabilizzate con il **metodo dell'acquisizione** (acquisition method).

L'applicazione del metodo dell'acquisizione (Tavola 1) per la contabilizzazione dell'avviamento comporta le seguenti fasi operative:

- Attività e passività dell'acquisito sono rilevate nel bilancio dell'acquirente ai fair value alla data di acquisizione del controllo;
- Attività e passività dell'aggregante rimangono contabilizzate ai valori ante-acquisizione.

## 3.2.1. Determinazione del costo dell'aggregazione aziendale

Le fasi dell'acquisition method

- l'identificazione dell'acquirente;
- la determinazione della data di acquisizione;
- la determinazione del corrispettivo dell'acquisizione;
- la rilevazione e la valutazione delle attività identificabili acquisite, delle passività identificabili assunte e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita;
- la rilevazione e la valutazione dell'avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli:
- allocazione dell'eventuale avviamento alle CGU.

La data di acquisizione è la data in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo sull'impresa o sul ramo aziendale acquisito.

Quando l'acquisizione viene realizzata con un'unica operazione di scambio, la data dello scambio coincide con la data di acquisizione.

Tuttavia, per un'aggregazione aziendale possono essere necessarie più operazioni di scambio (es.: acquisti successivi di azioni); in tal caso:

- il costo dell'aggregazione è il costo complessivo delle singole operazioni;
- la data dello scambio è la data di ciascuna operazione di scambio (ossia la data in cui ogni singolo investimento viene rilevato nel bilancio dell'acquirente), mentre la data di acquisizione è la data in cui l'acquirente ottiene il controllo.

## 3.2.2: Ripartizione del costo dell'aggregazione aziendale

L'acquirente deve allocare il costo di un'aggregazione aziendale tra i seguenti elementi:

- attività;
- passività;
- passività potenziali identificabili.

Gli indicati elementi devono essere rilevati al loro fair value, e devono soddisfare i seguenti criteri di rilevazione:

- attività, diverse dalle attività immateriali: probabilità che i futuri benefici economici affluiscano all'acquirente e possibilità di valutarne il fair value attendibilmente;
- passività: probabilità che per estinguere l'operazione sarà richiesto l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici e possibilità di valutarne il fair value attendibilmente,
- attività immateriali e passività potenziali: devono essere rilevate indipendentemente dalla loro iscrizione nel bilancio originario dell'impresa acquisita, se il relativo fair value può essere valutato attendibilmente.

A questa regola fanno eccezione le attività non correnti (o gruppi in dismissione) classificate come «possedute per la vendita», secondo quanto previsto dall'IFRS 5: *Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate*, che devono essere rilevate al fair value, al netto dei costi di vendita.

## 3.2.3. Attribuzione della differenza residua all'avviamento

L'eventuale ulteriore differenza tra il costo dell'aggregazione aziendale e l'interessenza dell'acquirente al fair value netto delle attività, passività e passività potenziali identificate, deve essere attribuita ad avviamento.

Alla data di acquisizione, quindi, l'acquirente deve:

- rilevare l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale come attività;
- misurare inizialmente tale avviamento al relativo costo, in quanto costituisce l'eccedenza del costo dell'aggregazione aziendale rispetto alla quota di interessenza dell'acquirente nel fair value netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili e rilevate contabilmente.

### Esempio.

Acquisto di una società con patrimonio netto contabile di 1.000 (Attivo 1.700 – Passivo 700)

Costo dell'acquisizione: 1.700

Differenza contabile: 1.700 - 1.000 = 700

Attività valutate a fair value: 2.300

Attività immateriale precedentemente non rilevata, valutata a fair value: 200

Passività valutate a fair value: 1.000

Passività potenziali: 300

Differenza tra attività, attività immateriale, passività e passività potenziali: 2.300 + 200 - 1.000 -

300 = 1.200

Avviamento secondo gli IAS/IFRS: 1.700 - 1.200 = 500Patrimonio netto dopo l'acquisizione: 1.200 più 500 = 1.700

#### Iscrizione in bilancio:

Stato patrimoniale

	Stati	o pau infolitate	
Avviamento	500	Patrimonio netto	1.700
Attività immateriale	200	Passività	1.000
Attività	2.300	Passività potenziali	300
Totale	3 000	Totale	3.000

Dopo la rilevazione iniziale, l'acquirente deve valutare l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale al relativo costo, al netto delle perdite di valore accumulate.

**L'avviamento non deve essere ammortizzato**: l'acquirente deve verificare almeno annualmente se esso abbia subito riduzioni di valore. La verifica deve essere effettuata con una frequenza maggiore se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità che esso possa aver subito una riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36: *Riduzione di valore delle attività*.

L'indicato meccanismo valutativo è denominato «Impairment test», ed è basato sul valore recuperabile della «business unit» alla quale l'avviamento stesso viene allocato.

Tale valore recuperabile è il maggiore tra il fair value dell'indicata «business unit», al netto dei costi diretti di vendita, ed il suo valore attuale calcolato sulla base dei flussi finanziari futuri netti che si prevede che essa possa generare.

L'avviamento viene quindi iscritto nei bilanci successivi ad un valore inferiore al costo originario, in quanto ridotto delle perdite determinate in base all'impairment test: per l'avviamento, infatti, lo IAS 36 non ammette, dopo una svalutazione, una successiva ripresa di valore.

#### 3.2.4. Eccedenza negativa

Quando il costo dell'aggregazione aziendale è inferiore alla quota di interessenza dell'acquirente nel fair value netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili, l'acquirente deve:

- rivedere l'identificazione e la misurazione delle attività, passività e passività potenziali identificabili e la determinazione del costo dell'acquisizione;
- rilevare immediatamente a conto economico l'eventuale eccedenza residua dopo la nuova misurazione.

## Esempio.

Acquisto di una società con patrimonio netto contabile di 1.000 (Attivo 1.700 – Passivo 700)

Costo dell'acquisizione: 1.100

Differenza contabile: 1.100 - 1.000 = 100

Attività valutate a fair value: 2.500 Passività valutate a fair value: 1.000

Passività potenziali: 300

Differenza tra attività, passività e passività potenziali: 2.500 - 1.000 - 300 = 1.200

Avviamento secondo gli IAS/IFRS: 1.100 - 1.200 = -100Patrimonio netto dopo l'acquisizione: 1.200 - 100 = 1.100

Utile su aggregazione aziendale (componente positivo di reddito): 100


Patrimonio netto complessivo: 1.100 più 100 = 1.200

## Iscrizione in bilancio:

Stato patrimoniale			
		Patrimonio netto	1.200
		Passività	1.000
Attività	2.500	Passività potenziali	300
Totale	2.500	Totale	2.500

Conto economico	
Utile su aggregazione aziendale	100
	••••
Utile d'esercizio	100

## QUADRO DI SINTESI 3- ISCRIZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO



#### 2.4.3 Le attività materiali

Le attività materiali sono disciplinate nei principi contabili internazionali nei seguenti principi contabili:

- 1. immobili, impianti e macchinari: IAS 16;
- 2. investimenti immobiliari: IAS 40;
- 3. beni in leasing: IAS 17.

Di seguito sono esaminate le diverse attività materiali così come previste dagli IAS.

#### 3.3.1. Immobili impianti e macchinari

Per lo IAS 16, gli **immobili, impianti e macchinari** sono beni tangibili con le seguenti **caratteristiche**:

- a) sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi;
- b) sono, nelle previsioni dell'impresa, utilizzabili per più di un esercizio.

Di seguito sono esaminati i seguenti aspetti trattati dallo IAS 16:

- 1) iscrizione e classificazione in bilancio;
- 2) determinazione del costo di prima iscrizione;
- 3) valutazioni successive: modello del costo e modello della rideterminazione del valore;
- 4) modalità di ammortamento e di riduzione del valore.
- 1. Iscrizione e classificazione in bilancio

Lo IAS 16 **non stabilisce l'unità elementare** cui riferire la valutazione, ossia ciò che costituisce un immobile, impianto o macchinario. Si rende quindi necessaria una valutazione soggettiva nell'applicazione dei criteri di rilevazione, che tenga conto delle circostanze specifiche in cui si trova la società.

Il principio suggerisce che può essere appropriato aggregare elementi individualmente non significativi (es.: stampi, attrezzi, matrici) ed applicare i criteri al valore complessivo.

Il paragrafo 43 del documento stabilisce che ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo rilevante in rapporto al costo totale dell'elemento deve essere ammortizzato distintamente.

Il successivo paragrafo 44 afferma che la società deve ripartire l'importo rilevato inizialmente con riferimento ad un elemento di immobili, impianti e macchinari nelle sue parti significative e deve ammortizzare ciascuna parte distintamente.

Si tratta del cosiddetto «component approach», che deve essere considerato fin dal momento dell'allocazione iniziale del costo, per poter procedere all'ammortamento separato di ciascuna componente.

#### Esempi:

- fusoliera e motori di un aereo;
- parti di un altoforno;
- parti di una nave.

L'applicazione dell'indicato approccio «per componenti» è particolarmente rilevante, ai fini dell'iscrizione iniziale dei beni, allorché le singole componenti presentano previsioni di vita utile futura differenti.

Il principio internazionale **non individua** in modo generalizzato determinate **classi di immobili, impianti e macchinari**, cioè i raggruppamenti di beni simili per natura ed utilizzo, ma si limita a fornire (paragrafo 37) esempi di classi distinte, che sono i seguenti:

- terreni:
- terreni e fabbricati;

- macchinari;
- navi;
- aerei;
- autoveicoli;
- mobili e attrezzature;
- macchine d'ufficio.

Alcune **classi di investimenti** devono tuttavia essere indicate in bilancio **separatamente**, in quanto oggetto di specifiche disposizioni dello IAS 16 o di altri principi IAS/IFRS.

Ad esempio, esistono specifiche indicazioni per i seguenti beni:

- terreni ed edifici;
- immobili per investimento;
- attività non correnti possedute per la vendita;
- immobili, impianti e macchinari valutati con modelli differenti.

Il paragrafo 58 dello IAS 16 prevede che **i terreni e gli edifici** siano considerati **beni separabili**, e perciò contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente.

Il principio afferma infatti che i terreni (con qualche eccezione, come cave e siti utilizzati per discariche) hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati, mentre gli edifici hanno una vita utile limitata e perciò sono attività ammortizzabili. Un incremento nel valore del terreno sul quale un edificio è costruito non influisce sulla determinazione del valore ammortizzabile del fabbricato.

#### **ESEMPIO:**

Acquisto di un fabbricato industriale per un valore complessivo di 10.000: tale prezzo di acquisto deve essere scomposto nei suoi componenti, e cioè:

- fabbricato industriale (ammortizzabile). 6.500;
- terreno (non ammortizzabile): 3.500

## 2. Determinazione del costo di prima iscrizione

Un elemento di immobili, impianti e macchinari che può essere rilevato come un'attività deve essere valutato al costo (IAS 16, paragrafo 15).

Il medesimo documento definisce il costo come l'importo monetario o equivalente corrisposto o il fair value di altri corrispettivi dati per acquistare un'attività, al momento dell'acquisto o della costruzione.

Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari include i seguenti elementi:

- a) **prezzo di acquisto**, inclusi eventuali dazi all'importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo aver dedotto sconti commerciali ed abbuoni;
- b) eventuali **costi direttamente attribuibili** per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento, nel modo inteso dalla direzione aziendale;
- c) stima iniziale dei **costi di smantellamento** e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste, per cui la società assume l'obbligazione.

Un caso particolare, poi, è costituito dalla **costruzione interna** di immobili, impianti e macchinari.

#### A. PREZZO DI ACOUISTO

Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è l'equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione (IAS 16, paragrafo 16).

Se il pagamento è differito oltre le normali condizioni di credito, la differenza tra l'equivalente prezzo per contanti ed il pagamento totale è rilevato come interesse sul periodo di finanziamento, a

meno che tale interesse sia rilevato nel valore contabile dell'elemento, secondo quanto previsto dal trattamento contabile alternativo consentito nello IAS 23.


Il paragrafo 28 dello IAS 16 precisa che il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari può essere ridotto dai contributi pubblici ricevuti a fronte dell'investimento. Esempio:

- acquisto di un bene materiale per 10.000
- contributi pubblici ricevuti a fronte dell'investimento: 3.000
- valore di iscrizione in bilancio del bene: 10.000 3.000 = 7.000

In alternativa all'indicata modalità contabile, la società può iscrivere il bene in bilancio per 10.000 ed i collegati contributi pubblici per 3.000 in una voce del passivo, da riscontare in relazione al processo di ammortamento del bene stesso.

Gli indicati modelli di valutazione successiva alla prima iscrizione in bilancio sono riportati nella Tavola 2.

Tavola 2 - Modelli di valutazione successiva alla prima iscrizione in bilancio.



Il modello scelto deve essere applicato ad una intera classe di immobili, impianti e macchinari. Indipendentemente dal modello adottato, le attività materiali con vita utile definita devono essere sottoposte al processo di ammortamento.


L'adozione del modello della rideterminazione del valore è subordinata alla possibilità di valutare attendibilmente e con regolarità il fair value degli immobili, impianti e macchinari.

L'effetto della rideterminazione del valore dell'attività può essere:

- positivo: in tal caso l'attività viene rivalutata e l'incremento è rilevato in una apposita riserva di patrimonio netto, a meno che sia successivo ad una precedente svalutazione che ha interessato il conto economico;
- negativo: in tal caso l'attività viene svalutata e il decremento viene rilevato a conto economico, a meno che sia successivo ad una precedente rivalutazione iscritta in una voce di patrimonio netto.

Nella Tavola 3 è sintetizzato il trattamento contabile degli adeguamenti al valore rideterminato.

Tavola 3. Rilevazione dell'incremento di valore del bene.



Lo IAS 16 richiede una specifica informativa per ciascuna categoria di tali beni con riferimento all'indicazione di quale sarebbe stato il valore d'iscrizione in bilancio qualora fosse stato adottato il modello del costo.

Gli IFRS non ammettono rivalutazioni monetarie di legge.

Nel momento in cui il valore del bene viene allineato al fair value, gli ammortamenti accumulati devono essere trattati in uno dei seguenti modi:

- rideterminazione del fondo ammortamento alla data di allineamento in proporzione alla variazione del valore contabile lordo del bene, in modo che il suo valore contabile dopo la rideterminazione equivalga al suo valore rideterminato. Questo metodo è spesso utilizzato quando un bene viene rivalutato applicando un indice al suo costo di sostituzione ammortizzato:
- eliminazione del fondo ammortamento alla data di allineamento a fronte del valore contabile lordo dell'attività, iscrivendo in bilancio il valore netto dell'attività in base al valore rideterminato dell'attività. Questo metodo viene spesso utilizzato per gli edifici.

La rettifica derivante dal ricalcolo o dall'eliminazione del fondo ammortamento deve essere trattata alla stesso modo dell'incremento/decremento di valore del bene.

4. Modalità di ammortamento e di riduzione del valore

Il paragrafo 43 dello IAS 16 prevede che ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell'elemento debba essere **ammortizzata distintamente**.

La società, quindi, ripartisce l'importo rilevato inizialmente con riferimento ad un elemento di immobili, impianti e macchinari nelle sue parti significative e ammortizza ciascuna parte distintamente.

Il documento sottolinea che una parte significativa di un elemento di immobili, impianti e macchinari può avere una vita utile ed un criterio di ammortamento che siano uguali alla vita utile

ed al criterio di ammortamento di un'altra parte importante di quello stesso elemento: tali parti possono essere raggruppate nel determinare la quota di ammortamento.

La società può anche scegliere di ammortizzare individualmente parti di un elemento che non hanno un costo così rilevante in rapporto al costo totale dell'elemento.

Il valore ammortizzabile di un'attività deve essere ripartito in base ad un criterio sistematico durante la sua vita utile.

Il **valore ammortizzabile** è il costo di un bene, o il valore sostitutivo del costo, meno il suo valore residuo

Il **valore residuo** di un bene è il valore stimato che la società potrebbe ricevere al momento della stima dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se questo fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile.

La **vita utile** è il periodo di tempo nel quale ci si attende che un'attività sia utilizzabile per una società, ovvero la quantità di prodotti o unità similari che la società si aspetta di ottenere dall'utilizzo dell'attività. La stima della vita utile dell'attività comporta l'esercizio di una valutazione soggettiva, fondata sull'esperienza della società su attività similari.

#### Esempio:

- costo di un'attività: 10.000

valore residuo: 1.000

- costo ammortizzabile: 10.000 - 1.000 = 9.000

vita utile: 9 esercizi

- ammortamento annuo (a quote costanti) 9.000 : 9 = 1.000

Il valore residuo e la vita utile di un'attività devono essere rivisti almeno ad ogni chiusura di esercizio, se le aspettative differiscono dalle precedenti stime.

L'ammortamento di un'attività ha inizio quando questa è disponibile all'uso, ad esempio quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie perché sia in grado di funzionare nella maniera intesa dalla direzione aziendale.

Lo IAS 16 non consente di utilizzare soluzioni semplificate per iniziare l'ammortamento di un bene (es.: quota ridotta alla metà nel primo esercizio), ma contiene la sola regola generale indicata. Esempi:

- bene disponibile all'uso dall'1/01: quota di ammortamento intera;
- bene disponibile all'uso dal 22/12: quota di ammortamento pari a 10/365 della quota intera

L'ammortamento di un bene cessa alla più recente tra le seguenti date:

- data in cui l'attività è classificata come posseduta per la vendita (o inclusa in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in conformità all'IFRS 5;
- data in cui l'attività viene contabilmente eliminata.

Pertanto, l'ammortamento non cessa nel momento in cui l'attività resta inutilizzata oppure è ritirata dall'uso attivo, a meno che essa non sia completamente ammortizzata.

Tuttavia, secondo il criterio dell'ammortamento in funzione dell'uso (per unità di prodotto), la quota di ammortamento può essere zero in assenza di produzione.

Il **criterio di ammortamento** utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dalla società, e deve essere rivisto almeno alla chiusura di ogni esercizio.

Lo IAS 16 prevede che si possano utilizzare vari criteri di ammortamento per ripartire sistematicamente il valore ammortizzabile di un bene durante la sua vita utile.

In particolare, il principio internazionale considera i seguenti criteri:

- metodo a quote costanti, che comporta una quota costante durante la vita utile, se il valore residuo del bene non cambia;
- metodo a quote proporzionali ai valori residui, che implica una quota di ammortamento decrescente durante la vita utile;

 metodo per unità di prodotto, che risulta in una quota basata sull'utilizzo atteso o sulla produzione ottenuta dal bene.

La società seleziona il metodo che riflette più fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici futuri generati da un bene, ed applica il metodo in modo uniforme da esercizio ad esercizio, a meno che si verifichi un cambiamento nella modalità di consumo attesa di tali benefici economici futuri.

Per determinare se un elemento di immobili, impianti e macchinari ha subito una riduzione di valore, deve essere applicata la procedura di **impairment test** prevista dallo IAS 36.

Tale procedura si fonda sulla determinazione del **valore recuperabile** dell'attività, definito come il maggiore tra i seguenti valori:

- fair value dell'attività, dedotti i costi di vendita;
- valore d'uso dell'attività stessa.

Il **fair value** è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita, stabilito in un'operazione tra controparti indipendenti, rettificato dei costi marginali che sarebbero direttamente attribuibili alla dismissione del bene.

La stima del **valore d'uso** comporta le seguenti operazioni:

- stima dei flussi finanziari futuri in entrata o in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale;
- applicazione di un appropriato tasso di attualizzazione a quei flussi finanziari.

Se, e solo se, il valore recuperabile di un'attività è inferiore al valore contabile, quest'ultimo deve essere ridotto al valore recuperabile. Tale riduzione costituisce una **perdita per riduzione durevole di valore**, che va rilevata nel **conto economico.** 

Dopo che la perdita per riduzione di valore è stata rilevata, la quota di ammortamento dell'attività deve essere rettificata negli esercizi futuri per poter ripartire il nuovo valore contabile dell'attività sistematicamente lungo la sua restante vita utile.

#### Gli investimenti immobiliari

Per lo IAS 40 l'**investimento immobiliare** è una proprietà immobiliare (terreno o fabbricato o parte di fabbricato o entrambi) posseduta dal proprietario o dal locatario di un leasing immobiliare ai seguenti fini:

- conseguimento di canoni di locazione;
- apprezzamento del capitale investito;
- entrambe le motivazioni.

Un investimento immobiliare, quindi, origina flussi finanziari ampiamente indipendenti dalle altre attività dell'impresa, e ciò lo distingue da un **immobile ad uso del proprietario**, che ha le seguenti finalità:

- uso nella produzione o nella fornitura di beni o servizi o nell'amministrazione aziendale;
- vendita, nel normale svolgimento dell'attività aziendale.

Esempi di investimenti immobiliari:

- un terreno posseduto per un apprezzamento a lungo termine del capitale investito;
- un terreno posseduto per un utilizzo futuro al momento non ancora determinato;
- un edificio dato in locazione attraverso una o più operazioni di leasing operativo;
- un edificio attualmente non occupato ma posseduto al fine di essere locato attraverso una o più operazioni di leasing operativo.

Un investimento immobiliare deve essere rilevato come attività solo quando si verificano le seguenti condizioni:

- a) probabilità che i benefici economici futuri associati all'investimento affluiranno all'impresa;
- b) costo dell'investimento valutabile attendibilmente.

La **valutazione iniziale** di un investimento immobiliare deve essere effettuata al **costo**, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

La valutazione successiva alla rilevazione iniziale può avvenire in uno dei seguenti modi:

- al costo:
- al fair value.

Il principio prescelto deve essere applicato a tutti gli investimenti immobiliari.

Eccezione: in caso di immobile detenuto in leasing operativo classificato come investimento immobiliare, il bene deve essere obbligatoriamente valutato al fair value.

#### Valutazione al costo

Dopo la rilevazione iniziale, in caso di opzione per la valutazione al costo, è necessario valutare tutti gli investimenti immobiliari in conformità alle disposizioni dello IAS 16 (Immobili, impianti e macchinari), salvo quelli che soddisfano i criteri per essere classificati come «posseduti per la vendita», o sono inclusi in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita,, che devono essere valutati in conformità all'IFRS 5.

#### Valutazione al fair value

Dopo la rilevazione iniziale, in caso di opzione per la valutazione al fair value è necessario valutare tutti gli investimenti immobiliari al fair value.

Il fair value deve riflettere le condizioni di mercato alla data di riferimento del bilancio.

Il provento o l'onere derivante da una variazione del fair value deve essere iscritto nel **conto economico** dell'esercizio, ed influenza quindi il risultato economico.

Dal momento che la valutazione al fair value non è riconosciuta fiscalmente, occorre rilevare la fiscalità differita.

#### Cambiamento di destinazione

Nel caso di cambiamento di destinazione da investimento immobiliare iscritto al fair value ad immobile ad uso del proprietario o a rimanenza, il fair value alla data del cambiamento di destinazione deve essere considerato il «sostituto del costo» dell'immobile per la successiva contabilizzazione secondo lo IAS 16.

Se un immobile ad uso del proprietario diviene un investimento immobiliare con opzione per il fair value, la società deve applicare lo IAS 16 fino alla data in cui si verifica il cambiamento d'uso. Qualunque differenza esistente a tale data tra il valore contabile dell'immobile ed il fair value deve essere trattata come una rivalutazione.

Nel caso di cambiamento di destinazione dell'immobile da rimanenza ad investimento immobiliare con opzione per il fair value, qualunque differenza tra il fair value ed il precedente valore contabile deve essere imputata a conto economico.

#### I beni in leasing finanziario

I contratti di leasing possono essere distinti in:

- leasing finanziari;
- leasing operativi.

Il leasing finanziario è definito come "un leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di proprietà può essere trasferito o meno al termine del contratto" (IAS 17, paragrafo 4).

Secondo lo IAS 17, il <u>leasing finanziario</u> è un leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene.

A tal fine si ricorda che, relativamente al bene locato:

- i rischi comprendono le possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche;
- i benefici possono essere rappresentati da un redditizio utilizzo atteso durante la vita economica del bene e da utili connessi alla rivalutazione o al realizzo del valore residuo.

Il principio contabile internazionale specifica però che il diritto di proprietà può essere trasferito o meno al termine del contratto.

È importante sottolineare, però, che i termini "leasing finanziario" e "leasing operativo" ai fini della redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali devono essere intesi nell'accezione del principio contabile internazionale e non in quella che la dottrina, la giurisprudenza e la prassi italiana hanno dato ai termini stessi nel corso del tempo.

Per lo IAS 17, infatti, la classificazione del leasing prescinde dalla forma giuridica dello stesso o, comunque, dalla denominazione data alla locazione finanziaria nel contratto. Essa deve essere effettuata sulla base della sostanza economica dell'operazione.

Una caratteristica del leasing operativo è quella di avere generalmente ad oggetto beni standardizzati la cui manutenzione è a carico dell'impresa locatrice.

Il fatto che l'oggetto del contratto siano beni standardizzati è da collegarsi all'assenza del diritto di opzione: al termine del contratto l'impresa locatrice potrà porre in essere altri contratti di leasing con nuovi clienti, operazione possibile proprio stante la standardizzazione dei beni e la manutenzione effettuata sugli stessi.

Lo IAS 17, per agevolare l'individuazione dei leasing finanziari, fornisce una esemplificazione di **situazioni** che, **congiuntamente** o **singolarmente**, possono far considerare la locazione finanziaria come un **leasing finanziario**:

- a) il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;
- b) il locatario ha l'opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al *fair value* (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l'opzione, cosicché all'inizio del leasing, è ragionevolmente certo, che, essa sarà esercitata;
- c) la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;
- d) all'inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al *fair value* (valore equo) del bene locato;
- e) i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.
- f) ove il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario;
- g) gli utili o perdite derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) del valore residuo ricadono sul locatario (per esempio sotto forma di restituzione di canoni equivalenti alla maggior parte dei ricavi di vendita al termine del leasing);
- h) il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo a un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.

Il leasing deve essere classificato come finanziario o operativo all'inizio del contratto stesso. Se durante il contratto intervengono variazioni nelle clausole tali da farne cambiare la natura, è come se si fosse di fronte ad un nuovo contratto.

Non determinano modifiche di classificazione variazioni nella vita utile del bene o l'inadempienza del locatario.

Il leasing finanziario, secondo lo IAS 17, deve essere contabilizzato facendo riferimento alla sua natura sostanziale e finanziaria e non alla sua forma giuridica. Mentre nella forma giuridica con il contratto di leasing non si acquisisce la proprietà del bene in locazione, nella sostanza con il leasing finanziario il locatario acquisisce i benefici economici ed i rischi derivanti dall'uso del bene locato per la maggior parte della vita economica.

Tale metodo richiede che i canoni periodici siano suddivisi nelle seguenti componenti:

quota di restituzione del debito;

interessi passivi.

In stato patrimoniale devono essere iscritti:

- il bene oggetto del contratto, ad un valore pari al costo sostenuto dalla società di leasing, tra le immobilizzazioni materiali;
- il debito verso la società di leasing (che successivamente si riduce per effetto dei pagamenti dei canoni periodici).

In conto economico devono essere iscritti:

- l'ammortamento del costo, calcolato con i coefficienti propri dell'utilizzatore, a partire dall'esercizio in cui il bene viene messo in funzione;
- gli interessi passivi corrisposti alla società di leasing tra gli oneri finanziari.

Eventuali **costi diretti iniziali** del locatario sono aggiunti all'importo rilevato come attività. Si tratta di costi quali quelli di negoziazione e di perfezionamento dell'operazione di leasing. I costi identificati come direttamente attribuibili alle attività svolte dal locatario per un leasing finanziario sono aggiunti al valore rilevato come attività.

Nella maggior parte dei casi, il **fair value del bene** coincide con il **costo** che l'impresa di leasing ha sostenuto per acquistare il bene dal fornitore.

Nell'ipotesi di prezzo di riscatto pressoché nullo, il fair value del bene coincide anche con il valore finanziato dalla società di leasing.


Il valore finanziato al momento della sottoscrizione del contratto di leasing corrisponde con il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing. Infatti, è proprio partendo dal valore finanziato che la società di leasing calcola le rate costanti che le consentono di:

- ottenere la restituzione della somma finanziata;
- ottenere il pagamento del tasso di interesse pattuito.


Al contrario, in presenza di un **prezzo di riscatto**, il valore finanziato sarà pari al valore del bene al netto del valore attuale del riscatto. In questo caso, quindi, il valore dell'attività e della passività sarà esclusivamente pari al valore finanziato dalla società di leasing, in quanto valore minore rispetto al fair value del bene.

È tuttavia importante ricordare che il principio contabile internazionale prevede che se l'opzione di acquisto del bene è prevista ad un prezzo che si ritiene sarà, sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data in cui l'opzione sarà esercitabile, cosicché all'inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata, i pagamenti minimi dovuti per il leasing comprendono i canoni minimi da pagare durante la durata del leasing fino alla data prevista di esercizio dell'opzione di acquisto e il pagamento richiesto per esercitarla.


## QUADRO DI SINTESI 4 - ISCRIZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI



# QUADRO DI SINTESI 5 – ISCRIZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI



## QUADRO DI SINTESI 6 - ISCRIZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE DEI BENI IN LEASING



## 2.4.4 Gli strumenti finanziari

La classificazione e la valutazione degli **strumenti finanziari** secondo gli IAS/IFRS è profondamente differente rispetto a quella prevista dal Codice Civile. Le regole internazionali in materia di strumenti finanziari sono contenute nei seguenti principi contabili:

- IAS 32: Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative;
- IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.

Tali principi contabili sono applicabili a partire dal bilancio relativo all'esercizio 2005.

A partire dall'esercizio 2007, inoltre, entra in vigore anche l'IFRS 7 (Strumenti finanziari: informazioni integrative).

Tale principio sostituisce una parte dello IAS 32.

Nella nozione di strumento finanziario secondo gli IAS 32 e 39 rientrano molteplici fattispecie.

Infatti, il principio contabile internazionale definisce strumento finanziario (IAS 32, paragrafo 11) «qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria<sup>51</sup> per un soggetto e ad una passività finanziaria<sup>52</sup> o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un altro soggetto<sup>53</sup>». Rientrano, ad esempio, nella definizione di strumento finanziario i crediti ed i debiti, i titoli di debito e quelli di capitale<sup>54</sup>.

Inoltre, lo IAS 39 (paragrafo 9) definisce il derivato come uno strumento finanziario o altro contratto che possiede le tre seguenti caratteristiche:

- a) il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, merito di credito (rating) o indici di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali (alcune volte denominata «sottostante»);
- b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
- c) è regolato a data futura.

\_\_\_\_\_

(b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Una **attività finanziaria** (IAS 32, par. 11) è qualsiasi attività che sia, alternativamente:

<sup>(</sup>a) disponibilità liquide;

<sup>(</sup>c) un diritto contrattuale: (i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità:

<sup>(</sup>d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è: (i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o (ii) un derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Una **passività finanziaria** (IAS 32, par. 11) è qualsiasi passività che sia alternativamente:

<sup>(</sup>a) un'obbligazione contrattuale: (i) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o (ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità;

<sup>(</sup>b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è: (i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o (ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Uno **strumento rappresentativo di capitale** è qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell'attività dell'entità dopo aver estinto tutte le sue passività.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Lo IAS 39 non si applica alle partecipazioni in società controllate, collegate e in joint-venture alle quali si applicano rispettivamente gli IAS 27, 28 e 31.

Sono pertanto strumenti finanziari derivati le opzioni, i future, gli swap, i forward rate agreement, ecc.

Di seguito sono analizzati i seguenti aspetti relativi agli strumenti finanziari:

- 1. la valutazione degli strumenti finanziari;
- 2. le operazioni di copertura;
- 3. le partecipazioni.

### 2.4.1. Valutazione degli strumenti finanziari.

La valutazione in sede di redazione del bilancio degli strumenti finanziari, derivati e non, dipende dalla categoria nella quale l'impresa ha classificato lo strumento finanziario.

A tal proposito, lo IAS 39 individua quattro categorie:

- 1) attività e passività finanziarie al fair value rilevato in conto economico (Fair Value Through Profit and Loss FVTPL);
- 2) investimenti detenuti fino alla scadenza (Held to Maturity HtM);
- 3) finanziamenti e crediti (Loans and Receivables);
- 4) attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for Sale AfS).

Le attività e le passività finanziarie al fair value rilevato in conto economico comprendono attività e passività finanziarie che soddisfano una delle seguenti condizioni.

- a) è classificata come posseduta per negoziazione (Helf for Trading HfT). Un'attività o una passività finanziaria è classificata come posseduta per negoziazione se è:
  - (i) acquisita o sostenuta principalmente al fine di venderla o riacquistarla a breve;
  - (ii) parte di un portafoglio di identificati strumenti finanziari che sono gestiti insieme per i quali esiste evidenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un profitto nel breve periodo; o
  - (iii) un derivato (fatta eccezione per un derivato che sia un contratto di garanzia finanziaria o un designato ed efficace strumento di copertura).
- b) al momento della rilevazione iniziale viene designata dall'entità al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Un'entità può utilizzare questa designazione soltanto quando consentito dal principio o quando ciò comporta informazioni più rilevanti.

Gli **investimenti posseduti sino alla scadenza** sono attività non derivate con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un'entità ha oggettiva intenzione e capacità di possedere sino alla scadenza.

I **finanziamenti e crediti** sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono stati quotati in un mercato attivo.

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie non derivate che sono designate come disponibili per la vendita o non sono classificate come finanziamenti e crediti, investimenti posseduti sino alla scadenza o attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.

A queste categorie si devono aggiungere le **passività finanziarie** diverse da quelle valutate a fair value rilevato in conto economico.

Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte sono valutate come illustrato nella Tavola 4.

Tavola 4. La valutazione degli strumenti finanziari

CA	ATEGORIA	CRITERIO DI VALUTAZIONE
a)	Strumenti finanziari valutati a fair value rilevato in conto economico (Fair Value Through Profit and Loss → FVTPL)	FAIR VALUE Incrementi/decrementi di fair value inseriti in Conto economico
b)	Investimenti detenuti fino a scadenza (Heldto-Maturity Investment → HtM)	COSTO AMMORTIZZATO Impairment test
c)	Prestiti e crediti (Loans and Receivables)	COSTO AMMORTIZZATO Impairment test
d)	Attività finanziarie disponibili per la vendita (Available for sale financial assets → AfS)	FAIR VALUE Incrementi/decrementi di valore inseriti in una riserva di patrimonio netto Impairment test
Pas	ssività finanziarie non incluse nella categoria a)	COSTO AMMORTIZZATO

Dalla Tavola si evince come due categorie su quattro debbano essere obbligatoriamente valutate al **fair value**, cioè al corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti.

La determinazione del fair value delle attività e delle passività finanziarie dipende dalla presenza o assenza di un mercato attivo.

Se esiste un mercato attivo, il fair value è determinato facendo riferimento ai prezzi formatisi nel mercato.

Se non esiste un mercato attivo per lo strumento finanziario ma esistono mercati per le singole parti componenti dello strumento finanziario, il fair value viene determinato come somma dei singoli fair value.

In assenza di un mercato attivo, è necessario ricorrere a tecniche di valutazione che prendono in considerazione: transazioni recentemente avvenute sullo strumento finanziario, attualizzazione dei flussi di cassa, utilizzo di modelli di valutazione quali i modelli per la valutazione delle opzioni.

Lo IAS 39 precisa che nel caso di strumenti rappresentativi di capitale non quotati, il fair value potrebbe non essere attendibilmente determinabile. Se così è, la valutazione deve avvenire al costo.

Il **costo ammortizzato** è un criterio che consente di iscrivere in conto economico i proventi e gli oneri finanziari legati allo strumento finanziario sulla base del tasso effettivo di rendimento dello strumento.

In particolare, la valutazione al costo ammortizzato implica che il valore rilevato inizialmente venga rettificato non solo dei rimborsi di capitale e delle eventuali perdite di valore, ma anche dall'ammortamento (ripartizione) della differenza tra il valore iniziale ed il valore a scadenza (es.: scarto di negoziazione o scarto di emissione). La ripartizione (ammortamento) della differenza tra il valore iniziale ed il valore a scadenza viene effettuata sulla base del tasso di interesse effettivo, ovvero del tasso che rende la somma iniziale uguale al valore attuale dei flussi finanziari futuri.

#### 2.4.2. Le operazioni di copertura

Un aspetto particolarmente rilevante dello IAS 39 è costituito dalla disciplina delle **operazioni di copertura** (Hedge accounting) la quale prevede che sia la valutazione dell'elemento di copertura a determinare la valutazione dell'elemento coperto.

Ai fini dell'applicazione dell'hedge accounting occorre precisare:

- 1) la nozione di relazione di copertura secondo lo IAS 39;
- 2) le differenti operazioni di copertura.

Per lo IAS 39, affinché un'operazione possa essere considerata di copertura è necessario che:

- lo strumento di copertura sia un derivato designato o (limitatamente ad una operazione di copertura del rischio di variazioni nei tassi di cambio di una valuta estera) una designata attività o passività finanziaria non derivata il cui fair value (valore equo) o flussi finanziari ci si aspetta compensino le variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari di un designato elemento coperto;
- l'elemento coperto sia un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione prevista altamente probabile o un investimento netto in una gestione estera che espone l'entità al rischio di variazioni nel fair value (valore equo) o nei flussi finanziari futuri ed è designato come coperto;
- la copertura sia efficace.

Lo IAS 39 individua analiticamente sia gli strumenti finanziari che possono essere oggetto di copertura sia gli strumenti finanziari che possono fungere da strumento di copertura.

Inoltre, affinché l'operazione possa essere considerata di copertura è necessario che siano soddisfatte una serie di condizioni specifiche tra le quali rivestono particolare importanza le seguenti condizioni:

- all'inizio della copertura deve esserci una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi dell'entità nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. Tale documentazione deve includere l'identificazione dello strumento di copertura, l'elemento o l'operazione coperta, la natura del rischio coperto e come l'entità valuterà l'efficacia dello strumento di copertura nel compensare l'esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) dell'elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto;
- ci si aspetta che la copertura sia altamente efficace in modo coerente con la strategia di
  gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare relazione di
  copertura;
- l'efficacia della copertura deve essere attendibilmente valutata;
- la copertura è valutata sulla base di un criterio di continuità ed è considerata essere stata altamente efficace per tutti gli esercizi di riferimento per cui la copertura era stata designata.

Lo IAS 39 individua tre tipologie di copertura cui corrispondono diversi trattamenti contabili:

- **copertura di fair value** (*fair value hedging*): una copertura dell'esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) di un'attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto, o una parte identificata di tale attività, passività o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare il conto economico;
- **copertura di un flusso finanziario** (*cash flow hedging*): una copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che:
  - è attribuibile ad un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata o a una programmata operazione altamente probabile e che
  - potrebbe influire sul conto economico.
- copertura di un investimento netto in una gestione estera come definito nello IAS 21.

Una copertura di fair value (valore equo) deve essere contabilizzata come segue:

- a) l'utile o la perdita risultante dalla rimisurazione dello strumento di copertura al fair value (valore equo) (per uno strumento derivato di copertura) o il componente in valuta estera del suo valore contabile valutato secondo quanto previsto dallo IAS 21 (per uno strumento non derivato di copertura) deve essere rilevato nel conto economico; e
- b) l'utile o la perdita sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell'elemento coperto e deve essere rilevato immediatamente nel conto economico. Questa disposizione si applica anche se l'elemento coperto è altrimenti valutato al costo. La rilevazione dell'utile o della perdita attribuibile al rischio coperto nel conto economico si applica anche se l'elemento coperto è un'attività finanziaria disponibile per la vendita

#### Copertura di fair value (fair value hedging)

L'impresa ha iscritto tra le sue attività un credito in dollari scadente negli esercizi successivi. Al fine di tutelarsi dal rischio di cambio, l'impresa ha stipulato un contratto derivato (che prevede, ad esempio, la vendita della medesima quantità di dollari che si incasseranno dal credito nella medesima data).

A fine esercizio l'impresa valuterà al fair value:

- il derivato (elemento di copertura) rilevando a conto economico l'utile o la perdita;
- il credito in dollari (elemento coperto) rilevando a conto economico la perdita o l'utile.

Una copertura di flussi finanziari deve essere contabilizzata come segue:

- a) la parte dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace deve essere rilevata direttamente a patrimonio netto mediante il prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto; e
- b) la parte inefficace dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata nel conto economico.

#### Copertura di flussi finanziari (cash flow hedging)

L'impresa prevede di effettuare nel corso del prossimo esercizio vendite in dollari. Al fine di tutelarsi dal rischio di cambio, l'impresa ha stipulato un contratto derivato (che prevede, ad esempio, la vendita della medesima quantità di dollari che si prevede di ottenere dalla vendita dei prodotti).

A fine esercizio l'impresa valuterà al fair value il derivato (elemento di copertura) rilevando direttamente a patrimonio netto l'incremento o il decremento di fair value.

Nell'esercizio successivo, all'atto dell'iscrizione nel conto economico dei ricavi di vendita, l'impresa stornerà l'incremento o il decremento di fair value rilevato nel patrimonio netto iscrivendolo nel conto economico a rettifica della voce ricavi.

Le coperture di un investimento netto in una gestione estera, inclusa la copertura di un elemento monetario che è stato contabilizzato come una parte dell'investimento netto, devono essere contabilizzate in modo similare alle coperture di flussi finanziari.

Da quanto fin qui esposto, seppure in modo estremamente sintetico, ne emerge che il concetto di copertura adottato dai principi contabili internazionali è molto più limitato del concetto di copertura utilizzato da molte imprese italiane.

Qualora un'operazione posta in essere dall'impresa con «finalità di copertura» non rispetti le condizioni previste dallo IAS 39 per l'hedge accounting, i relativi strumenti finanziari devono essere valutati con le regole più sopra indicate. In particolare, eventuali gli eventuali strumenti derivati utilizzati devono essere valutati a fair value con iscrizione delle variazioni di fair value direttamente nel conto economico.

### 3.4.3. Le partecipazioni.

Il trattamento contabile delle partecipazioni varia, in applicazione dei principi contabili internazionali, a seconda del bilancio in cui esse sono inserite e dipende, non solo dagli IAS 32 e 39, ma anche dagli IAS 27, 28 e 31.

Le tipologie di bilancio, per gli IAS/IFRS, sono le seguenti:

- bilancio consolidato;
- bilancio separato;

bilancio individuale.

Il **bilancio consolidato** è il bilancio di un gruppo, costituito dalla capogruppo e dalle sue controllate, trattato come un'unica entità economica.

Il **bilancio separato** è il bilancio di una capogruppo, che redige, accanto al bilancio consolidato, il proprio bilancio, in cui le partecipazioni sono trattate con il metodo dell'investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti ed al patrimonio netto delle società partecipate.

Il **bilancio individuale** è il bilancio redatto da una società non tenuta alla presentazione del bilancio consolidato e non facente parte di un gruppo che lo redige (es.. società che detiene partecipazioni solo in società collegate, e non anche in società controllate).

Di seguito vengono esaminate le indicate situazioni.

Nel bilancio consolidato, il trattamento contabile delle partecipazioni è il seguente:

- <u>società controllate:</u> sono inserite nel bilancio consolidato con il **metodo del** «consolidamento integrale» o «linea per linea»;
- partecipazioni in società collegate: sono valutate con il **metodo del patrimonio netto**;
- partecipazioni in società a controllo congiunto (joint-venture): sono iscritte nel bilancio consolidato o con il metodo del consolidamento proporzionale o con il metodo del patrimonio netto;
- partecipazioni in altre società: sono valutate al fair value;
- partecipazioni destinate alla vendita, ai sensi dell'IFRS 5: sono valutate al fair value, dedotti i costi di vendita.

Nel bilancio separato, il trattamento contabile delle partecipazioni è il seguente:


- società controllate, società collegate e società a controllo congiunto: valutazione con il metodo del costo o con il metodo del fair value;
- titoli azionari che non rappresentano partecipazioni in società controllate, collegate ed a
  controllo congiunto: valutazione a fair value, a meno che non siano quotate o il loro fair value
  non possa essere attendibilmente determinato: in questo caso devono essere valutate al costo;
- partecipazioni destinate alla vendita, ai sensi dell'IFRS 5: valutazione al fair value, dedotti i costi di vendita.

La società, per presentare il bilancio individuale, non deve detenere partecipazioni in società controllate, ma unicamente partecipazioni in società collegate.


Nel **bilancio individuale**, il trattamento contabile delle partecipazioni è il seguente:

- partecipazioni in società collegate: valutazione con il metodo del patrimonio netto, con esclusione della possibilità di utilizzare il metodo del costo ed il fair value, metodi propri per la redazione del bilancio separato;
- titoli azionari che non rappresentano partecipazioni in società controllate, collegate ed a controllo congiunto: valutazione a fair value;
- partecipazioni destinate alla vendita, ai sensi dell'IFRS 5: valutazione al fair value, dedotti i costi di vendita.

## QUADRO DI SINTESI 7- ISCRIZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI



## QUADRO DI SINTESI 8- ISCRIZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI



## 2.4.5. Le rimanenze e le commesse a lungo termine

Il "magazzino" delle imprese è trattato diversamente negli IAS a seconda che esso sia composto da:

- 1. rimanenze (IAS 2);
- 2. commesse (IAS 11).

#### Le rimanenze

Le rimanenze sono beni:

- a) posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività;
- b) impiegati nei processi produttivi per la vendita;
- c) sotto forma di materiali o forniture da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi.

Le rimanenze comprendono i seguenti elementi:

- le merci acquistate e possedute per la rivendita, comprese le merci acquistate da un dettagliante e possedute per la rivendita o terreni ed altri beni immobili posseduti per la rivendita;
- i prodotti finiti o i semilavorati realizzati dall'impresa, ed includono materiali e forniture di beni destinati ad essere impiegati nel processo produttivo;
- costi del servizio per i quali l'impresa non ha ancora rilevato il relativo ricavo, nel caso di fornitori di servizi.

Il documento che tratta delle rimanenze è lo IAS 2, che si occupa di tutte le tipologie di rimanenze, ad esclusione delle seguenti:

- lavori in corso derivanti da commesse a lungo termine, inclusi i contratti di servizio direttamente connessi, trattati dallo IAS 11;
- strumenti finanziari:
- attività biologiche connesse ad attività agricole e prodotti agricoli al momento della raccolta, trattati dallo IAS 41.

Le rimanenze devono essere valutate al **minore tra**:

- 1) il costo;
- 2) il valore netto di realizzo.

Il **costo** delle rimanenze deve comprendere tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.

I metodi di rilevazione del costo devono essere distinti nelle seguenti situazioni operative:

- beni non fungibili;
- beni fungibili.

Il costo delle rimanenze di **beni non fungibili** deve essere attribuito impiegando distinte individuazioni dei loro costi specifici; lo stesso vale per le merci ed i servizi prodotti e mantenuti distinti per specifici progetti.

Il costo delle rimanenze di **beni fungibili** deve essere attribuito adottando uno dei seguenti metodi:

- metodo FIFO (primo entrato, primo uscito;
- metodo del costo medio ponderato.

L'impresa deve utilizzare il medesimo metodo di valutazione per tutte le rimanenze aventi la stessa natura ed un utilizzo simile.

Per le rimanenze con una natura ed uso diverso, possono essere giustificati diversi metodi di determinazione del costo.

Con il passaggio ai principi contabili internazionali **non è** quindi **possibile mantenere**, tra i criteri di valutazione delle rimanenze di magazzino, **il metodo LIFO**, largamente diffuso nella prassi aziendale del nostro Paese.

Le società che adottano gli IAS/IFRS sono quindi costrette a modificare il criterio di valutazione del loro magazzino, se fino al bilancio dell'esercizio precedente avevano adottato il criterio LIFO, non più previsto, passando ad uno de criteri di valutazione consentiti dagli IAS/IFRS (FIFO o costo medio ponderato).

Il **valore netto di realizzo** è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività, al netto dei costi stimati di completamento e di quelli stimati necessari per realizzare la vendita.

La prassi di svalutare le rimanenze al di sotto del costo fino al valore netto di realizzo è coerente con la considerazione che i beni non possono essere iscritti in bilancio ad un valore eccedente l'ammontare che si prevede di realizzare dalla loro vendita o dal loro uso.

Il costo delle rimanenze può non essere recuperabile, ad esempio, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- beni danneggiati;
- beni divenuti in tutto od in parte obsoleti;
- beni i cui prezzi di vendita sono diminuiti;
- beni per i quali i costi stimati di completamento o i costi stimati per la vendita sono aumentati.

Le rimanenze sono solitamente svalutate fino al valore netto di realizzo sulla base di una valutazione eseguita voce per voce.

In alcuni casi, può essere appropriato raggruppare voci simili o correlate (es.: voci di magazzino relative alla stessa linea di prodotto che hanno funzioni o destinazione finale simili, che vengono prodotte e commercializzate nella stessa area geografica e per le quali non è praticabile effettuare una valutazione distinta dalle altre voci di quella linea di prodotto).

#### Trattamento contabile delle svalutazioni e dei ripristini di valore

L'ammontare di ogni **svalutazione** delle rimanenze al valore netto di realizzo e tutte le perdite di magazzino devono essere rilevate come un costo nell'esercizio in cui si sono verificate.

Se le ragioni della svalutazione effettuata vengono meno, l'importo della svalutazione deve essere contabilmente eliminato, nel conto economico dell'esercizio in cui ha luogo tale ripristino di valore.

#### Le commesse

Secondo lo IAS 11, sono «commesse» (in inglese «construction contracts») i contratti stipulati specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che concerne la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale.

Inoltre, lo IAS 11, nella parte iniziale rubricata «Finalità», sottolinea come la caratteristica di queste commesse sia quella di iniziare in un esercizio e di essere completate in esercizi differenti.

Pertanto, la traduzione italiana «commesse a lungo termine» non deve essere fuorviante: lo IAS 11 si applica a tutti i contratti di costruzione stipulati in modo specifico per un singolo bene o un complesso di beni la cui durata sia a cavallo dell'esercizio (es.: contratto iniziato il 1/6 dell'anno 1 il cui completamento è previsto per il 31/3 dell'anno 2).

Lo IAS 11 distingue le commesse nelle seguenti tipologie:

- <u>commessa a prezzo determinato</u>: è una commessa nella quale l'appaltatore pattuisce un prezzo predeterminato, o una quota predeterminata per unità di prodotto soggetto, in alcuni casi, a clausole di revisione dei prezzi;

- commessa a margine garantito è una commessa nella quale all'appaltatore vengono rimborsati costi concordati o altrimenti definiti, con l'aggiunta di una percentuale su questi costi o di un compenso predeterminato.

Il paragrafo 22 dello IAS 11 prevede l'applicazione della seguente regola valutativa per i lavori in corso su ordinazione: «Quando il risultato di una commessa a lungo termine può essere stimato con attendibilità, i ricavi e i costi di commessa riferibili alla commessa a lungo termine devono essere rilevati rispettivamente come ricavo e costo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività di commessa alla data di riferimento del bilancio. Una perdita attesa dalla commessa a lungo termine deve essere rilevata immediatamente come costo».

La rilevazione dei ricavi e dei costi con riferimento allo stato di avanzamento di una commessa è spesso definito metodo della percentuale di completamento.

Secondo questo metodo, i ricavi di commessa sono associati ai costi di commessa sostenuti per giungere allo stato di avanzamento, imputando al conto economico i ricavi, i costi ed i profitti che possono essere attribuiti alla parte di lavoro completata.

Di fatto, quindi, secondo lo IAS 11 in ogni esercizio deve essere rilevato il ricavo maturato, e non più la variazione delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione.

Le conseguenze contabili sono le seguenti:

- nel conto economico degli esercizi nei quali la commessa non è ancora terminata non comparirà più la voce «Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione», ma semplicemente la voce «Ricavi da commessa»;
- nell'esercizio di ultimazione della commessa, il ricavo sarà esclusivamente quello maturato nel corso dell'esercizio in questione, e non più l'intero ricavo di commessa.

Secondo lo IAS 11, il risultato di una commessa può essere stimato attendibilmente quando sono soddisfatte tutte queste condizioni:

## a) commesse a prezzo predeterminato:

- i ricavi totali della commessa possono essere determinati con attendibilità;
- è probabile che i benefici economici derivanti dalla commessa affluiranno all'impresa;
- sia i costi di commessa necessari per completare la commessa stessa sia lo stato di avanzamento alla data di riferimento del bilancio possono essere misurati con attendibilità;
- i costi di commessa attribuibili alla commessa stessa possono essere chiaramente identificati e determinati con attendibilità, cosicché i costi di commessa effettivi sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti;

#### b) commesse a margine garantito:


- è probabile che i benefici economici derivanti dalla commessa affluiranno all'impresa;
- i costi di commessa attribuibili alla commessa, che siano o no specificamente rimborsabili, possono essere chiaramente identificati e determinati con attendibilità.

Solo quando il risultato di una commessa a lungo termine non può essere stimato con attendibilità, può essere utilizzato il criterio del costo, che si caratterizza per le seguenti particolarità:


- i ricavi devono essere rilevati solo nei limiti dei costi di commessa sostenuti che è probabile saranno recuperati;
- i costi di commessa devono essere rilevati come costi nell'esercizio nel quale sono sostenuti

Quando le incertezze che impedivano una stima attendibile del risultato della commessa non esistono più, lo IAS 11 richiede che si attui il passaggio dal criterio del costo a quello dei corrispettivi pattuiti nella valutazione della commessa stessa.

# QUADRO DI SINTESI 9 – ISCRIZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE



## QUADRO DI SINTESI 10 – ISCRIZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE DELLE COMMESSE



### 2.4.6 Gli accantonamenti, le passività potenziali ed i benefici ai dipendenti

I "fondi" tradizionalmente appostati nel passivo dello stato patrimoniale secondo il Codice Civile sono disciplinati da due principi contabili:

3. gli accantonamenti: IAS 37;

4. i benefici ai dipendenti: IAS 19.

#### Gli accantonamenti

Il Principio contabile internazionale IAS 37 tratta le seguenti fattispecie:

- 1) accantonamenti;
- 2) attività e passività potenziali.

L'accantonamento è una passività di scadenza ed ammontare incerti.

Un accantonamento deve essere rilevato quando:

- a) l'impresa ha una obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
- b) è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione;
- c) può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

### Una **obbligazione legale** è un'obbligazione che origina da:

- un contratto (tramite le proprie clausole esplicite o implicite);
- la normativa;
- altre disposizioni di legge.

Una **obbligazione implicita** è un'obbligazione che deriva da operazioni poste in essere da un'impresa in cui:

- risulta tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità;
- come risultato, la società ha fatto sorgere nelle terze parti la valida aspettativa che onorerà i propri impegni.

Se le citate condizioni non vengono soddisfatte, non deve essere rilevato alcun accantonamento.

Il principio sottolinea che in rare circostanze può non essere chiaro se vi sia un'obbligazione attuale. In tali situazioni, si ritiene che un evento passato dia luogo ad un'obbligazione attuale se, tenendo conto delle conoscenze disponibili, è più verosimile che esista un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio piuttosto che il contrario.

Gli accantonamenti possono essere distinti, nello stato patrimoniale, da altre passività quali i debiti commerciali e gli stanziamenti per debiti presunti, in quanto non vi è certezza in merito alla scadenza o all'importo della spesa futura richiesta per l'adempimento.

### La valutazione degli accantonamenti deve considerare i seguenti elementi:

- migliore stima: l'importo rilevato come accantonamento deve rappresentare la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio, cioè l'ammontare che una società ragionevolmente sosterrebbe per estinguere l'obbligazione;
- rischi ed incertezze: i rischi e le incertezze che inevitabilmente caratterizzano molti fatti e circostanze devono essere tenuti in considerazione nella determinazione dela migliore stima dell'accantonamento;
- valore attuale: laddove l'effetto del valore attuale del denaro è un aspetto rilevante, l'importo di un accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l'operazione;

- eventi futuri: i fatti futuri che possono condizionare l'ammontare richiesto per estinguere un'obbligazione devono essere riflessi nell'importo di un accantonamento se vi è una sufficiente evidenza oggettiva che questi si verificheranno;
- dismissioni attese di attività: i proventi derivanti da una dismissione attesa di attività non devono essere considerati nella determinazione di un accantonamento.

Una volta effettuato l'accantonamento, ogni fondo deve essere riesaminato ad ogni data di riferimento del bilancio, e rettificato per riflettere la migliore stima corrente.

Se non è più probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, l'accantonamento deve essere stornato.

Inoltre, ogni accantonamento deve essere utilizzato solo per quelle spese per le quali è stato originariamente iscritto.

### La passività potenziale è:


- a) una possibile obbligazione che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'impresa;
- b) un'obbligazione attuale che deriva da fatti passati ma che non è rilevata perché:
  - non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione;
  - l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.

Un'attività potenziale è una attività possibile che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'impresa.

### Le attività e le passività potenziali non devono essere rilevate.

Solo nell'ambito di una operazione di aggregazione aziendale, disciplinata dall'IFRS 3, è possibile iscrivere in bilancio passività potenziali identificabili.

# QUADRO DI SINTESI 11 - ISCRIZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI E DELLE PASSIVITÀ POTENZIALI



### I benefici ai dipendenti

I benefici al personale sono disciplinati dallo IAS 19 il quale tratta i benefici maturati nei confronti del personale (55).

Con il termine benefici si indicano tutti i tipi di remunerazione erogati dall'impresa, inclusi quelli previsti da:

- piani e altri accordi formali tra l'impresa e i singoli dipendenti, gruppi di dipendenti o loro rappresentanti;
- provvedimenti di legge o accordi sindacali che impongono la partecipazione a piani nazionali, regionali, settoriali o comunque riguardanti una molteplicità di datori di lavoro;
- prassi non formali che originano un'obbligazione implicita (56).

In particolare, i diversi tipi di remunerazione sopra citati possono essere liquidati, sotto forma di pagamenti o con la fornitura di beni o servizi, dall'impresa (57):

- ai dipendenti;
- al coniuge, figlio o ad altre persone a loro carico;
- a terzi soggetti, quali società assicurative.

### Lo IAS definisce **dipendenti** i seguenti soggetti:

- personale assunto a tempo pieno, parziale e indeterminato;
- personale assunto a tempo determinato ed occasionali;
- amministratori;
- personale direttivo.

Come si può notare, con il termine «dipendenti» lo IAS 19 intende una categoria più ampia rispetto alla prassi italiana. Infatti, per lo IAS 19 gli amministratori sono dipendenti dell'impresa anche quando, in realtà, non hanno un contratto di lavoro subordinato e, di conseguenza, secondo la legislazione italiana non sono considerati «dipendenti».

I benefici per i dipendenti definiti dallo IAS 19 sono individuabili in cinque categorie:

- benefici a breve termine;
- benefici successivi al rapporto di lavoro;
- altri benefici a lungo termine ai dipendenti;
- benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro;
- benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale.

I <u>benefici a breve termine</u> sono tutti i compensi che spettano al lavoratore nell'arco di dodici mesi. Sono benefici a breve termine:

- i salari, gli stipendi ed i contributi per oneri sociali;
- le assenze a breve termine retribuite (quali le ferie annuali e le assenze retribuite per malattia), se dovute entro 12 mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l'attività lavorativa relativa;
- la compartecipazione agli utili e incentivi dovuti entro 12 mesi dalla conclusione dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l'attività lavorativa relativa;
- i benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio.

Non sono compresi nei benefici a breve termine i compensi dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e le stock option.

<u>I benefici successivi al rapporto di lavoro</u> sono prestazioni previdenziali dovute ai dipendenti in un momento successivo alla conclusione del rapporto lavorativo.

-

<sup>(55)</sup> Ad eccezione delle Stock Option per le quali si applica l'IFRS 2.

<sup>(56)</sup> Al paragrafo 3 lo IAS 19 ribadisce che: "le consuetudini non formalizzate danno origine a un'obbligazione implicita quando l'impresa non ha alternative realistiche al pagamento di benefici per i dipendenti. Un esempio di obbligazione implicita si ha quando una modifica della prassi non formalizzata dell'impresa causerebbe un danno inaccettabile ai suoi rapporti con i dipendenti".

(57) IAS 19, paragrafo 5.

I piani per benefici successivi al rapporto di lavoro si distinguono, in base alle diverse caratteristiche economiche, ai termini e alle condizioni contenute, in:

- piani a contribuzione definita, per i quali l'obbligazione legale o implicita dell'impresa nei confronti del dipendente è limitata all'ammontare dei contributi da versare allo specifico fondo o ente;
- piani a benefici definiti, che prevedono l'erogazione di un beneficio basato su una formula di ricalcolo dei contributi versati dal datore e dal dipendente. L'obbligazione dell'impresa per i benefici compresi in questa categoria consiste nel fornire, ai dipendenti, i benefici concordati, che in parte sono in corso di formazione facendo ricadere il rischio attuariale e quello di investimento sull'impresa stessa.

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rientra nei benefici successivi alla conclusione del rapporto di lavoro ed in particolare nei piani a benefici definiti.

Gli altri benefici a lungo termine sono rappresentati da benefici oltre i dodici mesi dovuti durante il rapporto di lavoro.

Ne sono esempi assenze a lungo termine retribuite (periodi sabbatici), anniversari, benefici a lungo termine per invalidità, compartecipazione agli utili e incentivi da corrispondere dopo dodici mesi (o oltre dodici mesi) dalla chiusura dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la loro attività.

I <u>benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro</u> sono somme corrisposte ai dipendenti per l'interruzione del rapporto di lavoro.

L'impresa, infatti, potrebbe decidere di interrompere il rapporto di lavoro attraverso licenziamenti prima della normale data di pensionamento oppure accettare le dimissioni volontarie con contropartita tali indennità.

<u>I benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale</u> sono rappresentati da azioni, diritti di opzione e altri strumenti rappresentativi del capitale di un'impresa, offerti ai dipendenti ad un valore inferiore rispetto al loro fair value, nonché pagamenti monetari il cui valore è funzione del prezzo di mercato futuro degli strumenti finanziari emessi.

I benefici retributivi sono compensi i quali prevedono che:

- i dipendenti abbiano diritto a ricevere strumenti finanziari da parte della società;
- l'ammontare dovuto dipenda dal valore dello strumento finanziario.

Di seguito, si procede all'analisi del TFR.

### Il trattamento di fine rapporto secondo lo IAS 19

Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dal principio contabile internazionale IAS 19 che prevede un criterio di valutazione differente da quello previsto dalla disciplina civilistica, che è basato sulle indicazioni di legge (articolo 2120 del codice civile) e contrattuali.

Lo IAS 19 riguarda i benefici per i dipendenti, ossia tutti i tipi di remunerazione erogati da un'impresa a fronte dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti.

Tra questi, il principio contabile internazionale suddivide i benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro tra:

- 1) *programmi a contribuzione definita*: piani di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro in base ai quali l'impresa versa dei contributi fissati ad un'entità distinta (un fondo);
- 2) *programmi a benefici definiti*: piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, diversi dai programmi a contributi definiti.

Il TFR rientra, secondo l'*International Financial Reporting Interpretation Committee* (IFRIC), tra i piani a benefici definiti, di cui al punto 2), il cui ammontare deve tener conto sia di quanto già maturato alla data del bilancio, sia del valore "stimato" che maturerà in futuro. Lo stesso IFRIC, nell'aprile 2002, ha precisato che non è più accettabile la contabilizzazione del TFR effettuata iscrivendo in bilancio un importo corrispondente a quello maturato basandosi sull'ipotesi che tutti i dipendenti simultaneamente lascino la società alla data di bilancio, così come richiesto dalla normativa italiana.

Il principio contabile IAS 19 prevede, infatti, una diversa metodologia, rivolta a stimare l'importo che si renderà dovuto alla presumibile data di cessazione del rapporto.

In base allo IAS 19, il TFR deve essere calcolato considerando i servizi lavorativi già prestati ed utilizzando il "projected unit credit method" al fine di tener conto del tempo che trascorrerà prima dell'effettivo pagamento. In particolare, occorre stimare la durata residua dei rapporti di lavoro e gli importi futuri da versare, per persona o per gruppi omogenei. Inoltre, il valore totale dell'obbligazione, secondo lo IAS 19, deve essere attualizzato, anche nell'ipotesi in cui parte dell'obbligazione sia dovuta entro dodici mesi dalla data del bilancio.

I principi contabili internazionali, in sostanza, sostituiscono alla valorizzazione dell'accantonamento di periodo secondo la specifica disciplina giuslavoristica, un diverso criterio, basato su un'ipotesi più verosimile di quella, prevista dalla legislazione nazionale, che suppone la cessazione di tutti i rapporti di lavoro alla data di riferimento del bilancio. Lo IAS 19, nel determinare il "presumibile" importo dovuto alla data di cessazione del rapporto, individua una diversa metodologia nella costituzione del fondo TFR, anche se, comunque, l'effettiva somma da corrispondere in caso di cessazione del rapporto di lavoro è sempre quella determinata sulla base della legislazione interna.


La quantificazione dell'accantonamento di periodo dipende:

- da valutazioni di tipo attuariale, legate a variabili demografiche, quali la mortalità dei dipendenti e la rotazione del personale, ed a variabili finanziarie, che tengono conto anche dei futuri incrementi retributivi;
- dalla necessità di attualizzare i flussi relativi ai pagamenti futuri utilizzando un opportuno tasso di sconto.

In pratica, a seconda che nel calcolo dell'accantonamento abbiano maggior peso le predette variabili di tipo attuariale-finanziario ovvero prevalga l'effetto di "attualizzazione" conseguente all'applicazione del tasso di sconto, potranno emergere differenze, rispettivamente, positive o negative, tra l'ammontare accantonato in conformità ai principi contabili internazionali e quello derivante dall'applicazione della disciplina civilistica.

Tra l'ammontare accantonato in conformità ai principi contabili internazionali e quello derivante dall'applicazione della relativa disciplina civilistica possono quindi emergere differenze, sia di segno negativo sia di segno positivo.

## QUADRO DI SINTESI 12 – ISCRIZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE DEI BENEFICI AL PERSONALE



### 2.4.7. Le imposte anticipate e differite

Lo IAS 12 definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito correnti e differite.

Il principio contabile indica che gli effetti fiscali derivanti dalle diverse operazioni devono essere rilevati:

- nel conto economico: per le operazioni e gli altri eventi rilevati nel conto economico;
- nello stato patrimoniale: per le operazioni e gli altri eventi rilevati direttamente nel patrimonio netto.

Le attività iscritte in bilancio vengono normalmente "recuperate" nei successivi esercizi e le passività estinte.

La fiscalità differita deve essere rilevata quando è probabile che il recupero o l'estinzione di una attività o una passività determini, nei successivi esercizi, un aumento o una riduzione dei pagamenti delle imposte, rispetto a quelli che sarebbero stati dovuti in caso di irrilevanza fiscale del recupero o dell'estinzione.

Il valore contabile delle attività e delle passività iscritte in bilancio in numerose situazioni si presenta differente rispetto al corrispondente valore attribuito ai fini fiscali.

Le differenze tra valori contabili e fiscali delle attività e delle passività possono essere distinte tra:

- a) differenze permanenti;
- b) differenze temporanee.

Le **differenze permanenti** sono le differenze tra valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in un determinato esercizio e che non sono destinate ad annullarsi nei successivi esercizi.

Sono esempi di differenze permanenti la quota non deducibile delle spese di rappresentanza, pari a due terzi dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, gli ammortamenti non deducibili operati sulle autovetture aziendali, , il costo non deducibile dei telefoni cellulari, ecc.

Le **differenze temporanee** consistono nella differenza tra valutazioni civilistiche e fiscali che sorgono in un determinato esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.

Tali differenze si generano a seguito di situazioni in cui ricavi e costi o parte di essi concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo d'imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.

Le differenze temporanee possono essere distinte tra:


- a) differenze temporanee imponibili;
- b) differenze temporanee deducibili.

Le <u>differenze temporanee imponibili</u> sono le differenze temporanee che si tradurranno in importi imponibili negli esercizi futuri, quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto.

Le <u>differenze temporanee deducibili</u> sono le differenze temporanee che si tradurranno in importi deducibili negli esercizi futuri, quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto.

Gli elementi della fiscalità differita fin qui esaminati sono rappresentati nella Tavola 5.

Tavola 5. Fiscalità differita: differenze temporanee e permanenti.



### Differenze temporanee imponibili.

Le imposte differite passive devono essere rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili<sup>58</sup>. Un'attività iscritta nello stato patrimoniale viene «recuperata» grazie ai benefici economici che l'impresa ottiene negli esercizi successivi (nel caso dei macchinari attraverso la produzione e la successiva vendita dei beni sul mercato, nel caso delle rimanenze attraverso la vendita dei prodotti finiti, ecc.).

Qualora il valore contabile dell'attività ecceda il relativo valore a fini fiscali, l'importo dei proventi imponibili relativi agli esercizi successivi sarà superiore all'ammontare fiscalmente deducibile. Tale disallineamento origina una differenza temporanea imponibile, poiché determina il pagamento di maggiori imposte negli esercizi successivi. In tali situazioni è necessario iscrivere le imposte differite passive, che rappresentano le maggiori imposte che saranno dovute nei successivi esercizi. In alcuni casi si originano differenze temporanee a seguito di proventi od oneri che partecipano alla determinazione del risultato di bilancio in un esercizio, ma partecipano alla determinazione del reddito imponibile in un esercizio differente.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Il principio contabile indica però che la fiscalità differita non deve essere rilevata qualora derivi dalle seguenti situazioni:

a) rilevazione iniziale dell'avviamento; o

b) rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:

i. non sia un'aggregazione di imprese; e

ii. al momento dell'operazione, non influisca né sull'utile contabile né sul reddito imponibile (perdita fiscale).

Tuttavia, per le differenze temporanee imponibili derivanti da investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in joint venture, deve essere rilevata la fiscalità differita passiva.

Queste differenze temporanee sono spesso definite «differenze temporali», ovvero differenze che si originano nel conto economico.

Di seguito sono elencate alcune situazioni, relative alla normativa fiscale italiana, a puro titolo esemplificativo, di differenze temporali che richiedono l'iscrizione delle imposte differite passive:

- plusvalenze imponibili realizzate su beni patrimoniali e strumentali che sono stati posseduti per un periodo superiore a tre anni (per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie il requisito riguarda quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), per le quali l'impresa abbia optato per la tassazione in quote costanti lungo un periodo che può essere compreso tra due e cinque esercizi (art. 86, co. 4, TUIR);
- componenti negativi di reddito dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in esercizi precedenti l'iscrizione in conto economico (ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, accantonamenti deducibile, ecc.).

Le differenze temporanee sono originate anche quando:

- 1) il costo di una aggregazione aziendale è attribuito alle attività identificabili acquisite e alle passività identificabili assunte ai rispettivi fair value senza che tali modifiche ai valori contabili comportino un'equivalente riconoscimento ai fini fiscali;
- 2) le attività sono state rivalutate, ma la rivalutazione non viene riconosciuta fiscalmente;
- 3) l'avviamento deriva da un'aggregazione aziendale;
- 4) il valore ai fini fiscali di un'attività o di una passività in sede di rilevazione iniziale differisce dal suo valore contabile iniziale, ad esempio, nei casi in cui l'impresa beneficia di contributi pubblici non imponibili relativi alle attività;
- 5) il valore contabile di investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, o di partecipazioni in joint venture, si differenzia dal valore ai fini fiscali dell'investimento o della partecipazione.

### Esempio di fiscalità differita a seguito della valutazione a fair value

Gli IFRS consentono, o richiedono, che talune attività siano iscritte al fair value o che siano rivalutate. L'ordinamento fiscale nazionale prevede l'esclusione dal reddito imponibile delle rivalutazione e delle svalutazioni da fair value, di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività non viene modificato a seguito dell'applicazione della valutazione al fair value (o altre rideterminazioni del valore).

Nonostante ciò, si tratta di una differenza temporanea, in quanto il recupero futuro del valore contabile, ad esempio, a seguito di una cessione, determinerà un incremento o una riduzione dell'imponibile per l'impresa, poiché la plusvalenza/minusvalenza fiscalmente rilevante ottenuta dalla cessione sarà superiore (o inferiore) a quella contabile.

La differenza tra il valore contabile di un'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una differenza temporanea e richiede pertanto l'iscrizione delle imposte differite passive, in caso di incremento del valore contabile, e di imposte anticipate, in caso di riduzione del valore contabile.

### Differenze temporanee deducibili.

In caso di differenze temporanee deducibili devono essere rilevate le imposte anticipate qualora sia probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile<sup>59</sup>.

Le differenze temporanee deducibili spesso nascono a seguito dell'iscrizione di costi non deducibili nell'esercizio, ma che diventeranno deducibili negli esercizi successivi. In tali casi, il valore

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Non devono però essere rilevate le imposte anticipate in caso di rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:

a) non rappresenta una aggregazione aziendale;

b) al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale).

Tuttavia, per differenze temporanee deducibili relative a investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, devono essere rilevate le imposte anticipate.

contabile della passività (ovvero l'elemento connesso alla rilevazione di un costo indeducibile) è diverso dal valore fiscale e le maggiori imposte dovute nell'esercizio saranno recuperate attraverso le deduzioni fiscali che saranno ottenute nei successivi esercizi.

In tali casi, la differenza temporanea tra il valore contabile della passività e il suo valore ai fini fiscali richiede la rilevazione delle imposte anticipate. Tali imposte anticipate rappresentano le minori imposte sul reddito che dovranno essere pagate negli esercizi successivi quando, nella determinazione del reddito imponibile, sarà consentito dedurre il costo.

Tra le principali operazioni da cui emergono differenze temporanee deducibili vi è la **rilevazione di attività al loro fair value**, qualora si determini una riduzione di valore non riconosciuta fiscalmente, cioè quando il valore ai fini fiscali dell'attività eccede il suo valore contabile.

Di seguito sono elencate alcuni esempi di differenze temporanee deducibili che si traducono in imposte anticipate:

- ammortamenti e accantonamenti iscritti in conto economico per importi superiori ai valori massimi fiscalmente deducibili;
- spese di manutenzione contabilizzate nel conto economico eccedenti il 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili, deducibili in quote costanti nei cinque esercizi successivi al sostenimento (art. 102, co. 6, TUIR);
- spese di rappresentanza, relativamente a quel terzo di esse che è deducibile in cinque esercizi, anziché nell'esercizio del sostenimento (i restanti due terzi delle spese di rappresentanza non danno luogo a differenze temporanee in quanto non deducibili né nell'esercizio di sostenimento né nei successivi) (art. 108, co. 2, TUIR);
- compensi spettanti agli amministratori deducibili nell'esercizio del pagamento anziché in quello in cui sono maturati (art. 95, co. 6, TUIR).

### Condizioni per la rilevazione delle imposte anticipate.

Le imposte anticipate vengono annullate negli esercizi successivi a quello dell'iscrizione a seguito dell'ottenimento delle deduzioni (che non potevano essere ottenute nei precedenti esercizi in cui sono state rilevate le imposte anticipate) nella determinazione dei redditi imponibili.

Il beneficio per l'impresa, sotto forma di riduzione dei pagamenti di imposte, è conseguibile, però, soltanto se saranno ottenuti redditi imponibili sufficienti a consentire il riassorbimento delle imposte anticipate.

Di conseguenza, l'impresa deve rilevare le imposte anticipate "solo quando è probabile che saranno realizzati redditi imponibili a fronte dei quali possano essere utilizzate le differenze temporanee deducibili" (paragrafo 27).

Il principio contabile indica che è probabile che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata una differenza temporanea deducibile quando ci sono differenze temporanee imponibili sufficienti di cui si prevede l'annullamento in riferimento alle medesime autorità fiscali e al medesimo soggetto d'imposta, alternativamente:

- nello stesso esercizio in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile;
- entro gli esercizi in cui è possibile riportare al futuro le perdite fiscali.

Il principio indica cioè che è possibile considerare presenti le condizioni per l'iscrizione delle imposte anticipate quando, ad esempio, negli esercizi successivi dovranno essere assoggettate a tassazione quote di plusvalenze realizzate negli esercizi precedenti di importo pari alla differenza temporanea deducibile che ha determinato l'iscrizione delle imposte anticipate (si veda il successivo esempio 16).


Nei casi in cui non si presentino tali condizioni, le imposte anticipate possono essere rilevate nella misura in cui:

 sia probabile che l'impresa ottenga redditi imponibili sufficienti, con riferimento alle medesime autorità fiscali e al medesimo soggetto di imposta, nello stesso esercizio in cui

si annullerà la differenza temporanea deducibile (o negli esercizi di riportabilità delle perdite fiscali);

sono disponibili opportunità di pianificazione fiscale che consentano di realizzare un reddito imponibile negli esercizi appropriati. Per opportunità di pianificazione fiscale si intendono azioni che l'impresa può intraprendere allo scopo di creare o incrementare il reddito imponibile in un particolare esercizio prima che venga meno la possibilità di riportare a nuovo una perdita fiscale o un credito d'imposta. Ad esempio, in alcuni ordinamenti fiscali, il reddito imponibile può essere incrementato scegliendo di assoggettare a tassazione i proventi per interessi o al momento della maturazione o al momento dell'incasso, oppure differendo alcune deduzioni dal reddito imponibile.

# QUADRO DI SINTESI 13 – ISCRIZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE DELLA FISCALITÀ DIFFERITA



# 3. IL GOVERNO D'IMPRESA: SOGGETTO ECONOMICO E SOGGETTO GIURIDICO.

La Corporate Governance, sul piano economico aziendale, deve partire dalla identificazione del soggetto che esercita il governo dell'impresa e che si assume la responsabilità delle scelte aziendali. Il governo dell'impresa è una funzione che è attribuita al soggetto economico (60) che si identifica con la persona od il gruppo di persone che hanno ed esercitano "il potere, subordinatamente ai vincoli d'ordine giuridico e morale a cui sono sottoposti" (61).

Il soggetto economico è il titolare dell'attività amministrativa, o management, e governa l'impresa fissando gli obiettivi della gestione, al fine di consentire alla stessa di svolgere la sua funzione strumentale volta al soddisfacimento dei bisogni dell'uomo (<sup>62</sup>).

L'impresa opera in un "sistema aperto" (63). Tale circostanza mette in luce una modalità di comportamento che si realizza con le seguenti prerogative:

- l'impresa attinge input dall'ambiente circostante che possono essere costituiti da fattori produttivi (materie prime, impianti di produzione, lavoro, servizi, capitale, ecc.) e da vincoli e condizionamenti ambientali (norme di legge, vincoli culturali, vincoli sociali, ecc.);
- l'impresa trasforma gli input in output che trasmette allo stesso ambiente sotto forma di beni e servizi, influenze culturali e sociologiche con una certa periodicità ciclica;
- l'impresa attiva un meccanismo di autoregolazione per evitare processi di degrado del proprio operare e consentire una attitudine a stabilizzare nel tempo la propria capacità di generare risultati economici positivi.

Il meccanismo di autoregolazione o "feed-back" (<sup>64</sup>) si concretizza attraverso:

- la programmazione dell'attività d'impresa;
- l'esecuzione dei programmi di gestione;
- il controllo della performance attraverso il confronto tra il preventivo ed il consuntivo;

Il meccanismo di feed-back non è però l'unica regola di confronto per attuare il controllo sulla gestione. Vi sono infatti meccanismi più semplici e meccanismi più evoluti. I meccanismi più semplici si possono basare sul confronto tra risultati di periodi precedenti e risultati attuali. Con questo meccanismo di controllo manca il riferimento ad obiettivi espliciti e si considera il trend storico dei dati come base per valutare un fattore di miglioramento o di peggioramento della performance aziendale.

Un meccanismo di controllo più evoluto viene denominato "feed forward" e consiste in un confronto tra obiettivi e risultati prevedibili in assenza di interventi correttivi. Questo meccanismo

<sup>(60)</sup> Sulla definizione di soggetto economico si vedano, per tutti: ONIDA P., Economia d'Azienda, Utet, 1965 pag. 21.

<sup>(61)</sup> Tratto da ONIDA P., Economia d'Azienda, op. cit., pag. 21.

<sup>(62)</sup> La funzione strumentale dell'impresa è definita da FERRERO G., *Impresa e Management*, Giuffrè, Milano, 1987, pag. 5: «essa consiste infatti nel produrre beni o servizi destinati al "consumo" - sia esso intermedio (...) o finale (...) - e quindi nel *produrre "beni economici" atti al soddisfacimento di bisogni umani.* L'espressione "beni e servizi destinati al consumo" significa, in altri termini, "beni economici destinati al mercato", nel cui ambito le "unità di consumo" originano correnti di domanda». In merito a tale definizione si vedano, tra tutti, FERRERO G., *Istituzioni di economia d'azienda*, Giuffré, Milano, 1968; ONIDA P., *Economia d'azienda*, Trattato italiano di economia, Volume IX, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Roma, 1965; CAPALDO P., *Le aziende non profit tra Stato e mercato*, Atti del Convegno Aidea 1995, Clueb, Bologna, 1996.

<sup>(63)</sup> Si veda FERRERO G., *Impresa e management*, op. cit., pag. 7.

<sup>(64)</sup> Sulla definizione del meccanismo di feedback si vedano, per tutti: FERRERO G., *Impresa e Management*,, op. cit., pag. 8 e ss.. che identifica nel *«meccanismo del «feedback» [...]:* 

I) un «detector», meccanismo di misurazione dell'entità da controllare;

II) un «selector», detto anche «comparator», meccanismo di comparazione tra risultati ottenuti e risultati attesi;


III) un «effector», meccanismo di correzione del processo [...]».

Si veda, inoltre, BRUSA L., *Sistemi manageriali di programmazione e controllo*, Giuffré, Milano, 2000 e PUDDU L., *Ragioneria pubblica*, Giuffré, Milano, 2001, pag. 4.

di controllo si prefigge di effettuare un monitoraggio "precoce" o anticipativo, in modo tale da conoscere con largo anticipo il probabile evolversi della situazione aziendale e porvi rimedio con tempestività.

La rappresentazione delle relazioni tra il sistema impresa e l'ambiente con il meccanismo di controllo è contenuta nella Tavola 2.

Tavola. 2. -Le relazioni impresa ambiente e il meccanismo di autoregolazione.



Nello specifico, per quando riguarda la relazione con l'ambiente esterno, l'impresa deve analizzare il quadro di riferimento formato dai seguenti sottoinsiemi (65):

- ambiente fisico naturale;
- ambiente culturale;
- ambiente tecnologico;
- ambiente sociale;
- ambiente economico;
- ambiente politico legislativo.

Ai nostri fini interessa analizzare l'ambiente politico legislativo che è dato dal regime politico di un determinato paese e dal suo ordinamento giuridico e legislativo.

L'ambiente legislativo può disciplinare la legislazione relativa alle forme giuridiche di esercizio dell'impresa, la legislazione del lavoro, la legislazione contrattualistica, la legislazione sulla disciplina della concorrenza e delle concentrazioni industriali, il sistema tributario, le norme sulla sicurezza degli impianti e di difesa ambientale, ecc..

Il soggetto economico, tenendo conto dei vincoli e delle opportunità che il sistema ambientale considera nel particolare contesto, identifica la forma giuridica maggiormente idonea ad esercitare l'attività d'impresa. In tale modo si può definire il soggetto giuridico che è rappresentato dal titolare dell'impresa che esercita l'attività nella prerogativa dei diritti e degli obblighi che nascono dalla costituzione dell'impresa e dal suo esercizio (<sup>66</sup>).

L'espressione "Corporate Governance" attiene nello specifico il soggetto giuridico e riguarda l'insieme delle "regole di governo" e delle procedure in cui si sostanzia il sistema di direzione e controllo delle società di capitali (<sup>67</sup>) e che di fatto individua i vincoli di ordine giuridico (<sup>68</sup>) e

<sup>(65)</sup> FERRERO G., *Impresa e Management*, op. cit. e AA.VV., *Lezioni di economia aziendale*, Giappichelli, 1996, pag. 11.

<sup>(66)</sup> Il soggetto giuridico è definito da ONIDA P., Economia d'Azienda, op. cit.,pag 13: «[...] si suole chiamare «soggetto giuridico» o «titolare» dell'azienda, la persona nel cui nome quest'ultima viene esercitata, ed alla quale vengono riferiti i diritti e gli obblighi che nascono dalla costituzione dell'azienda e dal suo esercizio. Soggetto giuridico di un'azienda, in questo senso, può essere qualsiasi ente che la legge riconosca come soggetto di diritto.».

<sup>(67)</sup> L'impresa si colloca all'interno di un «sistema ambientale» che la vincola e la condiziona nella mutevole e dinamica attività di gestione ed è composto da diversi sottosistemi tra cui il sottosistema politico-legislativo. A tal proposito si vedano FERRERO G., *Impresa e Management*, Giuffrè, 1987, pag 12 e AA.VV., *Lezioni di economia aziendale*, op. cit., pag.13.

<sup>(68)</sup> I principali vincoli di ordine giuridico presenti nell'ordinamento italiano sono:

morale (<sup>69</sup>) che il soggetto economico, individuando la forma giuridica di esercizio dell'impresa, deve osservare nella propria attività economica.

La Corporate Governance nel sottosistema ambientale, politico e legislativo dell'impresa.

Le regole sulla Corporate Governance si possono considerare come una parte delle diverse normative che costituiscono il sottoinsieme ambientale politico legislativo e sono valutate come vincoli od opportunità (<sup>70</sup>) in relazione ai vantaggi o agli oneri che generano per l'attività d'impresa. La relazione tra l'impresa e l'ambiente riferita in particolare al sottosistema ambientale politico legislativo è contenuta nella Tavola 3.




Tavola.3. - La relazione tra l'impresa ed il sottosistema ambientale politico legislativo.

I recenti dissesti che hanno coinvolto importanti imprese a livello locale ed internazionale hanno reso palese la scarsa indipendenza talvolta di Amministratori e Organi di Controllo, l'inefficacia dei controlli esterni dei revisori, delle agenzie di rating, ecc.

Il legislatore, sia negli Stati Uniti (<sup>71</sup>), sia in Europa, è intervenuto modificando le regole di governo societario, nel tentativo di rafforzare l'affidabilità del sistema di Governance nel suo complesso. In Italia il legislatore è intervenuto sia su stimolo delle Direttive comunitarie che in modo autonomo (<sup>72</sup>).

<sup>-</sup> il Codice Civile;

<sup>-</sup> il D.Lgs. 58/98 (TUF) per le società quotate;

<sup>-</sup> il D.Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli Enti;

<sup>-</sup> il D.Lgs 626/1994 relativo alle misure di sicurezza e prevenzione da adottare sul posto di lavoro;

<sup>-</sup> il D.Lgs 231/2007 relativo alle normative antiriciclaggio.

<sup>(69)</sup> Tra le principali normative ad adesione volontaria, si ricordano la ISO 9000 (relativa alla certificazione di qualità) e la ISO 14000 (relativa alla certificazione ambientale).

<sup>(70)</sup> Si veda per tutti: FERRERO G., *Impresa e Management*,, op. cit., pag. 12.

<sup>(71)</sup> Il Sarbanes-Oxley Act, approvato il 30 luglio 2002, ha costituito la risposta dell'Amministrazione americana alla crescente sfiducia nei mercati azionari da parte degli investitori in seguito ai noti scandali (es. Enron). La Legge, concepita ed emanata in tempi brevissimi, incide principalmente sugli obblighi informativi delle società quotate nei mercati statunitensi.

<sup>(72)</sup> La Legge 262/2005 costituisce la risposta italiana alle esigenze di maggior tutela dell'investitore e di trasparenza del sistema finanziario. La Legge risente fortemente dell'influsso del Sarbanes-Oxley Act, di cui ne riprende parte del frame work.

In Italia, le regole di governo societario sono state oggetto di innovazione profonda nel 2004 grazie alla riforma societaria, con cui si è voluto adeguare la norma di legge alle necessità attuali delle imprese.

Le recenti operazioni di aggregazione societaria, in particolare nel settore bancario, dimostrano un inizio di interesse verso i modelli alternativi di Governance introdotti dalla riforma societaria, che si adattano ai gruppi complessi per struttura azionaria e dimensione.

La risposta del legislatore italiano, in relazione ai dissesti e scandali nazionali, si è concretizzata con la legge sul risparmio e la recente norma correttiva, che sono intervenute in particolare sulle regole di governo delle società quotate.

È intervenuta anche la Borsa Italiana, con la pubblicazione nel 2006 del nuovo Codice di Autodisciplina, volto a rafforzare le best practice di governo societario.

Le regole di Governance sono state recentemente completate negli ultimi mesi, grazie all'emanazione da parte dell'Organismo di vigilanza sulle società quotate, la Consob, dei numerosi regolamenti secondo le prescrizioni della riforma della tutela del risparmio.

Accanto a tali modifiche normative è necessario ricordare che nel 2005 sono inoltre stati introdotti, per i gruppi quotati, i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato.

Il corpo di norme internazionali consente potenzialmente una migliore informativa e trasparenza nelle comunicazioni economiche-finanziarie, ma, come avviene spesso in presenza di novità, si presta anche a nuovi rischi di alterazione dei dati finanziari.

Il sistema di governo societario riguarda anche alcune normative introdotte al fine di salvaguardare la correttezza dei comportamenti da parte di chi opera all'interno delle aziende. Si tratta, in particolare, della normativa in tema di responsabilità amministrativa delle società, nota come L. 231/01, finalizzata a rafforzare il sistema dei controlli interni dell'azienda, che riguarda sia i maggiori gruppi, sia le altre imprese di dimensione e complessità inferiore.

### 3.1 I modelli di Corporate Governance.

Il soggetto giuridico opera identificando all'interno dell'impresa degli organi ai quali sono attribuiti diritti e doveri da cui discendono specifiche responsabilità. Nel contesto internazionale discendono modelli che possono essere identificati in relazione a due variabili:

- la composizione della compagine azionaria;
- la stabilità della compagine stessa.

Sotto il primo profilo, si possono distinguere i casi in cui l'azionariato si presenta unitario e monolitico (un individuo, una famiglia) da quelli in cui si presenta articolato e frazionato tra una pluralità di soggetti anche eterogenei (risparmiatori, investitori istituzionali, manager, dipendenti, ecc.), nessuno dei quali occupa posizioni che gli consentano di detenere il controllo dell'impresa.

Sotto il secondo profilo, è possibile distinguere il caso in cui la compagine si mantiene tendenzialmente stabile, almeno per la parte che detiene il controllo, da quella in cui si modifica in continuazione a seguito della compravendita delle azioni.

Incrociando queste due variabili, si possono individuare diversi modelli di Corporate Governance, di cui i più diffusi sembrano essere i seguenti (73):

- l'impresa a proprietà diffusa o public company (azionariato articolato e variabile);
- l'impresa a proprietà chiusa o impresa padronale (azionariato unitario e stabile);
- l'impresa a proprietà ristretta o impresa consociativa (azionariato articolato e stabile).

Nella Tavola 4 sono tratteggiate le caratteristiche essenziali dei modelli di governo d'impresa.

(73) Per un approfondimento su tali temi si veda DONNA G., *La valutazione economica delle strategie d'impresa*, op cit. e CANTINO V., *Valore d'impresa e merito creditizio – il rating*, Giuffrè 2002.

Tavola 4. – I modelli di Corporate Governance.

Compagine azionaria	Stabile	Variabile
Unitaria	Impresa padronale	
Articolata	Impresa consociativa	Public Company

### 3.1.1 L'impresa padronale.

L'impresa padronale è caratterizzata da una compagine azionaria stabile e concentrata in pochi soggetti, tipica del modello storico della grande impresa italiana. Si tratta del modello di Governance in cui il grado di identificazione tra azionista ed impresa raggiunge il livello più elevato, e questo assicura all'impresa l'appoggio di un azionista "dedicato" e, almeno nelle intenzioni, orientato al lungo periodo.

Inoltre, la coincidenza tra vertice direttivo e proprietà accelera il processo decisionale; pertanto viene esaltata la flessibilità organizzativa con un forte coinvolgimento personale.

Quando l'impresa padronale cresce di dimensione sorgono in genere maggiori vincoli di natura:

- finanziari;
- economici;
- manageriali.

I vincoli di tipo finanziario derivano dal fatto che la crescita dell'impresa dipende dalle disponibilità patrimoniali dell'azionista. Di conseguenza, l'impresa si trova spesso a rinunciare a determinate opportunità, o in alternativa, a realizzarle ricorrendo a pesanti livelli di indebitamento con un maggiore grado di rischio.

I vincoli di tipo economico derivano dal maggiore costo del capitale, che dipende dal maggiore indebitamento e quindi un maggiore rischio finanziario, e da una forzata minore diversificazione del portafoglio degli investimenti che può permettersi l'azionista.

I vincoli di tipo manageriale, infine, derivano dall'esistenza di azionisti che pretendono in genere di fare i managers, pur non avendone necessariamente le qualità e caratteristiche. Di conseguenza, l'impresa padronale può soffrire di una patologica carenza di managerialità, che tende ad accentuarsi nei momenti di ricambio di vertice aziendale, che seguono logiche "dinastiche" piuttosto che professionali.

L'impresa padronale è tesa soprattutto a realizzare la business idea dell'azionista, che deve rimanere il più possibile riservata per conservare il vantaggio competitivo il più a lungo possibile.

L'evoluzione in atto spinge le imprese a ricercare partner in un contesto globale per accordi commerciali, joint venture, ecc.. La trasparenza finanziaria, in questo contesto, assume un nuovo significato. L'azionista imprenditore se vuole far vivere e crescere "l'attività" di impresa deve sacrificare, in tutto o in parte, il diritto alla proprietà sull'impresa e deve condividerla con altri partner nella consapevolezza che "l'impresa" assume piena autonomia rispetto alla sua proprietà personale (<sup>74</sup>). In tale contesto appare evidente la separazione tra soggetto economico e soggetto giuridico, che contempla da un lato la volontà dell'azionista, persona singola, gruppo di controllo o persona giuridica che indirizza la gestione e condiziona le strategie e, dall'altro, la strumentalità dell'impresa. Questa presa di coscienza dell'azionista produce un ridimensionamento del proprio potere, ma privilegia lo sviluppo dell'impresa che per questa via supererà i limiti posti precedentemente in evidenza (limiti finanziari, economici e manageriali). Una delle condizioni per coinvolgere interessi esterni nell'impresa (nuovi soci, merchant bank, fondi chiusi, ecc.) è sottostare alle regole della trasparenza finanziaria ed utilizzare nuovi strumenti (per l'impresa padronale) di

<sup>(74)</sup> FERRERO G, Istituzioni di economia d'azienda, Giuffrè Milano 1968, pag. 49.

"controllo esterno", che garantiscano alle controparti la correttezza relazionale dell'impresa (ad esempio: la revisione contabile, la certificazione di qualità, il rating, ecc.).

### 3.1.2 L'impresa consociativa.

L'impresa consociativa è caratterizzata da una compagine di azionisti articolata, composita, senza posizioni dominanti di controllo ma fedele, almeno nel suo nucleo stabile. È il modello di impresa "renana" che, pur con differenze non irrilevanti, caratterizza la Germania ed il Giappone.

Il capitale delle maggiori imprese di questi paesi è detenuto per una quota prevalente da un nucleo ristretto di azionisti stabili, cioè da azionisti che tendono a mantenere la loro posizione per periodi lunghi di tempo, e che corrisponde al cosiddetto nucleo stabile.

La parte rimanente dell'azionariato è di regola dispersa tra piccoli azionisti, e rappresenta la quota di capitale disponibile sul mercato.

L'impresa consociativa si caratterizza per il nucleo stabile che è composto da banche o investitori finanziari, una parte è spesso posseduta da altri soggetti portatori di interessi forti verso l'impresa, ad esempio, la famiglia originariamente proprietaria, clienti o fornitori importanti, dipendenti, enti pubblici orientati al lungo termine, ciò che consente alle imprese di disporre di un capitale paziente e quindi di sufficiente respiro finanziario. L'impresa gode, in questo modello, di una particolare protezione: il suo azionista è disposto a fare sacrifici nei momenti difficili, evita di sfruttarla nei momenti felici. È un'impresa che riceve dal suo azionista un forte contributo di stabilità e di orientamento al lungo termine. I pregi di tale modello sono costituiti da un orientamento strategico a lungo termine, da una elevata managerialità, da un basso costo del capitale che è dovuto al concorso di più fattori: partecipazione diretta di operatori finanziari nel capitale dell'impresa, maggiore controllo del management da parte dell'azionista, che è a conoscenza delle politiche gestionali. I limiti sono costituiti da un processo decisionale soggetto a forti mediazioni per coinvolgere i diversi interessi del nucleo stabile che portano ad eccessiva prudenza, ed a porre in atto comportamenti di conservazione e di protezionismo fino ad influenzare poteri istituzionali.

L'evoluzione in atto porta l'azionariato ad essere più esigente ed a chiedere al management scelte volte a creare valore più a breve termine.

Le informazioni riservate, nell'impresa consociativa, sono note al nucleo stabile che conosce, partecipando direttamente agli organi di gestione, le strategie e può valutare l'operato del management a lungo termine, mentre tali informazioni sono sconosciute all'azionariato esterno al nucleo stabile.

### 3.1.3 La public company.

La public company si caratterizza per la polverizzazione del capitale tra una moltitudine di azionisti eterogenei e per una elevatissima velocità di circolazione delle azioni. Tali caratteristiche determinano un basso grado di identificazione tra azionista ed impresa. I vantaggi che ne discendono sono di tipo finanziario, economico e manageriale. I vantaggi finanziari dipendono dall'elevato numero di azionisti che possono sostenere il fabbisogno finanziario dell'impresa a patto che ci siano garanzie di redditività dell'investimento. Gli stessi azionisti possono diversificare il loro portafoglio finanziario tra più investimenti e di conseguenza abbassare il loro rischio complessivo accettando una minore redditività dal singolo investimento che, dal lato dell'impresa, porta ad una riduzione del costo del capitale. La public company richiede un management con elevate doti professionali atto a gestire gli interessi degli azionisti con ottimi risultati. La public company è un modello di riferimento, non a caso, dove le scuole di management hanno trovato più impulso ed attenzione, come negli Stati Uniti.

La public company è concepita per essere "un'impresa senza padroni", e questo può essere visto come il limite più evidente. Infatti, il management può assumere un'importanza eccessiva, se non trova un valido antagonista nell'azionista che si "accontenta" di ricevere dividendi soddisfacenti nel periodo di possesso delle azioni (generalmente per poco tempo). Tutto ciò porta a privilegiare le politiche di breve periodo a scapito di un respiro strategico di più lungo periodo.

La public company, come si è detto, è presente nei paesi con i mercati finanziari più sviluppati proprio perché l'azionariato deve potersi affidare ad un mercato borsistico efficiente. In questo ambito, la trasparenza finanziaria diventa un valore fondamentale ed è proprio in questo contesto che si sono sviluppati gli strumenti giuridici e manageriali più efficaci per garantite all'esterno dell'impresa le informazioni adeguate per le decisioni degli operatori finanziari.

### 3.2 La Corporate Governance in Italia.

Per comprendere pienamente le caratteristiche dei modelli di Corporate Governance adottabili dalle imprese, oltre agli assetti proprietari, è necessario analizzare i sistemi di amministrazione e controllo previsti dal diritto societario.

In Italia, la riforma del Codice Civile ha introdotto nuovi modelli di governo che consentono alle imprese nazionali di scegliere le soluzioni più adatte alla dinamica gestionale.

Sul piano operativo, mentre le società a responsabilità limitata possono essere regolate solo dal sistema tradizionale, le società per azioni possono adottare:

- il modello "tradizionale";
- il modello "dualistico";
- il modello "monistico".

Tali modelli si differenziano per le diverse relazioni che intercorrono tra proprietà, organo di gestione ed Organi di Controllo.

Le società quotate fanno riferimento al Testo unico sulla finanza (D.Lgs. 58/98) e la Borsa italiana ha disposto un Codice di Autodisciplina che adegua la nostra normativa al contesto internazionale.

Di seguito sono analizzati diversi modelli di Corporate Governance con particolare attenzione al ruolo svolto dagli Organi di Controllo.

#### 3.2.1 Modello tradizionale.

Il modello tradizionale è quello che più si avvicina ai modelli di Governance societari esistenti prima della riforma societaria del 2004. Le società esistenti adottano tale modello qualora lo statuto non disponga diversamente.

Secondo il modello tradizionale la società presenta i seguenti organi:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Soci;
- gli Organi di Controllo.

Nel modello tradizionale è competenza dell'Assemblea dei Soci la nomina sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale, così come il conferimento dell'incarico all'eventuale organo di controllo contabile.

Al Collegio Sindacale è attribuito il "controllo sull'amministra-zione", tale organo è infatti chiamato a vigilare:

- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Mentre il controllo contabile nelle società quotate è attribuito alle Società di Revisione iscritte all'apposito albo presso la Consob, nelle società non quotate l'incarico può essere attribuito, ricorrendone le condizioni richieste dal Codice Civile, ai seguenti soggetti:

- Società di Revisione;
- Revisore Contabile;
- Collegio Sindacale.

La scelta della società relativamente al soggetto a cui affidare l'incarico del controllo contabile è "guidata" dal legislatore nei casi in cui la società:

sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

• faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

Nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, le funzioni di controllo contabile devono essere attribuite ad una Società di Revisione iscritta nel registro presso il Ministero della Giustizia, indipendentemente dall'obbligo o meno della redazione del bilancio consolidato.

La Società di Revisione, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società quotate ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Nel caso in cui, invece, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ma non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile può essere attribuito al revisore persona fisica (o alla Società di Revisione).

Il controllo contabile può essere attribuito al Collegio Sindacale qualora la società:

- non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio;
- non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

In tale caso, inoltre, sono richieste le seguenti condizioni:

- il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori contabili;
- il Collegio Sindacale deve essere stabilito dallo statuto.


Nelle società a responsabilità limitata, invece, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, se lo statuto non dispone diversamente.

Il soggetto incaricato del controllo contabile deve:

- verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verificare se il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il modello di Governance "tradizionale" è schematizzato nella Tavola 5.

Tavola 5. - Il modello di Governance "tradizionale".



### 3.2.2 Modello monistico.

Il modello monistico, introdotto a seguito della riforma societaria, prevede un organo gestionale (il Consiglio di Amministrazione), al suo interno un organo di controllo sulla gestione (il Comitato per il controllo sulla gestione) e un organo incaricato del controllo contabile (il Revisore unico/Società di Revisione).

Il Comitato per il controllo sulla gestione si caratterizza, rispetto ai sistemi alternativi, per essere organo interno all'organo amministrativo, in quanto è composto da Amministratori qualificati.

Il modello monistico prevede l'istituzione dei seguenti organi:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato per il controllo sulla gestione.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare la società ed è composto da almeno un terzo dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal primo comma dell'art. 2399 c.c. per i sindaci, devono cioè essere indipendenti rispetto agli altri Amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione, sia della società, sia di quelle controllate o controllanti o sottoposte a comune controllo.

Lo statuto può richiedere che gli Amministratori indipendenti siano in possesso di ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

I controlli sull'amministrazione e contabili nel modello monistico sono attribuiti secondo lo schema riportato nella Tavola.6.




TAVOLA.6. - IL MODELLO DI GOVERNANCE MONISTICO.

Il Comitato per il controllo sulla gestione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre. Il Presidente viene eletto al suo interno a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Comitato è costituito da componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate. Almeno uno dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

I compiti del Comitato per il controllo sulla gestione sono i seguenti (75):

- vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

A differenza quindi del modello dualistico, nel modello monistico tra le funzioni del Comitato per il controllo sulla gestione vi è il riferimento esplicito al sistema di controllo interno.

Nel sistema monistico l'organo deputato ai controlli partecipa alle decisioni gestionali, poiché siede nel Consiglio di Amministrazione, (considerato che i componenti di tale comitato sono anche componenti del Consiglio di Amministrazione).

In questo modo i controllori acquisiscono una maggiore conoscenza dei meccanismi gestionali della società sottoposta al loro controllo, e sono pertanto posti nella condizione di svolgere con maggiore efficacia la loro funzione.

Tra gli ulteriori compiti assegnati dal Consiglio di Amministrazione non vi possono essere incarichi connessi alla gestione della società o di consociate.

Il Consiglio di Amministrazione può incaricare il Comitato per il controllo sulla gestione di curare i rapporti con il Revisore unico o con la Società di Revisione. Al Comitato potrà essere affidato il compito di valutare le notizie in ordine a problematiche relative al bilancio, il contenuto delle relazioni che il Revisore intende emettere, il piano di lavoro predisposto dal Revisore, o i suggerimenti dallo stesso formulati ai fini di adeguare il sistema di controllo interno.

Il controllo contabile può essere attribuito, ricorrendone le condizioni richieste dal Codice Civile, ai seguenti soggetti:

- Società di Revisione:
- Revisore unico.

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore unico o da una Società di Revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio. Qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, invece, le funzioni di controllo contabile devono essere attribuite ad una Società di Revisione iscritta nel registro presso il Ministero della Giustizia, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società quotate ed alla vigilanza della CONSOB.

### 3.2.3 Modello dualistico.

Il modello dualistico prevede un organo gestionale (il Consiglio di Gestione), un organo di controllo sulla gestione (il Consiglio di Sorveglianza) e un organo incaricato del controllo contabile (il Revisore unico/Società di Revisione). Si veda in proposito la Tavola 7.

Il Consiglio di Sorveglianza svolge funzioni di controllo che possono essere assimilate a quelle esercitate dal Collegio Sindacale e detiene inoltre alcuni poteri che nel sistema tradizionale sono

<sup>(75)</sup> Art. 2409-octiesdecies (Comitato per il controllo sulla gestione). Per le società quotate l'art. 151 ter del D.Lgs. 58/98 stabilisce che «1. i componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere agli altri Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

<sup>2.</sup> I componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono, anche individualmente, chiedere al Presidente la convocazione del comitato, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al

<sup>3.</sup> Il comitato per il controllo sulla gestione può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione od il comitato esecutivo ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del comitato.


<sup>4.</sup> Il comitato per il controllo sulla gestione, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale».

attribuiti all'Assemblea dei Soci (tra questi la nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Gestione e l'approvazione del bilancio d'esercizio), nonché poteri inerenti alla definizione dei piani strategici aziendali.

Il modello dualistico prevede l'istituzione dei seguenti organi di Governance:

- il Consiglio di gestione;
- il Consiglio di sorveglianza.

Tavola 7. - Il modello di Governance dualistico.



Il Consiglio di gestione (<sup>76</sup>) si sostituisce al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico ed è composto da almeno due soggetti (anche non soci) eletti dal Consiglio di sorveglianza. Il Consiglio di gestione si occupa dell'amministrazione dell'impresa e quindi del compimento delle operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale.

L'implementazione di tale modello richiede particolare attenzione a due possibili aree di criticità: una prima area attiene alla presenza del consiglio di sorveglianza, che funge da filtro al flusso informativo dal consiglio di gestione alla proprietà, anche considerato che è competenza dell'assemblea il potere di nomina e revoca dei componenti il consiglio di sorveglianza.

Una seconda area è individuabile nell'esigenza di garantire adeguati flussi informativi all'interno dell'organo di gestione tra consiglio di gestione delegante e consiglieri delegati e tra questo ed il consiglio di sorveglianza.

I compiti del Consiglio di Sorveglianza sono i seguenti (77):

\_

<sup>(&</sup>lt;sup>76</sup>) Nell'ambito delle società quotate l'art. 147 quater stabilisce che: «qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria»

<sup>(77)</sup> Art. 2409-terdecies c.c. Nell'ambito delle società quotate, invece, il riferimento normativo è l'art. 151 bis del D.Lgs 58/98 che stabilisce: «1. componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza.

<sup>2.</sup> I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al Presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva.

<sup>3.</sup> Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al Presidente del consiglio di gestione, convocare l'Assemblea dei Soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l' espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di gestione e ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
- approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- esercita le funzioni del Collegio Sindacale, ovvero di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di gestione;
- presenta la denunzia al tribunale se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli Amministratori;
- riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Il Consiglio di Sorveglianza, quindi, riunisce le funzioni del Collegio Sindacale e, in parte, quelle dell'assemblea ordinaria.

Con riferimento all'approvazione del bilancio lo statuto può attribuire tale funzione all'Assemblea dei Soci qualora:

- il bilancio non sia approvato dal Consiglio di Sorveglianza; oppure,
- sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione; oppure,
- sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza deve accertare che il Consiglio di Gestione abbia tempestivamente pianificato i tempi relativi alla redazione ed approvazione di bilancio, al fine del tempestivo rispetto degli adempimenti di legge.

La pianificazione deve prevedere espressamente:

- le istruzioni alle partecipate in relazione ai criteri di bilancio da utilizzare, le informazioni aggiuntive necessarie per il consolidamento (ove sussista l'obbligo di redazione del bilancio consolidato), i tempi entro cui fornire dati ed informazioni;
- i tempi assegnati al Revisore unico/Società di Revisione per il controllo del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato (ove ne sussista l'obbligo di redazione);
- il termine entro cui deve essere posto a disposizione del Consiglio di Sorveglianza il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato (ove ne sussista l'obbligo di redazione) e le relazioni del soggetto incaricato del controllo contabile.

Il Consiglio di Sorveglianza inoltre deve:

- accertare la fondatezza dei presupposti della richiesta di rinvio, nel caso in cui il Consiglio di Gestione intenda avvalersi del maggior termine statutario per l'approvazione del bilancio;
- valutare le risultanze del bilancio ed il contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione in base alle informazioni rese dagli Amministratori, della relazione al bilancio del Revisore unico/Società di Revisione, delle informazioni dal medesimo ricevute, dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio, non disgiunta da un apprezzamento tecnico sui criteri generali di formazione del documento.

Qualora la relazione al bilancio del Revisore unico/Società di Revisione esprima un giudizio negativo, di giudizio con rilievi o di impossibilità di esprimere il giudizio, il Consiglio di Sorveglianza deve motivare analiticamente la mancata approvazione del bilancio stesso e trasmettere all'organo amministrativo le proprie osservazioni chiedendo di fornire chiarimenti e maggiori dettagli e/o di modificare la bozza di bilancio.

ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea dei Soci, che può essere esercitato da almeno due membri..

<sup>4.</sup> Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d' ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale».

Nel caso in cui permanessero dissensi non componibili su poste del bilancio non particolarmente rilevanti e a condizione che queste non siano frutto di irregolarità, il Consiglio di Sorveglianza deve approvarlo con le modifiche che ritiene opportune ed ordinare all'organo amministrativo di apportare le conseguenti scritture rettificative, iscrivendo a verbale le ragioni del dissenso.

Qualora le divergenze sul bilancio riguardassero poste significative ed il contrasto con l'organo amministrativo non fosse sanabile, l'approvazione deve essere demandata all'Assemblea dei Soci, sempre che ciò sia previsto dallo statuto.

Nel caso in cui invece lo statuto non preveda l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea il Consiglio di Sorveglianza, esperiti tutti gli approfondimenti del caso e sentito il parere del Revisore unico/Società di Revisione, deve approvare il bilancio nella stesura che ritiene corretta ed ordina di apportare le conseguenti rettifiche contabili.

Il Consiglio di sorveglianza è composto da almeno tre membri (anche non soci), nominati dall'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. Almeno un componente effettivo deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il controllo contabile può essere attribuito, ricorrendone le condizioni richieste dal Codice Civile, ai seguenti soggetti:

- Società di Revisione;
- Revisore unico.

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore unico o da una Società di Revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, invece, le funzioni di controllo contabile devono essere attribuite ad una Società di Revisione iscritta nel registro presso il Ministero della Giustizia, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società quotate ed alla vigilanza della CONSOB.

### 3.3. La Corporate Governance per le società quotate.

Il quadro di regole e principi in materia di Corporate Governance delle società quotate è delineato, sul piano normativo, dalla cosiddetta Legge Draghi (D.Lgs. n. 58/1998), mentre sul versante dell'auto-regolamentazione, dal Codice di Autodisciplina emanato dalla Borsa Italiana (la prima pubblicazione risale al 1999).

I Codici di autodisciplina, diffusi nei principali Paesi europei, raccomandano l'adozione di regole di governo societario ed in genere richiedono di informare il mercato in merito all'applicazione di tali raccomandazioni.

Dopo alcuni anni dalla sua adozione avvenuta nel 1999, il Codice di Autodisciplina è stato oggetto di una prima revisione, nel luglio 2002, a cui è seguita, nel marzo 2006, una sostanziale rivisitazione "con l'obiettivo di incrementare chiarezza e concretezza di figure e ruoli – come quelli degli Amministratori indipendenti e dei comitati interni al consiglio – che negli anni si sono arricchiti di contenuti attraverso l'esperienza applicativa".

La legge Draghi ed il Codice di Autodisciplina sono stati influenzati significativamente dagli orientamenti anglosassoni in tema di governo societario.

L'affidabilità della Governance dell'impresa assume oggi maggiormente, rispetto al passato, il ruolo di una condizione necessaria per l'accesso ai mercati finanziari, in questo contesto il Codice è un modello di organizzazione societaria che si propone di gestire i rischi d'impresa e di facilitarne l'accesso al mercato dei capitali.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo principale all'interno dell'impresa che ha la responsabilità primaria di determinare e perseguire gli obiettivi strategici dell'impresa stessa.

Il Codice di Autodisciplina identifica una serie di principi finalizzati a riaffermare il ruolo di guida della società del Consiglio di Amministrazione e la sua centralità.

Al fine di una corretta gestione aziendale è indispensabile salvaguardare l'indipendenza dell'organo nel suo insieme e garantire adeguati controlli sull'operato dello stesso.

Su tale premessa si inserisce la raccomandazione, da parte del Codice, della presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di Amministratori indipendenti.

Gli Amministratori perseguono l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti ed in relazione a tale obiettivo il Consiglio di Amministrazione deve svolgere i suoi compiti. Gli Amministratori devono accettare la carica soltanto se ritengono di poter dedicare il tempo necessario al fine di svolgere correttamente il proprio lavoro. Spetta, infatti, al Consiglio di Amministrazione definire il numero massimo di incarichi da sindaco o da Amministratori in altre società compatibile con il corretto svolgimento dell'incarico.

Secondo le prescrizioni del codice, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto di Amministratori esecutivi (si intendono esecutivi gli Amministratori delegati, ivi compreso il Presidente qualora allo stesso siano state attribuite deleghe, nonché gli Amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società) e non esecutivi. Gli Amministratori non esecutivi devono essere per numero e autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

La componente non esecutiva arricchisce la discussione consiliare con competenze formate all'esterno dell'impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare.

La componente non esecutiva, per la sua estraneità alla gestione della società, può valutare con maggiore distacco le proposte e l'operato dei delegati, consentendo al CdA di analizzare i diversi argomenti in discussione da diverse prospettive.

Il Codice sottolinea l'importanza della separazione dei ruoli e delle deleghe all'interno del CdA. In particolare, il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrebbe essere coperto da un soggetto diverso rispetto all'Amministratore Delegato o secondo la terminologia anglosassone, Chief Executive Officer (CEO) al fine di rafforzare l'imparzialità e l'indipendenza che devono contraddistinguere il Presidente.

Nel caso in cui, in imprese di modeste dimensioni e per motivi organizzativi il Presidente del CdA sia anche il Chief Executive Officer, il Codice raccomanda l'istituzione del "lead independent director" che rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti.

Al Lead Independent Director, che deve collaborare con il Presidente al fine di garantire che gli Amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi, devono fare riferimento gli Amministratori non esecutivi (ed, in particolare, gli indipendenti) per un miglior contributo all'attività e al funzionamento del consiglio.

Al Lead Independent Director è attribuita, tra l'altro, la facoltà di convocare, autonomamente o su richiesta di altri consiglieri, apposite riunioni di soli Amministratori indipendenti per la discussione dei temi giudicati di interesse rispetto al funzionamento del Consiglio di Amministrazione o alla gestione sociale.

### Corporate Governance e Management.

Gli organi di governo aziendale fissano gli obiettivi della gestione, al fine di consentire all'azienda di svolgere la propria funzione strumentale volta al soddisfacimento dei bisogni dell'uomo (<sup>78</sup>).

<sup>(78)</sup> La funzione strumentale dell'impresa è definita da FERRERO G, *Impresa e Management*, Giuffré, Milano, 1987, pag. 5: «essa consiste infatti nel produrre beni o servizi destinati al "consumo" - sia esso intermedio (...) o finale (...) - e quindi nel *produrre "beni economici" atti al soddisfacimento di bisogni umani*. L'espressione "beni e servizi destinati al consumo" significa, in altri termini, "beni economici destinati al mercato", nel cui ambito le "unità di consumo" originano correnti di domanda».

In merito a tale definizione si vedano, tra tutti, FERRERO G., *Istituzioni di economia d'azienda*, Giuffré, Milano, 1968; ONIDA P., *Economia d'azienda*, Trattato italiano di economia, Volume IX, Unione Tipografico-Editrice Torinese,

Il raggiungimento della soddisfazione dei bisogni umani che, per quanto riguarda le imprese, si realizza attraverso il soddisfacimento economico della domanda di mercato, richiede la determinazione di obiettivi e la costante verifica dell'effettivo conseguimento degli stessi.

Il management, o attività amministrativa, come è noto, è stato ricondotto dalla dottrina (<sup>79</sup>) ad un aspetto oggettivo, nel quale si osserva il contenuto dell'attività stessa, ad un collegato aspetto soggettivo, nel cui ambito si definiscono organi e funzioni dell'attività amministrativa medesima. Il fluire della gestione determina degli effetti sul reddito e sul patrimonio dell'impresa la cui misurazione concretizza l'aspetto cognitivo o della ragioneria ed è sintetizzato nella Tavola 1.7.

Il modello proposto, rivisto alla luce dell'evoluzione tecnologica che supporta la gestione, l'organizzazione e l'informazione della performance aziendale, identifica un contesto, all'interno del quale si concretizza l'attività amministrativa, che possiamo identificare con il tessuto connettivo dell'impresa o sistema informativo.

L'attività amministrativa o management si scompone, come è noto, a secondo della modalità di osservazione, in aree funzionali o in processi di gestione, all'interno dei quali si può osservare la concreta attività aziendale.

Le aree funzionali tradizionalmente si suddividono in (80):

- aree operazionali o caratteristiche (ricerca e sviluppo, marketing, produzione);
- aree operazionali integrative (organizzazione e amministrazione del personale, finanza);
- aree di controllo e di informazione (pianificazione e controllo, sistema informativo).




Tavola 8. - organizzazione gestione e misurazione dei risultati.

Roma, 1965; CAPALDO P., Le aziende non profit tra Stato e mercato, Atti del Convegno Aidea 1995, Clueb, Bologna, 1996.

<sup>(79)</sup> Si veda, per tutti: FERRERO G., Impresa e Management, op. cit., pag 54.

<sup>(80)</sup> Si veda Ferrero G., *Impresa e management*, op. cit., pag., 192 e AA.VV., *Lezioni di Economia Aziendale*, op. cit., pag. 46.

All'interno delle funzioni aziendali e/o dei singoli processi di gestione occorre operare seguendo obiettivi cofinalizzati a raggiungere "l'economia dei risultati", in termini di costi, di ricavi e di redditi che costituiscono la sintesi degli obiettivi perseguiti dall'amministrazione economica dell'impresa.

Come si è detto, gli obiettivi strategici devono consentire all'azienda di supportare la propria "mission" e, di conseguenza, variano da azienda a azienda.

Tali obiettivi, infatti, riguardano l'individuazione dei fini fondamentali perseguiti dall'azienda e delle politiche poste in essere per la loro realizzazione (81).

Tra gli obiettivi aziendali è però possibile individuarne alcuni che possono essere considerati comuni a tutte le aziende, in particolare, ai fini del presente studio, possono essere individuati gli obiettivi:

- di economicità;
- di attendibilità delle informazioni;
- di conformità.

L'obiettivo di economicità è riconducibile al raggiungimento ed al mantenimento di condizioni di efficacia ed efficienza nella gestione aziendale quale caratteristica irrinunciabile al fine di garantire la durabilità dell'azienda (82).

In altri termini, esso riguarda il conseguimento di livelli di redditività in grado di remunerare correttamente, secondo le condizioni di mercato, i diversi fattori produttivi aziendali.

Gli obiettivi relativi alle informazioni concernono la diffusione di informazioni attendibili, sia finalizzate all'informativa interna, sia esterna.

La disponibilità di informazioni attendibili e tempestive supporta la correttezza del processo decisionale (ad esempio, attraverso le attività di reporting utilizzate per il controllo di gestione, la valutazione della soddisfazione dei clienti, ecc.).

L'obiettivo dell'informativa esterna, rappresentata principalmente dal bilancio d'esercizio, è di consentire la determinazione del reddito. Al fine di salvaguardare tale obiettivo è necessario produrre informazioni attendibili, così come peraltro richiesto anche dal legislatore civilistico con il principio di rappresentazione veritiera e corretta.

L'obiettivo di conformità (o di "compliance") è identificato con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che condizionano l'attività di impresa .

Per loro natura tali obiettivi spesso nascono all'esterno dell'azienda e costituiscono vincoli e regole di condotta dell'attività aziendale.

Al fine di perseguire con successo obiettivo di economicità, il management deve poter disporre di informazioni tempestive ed attendibili e guidare la gestione aziendale nel rispetto di normative che regolano ed in alcuni casi vincolano la gestione stessa.

Si veda, inoltre: CODA V., *L'orientamento strategico dell'impresa*, UTET, Torino, 1998; PELLICELLI G., *Strategie e pianificazione nelle imprese*, terza edizione, Giappichelli, Torino, 1992, pag. 22: «"Missione". E' un'indicazione molto ampia degli scopi che l'impresa persegue. In genere essa individua grandi aree di azione nel campo economico e sociale. Di solito non serve per orientare la gestione e quindi non ha un significato pratico immediato».

(82) L'economicità è definibile come l'«attitudine della gestione a remunerare, con i ricavi, alle condizioni richieste dal mercato (o in generale, alle condizioni cui l'impresa si deve ritenere vincolata), tutti i fattori produttivi (compreso il capitale, qualunque forma esso abbia) onde l'azienda abbisogna perché possa avere vita continua e conveniente sviluppo», ONIDA P., Economia d'azienda, Trattato italiano di economia, Volume IX, op. cit., pag. 58.

Si veda anche Ferrero G., *Istituzioni di economia d'azienda*, op. cit., pag. 198, che definisce l'economicità come «l'attitudine dell'azienda ad operare come strumento economico durevole, ovvero, in altri termini, l'attitudine dell'azienda stessa a perdurare operando come strumento economico».

Su tale tema si veda anche PISONI P., in AA.VV., Lezioni di economia aziendale, pag. 35, op. cit.

<sup>(81)</sup> Nel concetto di strategia è possibile identificare due momenti: «da un lato, *chi* l'impresa vuole essere o diventare, cioè quale ruolo intende svolgere oggi e in prospettiva nel sistema economico in cui è inserita; dall'altro, *come* intende operare per corrispondere a quella identità-obiettivo», DONNA G., *La valutazione economica delle strategie d'impresa*, Giuffré, Milano, 1991, pag. 4.

Il rischio nell'attività d'impresa.

Qualunque attività di impresa, a prescindere dal settore di appartenenza, dalla natura privata o pubblica, opera in una situazione di incertezza, poiché è sottoposta a "condizioni di rischio" che costituiscono una condizione di esistenza stessa dell'impresa (83).

Le condizioni di incertezza nelle quali operano le imprese possono essere distinte in:

- condizioni oggettive di incertezza;
- condizioni soggettive di incertezza.

Costituisce una condizione di incertezza oggettiva l'inconoscibile in senso assoluto, cioè l'incertezza che deriva, ad esempio, dai limiti conoscitivi riconducibili allo stato attuale della scienza. In tale situazione tutti gli operatori economici sono posti, con riferimento a tale incertezza, allo stesso livello informativo.

Le condizioni di incertezza soggettive sono situazioni collegate all'insufficienza di informazioni possedute dal soggetto decisore in relazione agli altri soggetti, sia per negligenza sia per limitatezza di risorse (84).

"Ne consegue che il rischio, economicamente inteso è correlato all'incertezza di cui è permeato il divenire di ogni azienda, è esso stesso condizione di esistenza di tutte le aziende, qualunque sia l'oggetto che ne caratterizza la funzione strumentale. In questi termini, il rischio economico non può essere assunto come carattere distintivo di date classi di aziende: esso, al contrario, qualifica – come condizione di esistenza di ogni azienda – la funzione strumentale e quindi l'oggetto – sia pure differenziato – di tutte le aziende" (85).

Generalmente è indicato come "rischio economico generale" l'eventualità che il volume incerto dei ricavi non sia in grado di fronteggiare il flusso dei costi sostenuti per remunerare congruamente i diversi fattori produttivi. Si tratta di un rischio economico, perché gli effetti prodotti dalla sua manifestazione sono di tipo economico e generale (<sup>86</sup>) e si collegano indirettamente alla necessità di misurare la performance dell'impresa nel tempo.

(83) Per quanto concerne il rischio d'impresa si veda, Ferrero G., *Impresa e Management*, op. cit., pag. 116, «Le accennate *condizioni di incertezza* sono anche, come suol dirsi, delle *condizioni di rischio:* rischio che, così concepito, è

accennate *condizioni di incertezza* sono anche, come suol dirsi, delle *condizioni di rischio:* rischio che, così concepito, è esso stesso *condizione di esistenza* di tutte le imprese, qualunque sia l'oggetto che ne caratterizza la funzione strumentale o la dimensione o la natura privata o pubblica che la distinguono. Il rischio è dunque *connaturale all'esistenza stessa dell'impresa*».

<sup>(84)</sup> Si vedano, a tal proposito, FERRERO G., *Istituzioni di economia d'azienda*, op. cit., § 12, Incertezza e rischio: il rischio come condizione di esistenza di ogni azienda, qualunque ne sia l'oggetto perseguito e CANTINO V., *Rischio di cambio*, Giuffré, Milano, 2000, § 1.1. Il rischio d'impresa.

<sup>(85)</sup> FERRERO G., Istituzioni di economia d'azienda, op. cit., pag. 37.

<sup>(86)</sup> Il rischio economico generale è così definito da FERRERO G., *Impresa e Management*, § 3.8: «Nei termini qui precisati, il complesso dei rischi che incombono sull'impresa, potenzialmente minandone la "vitalità economica", viene di regola ricordato con l'espressione «*rischio economico generale*» («economico» per la natura degli effetti che può determinare; «generale» perché incombe sull'intero sistema aziendale): rischio comunemente inteso come eventualità che l'incerto affluire dei ricavi non sia *tendenzialmente* atto a fronteggiare, nella dinamica delle condizioni d'impresa, di mercato e d'ambiente, le mutevoli esigenze di congrua remunerazione dei fattori produttivi qualitativamente e quantitativamente vincolati, in modo vario secondo il mutare delle prospettive economiche, al durevole esercizio dell'impresa stessa; «tendenzialmente», abbiamo detto, perché squilibri economici di breve periodo, se da un lato restano ancorati ad un'insufficiente capacità di copertura che il flusso di ricavi non può avere costantemente, dall'altro non necessariamente segnalano assenza di redditività se ed in quanto precaria si dimostri codesta incapacità di copertura propria del flusso di ricavi».

Si veda anche BERTINI U., *Introduzione allo studio dei rischi nell'economia aziendale*, Giuffré, Milano, 1987, pag. 38, l'Autore così definisce il rischio economico generale: «Il rischio economico generale è la configurazione più astratta di rischio che interessa la combinazione produttiva; al tempo stesso è quello che, pur nella sua azione riflessa, pesa maggiormente sulla vita dell'azienda, della quale influenza in modo decisivo gli andamenti economici e finanziari.

Il suo elevato grado di astrattezza deriva dal fatto che esso, diversamente dai rischi elementari, relativi ad operazioni particolari, non è riconducibile a fatti concreti immediatamente percettibili all'esterno ma investe l'essenza della vita dell'azienda».

Il rischio economico generale, così inteso, non può essere eliminato, poiché la sua eliminazione determinerebbe inevitabilmente anche il dissolvimento dell'impresa stessa. Rispetto all'origine i rischi possono essere classificati in (87):

- rischi di natura economica;
- rischi di natura extra-economica.

I rischi di natura economica derivano dalla variabilità delle condizioni di esistenza e di operatività economica dell'impresa, ad esempio, le condizioni di operatività nell'ambiente generale (modifiche nell'andamento dell'economia) e specifico (modifiche nei mercati di sbocco e di acquisizione), mentre i rischi di natura extra-economica riguardano incertezze non legate alle condizioni di esistenza e di operatività dell'impresa, come il rischio di calamità naturali, il rischio di responsabilità civile, il rischio di inadempienza contrattuale, il rischio di messa in mora, ecc.

Il manifestarsi dei rischi di natura extra-economica nell'origine producono, in ogni caso, effetti di tipo economico, in quanto, ad esempio, i danni prodotti da una calamità naturale saranno misurati in termini economici sotto forma di costi, così come nei casi di situazioni di responsabilità civile, inadempienza contrattuale, ecc.

Il rischio economico d'impresa è un sistema all'interno del quale è possibile isolare i singoli rischi che costituiscono elementi di tale sistema.

In tal senso è possibile, ai fini di indagine, distinguere tra (88):

- rischio economico generale d'impresa;
- rischi particolari d'impresa.

Il rischio economico generale sfugge a forme di valutazione da parte del management, poiché è caratteristica connaturata all'esistenza stessa dell'impresa, è però possibile isolare i rischi particolari d'impresa che, pur costituendo manifestazioni parziali del rischio generale d'impresa, possono, o meglio devono, essere oggetto di valutazione, al fine di ridurne la probabilità di manifestazione o determinarne l'eliminazione totale.

Se, come sottolineato, l'incertezza non è eliminabile nell'attività d'impresa, è però possibile indagare singole manifestazioni di potenziali rischi al fine di tentare, ove possibile, di eliminare l'eventualità della loro manifestazione, mentre in altri casi limitarsi alla riduzione della probabilità della loro manifestazione, o limitarne le conseguenze negative.

Il rischio di commettere errori non è certamente eliminabile in senso assoluto, poiché è insito nelle caratteristiche dell'uomo, ma l'introduzione di opportune attività di controllo all'interno dei processi certamente limita la probabilità della sua manifestazione sotto forma di errori e disfunzioni. A volte è invece possibile eliminare alcuni rischi, come, ad esempio, nel caso delle attività di controllo automatiche di quadratura dei dati svolte dal sistema informativo che consentono l'eliminazione del rischio di squadratura (a condizione, naturalmente, del corretto funzionamento del sistema informativo).

Nel corso degli ultimi anni le imprese hanno prestato sempre più maggiore attenzione alle strategie di valutazione dei rischi, un'attività che costituisce parte integrante del sistema di controllo interno aziendale.

-

<sup>(87)</sup> FERRERO G., Istituzioni di economia d'azienda, op. cit., pag. 38.

<sup>(88)</sup> Si veda, a proposito, il seguente passo tratto da: FERRERO G., *Istituzioni di economia d'azienda*, § 14: «Nella realtà, i rischi d'impresa formano un sistema: ne deriva che essi non hanno significato economico autonomo. Tuttavia, il consapevole apprezzamento del rischio economico generale non consente di prescindere dal necessario processo di isolamento dei singoli rischi dal sistema che essi costituiscono: se non altro, ciò si rende indispensabile in quella fase dell'osservazione in cui i rischi medesimi vengono esaminati nello loro particolari caratteristiche di manifestazione. Ma per riuscire corretto, tale apprezzamento non può adagiarsi sull'errore concettuale insito nell'accennato processo di osservazione distinta dei rischi particolari; esso, al contrario, implica una osservazione che può essere soltanto sistemica, alla quale si tende procedendo per successive approssimazioni, attraverso tentativi di accostamento alla realtà economica insita nel sistema dei rischi».

Nonostante ciò, è chiaro che non sarà possibile applicare processi di valutazione che mirano a misurare la probabilità di manifestazione di tutti i rischi da cui è condizionato l'operare dell'impresa.

In relazione al "grado di incertezza" in dottrina si distingue tra (89):

- rischio statico;
- rischio quasi-dinamico (o incertezza probabile);
- rischio dinamico (o incertezza assoluta).

Il rischio statico è caratterizzato dalla possibilità di conoscere la distribuzione probabilistica degli accadimenti che possono generare i rischi d'azienda.

Molti eventi non possono essere interpretati sulla base di schemi di tipo probabilistico poiché sono caratterizzati dalla mancata conoscenza della distribuzione probabilistica degli eventi futuri, ma tale distribuzione può essere individuata attraverso diverse tecniche, quale, ad esempio, il fondamento dell'esperienza derivante dal passato.

Si tratta, in tale caso, di rischio definito quasi-dinamico (o incertezza probabile).

Si pensi, ad esempio, al rischio di insolvenza dei clienti dell'impresa, la valutazione del presunto valore di realizzo alla quale devono essere esposti in bilancio i crediti verso clienti è determinata sulla base di caratteristiche oggettive (ad esempio, procedure concorsuali in corso) e anche e soprattutto dall'esperienza del passato (valutando la probabilità di incassare i crediti scaduti sulla base della capacità dimostrata nell'incassare crediti scaduti da un medesimo periodo di tempo negli scorsi esercizi).

Si definiscono invece rischi di tipo dinamico gli eventi per i quali vi è assoluta impossibilità di previsione; di conseguenza tali rischi possono essere affrontati esclusivamente ricorrendo a strumenti di valutazione quali l'intuito personale.

Sul piano operativo, il management deve mettere in atto, all'interno dei processi e delle combinazioni di processi, delle modalità di valutazione dei rischi in relazione agli obiettivi generali dell'impresa ed attivare un sistema di gestione e controllo dei rischi medesimi che coinvolge anche la dimensione soggettiva dell'attività amministrativa (organi e funzioni). In fine, occorre valutare se il livello di rischio complessivo, che l'impresa ha acquisito dai singoli processi e combinazioni di processi che originano rischi particolari, è coerente con gli obiettivi generali che l'impresa si è prefissata. Per tale ragione occorre ancora un controllo di sintesi del sistema di controllo dei rischi particolari d'impresa. In tale contesto, il responsabile della funzione Amministrazione Finanza e Controllo, alla luce di quanto sarà delineato nel terzo capitolo, viene ad assumere, come process owner, il ruolo di soggetto che gestisce una specifica funzione aziendale ma, nel contempo, deve rispondere, all'interno del proprio sistema di controllo dei rischi, della valutazione e della gestione coerente con gli obiettivi di gestione dei rischi di sintesi producendo adeguati piani di attività e di interventi correttivi.

<sup>(89)</sup> Si veda, a tal proposito, DEZZANI F., Rischi e politiche d'impresa, Giuffré, Milano, 1971, pag. 28.

CONDIZIONI SOGGETTIVE DI INCERTEZZA CONDIZIONI OGGETTIVE DI INCERTEZZA CONDIZIONI DI INCERTEZZA DELLA GESTIONE AZIENDALE RISCHIO DI NATURA DI NATURA EXTRA-ECONOMICA DURABILITÀ DELL'IMPRESA RISCHIO ECONOMICO GENERALE Rischio Rischio Rischio Rischio particolare 1 particolare 2 particolare 3 particolare . PROCESSI E COMBINAZIONI DI PROCESSI ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI  $\Box$ CONTROLLO DI SINTESI DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI RISCHI SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI DI COMPETENZA DEL PROCESS OWNER

Tavola.9. - Il sistema dei rischi nella gestione dei processi aziendali.

# 4. La gestione ed il controllo dei rischi aziendali: il Risk Management.

Su un piano generale, la gestione del rischio aziendale è un processo, posto in essere dal Consiglio di Amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura aziendale che è utilizzato per la formulazione delle strategie in tutta l'organizzazione ed è progettato per individuare eventi potenziali che possono influire sull'attività aziendale, per gestire il rischio entro i limiti del rischio accettabile e per fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi aziendali (90). Dalla definizione citata emerge che un sistema di gestione dei rischi aziendali deve considerare i seguenti aspetti fondamentali:

- rappresenta un processo continuo e pervasivo che interessa tutta l'impresa e deve essere articolato nelle singole unità e ricomposto ad un livello corporate;
- è svolto da persone che occupano posizioni organizzative a tutti i livelli della struttura aziendale:
- è utilizzato come base per la formulazione delle strategie;
- è progettato per identificare rischi potenziali che potrebbero influire sull'attività aziendale e per ridurli entro i limiti del rischio accettabile;
- è in grado di fornire un sistema di reporting tale da informare adeguatamente il Consiglio di Amministrazione ed il management sul livello di sicurezza raggiunto;

Esiste una relazione molto stretta tra sistema gestione dei rischi e sistema di controllo interno come è stato illustrato nell'ultima versione pubblicata nel 2004 del Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Report (Enterprise Risk Management Framework o CoSO II). Infatti, il controllo interno è parte integrante del sistema di gestione e controllo dei rischi (Enterprise Risk Management ). Tale affermazione rappresenta l'evoluzione sostanziale tra la prima edizione (CoSO I) e la nuova versione. La prima edizione metteva in risalto le caratteristiche del sistema di controllo interno ed i suoi principi di funzionamento. L'attuale impostazione, invece, mette in risalto come la gestione dei rischi sia l'approccio corretto e maggiormente efficace per garantire la realizzazione ed il corretto funzionamento del sistema di controllo interno. Inoltre, risulta evidente lo stretto legame esistente tra Corporate Governance e gestione dei rischi che si configura, non tanto come una tecnica di gestione operativa quanto, piuttosto, come una componente essenziale del governo d'impresa legata allo sviluppo costante dei sistemi di management ed avente un notevole impatto organizzativo (91).

Diventa dunque responsabilità dei vertici aziendali conoscere i rischi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione, nonché le azioni da compiere in merito al loro contenimento o alla loro gestione.

La gestione del profilo del rischio aziendale presuppone la conoscenza (92):

- del sistema dei rischi che minacciano l'impresa;
- della natura e della intensità delle diverse tipologie di rischi aziendali;
- della probabilità di manifestazione dei rischi e del relativo impatto atteso;
- delle strategie di gestione delle differenti tipologie di rischi.

Per assicurare che le diverse politiche di gestione dei rischi, definite e deliberate, vengano implementate con criteri di efficienza ed efficacia, i vertici aziendali devono poi porre in essere azioni specifiche di revisione periodica su (93):

-

<sup>(90)</sup> Definizione tratta da COMMITEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION REPORT (COSO), La gestione del rischio aziendale, ERM Enterprise Risk Management : modello di riferimento e alcune tecniche applicative, Il Sole 24ore, Milano 2006, pag 2.

<sup>(91)</sup> Dittmeier C., *Internal auditing*, Egea, Milano, 2007, pag. 121.

<sup>(92)</sup> ICAEW, Risk Management and tehe Value Added by Internal Audit, giugno 2000 www.icaew.co.uk

- l'affidabilità dei sistemi di identificazione e valutazione dei rischi;
- l'efficacia dei sistemi di controllo interno tesi a monitorare l'evoluzione dei rischi;
- piani d'azione che consentano di colmare carenze o di rimediare a fallimenti nei sistemi esistenti di gestione del rischio.

Un'efficace Corporate Governance si basa sull'integrazione dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno che realizzano la cosiddetta risk and control Governance che è l'insieme dei processi,

mezzi e risorse che, presenti a tutti i livelli dell'organizzazione, danno ragionevoli garanzie in relazione al raggiungimento degli obiettivi aziendali. All'interno della risk and control Governance la gestione dei rischi (ERM) e il controllo interno (SCI) assumono la connotazione di strumenti con cui gli organi di governo adempiono alle proprie responsabilità in termini di correttezza gestionale, trasparenza delle informazioni, efficienza ed efficacia(<sup>94</sup>).

RISK AND
CONTROL GOVERNANCE

ENTERPRISE
RISK MANAGEMENT

SISTEMA DI
CONTROLLO
INTERNO

MECCANISMI
ORGANIZZATIVI
DI GOVERNO E
COORDINAMENTO

Tavola 10. - Corporate Governance e risk and control Governance.

Infatti, mentre la Corporate Governance si riferisce ad elementi essenziali di natura societaria in materia di composizione e ruolo del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, relativamente al governo ed al controllo strategico dell'impresa, la risk and control Governance focalizza l'attenzione sui reali mezzi a disposizione del vertice aziendale per rendere effettivamente operante il governo societario a tutti i livelli operativi.

Il buon governo d'impresa è legato a concetti di efficienza e redditività e coinvolge l'interesse socio-economico di una pluralità di soggetti per i quali assume sempre più rilevanza il giudizio sulla qualità del controllo interno dell'azienda, da affiancare a quello sulla performance economico-

<sup>(93)</sup> Beretta S., Valutazione dei rischi e controllo interno, Milano Egea, 2004.

<sup>(94)</sup> DITTMEIER C., *Internal auditing*, op. cit, pag. 123.

finanziaria che fino a poco tempo fa costituiva l'elemento decisivo ed unico nelle scelte di investimento.

Il comitato scientifico del Progetto Corporate Governance per l'Italia (95), ha recepito ed adattato alle peculiarità del contesto italiano i criteri espressi nella versione originaria del CoSO Report che, ai fini della formulazione di un giudizio in merito alla efficacia del sistema di controllo interno, individua un'articolazione del sistema nei seguenti cinque elementi:


- 1) l'ambiente di controllo: il contesto aziendale ed i soggetti che operano nell'organizzazione con i loro valori, competenze, integrità;
- 2) l'informazione e la comunicazione: la corretta gestione dell'informazione al fine di una corretta attività operativa e controllo aziendale;
- 3) l'identificazione e valutazione dei rischi: il processo di gestione dei rischi aziendali finalizzato ad individuare le attività di controllo;
- 4) l'attività di controllo: le politiche e procedure vengono elaborate ed applicate per garantire l'efficace attivazione dei provvedimenti ritenuti necessari dal management al fine di ridurre i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi;
- 5) il monitoraggio: l'attività di verifica del corretto funzionamento di tale sistema di controllo, al fine di reagire prontamente alle sollecitazioni del contesto competitivo.

La Tavola 2.3 rappresenta la combinazione degli elemento descritti. Non si tratta di un modello sequenziale nel quale un elemento influisce su quelli successivi, ma piuttosto di un processo iterativo in cui i diversi componenti influiscono uno sull'altro, indipendentemente dalla sequenza del processo.

Il sistema di controllo interno nell'accezione del CoSO II è un tutt'uno con le singole parti; la scomposizione in tali elementi è utile ai fini dell'indagine e dell'attività di implementazione dei sistemi di controllo, ma nel riferirsi al sistema di controllo nel suo complesso occorre sempre tenere in considerazione tale caratteristica.

La complementarità degli elementi costitutivi richiede che nell'indagare i singoli elementi siano sempre considerate le relazioni che li legano gli uni agli altri.

TAVOLA 11. - LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO SECONDO IL MODELLO DEL COSO REPORT.



Fonte: PricewaterhouseCoopers, Il sistema di controllo interno, Il Sole 24 Ore, Milano, 2002

<sup>(95)</sup> Le finalità del progetto furono la realizzazione di uno studio approfondito che potesse raccogliere e farsi interprete delle opinioni, aspettative ed istanze del mondo imprenditoriale, finanziario ed accademico e fornire, anche alle Autorità, una chiara visione delle indicazioni di *best practice* emerse e dei principi verso cui indirizzare la normativa di Governance societaria.

Il controllo interno è "una parte" dei processi gestionali ed i suoi componenti sono definiti dal processo decisionale del management, ma occorre precisare non tutte le decisioni del management sono elementi che costituiscono tale sistema.

Il modello del CoSO Report sottolinea come gli obiettivi dell'azienda siano strettamente legati alle componenti del sistema di controllo interno. E' possibile illustrare tale relazione attraverso una relazione a tre dimensioni nella quale sono rappresentati nella Tavola 11:

- in orizzontale le componenti del sistema:
- in verticale gli obiettivi della gestione aziendale;
- in profondità, la terza dimensione, le singole attività dell'azienda, o business unit, che costituiscono l'oggetto del controllo interno.

Le componenti del sistema di controllo attraversano i tre obiettivi del sistema di controllo e riguardano:

- l'intera azienda;
- le singole business unit;
- i processi aziendali.

Un esempio di come le componenti del sistema di controllo interno siano trasversali rispetto agli obiettivi è rappresentato dai dati contabili ed extracontabili provenienti da fonti interne ed esterne che costituiscono la componente "informazione e comunicazione" del sistema di controllo interno e nello stesso tempo sono indispensabili al fine di assicurare una gestione efficace, la predisposizione di bilanci veritieri ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Gli obiettivi aziendali, utili al presente studio, sono stati indicati in precedenza qui di seguito sono richiamati:

- obiettivo di economicità, che racchiude, secondo quanto indicato nel modello COSO II, gli obiettivi strategici e quelli operativi;
- obiettivo di attendibilità delle informazioni;
- obiettivo di conformità (o compliance).

Nello specifico, per quanto concerne la lettura della matrice rispetto agli obiettivi dell'azienda, essi sono trasversali alle componenti del sistema di controllo interno.

Si pensi, ad esempio, all'obiettivo della conformità; per raggiungere tale obiettivo è necessario il contributo di tutte le componenti del sistema di controllo interno: un'adeguata valutazione dei rischi di non corretta applicazione delle norme, la previsione delle attività di controllo, il monitoraggio dell'efficacia delle stesse, e cosi via.

Così come vi sono differenze marcate tra aziende e aziende, anche il sistema di controllo interno assume caratteristiche differenti in relazione alle specificità aziendali; nonostante ciò, i cinque componenti sono comunque presenti (seppur con caratteristiche differenti).

Le componenti del sistema di controllo interno possono essere classificate in due distinte categorie (<sup>96</sup>):

- le componenti di "struttura";
- le componenti di "processo".

Tra le componenti di struttura sono state considerate quelle riferibili al "contesto organizzativo",

ovvero gli elementi che soltanto in via mediata costituiscono elementi del sistema di controllo, in quanto si tratta di aspetti di natura organizzativa (come la struttura organizzativa, lo stile di leadership) e di processi dell'impresa non direttamente legati alle funzioni degli organi del controllo interno (come il controllo di gestione e la gestione del personale), ovvero l'insieme delle condizioni "ambientali" peculiari della singola organizzazione all'interno del quale si definisce e realizza il sistema di controllo interno.

Tali elementi condizionano fortemente il sistema di controllo interno, sia per quanto concerne la definizione degli elementi di processo, come la valutazione dei rischi e la definizione delle attività di controllo, sia per quanto concerne l'efficacia del sistema stesso.

<sup>(96)</sup> BAVAF., Il controllo del sistema di controllo interno, Giuffrè, Milano 2005.

"La struttura pone condizioni allo svolgimento dei processi e, al contempo, variamente si adatta ai processi per facilitarne lo svolgimento" (97).

In considerazione delle ragioni esposte, rispetto al modello del CoSO Report, tra le componenti di "struttura" sono stati considerati:

- l'ambiente di controllo;
- l'informazione e la comunicazione.

Tra le componenti di "processo" sono invece stati considerati quei processi direttamente posti in essere o comunque dipendenti dalla responsabilità degli organi del controllo interno e finalizzati a consentire al sistema di raggiungere e mantenere nel tempo l'efficacia.

Una volta identificati gli eventi, tali processi sono i seguenti:

- la valutazione dei rischi;
- le attività di controllo;
- il monitoraggio.


Il risk and control Governance si realizza attraverso l'interazione delle diverse componenti che costituiscono il sistema di gestione dei rischi all'interno dei processi e delle combinazioni di processo e/o delle funzioni in cui è articolata l'impresa. Il process owner; ad esempio a livello di funzione, potrebbe essere il responsabile degli approvvigionamenti, il direttore amministrativo finanziario, il responsabile commerciale.

Un'altra chiave di lettura potrebbe identificare delle unità organizzative con dei responsabili di processo a livello interfunzionale come ad esempio il responsabile del ciclo attivo o del ciclo passivo che funzionalmente coinvolge la gestione degli approvvigionamenti, l'Amministrazione Finanza e Controllo e la funzione commerciale.

Il sistema di gestione e di controllo dei rischi deve essere "consolidato" a livello corporate e deve essere in grado di rappresentare agli organi di direzione aziendale la situazione complessiva del rischio residuo accettabile che l'impresa considera coerentemente con il proprio piano strategico.

A livello corporate ci si concentra sulle componenti di processo (risk assessment, controllo, monitoraggio) inserite all'interno delle componenti di struttura (informazione e comunicazione, ambiente di controllo) dell'intera impresa valutando come eventi di rischio proprio quelli che attengono la realizzazione la gestione ed il controllo del processo specifico di risk and control Governance.

Tavola 12. - Le componenti del sistema di gestione e controllo dei rischi inseriti nel sistema di Corporate Governance.



<sup>(97)</sup> VIGANÒ A., DE CICCO R., La revisione del bilancio di esercizio, op. cit., pag. 57.

Il sistema di risk and control Governance è inserito nel più ampio sistema di Corporate Governance e l'alta direzione deve assumere la responsabilità ultima e la paternità dell'intero modello. Il Consiglio di Amministrazione svolge un importante ruolo di supervisione del processo di gestione del rischio aziendale e contribuisce a determinare il livello di rischio accettabile; il management promuove la "filosofia" di gestione del rischio e l'osservanza del livello di "rischio accettabile" con un coinvolgimento diretto nella gestione delle singole tipologie di rischio all'interno della propria sfera di responsabilità in coerenza con il livello di "rischio tollerato" dal piano strategico nel suo complesso

Riprendendo dall'impostazione del CoSO II, rivisto nel nostro contesto tradizionale (<sup>98</sup>), le attività di risk and control management si possono raggruppare nelle componenti di struttura:

- ambiente di controllo;
- informazione e comunicazione;

e nelle componenti di processo:

- identificazione e valutazione dei rischi;
- attività di controllo;
- monitoraggio.

L'obiettivo che ci si pone nei paragrafi successivi è quello di illustrare sinteticamente le diverse componenti che costituiscono il sistema di gestione e di controllo applicato dai singoli process owner ed in particolare a come la funzione Amministrazione Finanza e Controllo deve affrontare l'organizzazione del proprio sistema di controllo dei rischi alla luce della L. 262/04.

#### 4.1 Il sistema di controllo nell'economia aziendale.

Un sistema è costituito da un insieme di elementi coordinati tra loro, la cui interazione e complementarità formano un "complesso unitario" (99) che presenta caratteristiche differenti rispetto al semplice aggregato degli elementi da cui è composto.

Il modello sistemico si adatta allo studio del controllo interno poiché consente di sottolineare l'interdipendenza dei diversi elementi che lo compongono. A causa di tale interdipendenza, l'eventuale debolezza di un componente si riflette inevitabilmente sull'affidabilità complessiva del sistema, così come la positiva interazione tra gli elementi costituitivi consente al sistema di controllo interno di rafforzarsi e raggiungere una maggiore efficacia (100).

Nella prassi internazionale, il sistema di controllo interno è definito come (101)(102)(103): l'insieme dei processi attuati dal Consiglio di Amministrazione, dal management e dal personale di una

<sup>(98)</sup> BAVA F., L'audit del sistema di controllo interno, op. cit..

<sup>(99)</sup> Per quanto concerne il concetto di sistema, in particolare di complesso unitario si veda, FERRERO G., *Impresa e Management*, pag. 6: «Per tali relazioni, questi "elementi" costituiscono un coordinato insieme, vale a dire un insieme di elementi complementari o, in altri termini, un insieme di elementi in interazione, formanti un "complesso unitario". La "struttura complessa", propria di ogni "sistema", dipende appunto dalle relazioni di interdipendenza che si istituiscono tra gli elementi coordinati in unitario insieme: infatti, per la "proprietà olistica" dei sistemi, un "complesso" è sempre diverso dall'"aggregato" risultante dalla somma delle sue parti costitutive».

Numerose in dottrina sono le definizioni di sistema, tra gli altri: MASINI C., *Lavoro e risparmio*, Utet, Torino 1986; MELLA P., *Dai sistemi al pensiero sistemico*, Angeli, Milano 1997; RUGIADINI A., *Organizzazione d'impresa*, Giuffré, Milano 1979; AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V., *Economia aziendale*, Il Mulino, Bologna, 1994.

<sup>(100)</sup> Tale caratteristica, peculiare dei sistemi, è definita «proprietà olistica», per la quale le interazioni tra i sottosistemi generano forze superiori alla somma delle forze dei singoli elementi, l'organismo è cioè più completo e perfetto della somma delle sue parti.

<sup>(101)</sup> Il riferimento internazionale comunemente accettato come modello di riferimento in tema di controllo interno è il CoSO Report, prodotto in USA nel 1992 dalla Coopers & Lybrand (ora PricewaterhouseCoopers) su incarico del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (con l'Institute of Internal Auditors e l'AICPA fra le Sponsoring Organizations) che lo ha adottato e proposto quale modello di riferimento per il sistema di controllo delle aziende. Ad esso si sono ispirate le regolamentazioni nazionali di tutti i principali paesi (Regno Unito, Canada, ecc.). Pur senza essere direttamente menzionato è evidente il riferimento concettuale al CoSO Report in alcune norme italiane fra cui la Guida Operativa Collegio Sindacale (ottobre 2000), le Circolari dell'ISVAP n. 366D del 3/3/99:

organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie (104):

- efficacia ed efficienza (105) delle attività operative;
- attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili, sia per i terzi, sia a fini interni (106);
- conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne.

La definizione sopra riportata sottolinea come attraverso il sistema di controllo interno non si possa garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali, ma soltanto porre le condizioni per pervenire ad una ragionevole certezza del loro raggiungimento, non esistendo strumenti e strategie in grado di garantire il successo aziendale (107).

L'espressione "sistema di controllo interno" fa ricorso ad uno schema di studio utilizzato di frequente nelle discipline economico-aziendali, poiché l'azienda stessa è definita un sistema.

«Sistema di controllo interno, ruolo e responsabilità degli organi amministrativi e di controllo» e della Banca d'Italia: Circolare del 9 ottobre 1998: «Sistema dei controlli interni, compiti del Collegio Sindacale».

(102) Secondo l'*Institute of Internal Auditor* il sistema di controllo interno è definito come: il processo mediante il quale l'organizzazione ottiene una ragionevole certezza di poter conseguire i seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza delle operazioni;
- affidabilità delle informazioni e dei bilanci;
- salvaguardia del patrimonio;
- conformità alle vigenti leggi ed ai regolamenti.

(103) «(...) gli elementi che compongono il sistema di controllo interno, e quindi le loro relazioni, assumono caratteristiche peculiari da azienda ad azienda. Ciò è facilmente spiegabile se si pensa che il sistema di controllo interno esiste presso qualunque azienda e deve assolvere le finalità citate, indipendentemente dalla tipologia delle combinazioni produttive, dalla struttura del soggetto economico, dalle caratteristiche dell'organizzazione del lavoro, dalle dimensioni aziendali, e, più in generale, dalle diverse caratteristiche dell'ambiente economico e non d'azienda», VIGANÒ A., DE CICCO R., *La revisione del bilancio di esercizio*, Giuffré, Varese, 1983, pag. 91. Si veda inoltre: DEZZANI F., *La certificazione del bilancio d'esercizio*, Giuffré, Milano, 1974, pag. 144.

(104) Gli obiettivi illustrati sono desunti dal contributo rappresentato dal *CoSO Report*, in dottrina CODA V., *Responsabilità degli Amministratori e direttori, sistema di controllo interno e Internal auditing*, Atti del Convegno «I meccanismi dell'integrità aziendale: verso una nuova concezione di Internal auditing», Milano, 19 maggio 1998, in MOLTENI M. (a cura di), *Verso una nuova concezione di Internal auditing*, Milano, Egea, 1998, ha esposto una rilettura di tali obiettivi indicando i tre obiettivi come: efficacia strategica ed efficienza operativa, trasparenza informativa, correttezza gestionale. Gli obiettivi indicati non si discostano, nella sostanza, da quelli enunciati dal *CoSO Report*, il terzo, la «correttezza gestionale» è vicina all'obiettivo del rispetto delle norme e dei regolamenti indicato nel *CoSO Report* come obiettivo di conformità.

(105) Si ricorda che per efficacia si intende la misura del grado di conseguimento degli obiettivi aziendali, mentre per efficienza la misura del grado di impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi medesimi. Per quanto riguarda tali definizioni si veda BRUSA L., *Sistemi manageriali di programmazione e controllo*, Giuffré, Milano 2000, pag. 4.

(106) La definizione del *CoSO Report* si limita ad indicare l'attendibilità delle informazioni di bilancio, si può ritenere più corretto estendere tale obiettivo all'attendibilità delle informazioni in genere. Sulla tematica si veda: CORBELLA S., *Internal Auditing*. Aspetti di struttura e di processo: i risultati di una ricerca empirica, EGEA, 1999, pag. 21; MARCHI L., *Strategie di revisione aziendale*, Ipsoa, Milano, 1988; PINI M., *La revisione di impresa. Controllo interno e sistemi informativi automatizzati*, Giuffré, Milano. 1985.

Tale impostazione è stata recepita anche dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*, poiché nel recente *Enterprise Risk Management Framework*, tra gli obiettivi delle aziende è indicato non più l'obiettivo di un'informativa di bilancio attendibile, ma il più ampio obiettivo di «reporting». Il *framework* sottolinea che tale obiettivo riguarda tutti i report prodotti dall'azienda, sia per finalità interne sia per finalità esterne, con riferimento a informazioni finanziarie e non finanziarie.

(107) La definizione non fa espresso riferimento alla gestione dei rischi, ma appare evidente che i processi che possono fornire una ragionevole sicurezza del conseguimento degli obiettivi aziendali devono necessariamente riguardare la gestione dei diversi rischi a cui è esposta la gestione delle aziende. Tale impostazione è confermata dal citato *Enterprise Risk Management Framework* che, al fine di sottolineare il ruolo della gestione dei rischi per la salvaguardia del raggiungimento degli obiettivi aziendali, non è più chiamato come il precedente «sistema di controllo interno», ma «gestione dei rischi d'impresa» (secondo una traduzione letterale del titolo del *framework*).

Un sistema è costituito da un insieme di elementi coordinati tra loro, la cui interazione e complementarità formano un "complesso unitario" (108) che presenta caratteristiche differenti rispetto al semplice aggregato degli elementi da cui è composto.

Il modello sistemico si adatta allo studio del controllo interno poiché consente di sottolineare l'interdipendenza dei diversi elementi che lo compongono. A causa di tale interdipendenza, l'eventuale debolezza di un componente si riflette inevitabilmente sull'affidabilità complessiva del sistema, così come la positiva interazione tra gli elementi costituitivi consente al sistema di controllo interno di rafforzarsi e raggiungere una maggiore efficacia (109).

Così come nel sistema impresa è possibile osservare l'elemento umano e l'elemento materiale, anche il sistema di controllo interno può essere scomposto ed indagato attraverso l'analisi degli elementi da cui è composto. Tra questi è possibile osservare elementi di "struttura" (110) ed elementi "di processo", legati all'attività svolta dall'elemento umano del sistema (111).

Il termine "controllo" (112) concerne l'attività ispettiva e di vigilanza, secondo il significato più tradizionale, oppure, secondo l'accezione di derivazione anglosassone, assume un valore di guida e di governo dell'impresa (113).

Il sistema di controllo interno interessa entrambe le nozioni di controllo:

- un controllo d à di verifica, senza preavviso, effettuata dagli Internal auditor finalizzata ad evitare frodi);
- il controllo come guida per il governo dell'impresa, (ad esempio, la verifica del corretto impiego delle risorse finalizzata al raggiungimento degli obiettivi aziendali).

Nel corso del tempo, il sistema di controllo interno ha assunto il significato più ampio del termine "controllo", fino a costituire un elemento primario al fine di consentire una corretta gestione aziendale volta al raggiungimento degli obiettivi di business.

Le ragioni del ruolo di primo piano del sistema di controllo interno, per un'efficiente ed efficace gestione delle imprese, sono numerose.

In particolare, possono essere individuate:

nella più rapida evoluzione dei business e nella competizione globale;

<sup>(108)</sup> Per quanto concerne il concetto di sistema, in particolare di complesso unitario si veda, Ferrero G., Impresa e Management, pag. 6: «Per tali relazioni, questi "elementi" costituiscono un coordinato insieme, vale a dire un insieme di elementi complementari o, in altri termini, un insieme di elementi in interazione, formanti un "complesso unitario". La "struttura complessa", propria di ogni "sistema", dipende appunto dalle relazioni di interdipendenza che si istituiscono tra gli elementi coordinati in unitario insieme: infatti, per la "proprietà olistica" dei sistemi, un "complesso" è sempre diverso dall'"aggregato" risultante dalla somma delle sue parti costitutive».

Numerose in dottrina sono le definizioni di sistema, tra gli altri: MASINI C., Lavoro e risparmio, Utet, Torino 1986; MELLA P., Dai sistemi al pensiero sistemico, Angeli, Milano 1997; RUGIADINI A., Organizzazione d'impresa, Giuffré, Milano 1979; AIROLDI G., BRUNETTI G., CODA V., Economia aziendale, Il Mulino, Bologna, 1994.

<sup>(109)</sup> Tale caratteristica, peculiare dei sistemi, è definita «proprietà olistica», per la quale le interazioni tra i sottosistemi generano forze superiori alla somma delle forze dei singoli elementi, l'organismo è cioè più completo e perfetto della somma delle sue parti.

<sup>(110)</sup> BERTINI U., Îl sistema azienda. Schema di analisi, Torino, Giappichelli, 1990, afferma infatti: «un processo, perché possa perfettamente svolgersi, sempre presuppone un ordinamento delle sue componenti elementari, ovverosia una

<sup>(111)</sup> L'esame di tale elementi è, rispettivamente, oggetto dei seguenti capitoli II e III.

<sup>(112)</sup> In merito alle diverse accezioni del termine «controllo» si veda BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, op. cit., pag. 8.

<sup>(113)</sup> L'etimologia del termine «controllo» è analizzata da CORBELLA S., *Internal Auditing*, op. cit., il quale afferma: «Il termine controllo ha due significati: da un lato, l'etimologia francese di tale parola, cotre-rôle, evoca l'idea di contrapposizione, di antagonismo, di ispezione, di costrizione, di vigilanza, vale a dire il significato forse più tradizionale attribuito al termine in esame: controllo come attività che, portando con sé un alone di fiscalismo e di azione vessatoria, è volta a riesaminare e riscontrare i fatti verificatesi al fine di comprendere meglio e con maggiore approfondimento ciò che è successo, accertando altresì se certe regole o determinati intendimenti sono stati rispettati. Dall'altro lato, accanto alla valenza semantica ora accennata, al termine controllo si riconosce spesso il significato di guida di governo di un sistema, riconducibile al verbo inglese to control».

- nel diffuso processo di aggregazione che induce le imprese, alla ricerca di maggiori difese nella competizione, ad assumere dimensioni sempre più ampie, di frequente non per crescita interna ma attraverso acquisizioni, operazioni che impattano fortemente sugli assetti organizzativi e possono determinare inefficienza nei controlli;
- nella complessità dell'apparato normativo e regolamentare. La direzione aziendale deve riuscire ad assicurare che i comportamenti della propria azienda siano costantemente in linea con i dettati normativi.

Il termine "interno", invece, è espressione della volontà decisionale dell'azienda, indica un controllo che opera nel tessuto della struttura aziendale a tutela dei vincoli di aderenza agli obiettivi interni, delle condizioni di regolarità formale e sostanziale.

Al contrario, i controlli "esterni" si collocano al di fuori del sistema aziendale e sono finalizzati a tutelare i soggetti che interagiscono con il sistema aziendale stesso (si pensi, ad esempio, al ruolo dei revisori o delle autorità di vigilanza, come la Consob, la Banca d'Italia, l'Isvap).

La definizione di "sistema di controllo interno" sopra riportata mette in risalto il carattere di "processo" trasversale del sistema, poiché,

per essere efficace, deve coinvolgere tutti gli organi e le funzioni aziendali.

Al fine di conseguire i risultati programmati è quindi necessario non soltanto perseguire e mantenere un'efficienza operativa, ma anche un'efficienza definibile "organizzativa", che consente di consentire, sotto il profilo della rilevazione, la misurazione dei risultati della gestione aziendale.

Nello studio dell'economia aziendale è pertanto sempre necessario considerare le relazioni tra questi tre aspetti la cui analisi separata è solo un'astrazione utile ai fini dell'indagine teorica.

Il sistema di controllo interno, nell'accezione precedentemente analizzata, può essere collocato nell'ambito dell' aspetto soggettivo del management, poiché esso necessita di organi specifici ai quali siano attribuite funzioni finalizzate a consentire il raggiungimento degli obiettivi aziendali, cioè l'efficacia del momento oggettivo rappresentata dalla gestione aziendale.

Nell'ambito dei processi operativi aziendali, nello stesso tempo, è possibile individuare non soltanto attività finalizzate direttamente alla gestione dei diversi processi, ma anche attività che costituiscono l'attuazione del sistema di controllo interno, necessarie a garantire la ragionevole sicurezza del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Inoltre, le funzioni attribuite agli organi che si occupano di realizzare il sistema di controllo interno aziendale determinano, a loro volta, l'attivazione di processi aziendali (come, ad esempio, le verifiche periodiche svolte dalla funzione di Internal auditing).

Lo studio del sistema di controllo interno richiede quindi l'analisi degli elementi riconducibili all'aspetto soggettivo, attraverso lo studio degli elementi "di struttura" e all'aspetto oggettivo, individuando le attività, i diversi elementi di processo, che l'elemento umano deve svolgere per consentire al sistema di controllo interno di essere affidabile nel fornire informazioni attendibili sulla gestione d'impresa (momento cognitivo).

L'interdipendenza tra i differenti aspetti di osservazione del management: cognitivo, oggettivo e soggettivo, è riscontrabile anche con hriferimento allo studio del sistema di controllo interno.

La gestione aziendale, infatti, articolata nei diversi processi operativi (aspetto oggettivo), influenza la dimensione e le funzioni degli organi del controllo interno (aspetto soggettivo), così come la rilevazione (aspetto cognitivo), per effetto degli elementi informativi generati dai diversi processi operativi.

Gli organi del controllo interno, analogamente, influenzano la gestione, attraverso la previsione di attività di controllo all'interno dei processi operativi e la previsione di nuovi processi, come nel caso dei processi di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di controllo interno medesimo.

Nelle realtà aziendali maggiormente complesse la gestione richiederà Organi di Controllo interno di dimensioni adeguate e con funzioni particolarmente estese, mentre nelle imprese di minori

dimensioni il sistema di controllo interno è una funzione svolta, di fatto, dall'imprenditore stesso o dagli Amministratori, in genere senza l'ausilio di organi dedicati.

Rispetto all'oggetto del controllo interno si è potuto osservare, nel corso del tempo, un allargamento del tradizionale campo d'azione, focalizzato in passato prevalentemente ai controlli sui dati, legati alla verifica della correttezza del momento cognitivo del management.

L'approccio odierno del sistema di controllo interno, che trova la sua origine nel convincimento che per garantire con ragionevole certezza la correttezza dei dati e delle informazioni sia necessario rivolgere i controlli, allargando il tradizionale campo d'azione, agli organi ed ai processi aziendali, pone al centro dell'attenzione la gestione aziendale (aspetto oggettivo) e gli organi del controllo interno (aspetto soggettivo).

In estrema sintesi, il sistema di controllo interno è indagato attraverso l'esame, nell'ordine, del "che cosa", del "come" e del "chi".

### 4.2 Il Risk Management e il sistema di controllo interno.

La funzione di controllo interno assume, nel modello analizzato in precedenza, il ruolo proprio, volto ad assistere il vertice aziendale nel processo di "risk and control Governance" (R&CG) attraverso il monitoraggio, l'analisi, la valutazione e le raccomandazioni di miglioramento, nell'ambito di un flusso informativo e di reporting strutturato.

Sul piano operativo, il Consiglio di Amministrazione e, se presente, il Comitato per il controllo interno sono tenuti a garantire che i rischi nel loro insieme siano adeguatamente gestiti; inoltre, in tale ambito, essi rivestono un ruolo di supervisione teso ad accertare che tali processi esistano e siano efficaci. Dall'organo di governo viene attribuita la delega di gestione dei rischi al management che si assume la responsabilità dello svolgimento di tutte le attività ad esso inerenti. Occorre precisare che, all'interno dell'"attività amministrativa" declinata per processi e funzioni, il sistema di gestione e controllo dei rischi potrà riferirsi alle molteplici evidenze di conformità richieste da normative esterne o da disposizioni interne all'impresa.

Nello specifico, sono sempre più numerosi i riferimenti a strutture variamente orientate al presidio dei rischi. In particolare, si possono osservare le seguenti (114):

- le funzioni di Risk Management, che forniscono strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi, nonché sistemi di monitoraggio degli stessi;
- le funzioni di compliance (o di conformità), di recente introduzione (115), che assistono nel monitoraggio dei rischi di natura normativa e di quelli che possono impattare sulla reputazione dell'azienda;
- le Società di Revisione, che nell'ambito del controllo contabile del bilancio forniscono assistenza anche in alcuni aspetti di Risk Management (116).

La funzione de,l controllo interno, svolgendo un'attività di assurance indipendente ed obiettiva, in staff agli organi di massimo governo aziendale, consente, nell'ambito del processo di gestione dei rischi, di assistere il management a tutti i livelli organizzativi dell'impresa fornendo analisi, valutazioni, rapporti e raccomandazioni di miglioramento del processo di gestione e controllo dei rischi. Attraverso la propria attività assurance e consulenza, l'internal auditing, contribuisce alla

-

<sup>(114)</sup> DITTMEIER C., *Internal auditing*, op. cit, pag. 131.

<sup>(115)</sup> La disposizione di Vigilanza della Banca d'Italia del 10/07/2007 ha previsto l'istituzione di una apposita funzione di conformità (o compliance) all'interno delle istituzioni vigilate. La normativa si esprime nel seguente modo: "..assume particolare rilievo la costituzione all'interno delle banche e dei gruppi bancari di una specifica funzione dedicata al presidio e al controllo della conformità. Le presenti disposizioni dettano principi di carattere generale, volti a individuare le finalità e i principali compiti della funzione di conformità, riconoscendo nel contempo alle banche piena discrezionalità nella scelta delle soluzioni organizzative più idonee ed efficaci per realizzarli. Esse si applicano alle banche e ai gruppi bancari secondo il principio di proporzionalità, in coerenza quindi con le specifiche caratteristiche dimensionali e operative....".

<sup>(116)</sup> Si veda in particolare il Documento di ricerca Assirevi n 102 del Febbraio 2007.

gestione del rischio in diversi modi: interpretando in maniera professionale e sistematica il suo ruolo nel processo di Risk Management e adattandosi nel tempo e nelle modalità operative senza seguire uno schema predefinito ma seguendo le finalità del piano strategico dell'impresa (117).

I processi di identificazione e valutazione dei rischi e di definizione degli interventi sono generalmente indicati con il termine di processo "Risk Management" (118) o, più correttamente, di "Enterprise Risk Management".

Tale processo riguarda le seguenti attività (119):

 l'identificazione dei rischi: rappresentata dall'analisi del contesto aziendale per mettere in evidenza in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli.

Tale fase può essere suddivisa nelle seguenti attività:

- mappatura dei processi nei quali emergono rischi;
- analisi dei rischi potenziali (per processo);
- 2) la progettazione del sistema di controllo: ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Tale fase può essere suddivisa nelle seguenti attività:

- analisi del sistema di controllo interno esistente preventivo;
- valutazione dei rischi residui.

Nel caso in cui il rischio sia ritenuto accettabile il sistema di controllo interno sarà in grado di prevenire i rischi, in caso contrario sarà necessario un adeguamento del sistema di controllo preventivo.

Le fhasi del processo di identificazione dei rischi e di progettazione del sistema di controllo sono di seguito illustrate.

#### La mappatura dei processi a rischio.

Gli approcci possibili per lo svolgimento di tale analisi sono diversi, ad esempio: per attività, per funzioni, per processi. Esso comporta, in particolare, la definizione delle attività a rischio e la loro mappatura, nonché il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale con l'obiettivo di individuare le aree che risultano maggiormente esposte ai rischi individuati.

Nell'ambito di questo procedimento di revisione dei processi/funzioni a rischio, è opportuno identificare i soggetti interessati dall'attività di monitoraggio.

#### L'analisi dei rischi potenziali.

L'analisi dei potenziali rischi deve interessare le possibili modalità attuative nelle diverse aree aziendali (individuate secondo il processo di cui al punto precedente). L'analisi, propedeutica ad una corretta progettazione delle misure preventive, deve sfociare in una rappresentazione esaustiva di come i rischi individuati possano essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.

(117) Si veda la Guida interpretativa AIIA 2100-3, Ruolo dell'internal auditing nel processo di Risk Management .

<sup>(118)</sup> La nascita del Risk Management viene fatta risalire negli anni cinquanta negli Stati Uniti nel settore assicurativo. Mentre inizialmente riguardava soltanto la gestione dei rischi assicurabili, con la nascita delle prime associazioni professionali si è determinata una sempre maggiore separazione dalla gestione assicurativa. Attualmente spesso il Risk Management indica la gestione dei rischi in genere, abbracciando quindi una visione che può essere definita «globale» dei rischi delle organizzazioni.

A questo proposito si veda: Forestieri G. (a cura di), Risk Management, Strumenti e politiche per la gestione dei rischi puri dell'impresa, EGEA, Milano, 1996, pag. 7.

<sup>(119)</sup> Tale processo è affrontato, per quanto riguarda la metodologia operativa, nel capitolo I della parte II del presente lavoro.

Si tratta quindi, di predisporre una mappa documentata delle potenziali modalità attraverso le quali possono emergere i rischi individuati al punto precedente.

L'analisi del sistema di controllo preventivo.

Prima di introdurre nuove procedure o strumenti di gestione del rischio si procederà ad una valutazione dell'idoneità delle procedure esistenti a fronteggiare tale rischio. Nel caso di impossibilità di eliminazione totale del rischio, sarà necessario anche valutare la probabilità di rischi definiti "residuali", anche in considerazione dei limiti del sistema di controllo stesso.

Dopo aver valutato il sistema di controlli preventivi eventualmente esistente si procederà al suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, o con una sua costruzione quando l'ente ne sia sprovvisto. Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile".

La valutazione dei rischi residui.

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è un'operazione preliminare, esso è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere.

Se la valutazione del rischio è ritenuta accettabile il processo si conclude, diversamente sarà necessario l'adeguamento dei sistemi di controlli preventivi.

La proposta attuale si contrappone alla tradizionale visione del sistema di controllo basato sulla massimizzazione dell'efficacia attraverso la principale attenzione a due elementi: la struttura organizzativa, che codifica la delega e la separazione dei ruoli, e l'insieme dei meccanismi operativi finalizzati alla definizione della supervisione e delle procedure aziendali. Al crescere della competitività e della complessità organizzative delle imprese emersero i limiti del modello concettuale nei termini di rigidità e costi elevati. L'evoluzione ha portato allo sviluppo di un modello dinamico basato sulla mitigazione dei rischi e non solo alla massimizzazione dei controlli. I nuovi sistemi di controllo nascono dal riconoscimento del rischio quale elemento reale esistente nell'operatività aziendale che deve essere gestito secondo le metodologie sopra esposte. In tale contesto, è evidente che il controllo interno non è più costituito dalle attività di verifica dei singoli sottosistemi gestionali come ad esempio il sistema contabile, il sistema normativo, ecc, ma tende a coincidere con i sottosistemi stessi costituendo un sistema di ordine superiore riferito all'impresa nel suo complesso che contribuisce a rafforzare il principio di efficienza gestionale e premette di raggiungere il giusto equilibrio tra obiettivi economici, sociali e tra quelli individuali ed aziendali (120).

<sup>(120)</sup> DITTMEIER CAROLYN A., Internal Auditing, Egea, op. cit..

Mappatura dei processi "a rischio" Л Elencazione rischi potenziali Ţ Analisi del sistema di controllo preventivo Valutazione dei rischi "residui Ţ Alternative maggiormente adottabili Ţ NO Rischio Adeguamento del accettabile sistema di controllo Il sistema di controllo interno si ritiene adeguato nel prevenire i rischi

Tavola 13. - Il processo di Risk Management.

# 4.3 L'evoluzione dei modelli di Enterprise Risk Management negli Stati Uniti ed in Europa.

A seguito dei noti scandali finanziari internazionali i diversi legislatori nazionali hanno risposto con la rivisitazione delle norme sulla Corporate Governance al fine di rafforzare i sistemi di controllo delle società e mettere in risalto gli specifici ambiti di responsabilità del management nel caso di frodi e malversazioni.

Dapprima gli Stati Uniti hanno disciplinato la Corporate Governance delle società quotate con una norma organica che è stata poi utilizzata a vario titolo in altri contesti per implementare i sistemi di Corporate Governance in modo che tenessero in considerazione un sistema di controllo basato sulla gestione dei rischi al fine di prevenire comportamenti del management non adeguati al nuovo contesto. Il processo di adeguamento è ancora in corso ed è come al solito segnato dalla diversa

importanza che assume il mercato mobiliare all'interno del sistema economico dei singoli paesi, di seguito è esposto sommariamente lo stato dell'arte negli Stati Uniti ed in Europa.

L'evoluzione dell'ERM e del sistema di controllo interno negli Stati Uniti.

L'Amministrazione americana nel 2002 ha emanato un provvedimento chiamato Sarbanes Oxley Act che rafforza il sistema dei controlli interni ed esterni e richiede in particolare agli Amministratori di rinforzare il sistema di controllo interno dell'azienda e ai revisori esterni una maggiore indipendenza.

Il Sarbanes-Oxley Act introduce un modello di Corporate Governance basato sulla responsabilizzazione del management verso gli stakeholders e, in particolare, nell'ambito della comunicazione economico-finanziaria. Tale modello ha un impatto rilevante sul sistema di controllo interno e sulla struttura organizzativa della società: infatti, attribuendo al management una responsabilità diretta sui dati economico-finanziari pubblicati e sulla capacità del sistema di controllo interno di garantire la correttezza di tali dati, il Sarbanes-Oxley Act ha comportato una riorganizzazione dei sistemi di controllo interno ed una ridefinizione degli organi di Governance.

La normativa si applica a tutte le società emittenti, statunitensi o straniere che:

- abbiano emesso titoli quotati su un qualunque mercato regolamentato statunitense;
- siano comunque soggette agli obblighi di comunicazione in base alla Section 15d) dell'Exchange Act (121);
- abbiano depositato un registration statement al fine di procedere ad una offerta pubblica di securities sul mercato statunitense.

Per le società europee il Sarbanes-Oxley Act si applica nei casi in cui:

- la società sia quotata negli Stati Uniti o intenda procedere ad una offerta pubblica di securities per la quotazione su un mercato statunitense, o nel caso in cui sia obbligata a fornire comunicazioni alla SEC ai sensi della Section 15d) dell'Exchange Act. In quest'ultimo caso è stata prevista un'esenzione per le società non statunitensi il cui contatto con i mercati americani avviene attraverso investitori istituzionali;
- la società, anche se non è quotata sui mercati statunitensi, è controllata da un issuer statunitense;
- la società è una Società di Revisione non statunitense che svolge l'attività di revisione nei confronti di società non statunitensi, ma emittenti sui mercati americani.

Per le considerazioni fatte in precedenza si intuisce come la norma abbia condizionata anche società residenti in altri paese.

Il Sarbanes-Oxley Act è organizzato in undici titoli, a loro volta suddivisi in sections, preceduti da un capitolo in cui sono riportati e definiti i termini chiave ed uno in cui è sancito il potere della SEC di emettere regolamenti integrativi all'Act e sono rafforzati i poteri investigativi e sanzionatori dell'ente.

Di seguito sono analizzati e commentati brevemente i contenuti di principali "titoli" del Sarbanes-Oxley Act.

Il Titolo I è dedicato alla costituzione di un nuovo comitato di controllo sull'attività delle Società di Revisione: il PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board). Al Comitato sono assegnati i seguenti compiti:

- registrare le Società di Revisione che operano presso società quotate;
- fissare, con apposito regolamento, gli standard di revisione, di controllo qualità, di etica e di indipendenza a cui devono attenersi le Società di Revisione durante la stesura delle relazioni sulle società quotate;

<sup>-</sup>

<sup>(121)</sup> Sono soggette agli obblighi di comunicazione presso la SEC, e quindi soggette alla SOA, le società statunitensi, anche non quotate, che abbiano un patrimonio superiore a 10 milioni di dollari e un numero di azionisti nel mondo superiore a cinquecento. Gli stessi obblighi sorgono anche per le società non statunitensi, anche non quotate, che, oltre ai requisiti previsti per le società americane, abbiano un numero di azionisti residenti negli Stati Uniti pari o superiore a trecento.

- condurre ispezioni presso le società registrate;
- avviare procedure istruttorie ed applicare sanzioni disciplinari nei confronti delle società registrate e delle persone ad esse associate, quando ciò sia giustificato;
- introdurre nuovi compiti e funzioni del Board al fine di elevare gli standard professionali e migliorare la qualità della revisione sempre avendo come obiettivo la tutela degli interessi pubblici e degli investitori;
- introdurre nuovi principi di revisione (Auditing Standards) e regole (Rules) coerenti con i dettati del Sarbanes-Oxley Act;
- controllare l'applicazione dell'Act e delle regole degli standard fissati dal Board;
- stabilire e gestire il budget del Board.

I cinque membri dei PCAOB devono essere dotati di particolari requisiti etici e di indipendenza: a tal proposito viene infatti disposto che il Presidente (Chairman) possa svolgere l'incarico solo se non ha esercitato la professione di revisore negli ultimi cinque anni (122). L'incarico nel PCAOB è inoltre incompatibile con qualunque altro incarico, in particolare se connesso all'attività di auditing. Al PCAOB sono assegnati poteri ispettivi e sanzionatori molto ampi nel caso in cui le Società di Revisione non collaborino all'ispezione o si rilevino violazioni derivanti da una condotta volontaria e consapevole o da una negligenza ripetuta (123).

Il secondo elemento introdotto dal Sarbanes-Oxley Act per garantire agli investitori una maggiore indipendenza e qualità della revisione riguarda i requisiti di indipendenza richiesti ai revisori.

Tali requisiti impongono, ad esempio, il divieto assoluto di esercitare alcuna attività di consulenza nelle società in cui si sta operando la revisione contabile.

Nel Titolo II viene regolata anche l'attività di un organo di controllo interno, l'Audit Committee, e viene stabilito che lo stesso si relazioni costantemente con la Società di Revisione in merito alle divergenze contabili emerse durante la revisione. L'Audit Committe ha inoltre il compito di adottare delle procedure idonee a ricevere e trattare, anche in forma anonima, ogni denuncia o problematica di natura contabile rilevata dai dipendenti o dall'internal auditing e la responsabilità per la nomina, i compensi ed il monitoraggio dell'attività svolta dalla Società di Revisione (Section 301).

La maggiore novità del Sarbanes-Oxley Act riguarda gli obblighi e le responsabilità che sono state attribuite al CEO e al CFO e che possono dare luogo, in caso di violazione, a sanzioni penali rilevanti (124).

La Section 302 introduce l'obbligo di "certificazione" dell'informativa di bilancio e dei report destinati alla SEC da parte del CEO e del CFO. In particolare si richiede loro di certificare che:

hanno revisionato tutti i report;

- sulla base delle informazioni in possesso (il testo di legge usa il termine officer's knowledge): non è quindi ben chiaro se si riferisce alle competenze personali del manager o se invece si riferisce alle conoscenze che in qualità di CEO o CFO dovrebbe essere in grado di ottenere), non risulta loro che i report contengano affermazioni errate, errori materiali o omissioni tali da rendere il documento fuorviante;
- sulla base delle informazioni in possesso, il rendiconto finanziario e le altre informazioni finanziarie in bilancio costituiscono la rappresentazione veritiera e corretta delle condizioni finanziarie della società;

<sup>(122)</sup> Il cooling-off period, cioè un periodo durante il quale un soggetto non esercita una determinata attività al fine di acquisire maggiore indipendenza, è uno strumento ricorrente nel Sarbanes-Oxley Act.

<sup>(123)</sup> Le sanzioni prevedono la sospensione o la revoca della registrazione, temporanea o permanente, sia per le società che per le associated person. Il Board può inoltre comminare delle sanzioni pecuniarie che possono raggiungere i \$ 750,000 per le persone fisiche e i \$ 15,000,000 per le persone giuridiche.

<sup>(124)</sup> Le sanzioni sono riportate nella Section 906 che stabilisce che nel caso di false certificazioni da parte del CEO o del CFO, sia comminata una ammenda fino a un milione di dollari e la reclusione fino a dieci anni; se il fatto è compiuto intenzionalmente, l'ammenda è elevata fino a cinque milioni di dollari e la reclusione fino a vent'anni.

- il CEO e il CFO sono responsabili dell'organizzazione e della verifica del corretto funzionamento del sistema di controllo interno, il quale è stato organizzato al fine di produrre adeguate e corrette informazioni sulla società e le controllate. Gli stessi devono inoltre certificare di avere verificato, entro novanta giorni dalla redazione del bilancio, il corretto funzionamento del sistema di controllo interno e che hanno presentato una propria relazione sull'efficacia dei controlli;
- il CEO ed il CFO hanno illustrato ai revisori esterni e ai membri dell'Audit Committee ogni inefficienza ed inefficacia rilevata nel sistema di controllo interno ed ogni reato o violazione commessi dalle persone che ricoprono ruoli di rilievo nel sistema di controllo interno:
- il CEO e il CFO hanno indicato ogni modifica intervenuta nel sistema di controllo interno, anche successiva alla data della loro verifica.

Inoltre, nello stesso Titolo III è contenuto il divieto per gli Amministratori e i manager della società quotata di porre in essere qualunque transazione che abbia per oggetto un titolo azionario, o dei suoi derivati, durante i blackout periods (125). Nel caso in cui un Amministratore o un manager acquistino o vendano azioni in loro possesso nei periodi in cui ciò è vietato anche agli altri dipendenti, la società emittente avrebbe diritto di rivalsa sui profitti ottenuti dall'Amministratore o dal manager.

Il Titolo successivo prosegue vietando ogni forma di finanziamento da parte della società ai propri manager e imponendo l'obbligo agli stessi di dare pubblicità delle eventuali partecipazioni azionarie rilevanti (>10%) detenute. In merito alle certificazioni richieste al CEO e al CFO, il Sarbanes-Oxley Act impone alla Società di Revisione di verificare anche tali certificazioni (Section 404).

Il Sarbanes-Oxley Act è rivolto innanzitutto a garantire una maggiore tutela per gli azionisti e, a tal scopo, disciplina l'attività degli analisti finanziari, indicandone i requisiti di indipendenza e stabilendo le sanzioni per i casi di conflitto di interessi.

Il Sarbanes-Oxley Act indica inoltre le sanzioni che devono essere comminate alle società e alle singole persone fisiche. Le sanzioni indicate non individuano, generalmente, nuove fattispecie di reato, ma costituiscono una novità per la portata della pena comminata. Le principali fattispecie di reato riguardano la redazione di false certificazioni (Section 302 e 404), la distruzione di documenti contabili (126), l'ostacolo all'attività del PCAOB, e le frodi contabili operate dagli Amministratori (127).

Sono infine indicate le tutele da assumere nei confronti dei dipendenti che collaborano o forniscono informazioni utili ad indagini rivolte ad accertare i reati societari o contabili.

Il titolo VIII (Corporate and Criminal Fraud Accountability) riporta le sanzioni penali per determinati reati societari e contabili. Il primo reato contemplato (section 802) è la distruzione, falsificazione od alterazione di documenti contabili.

Nel caso in cui ciò avvenga durante una investigazione federale o un procedimento per bancarotta, il soggetto è punibile con la detenzione fino a vent'anni. Nel caso il fatto riguardi i documenti di un processo di revisione, la detenzione massima è di dieci anni.

All'interno del titolo si trovano altre disposizioni finalizzate a rendere più severe le sanzioni nei confronti di coloro che commettono reati societari o contabili o ne ostacolano l'accertamento. La norma prevede inoltre un sistema di tutele per quei dipendenti che collaborano o forniscono informazioni utili ad indagini rivolte ad accertare i reati societari o contabili.

La sintesi del contenuto dei diversi Titoli è esposta nella Tavola 14.

-

<sup>(125)</sup> A blackout period is any period of more than three consecutive business days during which time at least 50% of the U.S. participants in individual account plans maintained by the issuer that permit such participants to acquire or hold equity securities of the issuer (e.g., 401(k) plans) are restricted from purchasing or selling the issuer's equity securities. Fonte: Thompson Hine Press, Corporate Transactions & Securities, 2003,

<sup>(126)</sup> Nel caso in cui ciò avvenga durante una investigazione federale o un procedimento per bancarotta, il soggetto è punibile con la detenzione fino a vent'anni. Nel caso il fatto riguardi i documenti di un processo di revisione, la detenzione massima è di dieci anni.

<sup>(127)</sup> Gli Amministratori possono essere sospesi temporaneamente o interdetti permanentemente dall'attività.

Tavola 14. - Il contenuto dei Titoli della SOA.

TITOLO	CONTENUTO
Titolo I: Public Company Accounting Oversight Board	<ul> <li>Costituzione del PCAOB, organo di guida e controllo sull'operato delle Società di Revisione.</li> <li>Il ruolo del PCAOB nell'emissione dei principi di revisione e regolamenti applicativi, dei requisiti di indipendenza degli auditor, del controllo della qualità della revisione.</li> <li>Funzione ispettiva del PCAOB</li> <li>Attività investigativa e sanzionatoria del PCAOB</li> <li>Regolamentazione dell'attività delle Società di Revisione estere.</li> </ul>
Titolo II: Auditor Indipendence	<ul> <li>✓ Requisiti di indipendenza dei membri dei revisori.</li> <li>✓ Rotazione dei revisori.</li> <li>✓ Definizione dell'Audit Committee</li> <li>✓ Conflitto di interessi degli auditor.</li> </ul>
Titolo III: Corporate Responsibility	<ul> <li>✓ Funzioni e responsabilità dell'Audit Committee.</li> <li>✓ Responsabilità del CEO e del CFO per le comunicazioni finanziarie.</li> <li>✓ Insider trading.</li> </ul>
Titolo IV: Enhanced Financial Disclosures	<ul> <li>✓ Contenuti dei documenti di comunicazione finanziaria diffusi presso il pubblico</li> <li>✓ Dichiarazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno da parte del management</li> <li>✓ Codice etico.</li> <li>✓ La figura del financial export nell'Audit Committee</li> </ul>
Titolo V: Analyst Conflicts of Interest	<ul> <li>Requisiti di indipendenza degli analisti finanziari al fine di prevenire eventuali conflitti di interessi</li> </ul>
Titolo VI: Commission Resources and Authority	✓ Potenziamento dei poteri e dei finanziamenti a disposizione della SEC nella propria attività di vigilanza.
Titolo VII: Studies and Reports	✓ Studi e monitoraggio dell'attività delle principali società quotate al fine di prevenire le crisi finanziarie verificatesi nel passato.

Titolo VIII: Corporate and Criminal Fraud Accountability	<ul> <li>✓ Sanzioni per la distruzione di documenti contabili o carte di lavoro dei revisori</li> <li>✓ Sanzioni per l'ostacolo dell'attività ispettiva del PCAOB o di altri organi di vigilanza</li> </ul>
Titolo IX: White-Collar Crime Penalty Enhancements	✓ Sanzioni per le false certificazioni dei dati economico-finanziari come da Sec.302.
Titolo X: Corporate Tax Returns	✓ Certificazione delle dichiarazioni fiscali.
Titolo XI: Corporate Fraud Accountability	✓ Sanzioni in materia di frodi contabili.

### 4.4 Sistemi di controllo e compliance.

L'attività di controllo è condizionata dal contesto giuridico normativo in cui opera l'impresa; essa è collegata in primo luogo alle regole di Corporate Governance, di cui deve verificare la conformità dell'operato degli organi di gestione, ed in secondo luogo alle altre norme che impongono un obbligo di predisporre adeguate procedure di controllo volte a prevenire il verificarsi di particolari eventi.

Ne consegue che in Italia il sistema di controllo è stato significativamente influenzato da interventi del legislatore che hanno proposto su base volontaria o imposto come obbligo una struttura di controllo ad hoc senza una quadro di riferimento condiviso su cui innestare adempimenti specifici. Le diverse disposizioni vanno inserite in un contesto normativo e disciplinare in continua evoluzione; basti pensare alle novità introdotte:

- dalla revisione del nuovo "Codice di Autodisciplina" pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel mese di marzo 2006;
- dalla Legge 262 del 28 dicembre 2005 che ha istituito la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari;
- alla stretta continuità rispetto a quanto previsto dal Dlgs. 231/2001 (per la parte relativa ai reati societari) sia in termini di volontà del legislatore di responsabilizzare le imprese sia con riferimento ai comportamenti e alle condotte poste in essere dai propri dipendenti;
- al collegamento con normative di altri paesi esteri come la Sarbanes-Oxley in America ed
- infine alla stretta relazione esistente con un complesso di norme comunitarie che insistono sulla Governance aziendale quali le direttive 2003/6/CE (c.d. direttiva market abuse), 2003/71/CE (c.d. direttiva prospetto), 2004/39/CE (c.d. direttiva MiFid), 2004/109/CE (c.d direttiva transparency).

Ne deriva che all'interno di ogni disciplina occorre rispondere a specifici adempimenti garantendo la conformità (o compliance) dei comportamenti attuati alle specifiche normative. Tutto ciò ha reso molto più complesso il coordinamento dei sottosistemi di controllo che necessariamente ci deve essere a livello Corporate. Nei paragrafi seguenti si affronteranno le norme e le procedure relative all'introduzione di organi che in diversa misura sono stati coinvolti nel sistema di controllo dell'impresa al fine di giungere ad una proposta di modello integrato che risponda a criteri di efficacia ed efficienza.

### 4.5 La funzione di internal auditing introdotta dal D.Lgs. 58/98.

In Italia la funzione del controllo interno, o internal auditing, è stata introdotta dapprima dalle disposizioni di vigilanza delle Banca d'Italia e dall'ISVAP e successivamente, per le società quotate, dall'introduzione del D. Lgs. 58/98 (cd. Legge Draghi) che all'art. 150 richiede l'istituzione della figura di "colui che è preposto ai controlli interni".

L'internal auditing è un'attività indipendente e obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di Corporate Governance. La definizione riportata è la traduzione italiana di quella approvata dal Board of Directors dell'Institute of Internal Auditors.

Le maggiori società quotate hanno istituito un'apposita funzione di Internal Auditing, identificando nel responsabile dell'Internal Auditing anche il preposto ai controlli interni.

L'attività di controllo dell'Internal Auditing è focalizzata sui processi aziendali e volta alla salvaguardia dell'efficacia e dell'efficienza della gestione, ovvero all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.

Il controllo che effettua l'Internal auditing è un controllo che si definisce "operativo", in quanto si sostanzia nell'insieme delle verifiche finalizzate a proteggere l'azienda dal manifestarsi dei rischi operativi, definiti come il rischio di perdite risultante da inefficienze o inadeguatezze di processi, persone, sistemi o eventi esterni.

Il controllo operativo non deve essere confuso con il controllo di gestione, infatti, se l'obiettivo del controllo è simile, ovvero il raggiungimento e mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza della gestione, differenti sono l'oggetto e le modalità di svolgimento del controllo.

Il controllo di gestione può essere considerato un insieme di principi, di regole, di strumenti messi a disposizione della direzione aziendale per consentirle di prendere decisioni corrette, in rapporto agli obiettivi da raggiungere.

I controlli operativi nell'ambito dell'Auditing consistono in attività quali:

- l'individuazione dei rischi legati ai processi operativi;
- il controllo dell'efficacia delle attività di controllo implementate per gestire tali rischi;
- il monitoraggio della correttezza dello svolgimento dei processi aziendali, (ad esempio, la verifica delle modalità di selezione dei fornitori nell'ambito del ciclo passivo, della richiesta delle necessarie autorizzazioni di spesa, ecc.).

L'ampia ed articolata definizione consente di inquadrare in modo approfondito il ruolo dell'Internal auditing.

L'indipendenza citata nella definizione, considerato il riferimento ad un'"attività", deve essere intesa come la volontà di sottolineare il ruolo di neutralità che deve caratterizzare l'attività dell'Internal auditor. Non si tratta di un'indipendenza assoluta rispetto a qualsiasi forma di coinvolgimento nella gestione, poiché alcune forme di coinvolgimento sono irrinunciabili.

I servizi di assurance comprendono tutte le attività utili a migliorare la qualità delle decisioni e la qualità dell'informazione. Tali servizi possono rendere accessibili nuove informazioni, rendere tempestivamente disponibili quelle esistenti, oppure migliorarne l'affidabilità o la rilevanza.

Tra gli esempi più significativi, vi sono i servizi di:

- risk assessment: finalizzati ad assicurare che l'azienda abbia un quadro completo dei propri rischi e sistemi adeguati per gestirli;
- business performance measurement: volti a garantire che gli obiettivi aziendali siano coerenti, che i sistemi di misurazione siano integri e si concentrino sui fattori chiave di successo, e che tengano in considerazione la performance della concorrenza;

- assicurazione dell'affidabilità dei sistemi informativi;
- attestazione di integrità, privacy, sicurezza ed affidabilità, dei sistemi usati per il commercio elettronico e per le altre connessioni interaziendali.

L'Internal audit è collocato quale staff nell'organigramma, pertanto la responsabilità finale per le decisioni prese, l'accettazione di un certo livello di rischio residuo e delle raccomandazioni dell'auditor, è del management.

L'approccio dell'auditing deve essere sistematico, attraverso le tipiche metodologie di audit che consistono, ad esempio, nella raccolta delle evidenze, nel campionamento statistico, nell'applicazione di procedimenti analitici di auditing, nelle tecniche di intervista, ecc.

L'attività di Internal auditing, inoltre, non si deve limitare alla sola valutazione dell'entità dei rischi, ma deve proporre soluzioni atte ad eliminare o ridurre tali criticità.

Naturalmente il riferimento al controllo assume un ruolo centrale e si concretizza nella verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno.

La gestione dei rischi è indispensabile al fine di raggiungere l'obiettivo di efficacia ed efficienza della gestione, in quanto il rischio costituisce, come sottolineato, un imprescindibile elemento della gestione aziendale.

Il riferimento alla "Corporate Governance" sottolinea il ruolo dell'Internal auditing nella "Governance" d'impresa e la responsabilità del sistema di controllo interno da parte degli Amministratori.

Alla funzione di Internal audit viene attribuito, oltre al compito di effettuare indagini di carattere ispettivo, anche quello di verificare l'esistenza ed il buon funzionamento dei controlli atti ad evitare il rischio di infrazioni delle leggi in generale, tra cui, ad esempio, quelle sulla sicurezza e sulla protezione dell'ambiente.

L'attività di monitoraggio dell'Internal auditing mira a verificare il rispetto delle regole e delle direttive che l'azienda ha deciso di adottare, agisce anche come consulente interno, con l'obiettivo di prevenire i fenomeni mediante la verifica della funzionalità dei meccanismi di controllo e gestione dei rischi.

Nel corso degli anni la definizione analizzata è mutata in modo considerevole, infatti, agli inizi, il controllo interno nacque, a seguito dell'introduzione della certificazione dei bilanci negli Stati Uniti, come organo la cui focalizzazione era sugli aspetti di natura contabile e finanziaria, al fine di contrapporsi ai controlli esterni.

Si trattava di una sorta di ispettorato che verificava il corretto comportamento, a tutti i livelli, il rispetto delle norme, la corretta applicazione dei principi contabili, ecc.

Nel corso degli anni la definizione è stata modificata più volte, determinando un crescente arricchimento del ruolo della funzione di Internal auditing, fino a giungere alla definizione analizzata che ne sottolinea il ruolo di strumento necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali

L'Internal auditor deve monitorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo interno, nella più ampia accezione, sopra richiamata, che tale termine assume, mediante esami periodici dei processi, attività e programmi, con la frequenza considerata opportuna in base ad un giudizio sulla criticità ed importanza relativa dei processi e sui livelli di rischio.

Come si vedrà oltre, l'introduzione nell'ordinamento nazionale del D.Lgs. 231/2001, all'Internal Auditing può essere attribuita anche la funzione di "organismo di vigilanza" richiesto dalla norma in tema di responsabilità amministrativa al fine di attuare il monitoraggio dell'efficacia del modello organizzativo societario.

L'assegnazione di ulteriori compiti non direttamente connessi allo svolgimento di attività di controllo deve essere valutata attentamente e in ogni caso non si può trattare di un'attività connessa allo svolgimento di attività operative.

In caso contrario, si potrebbe determinare la coincidenza tra soggetto controllore e soggetto controllato, in contrasto con quanto previsto dai regolamenti Consob e con la necessità di mantenere l'indipendenza di giudizio.

Sul piano organizzativo, la funzione di internal auditing, deve essere collocata alle dirette dipendenze del Vertice esecutivo aziendale (il Presidente esecutivo o l'Amministratore Delegato o figure analoghe), poiché deve operare in loro supporto ed a tutto campo sul monitoraggio del sistema di controllo interno che si propone di assicurare l'efficienza e l'efficacia non solo dei controlli, ma anche delle attività operative aziendali.

E' opportuno che l'attività di Internal auditing non venga affidata a soggetti esterni all'azienda (con l'eccezione dell'introduzione dell'Internal auditing in imprese di modeste dimensioni), al fine di garantire la continuità d'azione e l'efficacia dei controlli interni.

# 4.6 La figura del Dirigente Preposto introdotta dalla Legge 262/2005.

L'introduzione di una figura giuridicamente identificata come il "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari", prevista dal D.Lgs 262/05 (<sup>128</sup>), ha allineato l'Italia alla prassi internazionale dove la figura del Chief Finacial Officer (CFO), a cui il ruolo del Dirigente Preposto si ispira, è da tempo riconosciuta in un ruolo autorevole sul piano interno ed esterno.

La cultura e la prassi italiana è tuttavia maturata in condizioni diverse per tipologia di imprese e per strumenti organizzativi. Per tale ragione occorre un adeguato processo di cambiamento per consentire la completa comprensione del modello internazionale.

Per certi versi la norma in oggetto, modificando il D.Lgs. 58/98, ha contribuito ad avviare un processo di maggiore definizione, nel nostro sistema di Governance, del ruolo del controllore del sistema di controllo (internal auditing) e del gestore (process owner) responsabile a sua volta del proprio sistema di controllo (ad esempio il Dirigente Preposto).

Per rispondere adeguatamente alle necessità di cambiamento occorre tenere conto delle seguenti considerazioni:

- per tutte le società (quotate, quotande o di futura quotazione) sia che interagiscano già con i mercati finanziari sia che lo facciano in futuro, gli interlocutori (investitori) stranieri rappresentano un utente molto rilevante delle informazioni finanziarie. Per tali investitori è chiara la figura ed il ruolo, nonché le responsabilità, del CFO "modello internazionale";
- l'introduzione del CFO (di matrice internazionale) in Italia andrebbe di pari passo, da un punto di vista temporale e qualitativo, con quella degli IAS/IFRS, e con l'introduzione e applicazione delle normative di BASILEA 2;
- una "nuova" figura di CFO potrebbe favorire l'evoluzione del capitalismo finanziario familiare italiano.

Nella valutazione delle azioni da intraprendere per rendere le imprese italiane quotate e quelle "visibili" sui mercati finanziari domestici ed internazionali conformi alla normativa, va anche attentamente considerata la sempre maggiore attenzione della comunità finanziaria riguardo l'attuazione di modelli di Corporate Governance (e quindi organizzazione interna, procedure, controlli, ruoli e sistema delle deleghe, reporting) atti a proteggere gli interessi dei risparmiatori.

- Il legislatore, con l'introduzione di tale nuova figura si propone:
  - di aumentare la trasparenza informativa societaria;
  - di rendere più efficace il sistema dei controlli interni.

<sup>(128)</sup> La disciplina del dirigente responsabile della redazione dei documenti contabili societari (primo tra tutti, il bilancio della società) è stata innovata in misura significativa dal D.Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006 (cosiddetto correttivo della «Legge Risparmio»).

Nella Governance delle società quotate, tale figura è stata introdotta dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, ovvero la «Legge Risparmio», che ha modificato il D.Lgs. 58/1998 inserendo la sezione V-bis in materia di «Redazione dei documenti contabili societari», ed in particolare l'art. 154-bis che disciplina la figura del «Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari».

Nelle maggiori società, l'intera responsabilità della redazione del bilancio ricadeva sugli Amministratori delegati, che, in genere, non avevano la possibilità, per il loro ruolo, di partecipare effettivamente al procedimento di formazione del bilancio.

Nelle maggiori aziende il bilancio viene redatto dal CFO (Chief Financial Officer), ruolo in passato identificato come responsabile amministrativo della società.

Il dirigente responsabile del bilancio coinciderà, con ogni probabilità, con la figura del CFO.

Il D.Lgs. n. 58/1998 indica che al "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" è affidata la funzione di predisporre la redazione della documentazione contabile della società.

La norma, introduce, in sintesi, le seguenti novità:

- obbligo di previsione nello statuto della società dei requisiti di professionalità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché delle modalità di nomina:
- obbligo di accompagnare gli atti e le comunicazioni della società diffuse al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società con una dichiarazione scritta del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attesta la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili:
- attribuzione al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della responsabilità di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- conferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di
  adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa, nonché
  attribuzione al Consiglio di Amministrazione della responsabilità di vigilare sulla
  circostanza che il Dirigente disponga di tali poteri e mezzi e che rispetti le procedure
  amministrative e contabili:
- obbligo a carico degli organi amministrativi delegati e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di attestazione, con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti contabili, nonché della corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili (cosiddetta "attestazione") e della loro idoneità a fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e del gruppo. L'attestazione deve essere resa sulla base di un modello stabilito con regolamento della Consob (tale regolamento è in fase di emanazione, come di seguito indicato);
- applicazione al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari delle disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori, fatte salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

L'attribuzione al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della responsabilità di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio richiama, come si vedrà oltre, il D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa della società, con cui il legislatore ha cercato di rafforzare il sistema di controllo interno aziendale, in particolar modo per quanto riguarda i processi da cui possono scaturire reati (principalmente societari e verso la pubblica amministrazione).

Si tratta, quindi, di un intervento del legislatore volto ulteriormente a cercare di rafforzare i controlli interni delle aziende, al fine di salvaguardare la correttezza della gestione.

La figura del Dirigente Preposto si relaziona trasversalmente alle funzioni aziendali per integrarsi con gli attori del sistema dei controlli, in particolare le relazioni emergono con:

- gli organi di governo societario;
- gli organi di controllo esterno;
- l'internal auditing;

- l'area organizzazione,
- l'area sistemi informativi;
- il controllo di gestione;
- l'investor relations;
- la compliance.

Sul piano operativo, per realizzare la propria attività il Dirigente preposto ha la necessità di creare il proprio sistema di controllo e di gestirlo a regime. Per procedere il Dirigente Preposto può richiedere servizi di consulenza che possono essere prestati dall'interno, ad esempio dalla funzione di internal auditing, oppure dall'esterno, ad esempio al Revisore Contabile.

#### La realizzazione del sistema di controllo del Dirigente Preposto.

Per procedere alla realizzazione del proprio sistema di controllo interno il Dirigente Preposto (129) ha la necessità di progettare, valutare e realizzare processi e procedure a supporto del proprio ruolo che si possono concretizzare nei seguenti attività:


- individuazione di adeguati flussi procedurali, amministrativi e contabili per l'elaborazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere patrimoniale, economico e finanziario;
- accertamento della capacità del sistema di controllo interno dell'azienda di garantire l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrativo-contabili e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- identificazione delle azioni da intraprendere per adeguarsi alle disposizioni della Legge sul Risparmio.

In buona misura occorre procedere all'avvio di un progetto di valutazione ed adeguamento del sistema di controllo interno le cui fasi operative possono essere così sintetizzate:

- assessment:
- analisi;
- mappatura dei processi;
- azioni correttive:
- monitoraggio.

L'articolazione del progetto è riportata nella Tavola.

Tavola 15. - Fasi operative tipiche dei progetti di valutazione ed adeguamento del sistema di controllo interno contabile-amministrativo.



<sup>(129)</sup> Il documento di ricerca n. 102 di Assirevi: «Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ruolo del revisore», emesso nel febbraio 2007, presenta una panoramica della tipologia di servizi che potrebbero essere richiesti ad uno specialista esterno da una società sottoposta alla disciplina del TUF al fine di supportare il Dirigente Preposto nell'adempimento dei compiti attribuiti a quest'ultimo dal TUF stesso. Tale documento, inoltre, si propone di definire quali di questi servizi «possono essere svolti dalla società incaricata della revisione contabile dei bilanci dell'Emittente e/o da entità appartenenti alla sua rete».

Le fasi operative sopra descritte comportano, normalmente, lo svolgimento delle attività di seguito indicate da parte di un apposito gruppo di lavoro creato all'interno della direzione.

Nell'ambito di tali attività ed in ciascuna delle fasi in cui queste si articolano, rivestono inoltre particolare importanza la predisposizione e la raccolta sistematiche di idonee evidenze documentali. Nella fase 1 si assessment l'articolazione delle attività è la seguente:

- identificazione dei soggetti coinvolti e censimento della documentazione del sistema amministrativo contabile;
- individuazione dei principali processi aziendali;
- identificazione di atti e comunicazioni, rilevanti ai fini della normativa ex Legge Risparmio, contenenti informazioni e dati patrimoniali-economico-finanziari e altre comunicazioni di carattere finanziario;
- predisposizione del catalogo dei processi relativo al sistema amministrativo

  contabile;
- predisposizione del catalogo dei conti/processi;
- definizione degli strumenti di rilevazione delle informazioni (check-lists, questionari, workshops, ecc.);
- pianificazione di dettaglio delle attività e definizione dei protocolli di comunicazione all'interno del team di lavoro (ad esempio, modalità e tempistiche di reporting dell'avanzamento del progetto, ecc.) e verso l'esterno (ad esempio metodi di comunicazione con i "Process owners", ecc.);
- sviluppo del piano di attività relativo alle fasi successive.

La fase successiva di analisi richiede in genere le seguenti attività:

- predisposizione della check-list di rilevazione;
- individuazione dei destinatari ed invio della check-list:
- descrizione dello stato attuale del Sistema di Controllo Interno derivante dalle informazioni estratte dalle check-lists;
- rilevazione del grado di allineamento del sistema di controllo interno in essere rispetto
  agli obiettivi del controllo interno come definiti da rilevanti documenti e pubblicazioni sul
  tema (ad esempio, COSO Report) ed individuazione delle aree per le quali occorre
  procedere a miglioramenti.

Nella fase 3 successivamente vengono svolte le seguenti attività:

- analisi delle procedure amministrative e contabili attualmente in essere;
- analisi delle istruzioni operative per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato sia con riferimento ai principi contabili OIC che agli IAS/IFRS;
- mappatura dei processi di "financial reporting and other disclosure process" e degli altri processi rilevanti;
- individuazione e analisi dei rischi e dei controlli di processo ed informatici;
- svolgimento di gap analysis con indicazione delle aree che dovranno essere oggetto di intervento.

La fase 4 concernente le azioni correttive relative all'intervento richiede le seguenti attività:

- definizione di un action plan;
- realizzazione delle azioni correttive previste nell'action plan ed individuate nelle fasi
  precedenti tramite implementazione di apposite procedure e strumenti di controllo (checklist, indici, ecc.);
- predisposizione della normativa aziendale (direttive verso le società del gruppo, procedure interne, ecc.) necessaria ai fini dell'adeguamento alle disposizioni della legge.

L'efficacia degli interventi effettuati deve essere continuativamente monitorata attraverso le seguenti attività (fase 5):

- predisposizione di un piano periodico di verifiche;
- predisposizione degli audit programs relativi ai singoli tests;
- predisposizione della lista della documentazione primaria necessaria ed invio ai responsabili di processo;
- svolgimento delle verifiche previste dal Piano;
- analisi delle criticità emerse e sintesi degli ulteriori punti di miglioramento individuati.

Il coinvolgimento di specialisti esterni nel Progetto può caratterizzarsi principalmente attraverso le seguenti modalità:

- outsourcing: i servizi sottendono l'assunzione di una responsabilità completa dello specialista esterno sia per la pianificazione, sia per l'esecuzione delle vari fasi del progetto. La società è coinvolta nella fase di assunzione di decisioni critiche, nei punti di snodo del progetto e nella valutazione finale dei risultati;
- advisory: l'emittente è parte attiva nel progetto, che gestisce e governa in tutte le sue varie fasi, dalla pianificazione all'esecuzione, attraverso un apposito gruppo di lavoro. I servizi resi dallo specialista esterno sono limitati alla fornitura di assistenza di natura metodologica e tecnica al gruppo di lavoro della società. La società assume la responsabilità della definizione dei risultati delle analisi e delle azioni conseguenti, nonché dell'assunzione di tutte le decisioni attinenti il progetto.

In considerazione anche delle prassi che già si sono sviluppate in altri Paesi (ed in particolare negli Stati Uniti d'America, successivamente all'emanazione del Sarbanes-Oxley Act), e che possono costituire un utile punto di riferimento per definire gli ambiti ed i limiti all'interno dei quali il Revisore (e/o altre entità della sua Rete) possono rendere alcuni servizi i cui criteri di portata generale sono identificati da Assirevi nei seguenti (130):

- l'Alta Direzione deve essere impegnata in modo attivo nel progetto e deve mantenere la responsabilità dell'attività di documentazione e valutazione dei controlli interni;
- il Revisore e/o le entità della sua rete possono assistere l'Alta Direzione nella sua attività di documentazione e valutazione dei controlli interni (secondo le modalità definite dai Principi sull'indipendenza del Revisore), ma l'Alta Direzione deve mantenere la responsabilità di tali attività, rimanendo direttamente e attivamente coinvolta nelle stesse;
- le attività di valutazione dei controlli interni finalizzate al rilascio dell'attestazione (di cui all'articolo 154-bis, comma 4, TUF) rientrano sempre nel processo decisionale dell'Alta Direzione.

Di conseguenza il Revisore (e/o le entità della sua rete) non possono assumere ruoli decisionali o che comunque competono all'Alta Direzione, né possono fornire soluzioni "chiavi in mano". In particolare le attività che non possono essere svolte dal Revisore (e/o le entità della sua Rete) sono le seguenti:

- prendere decisioni in merito al framework da utilizzare, ai controlli e alle procedure da implementare o al piano di implementazione delle modifiche da apportare al sistema di
- svolgere un'attività ricorrente di monitoraggio del sistema di controllo interno
- assumere decisioni in merito al disegno dei controlli

Le attività di verifica devono essere attentamente valutate sotto il profilo della loro portata, estensione e pervasività, sia in quanto tali attività risulterebbero in ogni caso incompatibili ai sensi dell'art. 160 comma 1-ter TUF nel caso in cui si configurassero come gestione esterna di servizi di controllo interno, sia in considerazione del fatto che lo svolgimento di attività di verifica costituisce

<sup>(130)</sup> Nel Documento di Ricerca citato l'Assirevi ritiene, con riferimento ad una società quotata, che si deve ritenere che né il suo Revisore né altre entità della Rete di quest'ultimo possano prestare Servizi che si configurino o ricadano negli ambiti definiti dal primo scenario (Outsourcing), poiché il Revisore (e/o le entità della sua Rete) non possono esercitare la gestione e/o il governo del Progetto dell'Emittente; tale attività si configurerebbe come partecipazione al processo decisionale del soggetto sottoposto a revisione.

Ciò nonostante, il documento afferma che è «da ritenersi che il Revisore e/o altre entità della sua Rete possano, in presenza delle condizioni più oltre descritte, prestare all'Emittente Servizi che si configurino o ricadano negli ambiti definiti dal secondo scenario (Advisory). Ciò in quanto, in questa ipotesi, il Revisore e/o le entità della sua Rete mettono a disposizione della Società la propria esperienza professionale e le proprie conoscenze metodologiche relativamente alla rilevazione, documentazione e valutazione dei sistemi contabili e di controllo interno, senza tuttavia esercitare la gestione e/o il governo del Progetto e, quindi, non partecipando al processo decisionale del soggetto sottoposto a revisione. Infatti, nello scenario in esame, la gestione ed il governo del Progetto rimangono di esclusiva competenza dell'Alta Direzione della Società, che lo esercita tramite un apposito gruppo di lavoro che gestisce il Progetto in tutte le sue fasi ed è responsabile dell'esecuzione di ogni attività dello stesso».

in ogni caso momento essenziale del processo finalizzato alla predisposizione dell'attestazione di competenza del Dirigente Preposto.

In linea generale, i servizi che secondo l'Assirevi possono essere resi dal Revisore e/o da altre entità della sua rete presentano, di regola, le seguenti caratteristiche:

- il progetto, nell'ambito del quale il Revisore e/o la sua Rete prestano assistenza all'Alta Direzione, è di responsabilità di quest'ultima. Ogni decisione, validazione e valutazione è di esclusiva e autonoma responsabilità dell'Alta Direzione stessa, che dovrà pertanto individuare i servizi da richiedere al Revisore
- l'Alta Direzione deve nominare una direzione di progetto (Comitato di Progetto o altro organismo equivalente) formato esclusivamente da personale di adeguato livello della società. I componenti della direzione di progetto devono avere adeguata autorità e competenza per poter gestire il progetto, assumere le decisioni necessarie, essere coinvolti in modo sostanziale e operativo in tutte le fasi del progetto, assicurare la partecipazione al progetto delle risorse necessarie ,controllare e supervisionare l'evoluzione complessiva del progetto, rivedere ed approvare tutti i documenti di progetto e i risultati dello stesso, assumendosene la responsabilità, definire nel dettaglio l'estensione e la natura delle attività richieste, al Revisore e/o ad altre entità della sua rete e considerarne i risultati;
- il Revisore e/o le entità della sua rete non sono parte della direzione di progetto, limitandosi a fornire assistenza alla stessa nei limiti indicati nel presente documento
- il Revisore e/o le entità della sua rete non hanno responsabilità di supervisione, direzione e/o valutazione di una persona o di un gruppo di lavoro della società, essendo queste funzioni esclusive dell'Alta Direzione
- il Revisore e/o le entità della sua rete dovranno assicurarsi che le previste attività di controllo qualità da essi stessi svolte si estendano solo ai servizi resi e non all'intero progetto, essendo quest'ultima un'attività di esclusiva responsabilità dell'Alta Direzione.

In considerazione delle caratteristiche dei servizi sopra descritte, e con riferimento alla descrizione analitica dei possibili ambiti dei servizi precedentemente fornita, il documento conclude affermando che è da ritenersi che:

- fase 1: il Revisore e/o le entità della sua rete possano partecipare alle attività relative a tale fase, fornendo al gruppo di lavoro della società un supporto metodologico e proponendo sintetiche raccomandazioni in ordine alle stesse. La responsabilità della pianificazione del progetto è di esclusiva responsabilità dell'Alta Direzione, di conseguenza, la partecipazione non deve assumere una pervasività tale da essere assimilata alla fornitura del disegno complessivo del progetto o di più alternative di disegno dello stesso;
- 2) fasi 2 e 3: il Revisore e/o le entità della sua rete possano partecipare alle relative attività del gruppo di lavoro, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'Alta Direzione della società in ordine alla documentazione dei processi;
- 3) fase 4: riguarda la scelta di quali tra le azioni di rimedio ipotizzate debbano essere adottate, nonché l'implementazione delle stesse. Le attività di questa fase si ritiene che comportino un significativo processo decisionale e, quindi, lo svolgimento di funzioni proprie del management, incompatibili con il ruolo del Revisore. Per tali motivi, tali attività non prevedono il coinvolgimento del Revisore e/o di entità della sua rete;
- 4) fase 5: costituisce momento essenziale del processo finalizzato alla predisposizione dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis TUF da parte del Dirigente preposto, e le relative attività sono pertanto di esclusiva responsabilità dello stesso (e dell'Alta Direzione della società). È quindi da ritenersi che il Revisore e/o le entità della sua rete possano partecipare a tali attività limitatamente alla sotto-fase "Svolgimento delle verifiche previste dal Piano", a condizione che:
  - tale partecipazione abbia portata, estensione e pervasività limitate;
  - le procedure da svolgere, la loro portata ed estensione e le modalità da adottare per lo svolgimento delle stesse siano definite dall'Alta Direzione;
  - le valutazioni da svolgere all'esito delle attività rimangano di esclusiva responsabilità dell'Alta Direzione;

• tale partecipazione non sia in ogni caso tale da rappresentare un contributo rilevante al Dirigente preposto per l'espressione dell'attestazione di competenza di quest'ultimo. Queste modalità di partecipazione alle attività in esame risultano infatti coerenti con la normativa vigente in relazione all'affidamento al Revisore e/o alle entità della sua rete di incarichi mirati allo svolgimento di specifiche attività di verifica e di analisi delle procedure che concorrono a formare il sistema amministrativo-contabile, a condizione che l'Alta Direzione mantenga la piena responsabilità della definizione del programma di lavoro e della valutazione dei risultati delle verifiche svolte.

Il documento sopra esaminato chiarisce la posizione dell'Assirevi sul ruolo che la società incaricata della revisione (ed il network) possono assumere in relazione all'attività di adeguamento dei processi aziendali richiesta al Dirigente responsabile del bilancio.

La posizione espressa nel documento di ricerca è certamente utile, in quanto chiarisce i limiti di intervento dei revisori. È però doveroso sottolineare che, a nostro parere, sarebbe opportuno che le aziende valutassero i benefici (ed i costi, probabilmente maggiori) della scelta di rivolgersi a soggetti diversi dal revisore incaricato, ovvero a consulenti esterni o a Società di Revisione differenti rispetto a quella incaricata. È evidente che scegliendo la propria Società di Revisione, anche se con i limiti richiesti dall'Assirevi, i revisori si troveranno, nell'ambito dell'attività di pianificazione del lavoro, a valutare l'efficacia degli intereventi sui processi amministrativi, le cui scelte sono già state condivise (o comunque sono già note) attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro.

Allo stesso tempo, è necessario considerare che i revisori incaricati certamente conoscono in modo più approfondito rispetto ad altri i processi amministrativi-contabili dell'azienda e gli eventuali punti deboli che richiedono un intervento correttivo.

#### Le attestazioni del Dirigente Preposto.

Il Dirigente proposto assume da evidenza del proprio operato con una attestazione che è parte integrante del bilancio.

La Consob ha pubblicato nel mese di maggio 2007 il documento di "Attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli organi amministrativi delegati su bilancio d'esercizio e consolidato e sulla relazione semestrale ai sensi dell'art. 154-bis del TUF" che contiene il modello di attestazione che deve essere rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili riportato nella Tavola 3.2.

La Direttiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (cd. "Direttiva Transparency"), stabilisce gli obblighi riguardanti la comunicazione di informazioni periodiche in capo agli emittenti i cui valori mobiliari sono già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo.

In particolare, si prevede che la relazione finanziaria annuale comprenda, oltre al bilancio sottoposto a revisione ed alla relazione sulla gestione, anche le "attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, certificanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati".

La necessità di rappresentare al mercato, nella relazione sulla gestione, la situazione economicopatrimoniale della società e del gruppo di appartenenza secondo il cosiddetto "quadro fedele" è stata richiamata anche nell'art. 5 "Relazioni finanziari semestrali" della Direttiva, articolo contenente le disposizioni in ordine alla rendicontazione infrannuale.

La Consob nel documento di consultazione precisa che ai fini dell'attuazione della delega è necessario tener conto di quanto disposto dalla Direttiva Transparency in ordine alla rendicontazione annuale ed infrannuale, ampliando il contenuto definito dalla Legge n. 262/2005 della relazione che deve essere rilasciata dagli organi amministrativi delegati e dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili per allinearlo a quanto disposto dalla direttiva comunitaria.

In linea con quanto previsto dall'art. 154-bis della Legge 262/2005, gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili devono redigere una relazione e non una mera attestazione. Pertanto, la formulazione proposta include anche la possibilità di riportare osservazioni e commenti su aspetti rilevanti e/o problematiche emersi nell'ambito delle verifiche svolte e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e dagli organi amministrativi delegati.

## 4.7 L'organismo di vigilanza introdotto dalla L. 231/2001.

L'evoluzione del sistema di controllo interno delle imprese è stato influenzato in modo significativo dal D.Lgs. n. 231/2001 in quanto finalizzato a ridurre il rischio di commissione di reati da parte di soggetti che operano all'interno delle imprese.

Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante nella norma sia definita "amministrativa" presenta diversi peculiarità tipiche della responsabilità penale, infatti il sistema processuale adottato è quello previsto per le condotte penalmente rilevanti. La norma sanziona particolari fattispecie di reati estendendo la responsabilità all'impresa che per poter "esimersi" da detta responsabilità deve mettere in atto un adeguato modello organizzativo di prevenzione. I reati sono molto numerosi ed è chiaro che impattano sulla gestione dei rischi aziendali con diversa intensità in relazione alle tipicità di prodotto, di processo e di mercato che l'impresa realizza. Le fattispecie di reato previste riguardano:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo";
- reati societari previsti dal Codice Civile;
- reati di terrorismo e di eversione dell'ordine demografico;
- reati contro la personalità individuale;
- abuso di mercato;
- reati transnazionali;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (131);
- reato di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (<sup>132</sup>).

I reati contro la Pubblica amministrazione possono originarsi dai molteplici contatti che l'impresa può avere nei confronti della PA e sono riconducibili ai seguenti:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

<sup>(131)</sup> Disposizione introdotta dalla L. 123/2007.

<sup>(132)</sup> Disposizione introdotta dal D.Lgs. 231/2007.

- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- corruzione per un atto d'ufficio;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- istigazione alla corruzione;
- concussione;
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

I reati previsti in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo"; impattano sulle operazioni di tipo finanziario che l'impresa si trova a gestire ed in particolare sono riconducibili ai seguenti:

- falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- alterazione di monete;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

I reati societari previsti dal Codice Civile impattano sull'area amministrativa e sugli organi di governo societario e sono riconducili ai seguenti:

- il reato di false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione;
- impedito controllo;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in giudizio dei creditori;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggiotaggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

I reati di terrorismo e di eversione dell'ordine demografico sono ritornati alla ribalta in relazioni ai recenti eventi internazionali e riguardano i seguenti casi:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico;
- assistenza agli associati ad organizzazioni terroristiche;
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- condotte con finalità di terrorismo:
- attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato;
- cospirazione politica mediante associazione;

- banda armata e formazione e partecipazione ed assistenza ai partecipi; di cospirazione e banda armata;
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte di legislazione italiana emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo;
- reati diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

I reati contro la personalità individuale sono balzati all'attenzione pubblica in relazione al coinvolgimento di importanti multinazionali che si sono trovate coinvolte direttamente o indirettamente tramite i loro fornitori locali in operazioni si sfruttamento di lavoro minorile. I reati previsti sono i seguenti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico relativo a minori;
- pornografia virtuale relativa a minori;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- tratta di persone;
- acquisto e alienazione di schiavi;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

I reati legati al market abuse sono relativi all'utilizzo da parte dei dirigenti, Amministratori e soggetti apicali di informazioni privilegiate al fine di acquistare, vendere compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, di strumenti finanziari.

I reati relativi al market abuse si applicano esclusivamente alle società quotate e sono riconducibili ai seguenti:

- abuso di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato.

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina dei reati di market abuse pertanto si rileva che, secondo quanto previsto dall'art. 181 del TUF, è da considerarsi "privilegiata" l'informazione:

- di carattere preciso: ovvero una informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno; deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
- non ancora resa pubblica: ovvero una informazione non ancora resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di Vigilanza;
- concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari: la cosidetta "corporate information", e cioè una informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell'emittente o una cosidetta "market information", ovvero una informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari;
- che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari: ovvero una informazione che presumibilmente un investitore ragionevole – per tale intendendosi un investitore-medio - utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento.

I reati transnazionali sono stati previsti in relazione alle fitte relazioni che sempre più possono coinvolgere le imprese in contesti al di fuori della giurisdizione nazionale non sempre trasparenti ed attengono in particolare:

- reati di associazione ( associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per deliinquesre finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- reati di traffico di migranti;
- reati di intralcio alla giustizio (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'atorità giudiziaria, favoreggiamento personale).

I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono stati inseriti recentemente in relazione anche ai numerosi casi di infortunio sul lavoro ed attengono le seguenti fattispecie:

- omicidio colposo;
- lesioni personali colpose gravi o gravissime.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- ricettazione;
- riciclaggio;
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Dall'elencazione fornita si comprende quanto vasta sia la postata della norma in questione ed il relativo impatto sul sistema di controllo interno dell'impresa.

La responsabilità amministrativa è autonoma, ma deriva comunque necessariamente dalla condotta di un soggetto persona fisica, nei casi in cui tale condotta integri un reato previsto dal decreto.

La responsabilità dell'ente è configurabile nei casi in cui:

- sia stato commesso un reato per il quale la norma prevede la responsabilità dell'ente;
- tale reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- l'autore del reato sia un soggetto in posizione cosiddetta "apicale" o sia un soggetto cosiddetto "sottoposto".

La condizione che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente consente di escludere la responsabilità della società nei casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse personale, ovvero il soggetto abbia commesso il reato nell'interesse proprio o di terzi.

La norma, prevedendo la responsabilità nel caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, ha posto l'attenzione sulla situazione di fatto e non sull'aspetto puramente formale, lasciando all'interprete, caso per caso, la verifica della necessaria autonomia decisionale che caratterizza un soggetto in posizione apicale.

Tra i soggetti in posizione apicale si deve escludere il Collegio Sindacale, poiché tale organo svolge attività di controllo e non può stabilire le strategie aziendali.

Nell'ambito dei sottoposti, invece, possono essere inclusi tutti i prestatori di lavoro subordinato ed i collaboratori della società, purché siano sottoposti a vigilanza e direzione da parte dei soggetti in posizione apicale.

Nell'ambito della Corporate Governance aziendale la normativa citata assume un rilevante ruolo in quanto viene introdotto un importante elemento: l'adozione, da parte dell'azienda, di modelli di organizzazione, gestione e controllo, esonera, sotto determinate condizioni, dalla responsabilità e dalle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.

Quindi, l'adozione da parte dell'impresa di un modello organizzativo volto a prevenire i reati di cui al paragrafo precedente esime la società dalla responsabilità amministrativa.

In altri termini, il modello ai fini della 231 funge da "ombrello" per l'impresa nei confronti di eventuali sanzioni e deve consentire di:

- individuare le attività che possono condurre alla commissione dei reati tutelati dalla norma;
- prevedere protocolli specifici finalizzati a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'obiettivo facilmente individuabile in tali richieste della norma è quello di indurre le imprese a dotarsi di un sistema di controllo interno adeguato al fine di prevenire i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente.

Il legislatore, nel disciplinare il modello "di salvaguardia" che consente di escludere le sanzioni conseguenti ad un eventuale reato, fa riferimento, in linea generale, all'insieme di criteri utilizzati per definire i tratti essenziali di un adeguato sistema di controllo interno.

Tra gli obiettivi del sistema di controllo interno vi è, infatti, il rispetto di norme e regolamenti.

La legge prevede che l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo sia facoltativa e non obbligatoria.

L'eventuale mancata adozione non è soggetta, di conseguenza, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da Amministratori e dipendenti.

L'adozione del modello diviene essenziale per poter beneficiare di tale sorta di "scudo" come rappresentato nella Tavola seguente.

Il sistema di controllo deve garantire la "ragionevole sicurezza" e diviene, pertanto, indispensabile definire tale concetto. "Ragionevole certezza" significa che il giudice, a fatti avvenuti, può essere chiamato a giudicare l'efficacia del sistema di controllo interno in essere. L'adozione di metodologie e standard di svolgimento dell'attività può costituire un importante elemento oggettivo su cui basare i giudizi e le valutazioni. La norma si limita, peraltro, ad indicare solo alcune delle caratteristiche essenziali.

Considerata la finalità del lavoro professionale svolto nelle società quotate nei mercati regolamentati volto a valutare l'efficacia ed efficienza dei sistemi di controllo interno, nell'ampia accezione che tale terminologia assume, la funzione dell'Internal auditing è certamente interessata a questo tema.

Le società hanno ampi margini di libertà nella redazione del modello organizzativo, ma devono porre la massima attenzione affinché tale modello possa essere giudicato idoneo alla prevenzione dei reati in caso di necessità.

A tal fine, la norma indica che "i modelli di organizzazione possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti".

La redazione dei modelli organizzativi in conformità alle indicazioni di tali codici conferisce a tale modello soltanto in astratto le caratteristiche di idoneità, poiché l'ente, affinché tale modello sia giudicato idoneo, deve essere in grado di dimostrare non soltanto la sua adozione, ma anche l'attuazione e l'idoneità in relazione alle caratteristiche specifiche della società.

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è un'operazione preliminare, esso è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere.

Naturalmente, nel caso del D.Lgs. n. 231/2001, il costo del controllo non può essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva; ciò nonostante è necessario fissare una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità e qualità alle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.

Il sistema di prevenzione è accettabile quando non può essere aggirato se non intenzionalmente.

La norma, infatti, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente afferma infatti "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione".

Pertanto, il sistema di controllo preventivo deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno dell'ente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano (dovuto anche a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali.

I reati in relazione ai quali è ipotizzabile la responsabilità dell'ente sono infatti tutti di tipo delittuoso e perseguiti a titolo doloso, l'aggiramento dei modelli non può quindi avvenire per mera negligenza o imperizia, ma unicamente per volontà dolosa.

Al fine della costruzione di un modello organizzativo è necessario mettere in luce le attività che comportano un rischio di reato.

Il modello deve fare in modo che un soggetto che intenda commettere il reato non debba limitarsi a volerlo, ma per attuare il suo proposito deve essere necessario aggirare fraudolentemente (ad esempio, attraverso artifizi e/o raggiri) le indicazioni dell'ente.

Una logica di questo tipo è coerente, oltre che con i consolidati riferimenti internazionali in tema di controllo interno, anche con i sistemi di autovalutazione dei rischi - Control Self Assessment - applicati nelle più avanzate realtà aziendali e, comunque, in rapida diffusione nel nostro sistema economico.

Nel caso in cui sia già presente nell'organizzazione un processo di autovalutazione interna, sarà soltanto necessario focalizzarne l'applicazione, qualora così non fosse, sulle tipologie di rischio contemplate dal D.Lgs. n. 231/2001.

La realizzazione del Modello organizzativo ex L. 231/01 ed il ruolo dell'organismo di vigilanza.

La costruzione del modello di prevenzione e controllo, al fine di essere ritenuto idoneo a prevenire i comportamenti tutelati dalla norma, deve essere coerente rispetto alle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria (133).

I modelli devono essere il risultato dell'applicazione metodologica, da parte di ogni singolo ente, adattata in funzione del proprio contesto operativo interno (struttura organizzativa, articolazione territoriale, dimensioni, ecc.) ed esterno (settore economico, area geografica), nonché dei singoli reati ipoteticamente collegabili alle specifiche attività dell'ente considerate a rischio.

Sul piano metodologico, il processo di redazione del modello organizzativo richiede alcune attività, tipiche dei processi di gestione del rischio noti come Risk Management.

Le principali fasi per la redazione del modello sono:

- mappatura dei processi a rischio;
- analisi dei rischi potenziali;
- valutazione, costruzione e adeguamento del sistema di controlli preventivi.

Gli approcci possibili per lo svolgimento della mappatura dei processi a rischio sono diversi, fra i quali per attività, per funzioni, per processi. Esso comporta, in particolare, la definizione delle attività a rischio e la loro mappatura, nonché il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale con l'obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato.

Ad esempio, per quel che riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione, si tratterà di identificare quelle aree che per loro natura abbiano rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione. In questo caso alcune tipologie di processi/funzioni saranno sicuramente interessate (come le vendite verso la P.A., la gestione delle concessioni da P.A. locali, commesse pubbliche, contratti di finanziamento su progetti di ricerca o di innovazione tecnologica e così via, mentre altre potranno non esserlo o esserlo soltanto marginalmente).

Nell'ambito di questo procedimento di revisione dei processi/funzioni a rischio, è opportuno identificare i soggetti interessati dall'attività di monitoraggio, che in talune circostanze particolari ed

<sup>(133)</sup> Le linee guida emesse da Confindustria si propongono il fine di «offrire un aiuto concreto alle imprese e associazioni nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo.

eccezionali, potrebbero includere anche coloro che siano legati all'impresa da meri rapporti di parasubordinazione, quali ad esempio gli agenti, o da altri rapporti di collaborazione, come i partners commerciali, nonché i dipendenti ed i collaboratori di questi ultimi.

Nel contesto di strutture aziendali che operano nei rapporti con la P.A. possono essere, in prima analisi, individuati prioritariamente i processi produttivi, di marketing e di gestione dei contratti con la P.A., nonché alcune Funzioni di staff, con particolare attenzione alle Funzioni Legale, Amministrativa, Relazioni Esterne ed Acquisti.

Quest'ultima funzione di frequente viene anche chiamata ad assumere un compito molto delicato, dal momento che le viene affidato, secondo le ordinarie intese contrattuali relative a rapporti di appalto o di concessione, – il ruolo di "Stazione appaltante" per l'acquisizione, mediante gare/trattative private, di prodotti/servizi per conto della Pubblica Amministrazione.

Particolare attenzione andrà riposta sui processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie, che entrano in gioco nei processi potenzialmente a rischio.

L'analisi dei potenziali rischi deve tenere in considerazione le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali (individuate secondo il processo di cui al punto precedente). L'analisi, propedeutica ad una corretta progettazione delle misure preventive, deve sfociare in una rappresentazione esaustiva di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.

A questo proposito è utile tenere conto sia della storia dell'ente, cioè delle sue vicende passate, sia delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo settore ed, in particolare, degli eventuali illeciti da questi commessi nello stesso ramo di attività.

Il processo di valutazione dei rischi consiste nel tipico processo che costituisce parte integrante del sistema di controllo interno, con la particolarità della tipologia di rischio, in questo caso limitata ai rischi di reati connessi a comportamenti oggetto della tutela normativa della responsabilità amministrativa.

La valutazione è quindi necessariamente volta a determinare la probabilità e l'impatto dei rischi emersi.

La valutazione richiede l'applicazione di tecniche di natura qualitativa, in considerazione delle particolari difficoltà nel definire probabilità ed impatto dei rischi connessi a reati, che consentano di definire le priorità di intervento.

Sul piano metodologico è possibile utilizzare lo strumento dell'intervista al fine di attribuire un valore ai diversi rischi di reato, secondo una scala predefinita, che rappresenti l'impatto e la probabilità di manifestazione dei comportamenti che definiscono reati tutelati dalla norma. Naturalmente i primi interventi dovranno riguardare i processi aziendali o le funzioni che presentano il livello di rischio maggiore, riportati in alto a destra nella rappresentazione grafica.

Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile". Si tratta, in sostanza, di progettare quelli che il D.Lgs. n. 231/2001 definisce "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

Per la definizione del modello organizzativo l'impresa deve quindi:

- definire i reati che impattano sull'attività di impresa;
- identificare le eventuali aree di rischio in relazione ai reati.

L'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati, secondo quanto richiesto dalla norma, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati:
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di detti compiti a tale Organismo e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità.

L'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica da parte dell'organismo a ciò deputato.

Per una corretta configurazione dell'Organismo è necessario valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve possedere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

Tali compiti possono essere così classificati:

- vigilanza sull'effettività del modello: la verifica sulla coerenza tra comportamenti concreti e modello generale, esistente "sulla carta";
- disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti. E' caratteristica propria, ad esempio, di un modello solido, la sussistenza di un equilibrato apparato sanzionatorio;
- analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del modello. Un sistema di prevenzione considerato valido, in un dato momento storico, può manifestare la necessità di una analisi critica, che lo renda conforme ai mutamenti ambientali ed, in particolare, idoneo alla prevenzione di nuove fattispecie di rischio;
- sviluppo del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Tali attività sono realizzate, di norma, in due momenti distinti ed integrati:

- presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, Amministrazione, ecc., o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
- follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Nella prassi, i primi modelli redatti dalla società affidano all'organismo di vigilanza (o Compliace Officer, CO) i compiti di vigilare (134):

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, è affidato al CO, ed ai CO delle altre società controllate (sotto il suo coordinamento), il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul
  controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta
  comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo
  aziendale ("controllo di linea"); il che conferma l'importanza di un processo formativo del
  personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio:

<sup>(134)</sup> Si tratta delle funzioni del CO previste dal Modello adottato da Enel S.p.A., pubblicato sul sito web della Società.

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (...) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso CO obbligatoriamente trasmesse (...) o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, il CO viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Al CO devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. In particolare al CO devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle altre Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

L'organismo di vigilanza deve continuamente effettuare un'attività di reporting verso gli organi societari, in particolare:

- su base continuativa, con il Presidente e con l'Amministratore Delegato;
- su base periodica, nei confronti del Comitato di controllo Interno, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il reporting verso gli organi di vertice privi di compiti operativi, e quindi svincolati da attività gestionali, è finalizzato ad assicurare l'indispensabile indipendenza nello svolgimento di tale attività di vigilanza.

I principali requisiti dell'Organismo sono:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

L'autonomia e l'indipendenza si ottengono con l'inserimento dell'Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile, ad esempio prevedendo il "riporto" al massimo Vertice operativo aziendale, il Presidente operativo o l'Amministratore Delegato, ma anche al Comitato per il controllo interno, al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso ed al Collegio Sindacale. A questa collocazione deve accompagnarsi, inoltre, la non attribuzione di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nell'attività di verifica sui comportamenti e sul Modello.

Il requisito della professionalità deve essere confortato da strumenti e tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale, per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata.

Il riferimento è, ad esempio:

- al campionamento statistico;

- alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi;
- alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.);
- al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza;
- alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari;
- ad elementi di psicologia;
- alle metodologie per l'individuazione di frodi.

#### Tali tecniche possono essere utilizzate:

- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo);
- in via preventiva, per adottare all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale);
- correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.

La continuità d'azione è necessaria per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del modello, soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni. Per poter garantire continuità d'azione si rende necessaria la presenza di una struttura interna dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello, priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire anche pareri consultivi sulla costruzione del Modello, affinché questo non nasca già con punti di debolezza in riferimento ai reati che si intende evitare: pareri consultivi, infatti, non intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi.

#### Il codice etico aziendale.

Con l'affermarsi a livello internazionale di una nuova concezione del ruolo dell'impresa, attraverso il sempre maggiore riconoscimento della interdipendenza tra essa e la società, la dottrina tradizionale secondo cui i manager sarebbero responsabili esclusivamente verso gli azionisti è stata sostituita dalla teoria secondo cui essi hanno un "rapporto fiduciario" verso un'ampia serie di stakeholders dell'impresa.

Secondo questa prospettiva, il "fondamento morale" dell'impresa risiede nella sua capacità di promuovere il benessere della società attraverso la soddisfazione degli interessi del consumatore e del lavoratore.

Il successo di questa prospettiva dipende dalla creazione nelle imprese di nuove strutture di governo e di reporting capaci di istituzionalizzare l'etica al loro interno. La via principale per ottenere ciò consiste nella adozione di codici etici di autoregolazione.

Secondo questa impostazione, il codice etico rappresenta un "contratto sociale" tra l'impresa e i suoi stakeholders e ha la funzione di legittimare l'autonomia dell'impresa ai diversi stakeholders annunciando pubblicamente che essa è consapevole dei suoi obblighi di cittadinanza, che ha sviluppato politiche e pratiche aziendali coerenti con questi obblighi e che è in grado di attuarle attraverso appropriate strutture organizzative e sanzioni.

La redazione dei Codici Etici si è diffusa inizialmente negli USA, dove ormai le maggiori imprese hanno adottato tale strumento.

La diffusione, a partire dal 1991, è dovuta all'emanazione delle Federal Sentencing Commission Guidelines for Organizations,, che sanzionano i comportamenti illeciti da parte delle imprese, poiché l'adozione del Codice etico può consentire di provare la buona fede dell'azienda, consentendo di ottenere una sensibile riduzione delle sanzioni.

L'adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 costituisce la base su cui costruire il sistema di controllo

preventivo. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di autonoma previsione.

Il Codice Etico è rivolto al controllo dei comportamenti individuali, definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all'organizzazione imprenditoriale e costituisce il principale strumento di implementazione dell'etica all'interno dell'azienda.

Si propone l'obiettivo di prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda, attraverso la definizione esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei dirigenti, quadri, dipendenti e spesso anche fornitori verso i diversi gruppi di stakeholders.

La struttura del Codice etico è generalmente articolata nel seguente modo (135):

- principi etici generali che presentano la missione imprenditoriale ed il modo più corretto di realizzarla;
- norme etiche per le relazioni dell'impresa con i vari stakeholders (clienti, consumatori, fornitori, dipendenti, etc.);
- meccanismi di rappresentanza della società nei rapporti con l'esterno, al fine da evitare possibili conflitti di interesse;
- disciplina delle sanzioni in caso di violazione del codice.
- In numerosi casi viene costituito un apposito Comitato etico a cui sono affidati i compiti di:
- diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice in azienda;
- monitorare l'effettiva attivazione dei principi contenuti nel documento;
- ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini e comminare sanzioni.
- Sul piano operativo, la redazione del codice richiede:
- un'analisi della struttura aziendale al fine di individuare la mission e i gruppi di stakeholders di riferimento;
- un dibattito interno al fine di individuare gli standard etici;
- la consultazione degli stakeholders per la condivisione dei principi etici generali e particolari per ogni gruppo;
- l'adeguamento dell'organizzazione aziendale, delle procedure, delle politiche imprenditoriali con riferimento ai principi etici del Codice.

In Italia, la diffusione dei codici etici è iniziata proprio soltanto verso la fine degli anni novanta. Un incentivo alla diffusione di codici etici d'impresa nel nostro paese è rappresentata dall'introduzione della responsabilità amministrativa della società, poiché il codice etico costituisce indubbiamente un elemento costitutivo del modello di organizzazione e di gestione.

In questo contesto, l'etica d'impresa diventa un aspetto che investe la sfera organizzativa dell'impresa e non soltanto quella personale, infatti soltanto raramente il comportamento non etico dell'impresa deriva dal comportamento personale di un unico soggetto.

Il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene:

- l'attribuzione di responsabilità;
- le linee di dipendenza gerarchica;
- la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la separazione delle mansioni.

Tale sistema dovrebbe essere opportunamente regolato al fine di assicurare, in termini di puntuale determinazione di responsabilità e competenze, una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni.

<sup>(135)</sup> Le linee guida di Confindustria illustrano la struttura minima del codice etico, al fine di rispettare quanto previsto dalla norma. Il documento prevede una serie di regole comportamentali cui i destinatari devono attenersi nei rapporti con una serie di interlocutori, tra i quali un rilievo preminente spetta alla Pubblica Amministrazione sia italiana che straniera ed ai pubblici dipendenti.

In altri termini, l'ente deve conferire un assetto formalizzato, strutturato ed attuato costantemente alle modalità di svolgimento dei poteri decisionali:

- esprimere in modo chiaro, quindi, quali soggetti abbiano dei poteri gestionali;
- per quali tipologie di attività;
- per quale estensione economica.

Nell'ambito del sistema organizzativo, attenzione andrà prestata ai sistemi premianti dei dipendenti. Tali sistemi sono necessari per indirizzare le attività del personale operativo e manageriale verso l'efficiente conseguimento degli obiettivi aziendali.

Un aspetto di fondamentale importanza nella redazione del modello è la definizione di un sistema sanzionatorio che scoraggi la commissione dei reati da parte dei soggetti in posizione apicale.

# 4.8 Le altre figure responsabili di sottosistemi di controllo e conformità introdotte su base legale o volontaria.

Il tema del controllo è costantemente presente all'interno della gestione aziendale come naturale risposta alla costante presenza dei rischi generati dall'attività d'impresa.

Nel tempo sono nate figure che si sono fatte carico di implementare e monitorare particolari attività, inserite su base volontaria o obbligatorie per specifica normativa, correlate al sistema di controllo che oggi assumono una particolare importanza perché si inseriscono in una dimensione che, adeguatamente governata e coordinata, può garantire una copertura complementare ed integrata dei diversi rischi aziendali.

In particolare, le figure più significative che si sono affermate nel tempo all'interno degli organigrammi aziendali sono le seguenti:

- il responsabile della qualità;
- il responsabile della conformità o compliance officer;

#### Il responsabile della qualità.

Il processo di trasformazione della competitività industriale e la strategia per la qualità sviluppata a livello internazionale ed europeo, hanno contribuito al crescente interesse verso il "concetto di qualità".

Nel caso europeo della realizzazione di un mercato unico, i fattori appena richiamati hanno generato esigenze di armonizzazione di regole tecniche e norme nazionali, nonché la necessità di creare dei meccanismi di certificazione, e quindi del relativo accreditamento, che permettessero ai meccanismi premianti della qualità di funzionare (136).

Concretamente le esigenze di qualità potevano venir suddivise in due grandi tipologie:

- quelle relative alla sicurezza, alla protezione del consumatore e dell'ambiente dai rischi;
- quelle di tipo privatistico, che riguardavano il rapporto economico tra cliente e fornitore, che potevano esistere esclusivamente su base volontaristica.

Dai punti precedenti si desume che, nel primo caso, ci si trova di fronte ad una marcatura di prodotto stabilita per alcuni settori e, ove presente, obbligatoria; mentre nel secondo alle certificazioni di sistema, ormai diffusissime, legate soprattutto all'ISO 9000 che si riferiscono ai sistemi, alle organizzazioni (e non come nel caso precedente ai prodotti), e che rientrano nell'approccio globale (Risoluzione del Consiglio del 1989) alla valutazione della conformità.

In particolare, le norme ISO 9000:2000, conosciute anche con la dizione "Vision 2000", hanno rappresentato un cambiamento sostanziale all'interno della famiglia delle norme ISO sulla qualità e ci portano ad un consto comune a molte realtà aziendali.

<sup>(136)</sup> BELTRAMO R., VESCE E., *La qualità di prodotto e di sistema nell'impresa*, in Cantino V. (a cura di), Basilea 2: profili applicativi, vincoli e opportunità per le imprese, Eutekne, Torino 2006.

Tra le motivazioni per l'introduzione di questa nuova versione, infatti, si trova, anche ma non solo, la necessità ed il dovere di rivedere le norme ogni cinque anni.

Di fatto si scorgono anche le esigenze:

- di rispondere ai mutati bisogni di utilizzatori e clienti;
- di concentrarsi sui processi;
- di semplificare l'utilizzo delle norme (le precedenti, come detto, erano strutturate in 20 elementi);
- di superare le difficoltà di applicazione alle piccole e medie realtà aziendali;
- di evitare la tendenza della precedente versione all'aumento eccessivo di documentazione;
- di superare l'ottica puramente "certificativa" per rivolgersi maggiormente a quella del "miglioramento".

Il sistema Vision 2000 è basato su norme fondamentali che dovrebbero condurre le organizzazioni ad applicare e rendere efficace il sistema qualità all'interno della propria realtà aziendale:

La ISO 9001:2000 è strutturata, come riportato nell'indice della norma, nel modo seguente:

- introduzione:
- scopo e campo di applicazione;
- riferimenti normativi;
- termini e definizioni;
- sistema di gestione per la qualità;
- responsabilità della direzione;
- gestione delle risorse;
- realizzazione del prodotto;
- misurazioni, analisi e miglioramento.

Già la formulazione dell'indice, significativamente diverso dalle precedenti versioni, preannuncia un marcato mutamento rispetto alla ISO 9000:1994. Da questo si nota che la stesura attuale non è solo una revisione ma contiene, proprio, un cambiamento di rotta.

Il responsabile della qualità, come emerge dalla struttura della norma, assume un ruolo ed una responsabilità comune ad altri soggetti esaminati ed in particolare, nello sviluppare il sistema di controllo di qualità e nel suo monitoraggio, deve tenere conto dei seguenti principi:

- in primo luogo deve fare riferimento alla "gestione per la qualità" che ingloba al suo interno un concetto più ampio e dinamico: la gestione comprende l'assicurazione della qualità, ma che non si limita a questa;
- deve proiettarsi in un'ottica di miglioramento continuo che caratterizza che la Vision descrive come segue: "per creare un Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti della Norma, l'Organizzazione deve stabilire, documentare, porre in atto, mantenere e migliorare continuamente, in termini di efficacia i suoi processi";
- ci si orienta alla gestione per processi, alle esigenze e alla soddisfazione dei clienti. In sostanza si parte dal presupposto che per conquistare in modo più efficace ed efficiente gli obiettivi dell'impresa è necessario ragionare per processi individuando opportune metodologie ed indicatori. In definitiva, la maggiore attenzione ai processi porta a focalizzare l'attenzione sull'input ma anche sull'output voluto, guardando quindi con gli occhi del cliente:
- diminuisce notevolmente l'enfasi alle procedure; la "documentazione" espressamente richiesta ha sempre costituito uno dei principali problemi/opportunità per l'impresa che implementava e certificava il sistema. Il risultato spesso era costituito da un eccesso di "documentazione" che appesantiva il sistema stesso. La ISO 9000:2000 ha snellito notevolmente tale parte, riducendo il numero di procedure da predisporre con una maggiore flessibilità nella preparazione della documentazione;
- la ISO 9000:2000 risulta maggiormente compatibile con la ISO 14001, sulla gestione ambientale, favorendo così l'integrazione dei sistemi;

viene sottolineata la grande responsabilità nel funzionamento dell'intero sistema dell'alta direzione che tra l'altro deve dimostrare il suo impegno, formulare la politica della qualità, stabilire obiettivi validi ad ogni livello dell'organizzazione, effettuare, quando previsti, riesami periodici di verifica, assicurare che siano presenti risorse umane e finanziarie opportune.

Il sistema di qualità ispirato secondo i precedenti criteri appare come la "base", anche se realizzata volontariamente dalle imprese, su cui inserire ulteriori metodologie finalizzate sistemi di controllo richiamati da specifiche normative. Per tale ragione il responsabile della qualità assume un ruolo fondamentale nei sistemi di controllo che vogliono realizzare obiettivi di efficacia ed efficienza.

#### Il responsabile della conformità (Compliance Officer).

La conformità alle regole interne ed esterne, tenuto conto della elevata normazione da parte di diverse istituzioni ed autorità che regolamentano l'attivItà economica, diventa sempre più un aspetto rilevante da gestire per le imprese di tutte le dimensioni e settori economici.

In particolare, la Banca d'Italia ha disposto (137) per il settore bancario l'istituzione di una funzione di conformità (o compliance) tenendo conto che il rispetto delle norme e la correttezza negli affari costituiscono elementi fondamentali nello svolgimento dell'attività bancaria, che per sua natura è fondata sulla fiducia. L'evoluzione dei mercati finanziari, in termini di innovazione dei prodotti, di trasferimento del rischio e di proiezione internazionale, rende più complessi l'identificazione e il controllo dei comportamenti che possono dar luogo a violazioni di norme, di standard operativi, di principi deontologici ed etici dell'attività di intermediazione.

Nel mutato contesto è necessario, da un lato, promuovere una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto non solo della lettera, ma anche dello spirito, delle norme; dall'altro, approntare specifici presidi organizzativi, volti ad assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e di autoregolamentazione.

A tal fine, assume particolare rilievo la costituzione all'interno delle banche e dei gruppi bancari di una specifica funzione dedicata al presidio e al controllo della conformità. Le presenti disposizioni dettano principi di carattere generale, volti a individuare le finalità e i principali compiti della funzione di conformità, riconoscendo nel contempo alle banche piena discrezionalità nella scelta delle soluzioni organizzative più idonee ed efficaci per realizzarli. Esse si applicano alle banche e ai gruppi bancari secondo il principio di proporzionalità, in coerenza quindi con le specifiche caratteristiche dimensionali e operative.

Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

Detto rischio è diffuso a tutti livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative; l'attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato: è pertanto necessaria un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale.

In via generale, le norme più rilevanti ai fini del rischio di non conformità sono quelle che riguardano l'esercizio dell'attività di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti del cliente e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore. Un'efficace ed efficiente gestione del rischio di non conformità, oltre alla responsabilizzazione di tutti i dipendenti, richiede, tra l'altro:

 una chiara e formalizzata individuazione e distinzione di ruoli e responsabilità ai diversi livelli dell'organizzazione della banca;

-

<sup>(137)</sup> La Banca d'Italia ha disciplinato nelle proprie disposizioni di vigilanze del 10/07/07 la funzione di conformità o compliance.

- l'istituzione di un'apposita funzione incaricata della gestione del rischio di non conformità;
- la nomina di un responsabile della conformità all'interno della banca;
- la predisposizione di un documento interno che indichi responsabilità, compiti, modalità operative, flussi informativi, programmazione e risultati dell'attività svolta dalla funzione di conformità.

La funzione di conformità deve essere integrata nel più ampio sistema di controlli interni e ne è responsabile il Consiglio di Amministrazione. Sul piano operativo è necessario che il responsabile della compliance possieda requisiti adeguati di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

La nomina e la revoca del responsabile della conformità sono di competenza, esclusiva e non delegabile, del Consiglio di Amministrazione (consiglio di gestione) sentito il Collegio Sindacale (consiglio di sorveglianza).

Le banche provvedono a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia la nomina e l'eventuale revoca del responsabile della conformità.

Il responsabile della funzione di conformità deve rivestire un ruolo all'interno della banca tale da conferire autorevolezza alla funzione medesima; può essere nominato responsabile della funzione anche un componente dell'organo amministrativo purché non sia destinatario di deleghe. Se il responsabile della funzione è un'esponente della dirigenza della banca non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.

Il personale incaricato di compiti di conformità, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti a detti compiti. Tali flussi informativi separati possono non essere necessari nelle ipotesi in cui il personale appartenga a strutture indipendenti della banca (es. legale, gestione del rischio).

La funzione di conformità collabora con le altre funzioni presenti in azienda (es. revisione interna, controllo del rischio operativo, funzione legale, organizzazione, organismo di vigilanza individuato ai sensi della legge 231/2001, ecc.) allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa e prestando ausilio consultivo.

L'indipendenza della funzione, in un contesto caratterizzato da forti interrelazioni, è assicurata dalla formalizzazione del mandato che ne sancisce l'autonomia rispetto sia alle strutture operative sia a quelle di controllo interno, attraverso la definizione espressa di ruoli e competenze.

La funzione di conformità si inserisce nel sistema dei controlli interni delle banche nell'ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi (controlli di secondo livello), con l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione/valutazione del rischio di conformità, di individuare idonee procedure per la prevenzione dei rischi rilevati e di richiederne l'adozione. Il ruolo descritto differenzia sostanzialmente la funzione di conformità da quella di revisione interna.

L'adeguatezza ed efficacia della funzione di conformità devono essere sottoposte a verifica periodica da parte della revisione interna. Ne consegue che, per assicurare l'imparzialità delle verifiche, la funzione di conformità non può essere affidata alla funzione di revisione interna. In ogni caso, attesa la contiguità tra le due attività, sono chiaramente individuati e comunicati all'interno della banca i compiti e le responsabilità delle due funzioni, in particolare per quanto specificamente attiene alla suddivisione delle competenze relative alla misurazione dei rischi, alla consulenza in materia di adeguatezza delle procedure di controllo nonché alle attività di verifica delle procedure medesime.

Specifica attenzione è posta nell'articolazione dei flussi informativi tra le due funzioni; in particolare il responsabile della revisione interna informa il responsabile della conformità per le eventuali inefficienze nella gestione del rischio emerse nel corso delle attività di verifica di propria competenza.

Il sistema bancario ha fatto da "apripista" in relazione alle importanti novità normative che hanno attraversato il periodo recente.

Gli altri settori economici hanno problematiche simili ma non sono stati ancora sollecitati come il settore bancario da una disposizione cogente. L'occasione può essere propizia per far si che ci sia un adeguamento che si possa allargare agli altri settori economici